MASSIMARIO
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELL'ABRUZZO

ANNO 2014

Commissione Tributaria Regionale
dell'Abruzzo

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TERAMO

UNITE
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

MASSIMARIO
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELL'ABRUZZO

A N N O 2 0 1 4

Commissione Tributaria Regionale
dell'Abruzzo

La presente raccolta di giurisprudenza abruzzese nasce dalla collaborazione e dall'impegno congiunto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, attraverso l'opera della sua Fondazione, e dell'Università degli Studi di Teramo.

UNITE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERAMO
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERAMO

527 C.T.P. Chieti Sentenza: 16 del 13/01/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

L'onere probatorio, relativo alla dimostrazione dell'abituale dimora del contribuente, può ritenersi adempiuto quando quest'ultimo alleghi ai propri atti la documentazione relative ad utenza Enel, gas ed al pagamento della Tarsu.

528 C.T.P. Chieti Sentenza: 35 del 15/01/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Il diritto alla detrazione prevista nell'art. 8 D. Lgs. 504/1992 sussiste solo ove l'unità immobiliare costituisca l'effettiva dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi famigliari. L'agevolazione non spetta nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei famigliari.

529 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 81 del 11/02/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, l'abitazione principale è il luogo ove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, luogo che può anche non coincidere con quello formale di residenza anagrafica.

530 C.T.P. Pescara Sentenza: 16 del 11/12/2013

ICI / IMU - Abitazione principale

Il contribuente che abbia la residenza in altro Comune gode dell'applicazione dell'aliquota agevolata ICI sulla prima casa quando riveste la qualità di coniuge non separato convivente nell'immobile di prima abitazione in comproprietà tra i coniugi stessi.

531 C.T.P. Pescara Sentenza: 17 del 11/12/2013

ICI / IMU - Abitazione principale

Gode dell'agevolazione prima casa anche il contribuente che sia ancora inserito nello stato di famiglia dei genitori, se fornisce la prova (bollette Enel, pagamenti TARSU) che egli abiti effettivamente nell'immobile.

532 C.T.P. Teramo Sentenza: 90 del 11/03/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

La detrazione per l'abitazione principale deve essere riconosciuta qualora in essa vi dimorino abitualmente i coniugi, in quanto componenti del nucleo familiare. In tal senso, risulta irrilevante, ai fini del riconoscimento della detrazione, il mancato trasferimento della residenza anagrafica da parte di uno dei coniugi.

533 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 178 del 17/02/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Per abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 d. lgs.vo 504/92, si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

534 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 332 del 13/03/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Ai fini dell'esenzione I.C.I. per la prima casa non appare equipollente al diritto reale di uso l'atto unilaterale di trasferimento della residenza e domicilio.

535 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 58 del 28/01/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

"In tema di i.c.i., ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le ""abitazioni principali"" dall'art. 8 d.lg. n. 504 del 1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale del ricorrente (oltre che dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari). "

536 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 271 del 14/03/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Per ottenere l'agevolazione fiscale dell'esenzione dall'imposta occorre che il contribuente sia anagraficamente residente nel comune dove è sito l'immobile e che quest'ultimo sia anche il luogo di residenza del nucleo familiare del richiedente. Ne consegue che l'ubicazione della casa coniugale individua il luogo di residenza di tutti i componenti della famiglia, fatta salva la prova contraria.

537 C.T.P. Chieti Sentenza: 292 del 07/04/2014

ICI / IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE

La qualifica di abitazione principale, ai fini delle agevolazioni in materia Ici, sussiste ove due coniugi conviventi siano comproprietari dello stesso immobile ed in esso abbiano stabilito la loro residenza anagrafica.

538 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 305 del 21/05/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

E' illegittima perché non conforme ai principi, la norma regolamentare con la quale il Comune di L'Aquila sanziona con la decadenza dall'agevolazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale il contribuente che abbia omesso la dichiarazione nel termine regolamentare, in quanto essa non è prevista in funzione di un comportamento inteso ad occultare il cespite, ma in relazione ad una omissione meramente formale.

539 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 347 del 24/06/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Per usufruire dell' esenzione ICI per la casa di abitazione non è sufficiente oltre all' atto di acquisto come prima casa il cambio formale di residenza, ma è necessario che il contribuente vi dimori insieme alla sua famiglia.

540 C.T.P. Teramo Sentenza: 192

ICI / IMU - Abitazione principale

Costituisce abitazione principale (cui, nella fattispecie, si correla l'esenzione di cui all'art. 1 d.l. n. 93/2008 conv. in L. n. 126/2008), salvo prova contraria, quella che coincide con la residenza anagrafica del soggetto passivo dovendosi comunque intendere per tale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Ne discende che per il sorgere del diritto alla detrazione non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell'unità immobiliare se i suoi familiari dimorano altrove.

541 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 409 del 07/04/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

L'art. 8 del D.Lgs. 504/92, comma 2 declina la nozione di “abitazione principale” come quella nella quale il soggetto proprietario, ovvero titolare di usufrutto o altro diritto reale di godimento, ed i suoi famigliari, dimorano abitualmente. Ne discende, che nell'abitazione principale, conditio sine qua non, devono dimorare abitualmente, oltre che il contribuente titolare dell'immobile, anche i suoi famigliari.

542 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 409 del 07/04/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Ai fini ICI non essendo la separazione coniugale “di fatto” contemplata dal legislatore, essa può considerarsi solo se ufficializzata e/o documentata con atto di separazione legale o divorzio.

543 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 409 del 07/04/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Il concetto di “abitazione principale” deve necessariamente coincidere con quello di “residenza della famiglia”, mutuabile dall'art. 144 c.c., comma 1, ove si legge che i coniugi “fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi, e quelle preminenti della famiglia stessa”.

544 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 409 del 07/04/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

I coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari, e che quella che conta, allora, non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia: l'art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi "fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelli parimenti della famiglia stessa", mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi (Cass. ord. n. 2109/2009)

545 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 409 del 07/04/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Il concetto di famiglia, ex art. 4 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, è avulso dalla necessaria presenza dei figli ma l'abitazione principale oggetto di beneficio fiscale può essere considerata solo quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari (nel caso di specie quantomeno il marito) vi dimorino abitualmente.

546 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 409 del 07/04/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

L'abitazione che il contribuente possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, nella quale i suoi familiari non dimorino abitualmente e non abbiano la residenza anagrafica, in assenza di una provata frattura del rapporto di convivenza, non può e non deve essere considerata abitazione principale, ma secondaria, ed in quanto tale non oggetto di beneficio fiscale.

547 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 595 del 29/05/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

L'agevolazione prima casa non è inerente ad una particolare qualità dell'immobile, che lo rende "abitazione principale", ma all'uso che ne fa l'intero nucleo famigliare, secondo le previsioni della norma.

548 C.T.P. Chieti Sentenza: 564 del 02/07/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

L'art. 8, comma2, D. Lgs. 504/1992 prevede che è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado con contratto di comodato regolarmente registrato qualora nella stessa abitazione il parente o il collaterale abbia stabilito la propria residenza anagrafica. Pertanto il comma 2 dell'art. citato deve essere inteso nel senso che l'esenzione dal tributo compete solo per una sola abitazione data in uso gratuito e ciò per evitare un abuso del diritto.

549 C.T.P. Chieti Sentenza: 679 del 01/09/2014

ICI / IMU - abitazione principale

In seguito all' entrata in vigore dell'art. 1, comma 173 lett. b) della legge 296/2006 deve considerarsi abitazione principale, ex art. 8, comma 2, D. Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare adibita a 'dimora abituale' dal soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, che si presume essere quella in cui ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.

550 C.T.P. Chieti Sentenza: 695 del 08/09/2014

ICI / IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE

Un' unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.

551 C.T.P. Chieti Sentenza: 695 del 08/09/2014

ICI / IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE

Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2 dell' art. 8 D. Lgs. n. 504/1992 una sola volta per tutte le unità.

552 C.T.P. Pescara Sentenza: 319 del 29/07/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Non può beneficiare dell'aliquota agevolata l 'immobile di residenza di uno dei coniugi qualora la residenza degli altri familiari sia ubicata in un immobile diverso. Da ciò deve desumersi che il riferimento ai familiari, nel concetto di abitazione principale contenuto nell'art.8 comma2 del D. Lgs. n. 504/92 evidenzia la volontà del legislatore di tutelare il nucleo familiare nel suo insieme e non il singolo componente della famiglia.

553 C.T.P. Teramo Sentenza: 287 del 11/07/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

"Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 504/92 si definisce abitazione principale - che ai sensi dell'art. 1 D.L. n.9372008 è esclusa dall'ICI - ""quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente""."

554 C.T.P. Chieti Sentenza: 820 del 14/10/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

La residenza disgiunta dei coniugi delinea un quadro incompatibile con il riconoscimento dell' agevolazione prima casa in quanto quest' ultima richiede che il contribuente sia anagraficamente residente nel comune ove è sito l' immobile e che quest' ultimo sia anche il luogo di residenza del nucleo familiare del richiedente.

555 C.T.P. Chieti Sentenza: 951 del 02/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

In tema di omesso versamento Ici il contribuente è tenuto a dichiarare la sua abitazione principale e l' ente che voglia contestala deve fornire la dimostrazione della falsità con tutti gli elementi a sua disposizione.

556 C.T.P. Chieti Sentenza: 981 del 03/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

L' agevolazione prevista dall' art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 per l' immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata a causa dell' omessa indicazione dell' abitazione principale nella dichiarazione effettuata ai sensi dell' art. 11 D. Lgs. 504/1992, né per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente, in quanto la dichiarazione, quale manifestazione di scienza, può essere liberamente modificata dal contribuente, in qualunque momento, anche in sede processuale, mentre le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.

557 C.T.P. Chieti Sentenza: 1008 del 16/12/2014

ICI / IMU - abitazione principale

Il contribuente non può assumere, riguardo allo stesso dato fattuale, due posizioni contrastanti tra di loro a seconda della convenienza del momento. Quindi ove il ricorrente dichiari di abitare in un immobile è tenuto al pagamento della Tarsu mentre ove lo stesso asserisca di non utilizzarlo, perché sfitto vuoto e sprovvisto di utenze, è tenuto al pagamento dell'Ici in quanto l' immobile non può costituire abitazione principale.

558 C.T.P. Teramo Sentenza: 397 del 28/10/2014

ICI / IMU - abitazione principale

E' applicabile l'esenzione ICI all'abitazione principale qualora quest'ultima costituisca l'effettiva dimora abituale del nucleo familiare. Ciò non accade allorquando uno dei coniugi abbia, per motivi di lavoro, residenza anagrafica in altro luogo e non fornisca prova oggettiva che la sua dimora abituale sia identificabile con quella del nucleo familiare.

559 C.T.P. Teramo Sentenza: 398 del 28/10/2014

ICI / IMU - abitazione principale

Una grave patologia di un componente della famiglia, che obblighi una parte di essa a dimorare in un luogo diverso dall'abitazione familiare, non costituisce una causa di decadenza dai benefici ICI previsti per l'abitazione principale.

560 C.T.P. Teramo Sentenza: 507 del 02/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

L'esenzione prevista dall'art. 1 DL 27 maggio 2008 n. 91 per l'abitazione principale spetta anche nella ipotesi in cui un componente del nucleo familiare risieda altrove per motivi di lavoro. Spetta all'Ente impositivo dimostrare la fittizietà di quest'ultima al solo fine di godere due volte della medesima agevolazione.

561 C.T.P. Teramo Sentenza: 509 del 02/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

L'esenzione prevista dall'art. 1 DL 27 maggio 2008 n. 91 per l'abitazione principale spetta anche nella ipotesi in cui un componente del nucleo familiare risieda altrove a seguito di separazione di fatto. Spetta all'Ente impositivo dimostrare la fittizietà di quest'ultima al solo fine di godere due volte della medesima agevolazione.

562 C.T.P. Teramo Sentenza: 522 del 05/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

"Ai fini della concessione dell'agevolazione per ""abitazione principale"" è necessario che entrambi i coniugi dimorino nella medesima unità immobiliare enunciata come luogo di abitazione familiare. In tal senso, appare legittimo l'operato dell'Ente comunale che abbia disconosciuto tale trattamento agevolativo al coniuge dimorante proprietario dell'immobile, qualora dalle risultanze di un certificato storico di residenza si evinca che l'altro coniuge abbia residenza anagrafica in luogo diverso. "

563 C.T.P. Teramo Sentenza: 537 del 09/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

"Una volta superata la presunzione di legge circa la ""residenza anagrafica"" non è sulla sull'amministrazione che grava l'onere della prova (negativa) circa l'insussistenza dei presupposti dell'esenzione de quo restando, per converso, a carico del contribuente (ai sensi della regola generale di cui all'art.2967 c.c.) l'onere di provare che l'immobile non è assoggettabile al tributo."

564 C.T.P. Teramo Sentenza: 555 del 16/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

La natura eccezionale dell'esenzione ICI prevista per l'abitazione principale impone una interpretazione rigorosa della stessa norma che la prevede, atteso che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, quindi, non estensibili a casi non espressamente previsti perché costituiscono, comunque, deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art.53 della Costituzione.

565 C.T.P. Teramo Sentenza: 571 del 17/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Per godere dell'agevolazione prima casa occorre non solo essere proprietario dell'immobile ma anche che nello stesso dimorino abitualmente i familiari del ricorrente, questo sempre se i due coniugi hanno due immobili distinti e separati, per evitare che entrambi godano della detrazione per prima casa.

566 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1208 del 06/11/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

"Ai fini ICI, non è sufficiente, per avere diritto alle agevolazioni richieste, che il solo proprietario dell'unità immobiliare risieda nella stessa, ma occorre che altrettanto si verifichi per l'intero nucleo familiare, come è previsto espressamente dall'art.8, 2° comma, ultima parte, del D. L. vo n. 504/1992: ciò, all'evidente scopo di evitare il c. d. ""spacchettamento familiare"" per ottenere benefici fiscali non spettanti."

567 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1455 del 30/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

"In tema di I.C.I., ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le ""abitazioni principali"" dall'art. 8 d.lg. N. 504 del 1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari."

568 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1238 del 12/11/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

1. Ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del contribuente ma anche dei suoi familiari

569 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 406 del 04/07/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Un ufficiale dell'esercito italiano può beneficiare del trattamento fiscale agevolato pur non risiedendo formalmente nella casa dichiarata come abitazione principale, stante l'inscindibile legame tra servizio e luogo in cui deve essere prestato; la dichiarazione di servizio spiega i suoi effetti sino al trasferimento del pubblico ufficiale, anche in vista degli intenti di semplificazione perseguiti a vantaggio degli appartenenti alle FF.AA.

570 C.T.P. Pescara Sentenza: 385 del 25/09/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

E' illegittimo l'avviso di accertamento che non riconosce l'esenzione in materia di ICI, prevista dalla Legge finanziaria n. 296 del 2007, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, da intendersi come quella indicata come residenza anagrafica.

571 C.T.P. Pescara Sentenza: 550 del 04/12/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

Il riconoscimento dell'aliquota agevolata presuppone la sussistenza del requisito della residenza presso l'immobile in questione.

572 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 181 del 17/02/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

La pertinenzialità dei terreni deve essere altrimenti dimostrata, laddove gli stessi risultino essere autonomamente accatastati nel catasto terreni.

573 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 270 del 14/03/2014

ICI / IMU - Abitazione principale

La documentazione relativa alle utenze domestiche e alle spese condominiali non costituisce prova che l'immobile è adibito a dimora abituale.

574 C.T.P. Pescara Sentenza: 219 del 07/05/2014

ICI / IMU - Abitazione principale - Dimora abituale dell'intero nucleo familiare - Necessita

Ai fini della spettanza della detrazione, e, dell'applicabilità dell' aliquota ridotta ai fini ICI, l' abitazione può essere ritenuta principale soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia ll contribuente che i suoi familiari. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie in quanto il coniuge del contribuente risiede altrove.

575 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 93 del 12/02/2014

ICI / IMU - Accertamento

Poiché la trascrizione del contratto preliminare di vendita non realizza l'effetto traslativo del diritto di proprietà, in quanto lo stesso avviene con la stipula del contratto definitivo, è illegittimo l'avviso di accertamento Ici emesso in danno di parte acquirente del predetto preliminare.

576 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 152 del 10/03/2014

ICI / IMU - Accertamento

La cartella di pagamento emessa in seguito ad un accertamento ICI deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

577 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 172 del 11/02/2014

ICI / IMU - Accertamento

E' legittima l'omessa conclusione del procedimento di accertamento per adesione poiché le norme contenute nel d. lgs n. 218/1997 non sanciscono un obbligo a carico della Amministrazione fiscale di avviare e concludere il procedimento. Ne consegue che la sospensione del termine per l'impugnazione consente semplicemente di stabilire un arco temporale entro il quale le parti possono adeguatamente valutare la proposta, decidere di aderirvi o meno ed avviare il procedimento, ma la valutazione implica una decisione di natura discrezionale e non già una necessità di adempimento, a pena di nullità dell'accertamento.

578 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 317 del 18/03/2014

ICI / IMU - Accertamento

L'avviso di accertamento è pienamente motivato quando sono ben evidenti gli elementi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dell'ente impositore e contiene la descrizione di fatti certi ed incontestabili, l'indicazione dei valori dei fabbricati risultanti dagli atti del catasto, il calcolo dell'imposta evasa e il calcolo delle sanzioni. Ne consegue che a nulla rileva la mancata allegazione all'atto accertativo ed impositivo il prospetto dei conteggi relativi all'imposta e le motivazioni dell'ufficio tecnico del territorio utilizzate per l'attribuzione agli immobili delle rispettive rendite catastali.

579 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 317 del 18/03/2014

ICI / IMU - Accertamento

La previsione per cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione va intesa nel senso che detta notifica è mera condizione di efficacia, ma non esclude l'utilizzabilità di tale rendita, una volta notificata, per le annualità di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.

580 C.T.P. Teramo Sentenza: 192

ICI / IMU - Accertamento

Qualora l'Ente locale, ai sensi dell'art.52 D.Lgs.546/1992, abbia affidato a soggetti privati le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate locali, non ha alcun fondamento l'eccezione di inesistenza dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione da parte del funzionario comunale, atteso che in tali ipotesi il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune.

581 C.T.P. Teramo Sentenza: 192

ICI / IMU - Accertamento

"L'avviso di accertamento ha carattere di ""provocatio ad opponendum"" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'""an"" ed il ""quantum debeatur""."

582 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 576 del 26/05/2014

ICI / IMU - Accertamento

In linea con quanto previsto dall'art. 153 c.p.c. in materia di improrogabilità dei termini perentori, un termine già spirato non può rivivere e ciò neanche in forza di una norma sopravvenuta. Ne discende che il termine per l'accertamento ICI attinente all'anno di imposta 2003, ai sensi dell'articolo 11 del D. leg.vo n. 504/1992, è spirato il 31 dicembre 2006 a nulla rilevando la proroga disposta dall'articolo 1, co 161, della legge n. 296/2006 poiché la richiamata legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e, cioè, quando il termine di decadenza dell'azione accertatrice era già decorso.

583 C.T.P. Chieti Sentenza: 902 del 19/11/2014

ICI / IMU - Accertamento

L' interpretazione autentica dell' art. 2, comma 1° lett. b) D.Lgs. 504/1992, fornita dall' art. 11 quaterdecies, comma 16 D.L. 203/2005 e dell' art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, prescrive che l' edificabilità di un' area, ai fini dell' applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev' essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall' approvazione dello stesso da parte della regione e dall' adozione di strumenti urbanistici attuativi.

584 C.T.P. Chieti Sentenza: 902 del 19/11/2014

ICI / IMU - Accertamento

L' inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell' immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell' andamento di mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d' imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione.

585 C.T.P. Teramo Sentenza: 452 del 05/11/2014

ICI / IMU - Accertamento

L'accertamento risulta carente di motivazione laddove si limiti ad una mera elencazione delle delibere e/o all'indicazione pura e semplice del valore dei cespiti assoggettati all'imposta.

586 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 384

ICI / IMU - Accertamento

Il provvedimento di rettifica dev'essere notificato nei termini indicati all'art. 11, comma 161 della l. 296/2006, ovvero entro il il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

587 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 317 del 18/03/2014

ICI / IMU - Accertamento

Qualora l'immobile non sia stato affatto dichiarato ai fini ici, il potere di accertamento del Comune si esercita, anche a prescindere dall'avvenuta attribuzione della rendita, e l'imposta relativa alle annualità pregresse è recuperata ai sensi dell'art 11 co 2 d lg. n. 504/92. ne consegue che la sopravvenuta notifica del provvedimento attributivo della rendita non ha, in tal caso, alcuna efficacia interdittiva del potere del Comune di recuperare le annualità di imposta pregresse, senza che assuma rilievo la circostanza che detta notifica sia effettuata in epoca successiva o precedente al 01/01/00, dal momento che tale ultima disposizione non interpretabile come garanzia di impunità in caso di totale evasione d'imposta, regola solo la possibilità di ricalcolo del tributo, di applicazione di sanzioni e interessi e di liquidazione delle maggiore imposta derivante dalla rendita attribuita, rispetto a quella effettivamente pagata in base al valore presunto dell'immobile.

588 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 44 del 28/01/2014

ICI / IMU - Accertamento - Aree edificabili

In tema di accertamento di valore di aree edificabili, in assenza di altri elementi, i valori venali rappresentati in una perizia di stima ben possono essere elemento sufficiente per derogare ai valori generali deliberati dall'Ente Comunale.

589 C.T.P. Teramo Sentenza: 1 del 13/01/2014

ICI / IMU - Accertamento - contenuto della motivazione

E' debitamente motivato l'avviso di accertamento che riporta il quadro catastale contenente il numero di particella, il foglio catastale, l'ubicazione, la rendita e la categoria catastale dell'immobile, oltre che ad un quadro contabile con evidenziata la percentuale di possesso del bene da parte del contribuente e la destinazione d'uso dell'immobile.

590 C.T.P. Chieti Sentenza: 534 del 30/06/2014

ICI / IMU - Accertamento - SOGGETTI PASSIVI

Il contribuente è esonerato dall'imposizione se dimostra, tramite esibizione di atto pubblico, che nell'anno d'imposta, oggetto d' accertamento, non era titolare del diritto di proprietà sui beni soggetti ad Ici.

591 C.T.P. Pescara Sentenza: 73 del 27/02/2014

ICI / IMU - Adempimenti formali - Obblighi dichiarativi

Considerato che dal 2008 l'obbligo della dichiarazione ai fini ICI è stato soppresso per gli atti che hanno ad oggetto immobili che transitano per il canale notarile, in quanto acquisiti in via telematica attraverso il MUI (modello unico informatico), si deve ritenere che, in tali casi, la dichiarazione andrà presentata solo quando il Comune non abbia le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

592 C.T.P. Chieti Sentenza: 35 del 15/01/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

Le norme fiscali agevolative sono di stretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti perché espressione di una deroga al principio di capacità contributiva sancito dall' art.53 Cost.

593 C.T.P. Chieti Sentenza: 46 del 17/01/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

La comunità montana che utilizza immobili di sua proprietà, per fini istituzionali, è esentata dal pagamento dell'I.c.i. sugli stessi in forza dell'art.7 D.Lgs. 504/1992.

594 C.T.P. Chieti Sentenza: 51 del 24/01/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

L'agevolazione i.c.i. prevista, dall'art.8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati prevede una riduzione d'imposta commisurata all'arco temporale durante il quale persistono l' inagibilità o l' inabilità. Pertanto il comune che voglia escludere l'applicazione di tale agevolazione ha l'onere di accertare, con perizia, le condizioni di agibilità, abitabilità dell'immobile in contestazione e, se del caso, valutare, nella stessa, l'incidenza delle ristrutturazioni che hanno interessato il fabbricato soggetto ad i.c.i.

595 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 133 del 26/02/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

Risultano esclusi dal pagamento dell'imposta ICI, a decorrere dall'anno 2008, gli immobili ad uso abitazione di proprietà degli IACP e da questi regolarmente assegnati, in osservanza al loro fine istituzionale.

596 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 273 del 14/03/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

E' agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli per l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Ne consegue che nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, i criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili ad uso agricolo si applicano non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola.

597 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 569 del 19/05/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

1. Il trattamento agevolato Ici previsto dall'Art 9 d. lg. 504/92, è applicabile alle sole persone fisiche materialmente e formalmente iscritte negli appositi elenchi dei coltivatori diretti tenuti dallo SCAU. Ne consegue che la cancellazione da detti elenchi per effetto del collocamento in pensione del coltivatore diretto fa venir meno la possibilità di attribuire il beneficio fiscale per carenza dell'indicato requisito soggettivo.

598 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 569 del 19/05/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

La conduzione diretta necessaria ai fini dell'agevolazione, non sussiste in capo all'usufruttuario che non conduca anche il terreno stesso pur se sia riscontrata in capo al nudo proprietario, familiare convivente.

599 C.T.P. Teramo Sentenza: 317 del 29/07/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

Uno dei criteri fondamentali, in materia di agevolazioni prima casa, è costituito dalla superficie utile dell'abitazione, la quale non deve eccedere i 240 metri quadrati. Possono essere esclusi da tale computo soltanto i balconi, i terrazzi, le cantine, i posti auto (sulle cui caratteristiche si veda Cass. Civ., Sez.V, 25161/13), oltre alle soffitte. Altri vani accessori devono invece essere computati, essendo irrilevante sia l'eventuale difetto di abitabilità o agibilità (Cass.Civ.Sez.V., 12942/13,) sia l'abusività di una parte degli stessi (cass.Civ.Sez.V, 12517/13).

600 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 981 del 22/09/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

Un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, non è passabile di effettivo sfruttamento edificatorio a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo.

601 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 982 del 22/09/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

Si può considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

602 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 982 del 22/09/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

Nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione agro silvo pastorale di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola.

603 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1058 del 02/10/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

Il regime agevolato di cui all'Art. 9 del D.Lgs 504/92 per gli esercenti attività di coltivatore diretto, è applicabile anche ai coltivatori che percepiscono una pensione, purché il trattamento pensionistico derivi da attività lavorativa in agricoltura.

604 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1241 del 12/11/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

2. la riduzione di imposta prevista per i terreni agricoli ricorre in presenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della conduzione diretta dei terreni. A tali fini la conduzione diretta dei terreni non sussiste in capo all'usufruttuario che non conduca anche il terreno tesso, pur se sia riscontrata in capo al nudo proprietario, familiare convivente.

605 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1241 del 12/11/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

3. Il requisito relativo alla conduzione diretta dei terreni va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale pertanto non compete.

606 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1369 del 25/09/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

In tema di ICI, la fruizione del regime agevolato, con riguardo agli immobili asserviti alle attività agricole, è subordinato al riconoscimento della ruralità di questi, ovverosia al ricorrere di una serie di caratteristiche, oggettive e soggettive, che colleghino i proprietari e l'immobile allo svolgimento dell'attività agricola. Diversamente, il requisito della ruralità va riconosciuto alla stregua della iscrizione catastale nelle relative categorie. Sul punto, un recente filone giurisprudenziale ha ritenuto che, circa tale ripetuto carattere, deve essere valutata la funzione produttiva connessa all'attività agricola, alle sue caratteristiche, alle sue pertinenze e agli impianti, nonché se la tipologia del complesso sia tale da renderlo suscettibile di una diversa destinazione se non ricorrendo ad una radicale trasformazione.

607 C.T.P. Pescara Sentenza: 490 del 12/11/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

La comunicazione prevista dal regolamento ICI, prevista ai fini della concessione dell'aliquota agevolata, è un elemento imprescindibile per la sua fruizione.

608 C.T.P. Pescara Sentenza: 508 del 16/10/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

In assenza di inoltro dell'istanza di applicazione dell'aliquota agevolata sull'immobile, il contribuente non può fruirne, in quanto questa deve essere presentata nel periodo di imposta in cui si intende beneficiarne.

609 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 367 del 25/05/2014

ICI / IMU - Agevolazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento I.C.I. del Comune di Avezzano "si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare, nel quale è sita l'abitazione principale o comunque ad una distanza non superiore a 200 metri dall'abitazione principale". La ratio della esenzione è da individuare nella esigenza di assicurare alle pertinenze lo stesso trattamento della abitazione principale, al cui servizio sono destinate, proprio in ragione di tale servizio e della sua normalità nell'uso abitativo, ma proprio in ragione di ciò, non sembra ipotizzabile che la

esenzione sia stata prevista dal Comune di Avezzano per tutte le pertinenze, indipendentemente dal loro numero. la distinta indicazione della cantina e del solaio sembra, dunque, funzionale alla esigenza di individuare le due distinte tipologie dei locali di sgombero, non anche per cumulare le esenzioni, con la conseguenza che l'esenzione spetta ad una sola delle due pertinenze censite in C2, in ragione della loro identica funzione di servizio.

610 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 608/14 del 06/10/2014

ICI / IMU - Agevolazioni – Aliquote ridotte per immobili locati

In materia di Ici l'agevolazione ex art 2, c. 4, l. 431/1998 (per cui i comuni possono stabilire aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili) presuppone che il comune abbia deliberato la relativa tariffa agevolata, nel caso di specie, però, non avendo il ricorrente allegato l'adozione di alcun atto del genere, non può farsi neppure questione di acquisibilità ex officio come atto di natura regolamentare.

611 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 643/14 del 13/10/2014

ICI / IMU - Agevolazioni - Esclusione abitazione principale

E' principio consolidato quello per cui il contribuente può produrre documentazioni utili a dimostrare la non coincidenza tra residenza anagrafica e dimora effettiva anche in sede contenzioso. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente appaiono convincenti e idonee a fornire la richiesta prova contraria (nel caso di specie sono state esibite copie delle fatture relative alle utenze domestiche, documenti ufficiali recanti l'indirizzo contestato ai fini dell'invio per corrispondenza oltre allo svolgimento della professione di insegnante)

612 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 635/14 del 13/10/2014

ICI / IMU - Agevolazioni – Esclusione abitazione principale

Se il ricorrente non fornisce la prova contraria, ai fini dell'esclusione dall' ICI dell'abitazione principale vale l'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica disposta dall'art 1, c.173 l.126/2008.

613 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 664/14 del 28/10/2014

ICI / IMU - Agevolazioni – Esclusione per l'abitazione principale

L'esclusione Ici spetta sull'immobile adibito ad abitazione anche in mancanza di presentazione della dichiarazione in quanto dal 2008 non è più obbligatorio per il contribuente l'invio di dichiarazioni e comunicazioni al comune ove è stata fissata la residenza, perché con provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 18.12.2007 è stata sancita l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni, con conseguente facile controllo incrociato con i dati anagrafici.

614 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 608/14

ICI / IMU - Agevolazioni – Immobili storico – artistici

In tema di Ici, l'agevolazione ex. Art 2 e 5 l. 16/93 relativa agli immobili qualificati d'interesse storico-artistico, riguarda esclusivamente gli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui all'art 3, l. 1089/1939, non potendo essere estesa agli immobili sottoposti a vincolo indiretto.

615 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 922/14 del 15/12/2014

ICI / IMU - Agevolazioni abitazione principale

La destinazione di un immobile ad abitazione principale, ai fini dell'esclusione ICI, è comprovata dalle fatture delle utenze domestiche, come pure dalla pagella scolastica di uno dei membri del nucleo familiare: pertanto, il contribuente ivi residente gode del beneficio ai sensi della legge n. 126/2008.

616 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 731/14 del 27/10/2014

ICI / IMU - Agevolazioni abitazione principale – Dimora – E'tale

Considerato che ai sensi dell'art 8 del d.lgs 504/92 l'abitazione principale è equiparata all'abitazione in cui una persona dimostri di dimorarvi abitualmente, ove il contribuente fornisca documentalmente una simile prova ha diritto a fruire delle riduzioni e detrazioni di legge, anche se ha la residenza anagrafica altrove.

617 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 880/14 del 16/12/2014

ICI / IMU - Agevolazioni abitazione principale – Pluralità di unità catastali

Ai fini delle agevolazioni ICI, l'abitazione principale non necessariamente deve coincidere con una sola unità catastale. Nella fattispecie le due unità immobiliari di fatto costituiscono una unica abitazione che è quella principale che legittimamente fruisce dei benefici di legge

618 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 885/14 del 16/12/2014

ICI / IMU - Agevolazioni per abitazione principale – Residenza anagrafica

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Igs. n. 504/1992, la residenza anagrafica del contribuente in una determinata unità immobiliare fonda una presunzione di destinazione della detta unità, con i relativi accessori, a sua abitazione principale, che in difetto di prova contraria da parte dell'ente impositore, ne determina l'esenzione da ICI.

619 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 925/14 del 15/12/2014

ICI / IMU - Agevolazioni per l'abitazione principale – Dimora dell'intero nucleo familiare

"Ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o dell'esenzione dall'ICI, prevista per le ""abitazioni principali"" dall'art. 8 DLgs 504/92, l'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale, in mancanza della residenza anagrafica, solo se la stessa costituisce la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari (nel caso di specie il marito della ricorrente aveva la residenza anagrafica in un altro immobile)."

620 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 912/14 del 15/12/2014

ICI / IMU - Agevolazioni per l'abitazione principale – Presupposti

Ai fini ICI, l'agevolazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 non può essere negata semplicemente a causa della omessa indicazione dell'immobile nella dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92, avendo, peraltro, il contribuente ampiamente dimostrato l'utilizzo dello stesso come abitazione principale.

621 C.T.P. Pescara Sentenza: 181 del 17/04/2014

ICI / IMU - Agevolazioni prima casa - Distinte unità catastali -

Risultando catastalmente due unità immobiliari, è legittima l'applicazione dell'aliquota piena ICI su una delle due unità catastali in quanto (in assenza di precise variazioni catastali) l'immobile deve essere necessariamente diviso in base alle risultanze catastali, a nulla rilevando che le due unità immobiliari siano di fatto una abitazione unica.

622 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1208 del 06/11/2014

ICI / IMU - Agevolazioni tributarie - Abitazione principale - Mancanza della prova

In materia di agevolazioni tributarie si richiede, per costante orientamento giurisprudenziale, una prova rigorosa da parte del contribuente che deduce di possedere i requisiti per usufruire dell'agevolazione richiesta. Nel caso di specie un a simile prova non è stata data essendosi limitata la ricorrente a dedurre, a mezzo di un'autocertificazione, di essere una studentessa universitaria iscritta alla facoltà di medicina di L' Aquila. La ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di avere, per quegli anni, la dimora abituale presso l'unità immobiliare di proprietà ubicata nel territorio del Comune di L' Aquila, magari producendo le fatture delle utenze domestiche che, se di un congrue importo, avrebbero potuto portare al convincimento che detta unità immobiliare era abitualmente utilizzata dalla proprietaria per motivi di studio.

623 C.T.P. Teramo Sentenza: 183 del 15/05/2014

ICI / IMU - Agevolazioni tributarie - Riduzione per il sisma dell'Aquila - Condizioni

Spetta il rimborso del 60% delle somme versate nell'anno 2009 e di quanto versato entro il 30 giugno 2010 a titolo d'imposta comunale sugli immobili posseduti dal ricorrente, anche se ubicati in territori diversi da quelli interessati dal sisma del 2009. Nel caso in esame la residenza del contribuente nel territorio ricadente nel cratere dell'evento sismico è motivo sufficiente per chiedere l'applicazione dei benefìci introdotti dall'art. 33 (legge 12 novembre 2011, n.183) con il comma ventotto, circa la restituzione del 40% della somma sospesa a richiesta, in centoventi rate mensili dall'anno 2012, a nulla rilevando che a suo tempo il ricorrente non abbia fruito dell'agevolazione della sospensione; se così non fosse, come chiarito dalla Suprema Corte, si genererebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno del contribuente più diligente tra i soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria (Cass. 32041 del 1° ottobre 2007, n.3832 del 9 marzo 2012 e n.9577 del 12giugno 2012 e, da ultimo, con la sentenza rr.13760 del 31 maggio 2013)

624 C.T.P. Pescara Sentenza: 394 del 17/09/2014

ICI / IMU - Aliquota agevolata

Non può beneficiare di aliquota agevolata l'immobile di residenza di uno dei coniugi, se la residenza degli altri membri del nucleo famigliare sia ubicata altrove. L'art.8, comma 2 del D.lgs. 504/92 testimonia la volontà del legislatore di tutelare la famiglia nel suo insieme, e non il singolo membro.

625 C.T.P. Pescara Sentenza: 430 del 10/07/2014

ICI / IMU - Aliquota agevolata

In ossequio a quanto previsto dal comma 173 della legge n. 296 del 27.12.2006, la tassazione agevolata ai fini ICI sulla casa deve essere riconosciuta per il solo fatto che al suo indirizzo sia stabilita la residenza anagrafica, prescindendo, dunque, dal requisito della effettiva e continuativa abitazione.

626 C.T.P. Teramo Sentenza: 519 del 05/12/2014

ICI / IMU - Aliquote

L'imposta va ridotta al 50% ai sensi dell'art.8 primo comma del D.Lgs 504/92 nel caso di immobile fatiscente e non abitabile, accertato tale nel corso di procedimento dinanzi al G.O.

627 C.T.P. Teramo Sentenza: 83/01/2014 del 28/02/2014

ICI / IMU - Area edificabile

Una area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopi edificatori in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della Regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo. Anni d'imposta 2008/2009/2010/2011

628 C.T.P. Teramo Sentenza: 44/2014 del 28/01/2014

ICI / IMU - Area edificabile - Assoggettabilità

Ai fini della imposizione Ici per valutare l'edificabilità di un terreno è sufficiente l'adozione del piano regolatore generale da parte del Comune e non anche la sua approvazione. Ne discende che se nell'anno di riferimento nel piano adottato, ma non approvato, il terreno era qualificato come area edificabile l'imposta è dovuta, a nulla rilevando che in un momento successivo, in sede di approvazione del piano, la qualificazione sia mutata.

629 C.T.P. Teramo Sentenza: 455 del 05/11/2014

ICI / IMU - Area edificabile - Esenzioni

. Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopi edificatori in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il fabbricato, di proprietà di un ente ecclesiastico, adibito ed utilizzato come ""scuola materna"" non è esente in quanto relativo ad un'attività di natura commerciale.

630 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 615/14 del 13/10/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

In conformità a quanto ritenuto dalla stessa Corte di Cassazione, il valore dei terreni va riferito alla concreta edificabilità degli stessi e non può essere assunto in via generale ed astratta con riferimento alla sola circostanza dell'inserimento del bene nel P.R.G., se, come nel caso di specie, si tratta di terreni che per le loro dimensioni (inferiore al lotto minimo di 4.000 mq) non sono suscettibili di diretta utilizzazione edificatoria.

631 C.T.P. Chieti Sentenza: 27 del 13/01/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

L’assenza di opere di urbanizzazione primaria comporta la non edificabilità delle relative aree anche se ricomprese in zona C, classificate dal P.R.G., come di futura urbanizzazione.

632 C.T.P. Chieti Sentenza: 31 del 15/01/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

La delibera comunale è un atto conoscibile dal contribuente perché sottoposto alle regole di pubblicità prescritte dalla legge, pertanto anche qualora quest'ultima riporti i valori da attribuire alle aree in contestazione non necessita di notificazione ai soggetti interessati.

633 C.T.P. Chieti Sentenza: 31 del 15/01/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

In tema di determinazione del valore al mq dell'area soggetta ad I.c.i. occorre rifarsi al valore commerciale della stessa. Tale importo può essere legittimamente desunto dall'indennità riconosciuta dallo stesso comune alle aree adiacenti a quella in esame. Infatti, in seguito alla sent. della corte Cost.338/2011, questo importo può essere ritenuto pari al valore di mercato attribuibile alle aree espropriate.

634 C.T.P. Chieti Sentenza: 75 del 27/01/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

Una cooperativa agricola, seppur dotata di personalità giuridica, esercita un'attività che va ritenuta assolutamente sostitutiva di quella dei singoli soci coltivatori, e va, di conseguenza, ritenuta del tutto connessa con l'attività agricola di questi ultimi. Parimenti ciò vale anche per gli immobili di proprietà della Cantina sociale. Da ciò consegue che, le aree edificabili di cui sia accertata la connessione funzionale all'attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione, vanno fatti rientrare nell'esercizio normale dell'agricoltura e sono, quindi, esenti Ici.

635 C.T.P. Chieti Sentenza: 133 del 17/02/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

La presunzione di 'non edificabilità', prevista nell'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 504/1992, è applicabile solo alle aree edificabili condotte direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali che ne siano anche proprietari o titolari di un diritto reale.

636 C.T.P. Chieti Sentenza: 140 del 17/02/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

L'art. 59, comma 1 lett.g) D. Lgs. 446/1997, riconosce al Comune la facoltà di determinare periodicamente, e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento dello stesso, qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. I regolamenti comunali, adottati in proposito, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonee a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Sarà, quindi, onere del contribuente fornire la prova del minor valore delle aree accertate.

637 C.T.P. Chieti Sentenza: 164 del 28/02/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

L'accatastamento d'ufficio e la relativa determinazione dell'Ici, sui valori così determinati, devono ritenersi legittimi ove il contribuente non dichiari diligentemente gli identificativi catastali degli immobili sottoposti ad imposizione.

638 C.T.P. Chieti Sentenza: 164 del 28/02/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Il valore, da attribuire alle aree soggette all'imposizione Ici, può essere desunto da quello di mercato in quanto tale parametro rientra pienamente nella previsione dell'art.5 comma 5, del d.lgs. n.504/1992.

639 C.T.P. Chieti Sentenza: 241 del 26/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

L'annullamento del P.R.G. fa venir meno il presupposto fondamentale per poter ritenere edificabili i terreni in contestazione e comporta l'automatica riviviscenza del regime urbanistico precedente.

640 C.T.P. Chieti Sentenza: 241 del 26/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

L'annullamento giudiziale del piano regolatore fa venir meno l'atto con effetto retroattivo travolgendo anche gli atti presupposti quali il piano di adozione.

641 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 10 del 02/01/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Nell'avviso di liquidazione non è necessaria l'allegazione della delibera dell'ente comunale che stabilisce i valori venali di riferimento per i terreni edificabili insistenti sul proprio territorio, in quanto questa deve ritenersi giuridicamente nota per effetto dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla pubblicazione.

642 C.T.P. Pescara Sentenza: 10 del 15/01/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Il contribuente non fornisce la prova del vincolo pertinenziale sussistente sul terreno oggetto d'imposta (ICI) se non ha rappresentato tale vincolo in sede di denuncia ICI o in catasto, soprattutto nell'ipotesi in cui la possibilità edificatoria non risulta impedita da opere edilizie tali da renderla impossibile senza una radicale trasformazione dell'area, attesa anche la notevole estensione di essa.

643 C.T.P. Teramo Sentenza: 112 del 24/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Qualora il contribuente non fornisca prova circa l'effettivo valore di mercato di un'area edificabile, non è preclusa all'Ente comunale l'adozione di un criterio automatico di rivalutazione annuale, correlato all'applicazione degli indici istat, del valore venale deliberato dall'Ente per le aree fabbricabili insistenti nel proprio territorio comunale.

644 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 377 del 28/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

La mancata comunicazione di attribuzione della natura di area fabbricabile non è omissione idonea a incidere sul presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, poiché le vicende urbanistiche legate al PRG o alle varianti generali al medesimo sono rese note ex lege nelle forme previste dalle norme che regolano la materia urbanistica (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione).

645 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 377 del 28/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di assoggettamento all'ICI delle aree edificabili, ha ritenuto ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31 comma 20 della l. 289/02, non avesse dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'inosservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente.

646 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 273 del 14/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

I regolamenti comunali adottati per determinare i valori venali delle aree fabbricabili sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza utilizzabili quali indici di valutazione al pari del cd. Redditometro.

647 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 273 del 14/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

I terreni agricoli ancorché inseriti nel piano regolatore del comune, risultano suscettibili solo di futura edificabilità. Ne consegue che è solo con l'approvazione del piano di lottizzazione che si costituisce l'unico strumento idoneo a trasformare i terreni agricoli in aree edificabili.

648 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 321 del 18/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Un terreno se pur inserito nel PRG come area edificabile ma di fatto soggetto a vincolo di inedificabilità, in quanto l'effettiva edificabilità viene subordinata all'emanazione di un piano attuativo o soggetta a misure in salvaguardia, deve essere considerato e dunque tassato ai fini ici come terreno agricolo, in quanto tale terreno di fatto non è utilizzabile ai fini edificatori.

649 C.T.P. Chieti Sentenza: 291 del 07/04/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

La ridotta estensione di un terreno (8,5 Ha), escludendo di fatto la costruzione di alcun ché, permette di considerare quest'ultimo non edificabile anche se inserito nella zona D6 del Prg (campeggi ed attrezzature turistiche).

650 C.T.P. Chieti Sentenza: 318 del 10/04/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

La sentenza del Tar che annulli il P.R.G. comunale non modifica direttamente la destinazione urbanistica degli immobili ma permette unicamente che quest'ultima sia regolata da atti previgenti a quello invalidato.

651 C.T.P. Chieti Sentenza: 318 del 10/04/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

La destinazione e la conseguente classificazione di un terreno come area edificabile è conseguenza diretta del suo inserimento in un qualsiasi strumento urbanistico che ritenga l'immobile suscettibile di potenzialità edificatoria. Quindi ove un'immobile sia stato inserito nel piano regolatore esso assume definizione edificatoria al di là del perfezionamento e del completamento degli strumenti urbanistici.

652 C.T.P. Chieti Sentenza: 318 del 10/04/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

L'art. 2, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.504/1992, stabilisce che la destinazione edificatoria di un terreno è attestata dal comune in base ai criteri stabiliti esclusivamente dalla legge istitutiva dell' ICI. Tale destinazione prescinde, quindi, dall'inserimento o meno dei terreni medesimi in uno strumento urbanistico generale di cui il comune potrebbe essere sprovvisto.

653 C.T.P. Chieti Sentenza: 340 del 15/04/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

Il valore economico di un area edificabile, nel caso in cui la stessa sia gravata da un vincolo per la realizzazione di un'opera pubblica, deve essere pari a quello relativo 'alla pratica di affrancazione di canone enfiteutico gravante sullo stesso terreno.'

654 C.T.P. Chieti Sentenza: 371 del 29/04/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

L'annullamento del P.R.G., ad opera della sentenza del T.a.r. fa cadere il presupposto fondamentale per poter ritenere gli immobili edificabili e comporta l'automatica reviviscenza del regime urbanistico precedente all'atto invalidato. Quindi non può parlarsi di destinazione edificatoria in quanto il regime applicato dal comune è venuto meno con l'annullamento del P.r.g. ed è pertanto esclusa l'applicabilità dell' art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005 n.203 (convertito da ultimo dalla legge 4 agosto 2006 n. 248).

655 C.T.P. Chieti Sentenza: 371 del 29/04/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

Ai fini della corretta valutazione fiscale di un terreno agricolo divenuto edificabile, in forza di un P.r.g. non ancora approvato o successivamente annullato, la Suprema Corte ha affermato che gli strumenti urbanistici devono essere perfezionati, cioè completati in tutto il loro iter in quanto non si possono ritenere giuridicamente rilevanti strumenti ancora in itinere.

656 C.T.P. Chieti Sentenza: 371 del 29/04/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

La vocazione edificatoria non può essere apprezzata in difetto di un P.r.g. operativo annullato in sede giurisdizionale perché nulla impedisce al consiglio comunale, in sede di approvazione del nuovo piano regolatore, di escludere i terreni in questione dalle aree edificabili. Quindi in un'imposta periodica, come l'Ici, il prelievo fiscale di un terreno edificabile, che non ha ancora ultimato la procedura di approvazione per diventare effettivamente tale, non può essere paragonato ad un terreno edificabile già 'perfetto' per l'ultimazione dell'iter procedimentale di approvazione.

657 C.T.P. Chieti Sentenza: 450 del 28/05/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

Ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni qualificati come tali da uno strumento urbanistico, indipendentemente dall' approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia.

658 C.T.P. Chieti Sentenza: 450 del 28/05/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

L' aspettativa di edificabilità di un suolo comporta l'assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli. Con la perdita dell'inedificabilità di un suolo, infatti, occorre valutare, in concreto, il valore venale attribuibile al terreno ex art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992.

659 C.T.P. Chieti Sentenza: 471 del 10/06/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

La delibera di adozione del P.r.g., segnando l'inizio del processo di trasformazione urbanistica, è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile le cui eventuali oscillazioni possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta conformemente alla natura periodica del tributo in questione.

660 C.T.P. Chieti Sentenza: 471 del 10/06/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

La mera potenzialità ovvero vocazione edificatoria è sufficiente ai fini della determinazione della base imponibile dell'Ici in quanto le stesse determinano un accrescimento del valore venale degli immobili e quindi un incremento di capacità contributiva.

661 C.T.P. Chieti Sentenza: 471 del 10/06/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

In sede di adozione del P.r.g. l'inclusione di immobili nell'ambito zonale adibito ad edificazione conferisce incontestabilmente agli stessi vocazione edificatoria.

662 C.T.P. Chieti Sentenza: 471 del 10/06/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI

La circolare 3/DF del 18 aprile 2012 del Dipartimento delle finanze ha chiarito che non sussiste più alcun obbligo, per i comuni, di comunicazione delle deliberazioni dei funzionari responsabili dei tributi locali. L'eventuale omissione non è sanzionata con la nullità o l'annullabilità pertanto deve ritenersi al più una mera irregolarità formale incapace di pregiudicare i diritti del contribuente.

663 C.T.P. Teramo Sentenza: 187

ICI / IMU - Aree edificabili

La norma dell'art. 59 del D.Lvo. n 446/1997 (che nella sua applicazione pratica va coordinata con il disposto del precedente art. 5) ha lo scopo di offrire uno strumento conoscitivo del valore di mercato al contribuente che possieda da tempo un'area edificabile e che si trovi in difficoltà nel determinarne il valore imponibile ai fini I.C.I., difficoltà che non può esistere nel caso di compravendita, dove tale valore è ben noto alle parti coinvolte. Ne discende che la deliberazione con cui l'ente civico a norma 59, lettera g), del D.lvo 466/1997, ha, con proprio regolamento, fissato per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili non impedisce che lo stesso possa esercitare il proprio potere d'accertamento per importi superiori a quelli deliberati, purché vi siano motivazioni adeguate, quale può essere, ad esempio, un atto di compravendita specifico per l'area in questione.

664 C.T.P. Teramo Sentenza: 207

ICI / IMU - Aree edificabili

Per determinare il valore di un'area ai fini ICI si deve fare ricorso al valore venale derivante dalla vendita e dall'acquisto dei terreni oggetto d'imposta, ai sensi dell'art. 5, co. V Dl.vo 546/92. I valori standard fissati dalle deliberazioni del Consiglio Comunale ex art. 59 Dl.vo 446/97 sono valori di massima, utilizzabili quando non sia possibile applicare il dettato art. 5 co. V Dl.vo 546/92.

665 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 377 del 28/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Se pur il legislatore del 2003 abbia disposto, in maniera generalizzata, l'obbligo di informazione a carico del Comune, la mancata comunicazione non è omissione idonea ad incidere sul presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, poiché le vicende urbanistiche legate al PRG o alle Varianti Generali al medesimo sono rese note ex legge nelle forme previste dalle norme che regolano la materia urbanistica (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione).

666 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 377 del 28/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

In tema di assoggettamento all'ICI delle aree edificabili, è ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della L. n. 289/02, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, la difesa del contribuente.

667 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 377 del 28/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

La normativa in tema di I.C.I. individua il momento dell'imposizione con l'inserimento dell'area nel P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale, indipendentemente dalla approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'emanazione di strumenti urbanistici attuativi.

668 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 536 del 15/05/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Per giurisprudenza costante, anche di legittimità, l'inquadramento dell'area nel piano regolatore come edificabile costituisce legittimo presupposto per la tassazione Ici indipendentemente dalla mancata approvazione dei piani attuativi; a nulla rileva quanto eccepito da parte ricorrente circa la sfavorevole posizione dell'area e l'assenza di opere di urbanizzazione non essendo stata data la prova della impossibilità edificatoria della zona.

669 C.T.P. Teramo Sentenza: 371 del 22/09/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

"Ai fini della tassazione ICI, un terreno agricolo sul quale il Consiglio Provinciale abbia imposto un vincolo per ""attrezzature pubbliche"", vincolo risultato poi decaduto, non è da considerarsi alla stregua di un'area edificabile con riguardo all'assoggettamento a tale imposta locale."

670 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1014 del 22/09/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

"Un'area va considerata edificabile e va valutata non più in base alla rendita catastale ma in base al suo ""valore normale"" sin dall'adozione dello strumento di pianificazione generale. L'accertamento del maggior valore consegue inequivocabilmente dall'approvazione dello strumento urbanistico generale e il Comune impositore procede alla valutazione in base a criteri comunque predefiniti e dichiarati. "

671 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1050 del 29/09/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

L'art. 1 d. Lgs. 504/1992, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore e il reddito prodotto, giacché, ai sensi del successivo art. 5, il valore dell'immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell'imposta. Ne consegue che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall'imposta.

672 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 974 del 16/09/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Non può ritenersi suscettibile di utilizzazione edificatoria ai fini dell'applicazione dell'Ici, l'area destinata dallo strumento urbanistico comunale a verde pubblico attrezzato in quanto sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

673 C.T.P. Chieti Sentenza: 801 del 01/10/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

L' interpretazione autentica dell' art. 2, comma 1° lett. b) D.Lgs. 504/1992, fornita dall' art. 11 quaterdecies, comma 16 D.L. 203/2005 e dell' art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, prescrive che l' edificabilità di un' area, ai fini dell' applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev' essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall' approvazione dello stesso da parte della regione e dall' adozione di strumenti urbanistici attuativi.

674 C.T.P. Chieti Sentenza: 801 del 01/10/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Il presupposto fattuale della qualificazione di un' area come edificabile, ad opera di uno strumento urbanistico generale non approvato o non attuato, costituisce indice di capacità contributiva.

675 C.T.P. Chieti Sentenza: 1013 del 16/12/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

La suscettibilità edificatoria di un terreno, ai fini dell' applicazione dell' imposta Ici, va verificata solo sulla base degli strumenti urbanistici vigenti nel comune.

676 C.T.P. Teramo Sentenza: 404 del 28/10/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Non sono suscettibili di utilizzazione edificatoria i terreni ricadenti in area edificabile nel PRG comunale, ma la cui concreta utilizzabilità sia subordinata all'esclusiva iniziativa pubblica. Ai fini dell'ICI, tali fondi sono da considerare e valutare come aree agricole, anche qualora sia possibile realizzare su di essi opere edilizie, confacenti allo scopo, ma costituenti prerogativa esclusiva dell'ente pubblico che impone il vincolo, non del privato che lo subisce.

677 C.T.P. Teramo Sentenza: 434 del 04/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

La delibera che individua i valori venali delle aree edificabili presenti sul territorio comunale rappresenta un vincolo che deve essere rispettato dall'Ente impositore. Ne consegue che, in assenza di altri elementi di prova, il mero rilievo dell'indicazione di un prezzo maggiore, pattuito tra le parti nell'atto di compravendita, rispetto a quello deliberato dall'Ente, non consente al medesimo Ente di attribuire all'area un valore venale in comune commercio in difformità dalla presunzione così posta.

678 C.T.P. Teramo Sentenza: 456 del 05/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

"Ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilìzzo_meramente, pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche ecc.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia; con la conseguenza che l'area va qualificata come non edificabile, indipendentemente dalle risultanze del P.R.G."

679 C.T.P. Teramo Sentenza: 457 del 05/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

"Il terreno, risultante ""edificabile"" secondo gli strumenti urbanistici ma di fatto inedificabile per insussistenza delle distanze di confine, deve essere considerato, ai fini ICI, agricolo."

680 C.T.P. Teramo Sentenza: 463 del 11/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

"E' ininfluente l'utilizzo prevalentemente agricolo di fondo incluso in PRG come ""area edificabile"". Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n.504 del 1992, infatti, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dell'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione."

681 C.T.P. Teramo Sentenza: 514 del 02/12/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

E' ininfluente, ai fini della qualificazione come edificabile, l'inclusione come tale in PRG di un'area già soggetta a precedente vincolo paesistica e, pertanto, non edificabile.

682 C.T.P. Teramo Sentenza: 532 del 05/12/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Non può essere applicata la normativa relativa ai vincoli espropriativi, in tema di ICI, quando il Comune non abbia in alcun modo sottoposto l'area al vincolo preordinato dell'esproprio, che determina uno svuotamento incisivo della proprietà, in contrasto con quello di destinazione del piano regolare generale.

683 C.T.P. Teramo Sentenza: 540 del 09/12/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

"""Ai fini dell'applicazione del d.lgs 504/1992, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In tal caso, l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima l'utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione"""

684 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1072 del 06/10/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

"Il profilo della natura da riconoscere alle norme regolamentari disciplinanti i valori in comune commercio attribuibili ai fini I.C.I. alle aree fabbricabili ed agli altri immobili con analoga destinazione è, alla stregua degli indirizzi giurisprudenziali più condivisibili, quello, assimilabile agli ""studi di settore"", di ""fonti presuntive"" utili per orientare l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, idonee perciò alla bisogna come ""indici di valutazione anche retroattivi""."

685 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1088 del 10/10/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

In merito all'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall' art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/92, che per le aree fabbricabili, devono aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.

686 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1168 del 04/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendono possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia.

687 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1168 del 04/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

I giudici a quibus errano - ai fini della determinazione dell'imponibile dell'ICI - sia nel distinguere le aree edificabili in concreto da quelle edificabili in astratto (cioè considerate edificabili da strumenti urbanistici non approvati o non attuati), sia nell'equiparare queste ultime alle altre aree agricole, e ciò perché - sempre ai fini fiscali - l'astratta edificabilità del suolo giustifica di per sé, come già osservato la valutazione del terreno secondo il suo valore venale e differenzia radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili; dunque, non sussistono le dedotte violazioni dei principi di capacità contributiva, di ragionevolezza e di uguaglianza.

688 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1273 del 18/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

"Un' area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla Regione e dell'adozione di strumenti attuativi, del medesimo. Ha inoltre fissato il principio che "" l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione."

689 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1282 del 18/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Al fine di individuare la base imponibile per il calcolo ICI, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

690 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1412 del 18/12/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

In materia di registro e di ICI, ai fini tributari e dopo l'entrata in vigore del D.L. 223/2006, art.36, comma 2, L'edificabilità va desunta dalla qualificazione attribuita alle aree nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

691 C.T.P. Pescara Sentenza: 488 del 19/11/2014

ICI / IMU - Aree edificabili

Ai fini ICI sono fiscalmente rilevanti tutte le aree che siano considerate edificabili dallo strumento generale, anche qualora manchi la pianificazione attuativa.

692 C.T.P. Chieti Sentenza: 259 del 28/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili - Assoggettabilità

Le aree incluse nel PRG con possibilità di esproprio sono soggette ad imposizione I.c.i. in quanto la presenza di un vincolo di tal genere non priva la situazione in esame dei requisiti di imponibilità previsti dal D.Lgs. 504/1992.

693 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 222 del 24/02/2014

ICI / IMU - Aree edificabili - Assoggettabilità

Legittima l'assoggettabilità all'I.C.I., introdotta con d. lgs.vo 504/92, la qualificazione di edificabilità di un'area, sulla base dello strumento urbanistico generale e pur in caso di decadenza di vincoli espropriativi.

694 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 375 del 31/03/2014

ICI / IMU - Aree edificabili - Assoggettabilità

Anche la semplice ipotetica possibilità di edificare permette di configurare l'idoneità del terreno di essere tassato ai fini ici.

695 C.T.P. Chieti Sentenza: 450 del 28/05/2014

ICI / IMU - Aree edificabili - Assoggettabilità

L'adozione e l'approvazione sono due procedimenti distinti. Pertanto nonostante l'annullamento del procedimento di approvazione del P.R.G. quest'ultimo deve ritenersi vigente nel periodo di adozione.

696 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 230 del 07/05/2014

ICI / IMU - Aree edificabili - Assoggettabilità

Ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.L. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, ai fini dell' IV A, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e dell' ICI, un'area si deve considerare fabbricabile se utilizzabile in quanto tale in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, a prescindere dall'approvazione da parte della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi. È quindi sufficiente la edificabilità non perfezionata, ancorata ad uno strumento urbanistico in itinere, per soddisfare il principio della "capacità contributiva" in considerazione del fatto che i terreni hanno subito un mutamento di valore proprio per effetto dell'adozione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

697 C.T.P. Chieti Sentenza: 668 del 02/09/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI - Assoggettabilità

Un' area concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, che preclude al privato tutte quelle trasformazioni che sono riconducibili alla comune definizione di edificazione ai sensi dell' art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992, non può essere considerata presupposto per l'imposizione i.c.i.

698 C.T.P. Chieti Sentenza: 471 del 10/06/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI - Base imponibile

In seguito all'entrata in vigore dell'art.11 quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005 n.203 (convertito da ultimo dalla legge 4 agosto 2006 n. 248) è stata data l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.504/1992. Secondo tale ricostruzione l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal comune nel P.r.g., indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e l'adozione di strumenti attuativi.

699 C.T.P. Chieti Sentenza: 744 del 22/09/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI - Esenzioni

Una cooperativa agricola, seppure dotata di personalità giuridica, esercita un'attività che va ritenuta assolutamente sostitutiva di quella dei singoli soci coltivatori e va, di conseguenza, ritenuta del tutto connessa con l'attività agricola di questi ultimi. Pertanto le aree fabbricabili, di cui sia accertata la connessione funzionale alle attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione, vanno fatti rientrare nell'esercizio normale dell' agricoltura e sono, quindi, esenti dall' Ici.

700 C.T.P. Chieti Sentenza: 450 del 28/05/2014

ICI / IMU - AREE EDIFICABILI - Rimborsi

Le eventuali fluttuazioni di valore di mercato delle aree potenzialmente edificabili non legittimano, di per sé, rimborsi, salvo che i comuni lo consentano, sul piano dell'equità, ex art. 59, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 446/ 1997.

701 C.T.P. Chieti Sentenza: 184 del 12/03/2014

ICI / IMU - Aree escluse dalla tassazione

Il solo permesso di costruire, riportando la generica dicitura 'ristrutturazione', non può costituire valida prova che il fabbricato non sia utilizzato. A tal fine infatti occorrono ulteriori documenti che indichino nello specifico i luoghi interni ed esterni oggetto degli interventi e la descrizione degli stessi. L' immobile inoltre deve essere censito nelle categorie fittizie F3 o F4 senza attribuzione di rendita catastale. In assenza di questi requisiti non può ritenersi sussistente il presupposto di cui all'art.5 comma 6 del d.lgs. 504/1992.

702 C.T.P. Chieti Sentenza: 185 del 12/03/2014

ICI / IMU - Aree escluse dalla tassazione

Il permesso di costruire, recante l'espressione 'completamento di ristrutturazione' non costituisce prova che il fabbricato non fosse utilizzabile in quanto la dicitura in esame è troppo generica. A tal fine, infatti, occorre integrare il permesso di costruire con la relazione dei lavori, che documentino i luoghi interni ed esterni interessati dai lavori e provvedere all'accatastamento dell'immobile nelle categorie F3 o F4. L'assenza di questi elementi fa si che non vi siano i presupposti disciplinati nel comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992.

703 C.T.P. Chieti Sentenza: 185 del 12/03/2014

ICI / IMU - Aree escluse dalla tassazione

Il valore attribuito dall'ente impositore ad un area fabbricabile può esser ritenuto congruo se, in casi simili, altri contribuenti lo hanno ritenuto tale tanto da siglare con il comune un accertamento con adesione proprio in relazione a tale aspetto.

704 C.T.P. Chieti Sentenza: 339 del 11/04/2014

ICI / IMU - Aree escluse dalla tassazione

L' imposizione Ici su piattaforme petrolifere è esclusa perché il territorio comunale riguarda soltanto la terra ferma. Il comune, infatti, non ha alcun potere sullo specchio d'acqua ove insistono le piattaforme estrattive tant'è che le relative concessioni sono state emesse da organismi statali. Tali opere, inoltre, non sono iscrivibili in catasto, e quindi sottoponibili alla tassazione Ici, in quanto appoggiate sul fondo marino. Da ciò ne consegue la carenza di base imponibile Ici è di tipo catastale

705 C.T.P. Teramo Sentenza: 351 del 11/09/2014

ICI / IMU - Aree escluse dalla tassazione

Ai fini del computo della superficie dell'area edificabile da assoggettare a tassazione, devono essere escluse da tale calcolo le aree non concretamente edificabili, in quanto destinate nel vigente P.R.G. ad opere di completamento e di urbanizzazione, quali strade e verde pubblico.

706 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 236 del 07/05/2014

ICI / IMU - Assoggettabilità

Laddove un terreno non abbia caratteristiche edificatorie, ma è utilizzabile come strada per le particelle limitrofe già edificate, lo stesso non può essere sottoposto a tassazione ICI per la sua non utilizzazione.

707 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 458 del 09/07/2014

ICI / IMU - Atti di autotutela - Termini

Trattandosi di avviso di accertamento in rettifica non derivante da dichiarazione infedele o incompleta, ma del parziale accoglimento di una istanza di autotutela e considerato il carattere accessorio e secondario del provvedimento impugnato rispetto agli originari avvisi di accertamento ICI, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 1, co. 163, L. n. 296/2006, che prevede la notifica al contribuente a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, del conseguente titolo esecutivo.

708 C.T.P. Chieti Sentenza: 308 del 10/04/2014

ICI / IMU - AUTOTUTELA

In caso di autotutela il provvedimento cessa di esistere, anche se pende il giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento, ma possono restare aperte in giudizio le domande sulle spese della lite.

709 C.T.P. Chieti Sentenza: 212 del 17/03/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento

L'avviso d'accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973, se non reca la firma del capo ufficio o di altro impiegato da lui delegato. Se la firma è stata apposta da un funzionario incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio. Il solo possesso della qualifica di capo ufficio non abilita il direttore alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere concretamente riferibile al capo dell'ufficio.

710 C.T.P. Teramo Sentenza: 15/2014 del 15/01/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento

"È illegittimo l'avviso di accertamento Ici nei confronti dell'AUSL per immobili di cui la stessa, negli anni in contestazione, aveva perso il possesso essendo stati utilizzati dallo stesso ente civico, ""uti dominus"", per attività ricreative per anziani e a servizio mensa per le persone bisognose.. (Anno d'imposta 2007)"

711 C.T.P. Chieti Sentenza: 471 del 10/06/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento

Qualora l'avviso d'accertamento sia prodotto mediante sistemi automatizzati la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell' art.1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995 n.549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile che dev'essere contenuto in apposito decreto dirigenziale.

712 C.T.P. Chieti Sentenza: 514 del 25/06/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento

L'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento riguarda unicamente quegli atti richiamati nella motivazione dello stesso e non conosciuti e altrimenti conoscibili dal contribuente. Gli atti generali, come le delibere comunali, sono estranee a tale prescrizione perché soggette a pubblicità legale e quindi si presumono conoscibili.

713 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 233 del 07/05/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento

Ai sensi di quanto disposto dal comma 87 dell'art. 1 Legge 549/1975, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati.

714 C.T.P. Teramo Sentenza: 237

ICI / IMU - Avviso di accertamento

E' infondata e per l'effetto va rigettata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento ICI che non rechi la sottoscrizione del funzionario del Comune, in caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate comunali ad imprese iscritte all'Albo di cui all'art. 53 D.lvo 446/97, i poteri di firma degli atti impositivi e susseguenti e di ogni altro atto inerente all'accertamento e riscossione del tributo affidato spetta alla società concessionaria e quindi ad un suo funzionario o rappresentante

715 C.T.P. Chieti Sentenza: 668 del 02/09/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento

In tema d'imposta comunale sugli immobili i.c.i. l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7 della l. 212/2000, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in seno ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

716 C.T.P. Chieti Sentenza: 668 del 02/09/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento

In tema di i.c.i. l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 l. 212/2000, degli atti cui faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall' art. 1 D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

717 C.T.P. Chieti Sentenza: 695 del 08/09/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento

In tema di i.c.i. l'art. 11, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa.

718 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 264 del 12/05/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento - Motivazione

E' sufficientemente motivato l'avviso di accertamento che contiene l'indicazione della natura degli immobili e degli estremi catastali, nonché dei riferimenti normativi, utilizzati dal comune per la determinazione dell'imposta dovuta, considerato che evidenziano con chiarezza l'iter procedimentale seguito dall'Ente locale nell'accertamento e l'esatta pretesa tributaria, consentendo alla parte ricorrente di apprestare una valida difesa.

719 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 703/14 del 28/10/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento – Motivazione Mancata allegazione degli atti richiamati

Non incorre nel vizio di motivazione per la mancata allegazione degli atti in esso richiamati, l'avviso di accertamento ICI nel quale il Comune ha omesso di allegare le richiamate delibere comunali relative alle aliquote Ici ed alla valutazione delle aree trattandosi di atti pubblici che devono ritenersi noti ai contribuenti in virtù della loro pubblicazione secondo le formalità di legge.

720 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 273 del 16/05/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento - Notifica

"Non è nulla la notifica dell'avviso di accertamento effettuata nelle mani del portiere quando l'avviso di ricevimento della notifica in questione reca l'indicazione che la notificazione è stata eseguita ""in assenza del destinatario e della persona abilitata"". "

721 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 428 del 07/07/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento - Obbligo di allegazione - Non sussiste per gli atti soggetti a pubblicità legale

Non incorre nel vizio di motivazione per la mancata allegazione degli atti in esso richiamati, l'avviso di accertamento ICI nel quale il Comune ha omesso di allegare le richiamate delibere comunali relative alle aliquote Ici ed alla valutazione delle aree trattandosi di atti pubblici che devono ritenersi noti ai contribuenti in virtù della loro pubblicazione secondo le formalità di legge.

722 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 510 del 28/08/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento - Obbligo di allegazione - Non sussiste per gli atti soggetti a pubblicità legale

Non incorre nel difetto di motivazione per la mancata allegazione degli atti cui rinvia l'avviso di accertamento ICI che fa riferimento a provvedimenti di carattere di carattere generale che sono pubblicati nell'Albo Pretorio e risultano accessibili ai contribuenti.

723 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 713/14 del 29/10/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento Motivazione

E' correttamente motivato l'atto che reca l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti a base della pretesa consentendo così al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa (come in effetti avvenuto) attraverso la tempestiva e motivata impugnazione giurisdizionale dell'atto medesimo.

724 C.T.P. Chieti Sentenza: 671 del 04/09/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento -Motivazione

In tema di ici l' obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditori dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentono di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall' ente impositore nell' eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

725 C.T.P. Pescara Sentenza: 319 del 29/07/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento -Motivazione

L' avviso di accertamento deve ritenersi correttamente motivato ove permetta al ricorrente di comprendere esattamente l' an ed il quantum della pretesa fiscale e di esercitare un'adeguata difesa attraverso la presentazione di un tempestivo ed articolato ricorso.

726 C.T.P. Chieti Sentenza: 443 del 27/05/2014

ICI / IMU - Avviso di accertamento -Notificazioni

L'ente che decide di inviare tramite A/R il proprio avviso d'accertamento al contribuente si assume il rischio che l'atto possa venir recapitato oltre il termine di decadenza del diritto all'accertamento. Infatti in questo caso la notifica per l'ente si perfeziona nel momento in cui l'atto è portato all'effettiva conoscenza del destinatario. Diversa è la notifica tramite ufficiale giudiziario, anche se effettuata mediante servizio postale, in quanto per il mittente la stessa si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale stesso, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario.

727 C.T.P. Chieti Sentenza: 514 del 25/06/2014

ICI / IMU - Base imponibile

L'art.74, comma 1, della Legge n.342/2000, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica ma non esclude l'utilizzabilità della medesima, una volta notificata, anche per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile tanto per i fabbricati non iscritti in catasto quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione.

728 C.T.P. Chieti Sentenza: 514 del 25/06/2014

ICI / IMU - Base imponibile

L'art. 74, comma 3, della Legge n.342/2000, nell'attribuire alla notificazione dell'atto impositivo, comportante l'attribuzione o la variazione della rendita, valore di notificazione della rendita stessa impone all'Amministrazione l'obbligo di enunciare, nell'atto impositivo, le motivazioni relative ai presupposti ed ai criteri di stima seguiti dalla stessa solo quando si deve procedere alla stima diretta dell'immobile.

729 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 352 del 25/06/2014

ICI / IMU - Base imponibile

Nel caso di immobile non censito appartenente a soggetto commerciale il giusto valore da prendere a riferimento quale base imponibile Ici è quello di bilancio rivalutato relativo all'anno oggetto di contestazione.

730 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 406 del 03/04/2014

ICI / IMU - Base imponibile

Non sono assoggettabili ad ici le particelle utilizzate dal Comune per la realizzazione della viabilità pubblica, essendo state sottratte alla disponibilità del contribuente.

731 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 390 del 01/04/2014

ICI / IMU - Base imponibile

Le variazioni delle risultanze catastali incidono sulla determinazione della base imponibile a decorrere dalla cd messa in atti, ossia dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli scritti catastali.

732 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1098 del 15/10/2014

ICI / IMU - Base imponibile

Poiché l 'ICI è un tributo che ha come presupposto la proprietà del bene ed il valore dello stesso, prescindendo ed essendo totalmente avulsa dalla concreta capacità ed impiego reddituale del bene stesso, allora la normativa in questione non presenta nessun profilo di illegittimità costituzionale né in riferimento al principio di uguaglianza che a quello di libertà di impresa.

733 C.T.P. Pescara Sentenza: 499 del 29/11/2014

ICI / IMU - base imponibile

La base imponibile relativa ad un'area fabbricabile è determinata dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data della sua ultimazione.

734 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 263 del 10/03/2014

ICI / IMU - Base imponibile - Assoggettabilità

Le linee elettriche e i cavidotti degli impianti eolici ed elettrici non sono beni ascrivibili al catasto in quanto si tratta di costruzioni non ancorate stabilmente al suolo. Ne consegue che non possono essere soggetti a tassazione immobiliare. (anno di riferimento 2005-2009).

735 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 225 del 16/04/2014

ICI / IMU - Cartella di pagamento - Notifica

E' legittima la notifica della cartella di pagamento entro il triennio dalla data di perfezionamento dell'avviso di liquidazione in quanto ai sensi dell'art. 1, co. 163 della L. n. 296 del 2006, l'Amministrazione ha a disposizione un periodo di tempo, per la notifica dell'atto esecutivo per la riscossione coatta del credito fiscale, spirante il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso si è reso definitivo.

736 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 292 del 16/05/2014

ICI / IMU - Cartella di pagamento - Notifica

E' illegittima la cartella di pagamento notificata oltre il 31 dicembre del 2008 relativamente ad un accertamento ICI divento definitivo nel 2005. A seguito delle modifiche apportate con la legge finanziaria del 2007 (L. n. 296/2006), la cartella di pagamento ICI deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

737 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 261 del 10/03/2014

ICI / IMU - Cartella di pagamento – Notifica

Una volta notifica la cartella di pagamento, non si può procedere ad una seconda notifica: il concessionario per la riscossione deve procedere in caso di mancato pagamento alla esecuzione forzata secondo quanto disciplinato dal DPR 602/73. (anno di riferimento 2007)

738 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 296 del 21/04/2014

ICI / IMU - Cartella di pagamento- Motivazione

La cartella esattoriale è un atto il cui contenuto è tassativamente previsto dalla norma e, come tale deve contenere solo gli elementi indicati dalla legge; del resto, trattandosi di un atto contenente l'intimazione ad adempiere derivante dal ruolo, non può essere assimilato all'atto di accertamento e come tale va sottratto alla disciplina dell'art. 42 del DPR 600/73, dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000. Per quanto concerne quest'ultima norma, si rileva che soltanto il secondo comma del citato ari. 7 coinvolge l'Agente della Riscossione limitatamente alla chiarezza degli atti ma non anche relativamente alla motivazione, restando questa a carico della sola Amministrazione Finanziaria. Ne discende che

l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve ritenersi assolto quando al contribuente venga fornita una chiara informativa sugli elementi essenziali della pretesa tributaria in modo che sia agevole individuare le ragioni e l'entità delle somme di cui si pretende il pagamento.

739 C.T.P. Chieti Sentenza: 471 del 10/06/2014

ICI / IMU - Competenza degli uffici

La disposizione contenuta nell'art.11, comma 4 del D.Lgs. 504/1992 consente alla giunta comunale la designazione del funzionario responsabile dell'Ici solo ove non vi sia un dirigente preposto all'ufficio tributi.

740 C.T.P. Pescara Sentenza: 319 del 29/07/2014

ICI / IMU - Decadenza dell'Amministrazione da potere di accertamento

L' art. 1 comma 161 della Legge n. 296/06 stabilisce che gli avvisi di accertamento ICl devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento devono essere effettuati.

741 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 536 del 15/05/2014

ICI / IMU - Decadenza dell'Amministrazione da potere di accertamento

E' tempestiva la notifica dell'avviso di liquidazione ICI 2004 entro il 31 dicembre 2009 in quanto, a seguito della modifica apportata dalla L. finanziaria del 2007, il nuovo termine quinquennale è applicabile anche ai periodi di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007 ovvero per le annualità accertabili e quindi ai rapporti di imposta non ancora definiti al 1° gennaio 2007.

742 C.T.P. Chieti Sentenza: 371 del 29/04/2014

ICI / IMU - Destinazione urbanistica

Il mutamento di destinazione urbanistica, essendo contenuto in un atto amministrativo generale, assoggettato a pubblicazione necessaria, deve ritenersi conoscibile dalla collettività e quindi non richiede specifica comunicazione.

743 C.T.P. Chieti Sentenza: 160 del 28/02/2014

ICI / IMU - Determinazione dell'imposta

L'ente impositore può legittimamente procedere alla rideterminazione dell'Ici servendosi delle rendite catastali attribuite, all'immobile, dall'Agenzia del territorio.

744 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 113 del 17/02/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

Se prevista dal regolamento comunale, la regolare e tempestiva presentazione della dichiarazione ICI è condizione indispensabile per usufruire dei benefici previsti per la prima abitazione.

745 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 376 del 28/03/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo posto dall'art. 10 d.l. 504/91, di denunciare il possesso, ovvero di dichiarare il valore degli immobili incidente sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione o una denuncia di variazione non sia presentata, e l'inosservanza determina, per ciascun anno d'imposta, l'autonoma violazione punibile ai sensi del comma 1 dell'art. 14 dello stesso decreto, e ciò perché la violazione dell'obbligo di denuncia non ha natura istantanea, e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine per la dichiarazione.

746 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 376 del 28/03/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo posto dall'articolo 10 di denunciare il possesso, ovvero di dichiarare il valore degli immobili incidente sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione o una denuncia di variazione non sia presentata, e l'inosservanza determina, per ciascun anno d'imposta, l'autonoma violazione punibile ai sensi del comma 1 dell'art. 14 dello stesso decreto.

747 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 706 del 24/06/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

E' condivisibile applicare la sanzione per omessa dichiarazione solo in relazione alla prima annualità per la quale tale omissione vi è stata, escludendo invece tale applicazione per gli anni successivi. Difatti, è agevole rilevare come solo per il primo anno sussista la violazione sanzionabile, e che quindi tale sanzione una volta per tutte in relazione alla prima annualità costituisca il corrispettivo dovuto per tale omissione.

748 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 439 del 05/05/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

"L'obbligo di denunciare il possesso del nuovo immobile di cui all'art. 10 del D. Leg.vo n. 504 del 1992 non viene meno allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane fin tanto che la dichiarazione non sia effettivamente presentata. Grava sul contribuente, che afferma di aver tempestivamente presentato la dichiarazione ICI, fornire la prova nel giudizio di aver ottemperato agli obblighi di legge"

749 C.T.P. Pescara Sentenza: 292 del 12/06/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

La mancata presentazione della dichiarazione di variazione ICI "per inserimento abitazione principale e pertinenza" comporta l'applicazione a carico del contribuente dell'apposita sanzione, ex art. 14, comma 3°, D. Lgs. 504/92

750 C.T.P. Teramo Sentenza: 288 del 11/07/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

La legge 248 del 2006 all'art. 37 comma 53 - nei casi di compravendite di aree fabbricabili, di loro mutato valore di acquisizione delle caratteristiche di area fabbricabile ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.lgs. 504/92 o perdita delle stesse in seguito all'ultimazione dei lavori di costruzione, di ricostruzione o ristrutturazione...ecc - impone al contribuente l'obbligo di denuncia ai fini ICI, previsto per il soggetto passivo, da presentarsi al Comune e da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste.

751 C.T.P. Teramo Sentenza: 557 del 16/12/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

Si deve presentare la dichiarazione quando l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile. In questi casi, infatti, l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, cos come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

752 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1294 del 19/11/2014

ICI / IMU - Dichiarazione

In caso di ampliamento del fabbricato con conseguente attribuzione di una maggiore rendita catastale, è obbligo de contribuente presentare apposita denuncia di variazione, la cui omissione è sanzionata alla stregua della infedele dichiarazione ed equiparata all'omessa denuncia o dichiarazione.

753 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 510 del 28/08/2014

ICI / IMU - Dichiarazione e controlli - Termini

La dichiarazione ICI va eseguita entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e il termine di decadenza per l'accertamento della relativa inadempienza spira alla fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

754 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 715/14 del 29/10/2014

ICI / IMU - Dichiarazioni e comunicazioni del contribuente – Obbligatorietà – Non sussiste

Ai fini Ici, non è più obbligatorio per il contribuente l'invio di dichiarazioni e comunicazioni al Comune ove è fissata la residenza, in quanto con il provvedimento dell'Agenzia delle Territorio del 18.12.2007 è stata sancita l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni, con conseguente possibilità per l'Ente impositore di esperire un controllo incrociato con i dati anagrafici.

755 C.T.P. Chieti Sentenza: 126 del 17/02/2014

ICI / IMU - Eredità accettata con il beneficio d'inventario

Gli effetti dell'accettazione con beneficio d'inventario non subiscono deroghe in presenza di debiti di natura fiscale che, facenti capo al de cuius, si trasferiscono all'erede insistendo però solo sui beni a lui pervenuti e nei limiti di valore di questi ultimi. Di conseguenza l'erede, contribuente, sarà tenuto al pagamento dell' i.c.i. nei limiti del valore dei lasciti e l'ente accertatore potrà promuovere azioni cautelari, a tutela del debito fiscale, solo in relazione alla quota ereditaria attiva senza interessare il patrimonio dell'erede, contribuente.

756 C.T.P. Pescara Sentenza: 473 del 01/10/2014

ICI / IMU - Esenzione

Il vincolo pertinenziale che incide su un terreno e che ne esclude la autonoma tassabilità, deve essere accertato in base al dettato di cui all'art. 817 cod. civ., il quale fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul dato attuale, cioè sulla effettiva e concreta destinazione della cosa a servizio o ad ornamento di un'altra.

757 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 272 del 16/05/2014

ICI / IMU - Esenzione - Onere della prova

L'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Leg.vo n. 546 del 1992 prevede l'esenzione da ICI per gli immobili posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali e sanitarie. La prova dei citati requisiti soggettivi ed oggettivi grava sul ricorrente sicché la citata esenzione non spetta se il ricorrente non offre concreti elementi in tal senso.

758 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 434 del 09/07/2014

ICI / IMU - Esenzione per finalità istituzionali

L'esenzione ex art. 7 del D.lvo n. 504/1992, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale, dev'essere riconosciuta soltanto agli enti non commerciali che oltre ad essere proprietari dell'immobile sono anche utilizzatori dello stesso in conformità alle finalità previste dalla norma.

759 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 633/14 del 13/10/2014

ICI / IMU - Esenzioni

L'esenzione Ici disciplinata all'art 7, c.1, lettera i), d.lgs 504/92 richiede requisiti oggettivi e soggettivi, la mancata prova della loro ricorrenza da parte del ricorrente esclude la possibilità del suo riconoscimento.

760 C.T.P. Chieti Sentenza: 76 del 27/01/2014

ICI / IMU - ESENZIONI

L’esenzione Ici, disciplinata dall’art 7 comma 1 lett. i), D.Lgs. 504/1992, va riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente due requisiti. Il primo consiste nel fatto che l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale e il secondo si sostanzia nella circostanza che l’immobile utilizzato deve essere destinato esclusivamente alle attività prevista dell’ articolo, già menzionato, e le stesse, non devono avere carattere commerciale.

761 C.T.P. Chieti Sentenza: 211 del 18/03/2014

ICI / IMU - Esenzioni

La sussistenza del requisito di ruralità è vincolata alla categoria catastale in cui è iscritto il fabbricato infatti ove il contribuente non la impugni, chiedendone l'iscrizione in una categoria diversa (A6 o D10), il bene dovrà essere assoggettato ad I.c.i.

762 C.T.P. Chieti Sentenza: 260 del 28/03/2014

ICI / IMU - Esenzioni

L'esenzione I.c.i. dei fabbricati rurali, prevista nell'art. 9 commi 3 e 3bis della legge 133/1994, è stata modificata dall'art. 42bis D.L. 159/2007 e dall' art. 23bis D.L. 207/2008. Tali norme, ad avviso della Cassazione, sono disposizioni di interpretazione autentica e pertanto possono essere applicate retroattivamente.

763 C.T.P. Chieti Sentenza: 260 del 28/03/2014

ICI / IMU - Esenzioni

In relazione al requisito della ruralità, la normativa vigente non richiede più l'identità soggettiva tra titolare del fabbricato e titolare del fondo o il carattere vincolante della categoria catastale. In definitiva ciò che rileva, ai fini della sussistenza del requisito in esame è l' oggettiva destinazione degli immobili alle necessità agricole.

764 C.T.P. Teramo Sentenza: 38/01/2014 del 21/01/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Gode dell'esenzione Ici per le annualità dal 2008 al 2010, in quanto munito del requisito della ruralità, l'immobile adibito alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e accatastato come rurale dalla stessa Agenzia del Territorio. Anni d'imposta 2008/2009/2010

765 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 233 del 05/03/2014

ICI / IMU - Esenzioni

L'art. 58 d. lgs.vo 446/97 non reca alcuna distinzione fra coltivatori diretti e imprenditori agricoli, pertanto il contribuente avrebbe dovuto comunque provare oltre alla conduzione diretta del terreno, altresì l'iscrizione ad una assicurazione infortuni, condizioni richieste dalla legge anche per l'imprenditore agricolo a titolo principale.

766 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 236 del 05/03/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Il soggetto che chiede l'esenzione, oltre ad essere iscritto negli elenchi comunali ed essere assicurato per invalidità, vecchiaia e malattia, deve dare la dimostrazione della conduzione diretta dei terreni.

767 C.T.P. Chieti Sentenza: 268 del 01/04/2014

ICI / IMU - Esenzioni

I terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, delimitate ai senti dell' art.15 della Legge n.984/1977, sono esentati dal pagamento Ici sia se si tratti di terreni incolti, sia se si tratti di terreni non pertinenziali di fabbricati utilizzati per attività diverse da quelle agricole. Entrambi i gruppi, infatti, non avendo il carattere di area fabbricabile né di terreno agricolo, restano oggettivamente fuori dal campo d'imposizione Ici.

768 C.T.P. Chieti Sentenza: 318 del 10/04/2014

ICI / IMU - ESENZIONI

Il vincolo pertinenziale, che giustifica un vantaggio fiscale ai fini ICI, deve essere preordinato ad un'oggettiva e funzionale esigenza del fabbricato principale.

769 C.T.P. Teramo Sentenza: 128 del 11/04/2014

ICI / IMU - Esenzioni

L'ente Comunità Montana non gode del beneficio dell'esenzione dall'ICI, pur previsto dalla normativa per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici, qualora l'immobile assoggettato a tassazione non sia stato destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, ma utilizzato per attività di carattere privato (ostello), poste in essere da soggetti estranei allo stesso ente Comunità Montana.

770 C.T.P. Teramo Sentenza: 166

ICI / IMU - Esenzioni

Ai fini dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali non era necessaria la ricomprensione nella categoria catastale D/10 – A/6. La normativa, riteneva sufficiente l'apposizione di una annotazione di ruralità, con domanda da presentarsi entro e non oltre il 30.09.2012, che aveva effetto retroattivo per cinque anni (Cass. 422/14).

771 C.T.P. Teramo Sentenza: 237

ICI / IMU - Esenzioni

L'esenzione introdotta dall'articolo 1 decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 per gli immobili adibiti ad abitazione principale trova applicazione nel caso di specie a nulla rilevando, ai fini del riconoscimento del trattamento esonerativo dal pagamento dell'ICI, la circostanza che l'immobile sia parzialmente locato.

772 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 476 del 06/05/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Per l'esenzione dal pagamento ICI debbono sussistere un elemento soggettivo, riferito al soggetto esercente l'attività, e un elemento oggettivo, riferito al tipo di attività svolta.

773 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 656 del 13/06/2014

ICI / IMU - Esenzioni

I fabbricati rurali non sono soggetti ad I.C.I. e la classificazione catastale è elemento determinante per escludere (o affermare) l'assoggettabilità a tale imposta di un fabbricato.

774 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 443 del 05/05/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Ai sensi dell'art. 7 del D.Leg.vo n. 504 del 1992 l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati spetta a condizione che gli stessi siano destinati esclusivamente (vale dire in via diretta ed immediata) ai compiti istituzionali dei citati enti, e non anche se gli immobili siano adibiti a compiti istituzionali di soggetti diversi, anche se l'ente proprietario abbia l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando, però, del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Ne discende che la citata esenzione non spetta sugli immobili utilizzati (o posseduti) da enti diversi dalla Regione, non risultando in alcun modo provato che l'ente utilizzatore sia una istituzione organicamente inserita nell'apparato amministrativo regionale.

775 C.T.P. Chieti Sentenza: 765 del 23/09/2014

ICI / IMU - ESENZIONI

L'esenzione prevista dall' art. 7 comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 504/1992 spetta solo se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale svolto direttamente dall' Ente che lo possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, anche per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte.

776 C.T.P. Chieti Sentenza: 815 del 06/10/2014

ICI / IMU - esenzioni

In relazione alle cooperative agricole, adibite alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, vige il principio dell' intassabilità ICI dei fabbricati rurali.

777 C.T.P. Chieti Sentenza: 815 del 06/10/2014

ICI / IMU - esenzioni

L' art. 42 bis D.L. n. 159/2007 e l' art. 23 D.L. 207/2008, c.d. decreto mille proroghe, sono disposizioni di interpretazione autentica e quindi applicabili retroattivamente. Tale natura toglie all' Amministrazione Finanziaria qualsiasi titolo per avanzare pretese impositive. Quindi, ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati, ciò che rileva è la loro destinazione oggettiva.

778 C.T.P. Chieti Sentenza: 984 del 03/12/2014

ICI / IMU - esenzioni

L' art. 7, comma 1, lettera a), pur contemplando i consorzi tra enti pubblici territoriali non fa alcun riferimento ai consorzi costituiti fra enti non territoriali o fra enti territoriali e non territoriali, con la conseguenza che questi devono ritenersi esclusi dall' esenzione, soprattutto quando negli immobili, oggetto di imposizione, vengano svolte attività commerciali.

779 C.T.P. Teramo Sentenza: 462 del 11/11/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Gli immobili di proprietà di una Unità Sanitaria Locale sono esenti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, anche nella ipotesi che gli stessi siano stati oggetto di occupazione sine causa da parte di un Comune.

780 C.T.P. Teramo Sentenza: 480 del 11/11/2014

ICI / IMU - Esenzioni

"Non è esente da imposta un impianto fotovoltaico accatastato in categoria D/1 in quanto riconducibile alla nozione di ""opificio""."

781 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1098 del 15/10/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Il legislatore ha previsto che le imprese costruttrici non siano tenute a versare l'IMU per gli immobili realizzati ed invenduti. Si versa nel caso della discrezionalità legislativa, non sindacabile in sede di legittimità costituzionale, che ben trova una ragionevole spiegazione nel fatto che, in un periodo di forte crisi economica e di stagnazione, ai limiti della recessione, si è voluto aiutare il settore dell'edilizia.

782 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1113 del 20/10/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili, l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio effettivo e concreto nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa.

783 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1207 del 06/11/2014

ICI / IMU - Esenzioni

In tema di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto in Catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria catastale (A/6o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art.lo 9, convertito con modificazioni con legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del DL 207 del 2008, art.lo 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009 e del Lgs n. 504 del 1992, art.lo 2, comma 1, lettera a)

784 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1207 del 06/11/2014

ICI / IMU - Esenzioni

L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

785 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1207 del 06/11/2014

ICI / IMU - Esenzioni

L'accertamento della ruralità può essere condotto dal giudice tributario solo per i fabbricati non iscritti in Catasto.

786 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1148 del 27/10/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Il riconoscimento del carattere della ruralità con conseguente esenzione dall'ICI, alle costruzioni destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e consorzi. Ai fini dell'esenzione è tuttavia indispensabile che il fabbricato sia censito nelle Cat. A/6 o D/10, rispettivamente se ad uso abitativo o strumentale.

787 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1148 del 27/10/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Le domande di variazione della categoria catastale, per poter fruire delle esenzioni, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

788 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 407 del 04/07/2014

ICI / IMU - Esenzioni

L'imposta comunale sugli immobili contiene disposizioni di esenzione a favore dei possessori di fondi e fabbricati rurali, la cui ratio è quella di favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse. Per evitare abusi di tali agevolazioni, la sussistenza dei presupposti di "ruralità" avviene con un procedimento di tipo formale e si conclude con l'atto di classificazione catastale, non rilevando in tal senso la situazione di fatto

789 C.T.P. Pescara Sentenza: 472 del 01/10/2014

ICI / IMU - Esenzioni

I fabbricati rurali con i relativi terreni circostanti che siano classificabili come tali alla stregua caratteristiche di cui all'art.9 del D.L. n. 557 /1993, come modificato dall'art. 42 bis del D.L. n. 159/2007, non si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione ICI.

790 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 375 del 31/03/2014

ICI / IMU - Esenzioni

Qualora l'immobile rurale sia accatastato in una categoria diversa da quella A/6 o D/10 per cui è prevista l'esenzione, è onere del contribuente che pretende l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato ad ici. Ne consegue che allo stesso modo il comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

791 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 175 del 11/02/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art, 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

792 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 175 del 11/02/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

793 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 371 del 31/03/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

L'esclusione dell'ici per i titolari di diritti di superficie o enfiteusi altro non è che l'esclusione dall'imposta per il titolare del diritto di superficie “ad aedificandum” e cioè il diritto non ancora attuato. Ne consegue che non può essere escluso dall'obbligo di imposta il superficiario che ha già costruito e che, limitatamente alla sua costruzione, è proprietario a tutti gli effetti.

794 C.T.P. Chieti Sentenza: 268 del 01/04/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

Il terreno, pur inserito nel P.r.g. come edificabile ma sottoposto ad un vincolo di inedificabilità,, deve essere considerato, e dunque tassato ai fini Ici, come terreno agricolo in quanto lo stesso, di fatto, non è utilizzato a scopo edificatorio e la sua edificabilità è subordinata all'emanazione di un piano attuativo o soggetta a misure di salvaguardia.

795 C.T.P. Chieti Sentenza: 268 del 01/04/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

L'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. n. 544/1992 sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale e ricollega, a questa conseguita classificazione, l'esclusione del fabbricato dall'imponibilità Ici.

796 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 593 del 28/05/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

L'equiparazione legislativa di tutte le aree che possono considerarsi edificabili, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore, perché con la perdita della inedificabilità di un suolo, si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso.

797 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 598 del 29/05/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

I caselli autostradali non hanno una loro autonomia funzionale e reddituale e la loro funzione è unicamente volta a soddisfare speciali esigenze pubbliche, quali appunto sono quelle inerenti alla gestione di una pubblica via. Da ciò non può allora che conseguire che la loro classificazione vada individuata nella categoria E/3.

798 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 390 del 01/04/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

Il fabbricato rurale strumentale all'esercizio dell'attività agricola è assoggettato ad ici ove iscritto in catasto con attribuzione di rendita, essendo tale circostanza condizione necessaria e sufficiente per l'assoggettamento all'imposta.

799 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 390 del 01/04/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

2. L'accertamento dei requisiti di ruralità in presenza di categoria catastale differente da D/10 o A/6, non potrà essere incidentalmente compiuto nel giudizio contro l'avviso di accertamento, giacché gli organi legittimati a resistere avverso l'impugnazione della categoria possono essere solo quelli che l'hanno adattata ovvero l'UTE o l'Agenzia del territorio. Ne consegue che il provvedimento di attribuzione della categoria una volta attribuito vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente in base alle risultanze catastali.

800 C.T.P. Teramo Sentenza: 541 del 09/12/2014

ICI / IMU - Fabbricati ed aree

Non è soggetto ad ICI il fabbricato che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

801 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 499 del 21/07/2014

ICI / IMU - Fabbricati rurali - Classamento catastale

Il classamento catastale è elemento determinante per escludere o affermare l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato. Ne discende che per essere esente dalla predetta imposta, occorre che l'unità immobiliare sia iscritta in catasto alla categoria A/6 (abitazione di tipo rurale) o D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) ed è onere del proprietario impugnare la classificazione al fine di ottenerne la variazione.

802 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 502 del 28/07/2014

ICI / IMU - Fabbricato di nuova costruzione - Decorrenza della tassazione

A norma dell'art 2 comma 1 d lgs 504/92, un immobile di nuova costruzione è soggetto ad Ici a partire dalla data di conclusione dei lavori oppure dalla data di effettivo utilizzo, qualora sia antecedente a quella di conclusione dei lavori, in mancanza ai sensi del disposto dell'art 5 dello stesso decreto, deve farsi riferimento esclusivamente all'area edificabile.

803 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 948/14 del 15/12/2014

ICI / IMU - Immobile completo ma privo delle rifiniture

La circostanza che l'immobile abbia goduto dell'esenzione ai fini TARSU non esclude la realizzabilità del presupposto ai fini della diversa imposta comunale sugli immobili. La completezza nella sua costruzione essenziale è infatti sufficiente a far sorgere l'obbligazione tributaria ICI, anche se la mancanza delle rifiniture essenziali per la fruibilità abitativa ne giustifica l'esenzione ai fini TARSU non potendo ancora produrre rifiuti.

804 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 622/14 del 13/10/2014

ICI / IMU - Immobili rurali

Nel caso che la tardiva comunicazione del provvedimento in cui viene riconosciuta la ruralità di un immobile non sia addebitabile al contribuente, egli ha diritto all'esenzione ICI ex art. 7 d.lgs 504/92, fina dalla data del riconoscimento stesso.

805 C.T.P. Pescara Sentenza: 131 del 04/04/2014

ICI / IMU - Immobili rurali

La Suprema Corte ha chiarito che il giudice tributario può valutare in concreto la sussistenza dei requisiti per classificare l'immobile quale rurale solo per gli immobili non regolarmente censiti e classificati. Ne discende che in presenza di regolare classificazione il giudice tributario non può intervenire a mutarla. (nell'anno in contestazione l'immobile era censito come D1 classificazione mutata solo negli anni successivi).

806 C.T.P. Pescara Sentenza: 187 del 18/04/2014

ICI / IMU - Immobili rurali

Ai sensi dell'art. 7, co. 2 bis, D.L. n. 70/2011, non è necessario alcun atto di accoglimento dell'istanza presentata per il riconoscimento del carattere della ruralità di un immobile, ma è sufficiente una dichiarazione autocertificativa del contribuente potendo l'ufficio emettere un provvedimento di revoca della categoria attribuita ex lege in seguito alla domanda. Ne discende che è illegittimo il recupero dell'Ici operato dal Comune motivato solo sulla base del mancato accoglimento della istanza di ruralità.

807 C.T.P. Teramo Sentenza: 217 del 06/06/2014

ICI / IMU - Motivazione

"Poiché la motivazione è lo strumento essenziale di garanzia del contribuente e si inserisce nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare i rapporti tra cittadino ed amministrazione, risulta privo di effetti l'avviso di accertamento che rechi nella sua parte motiva unicamente la seguente dizione ""maggior valore desunto da atti di compravendita""."

808 C.T.P. Teramo Sentenza: 237

ICI / IMU - Motivazione

E' illegittimo per difetto di motivazione l'atto che, sebbene contenga il richiamo alle norme principali e regolamentari, le tabelle riassuntive delle somme di cui si chiede il pagamento e i relativi prospetti degli immobili a cui si applicano, manchi completamente dell'indicazione del presupposto di fatto che è alla base del recupero e quindi della norma violata, che nel caso di specie sarebbe il presunto affitto dell'immobile. La mancata indicazione del presupposto di fatto che sta alla base dell'accertamento e quindi della presunta violazione normativa, rappresenta una carenza di motivazione che viola sia l'art. 7 dello Stat. del cont. sia il principio di difesa ex art. 24 Cost, poiché il ricorrente si trova ad articolare i propri mezzi di difesa su possibili presupposti di fatto che avrebbero potuto generare la detta violazione, magari senza potersi difendere sull'unico presupposto reale individuato dal Comune, né il Comune può palesare lo stesso solo in fase di costituzione, pensando così di sanare una grave carenza dell'atto stesso.

809 C.T.P. Chieti Sentenza: 515 del 25/06/2014

ICI / IMU - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

Non è richiesta la qualifica dirigenziale per l'esercizio della potestà amministrativa relativa alla emissione dell'avviso di liquidazione dell'Ici.

810 C.T.P. Chieti Sentenza: 515 del 25/06/2014

ICI / IMU - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

L'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo.

811 C.T.P. Chieti Sentenza: 515 del 25/06/2014

ICI / IMU - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

La delegazione amministrativa è un istituto peculiare del diritto pubblico in virtù del quale l'organo o l'ente investito in via originaria della competenza derivata a provvedere nella stessa materia. Ne consegue che il delegato è legittimato ad esercitare, entro i limiti fissati nell'atto di conferimento, poteri e funzioni spettanti al delegante.

812 C.T.P. Chieti Sentenza: 515 del 25/06/2014

ICI / IMU - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

Il t.u.e.l. ha assegnato al segretario, comunale o provinciale, oltre ai compiti stabiliti nell'art. 97 del t.u. cit. anche le funzioni di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti.

813 C.T.P. Pescara Sentenza: 319 del 29/07/2014

ICI / IMU - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

I documenti inerenti al procedimento tributario sono esclusi dall' accesso partecipativo sia in base alla normativa generale (art.13 e art. 24 della Legge n. 241/90) sia in base alla normativa sul segreto d'ufficio degli impiegati e funzionari dell'Amministrazione Finanziaria (ex art.56 DPR n. 633/72 e art.68 DPR n. 600/73) di conseguenza solo a seguito dell' adozione del provvedimento finale è consentito al contribuente avere contezza, oltre che dell'atto impositivo anche degli atti preparatori.

814 C.T.P. Chieti Sentenza: 801 del 01/10/2014

ICI / IMU - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

La delibera della giunta comunale, adottata ai sensi dell' art. 11, comma 4 del D.Lgs. n.504/1992 di preventiva designazione del funzionario esercente l' attività organizzativa e gestionale dell' imposta non deve essere menzionata negli avvisi di liquidazione o accertamento concernenti il suddetto tributo, presumendosi che l'esercizio della potestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge. Incombe al contribuente che intenda contestare l' insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della potestà impositiva l' onere di dedurre e provare l' eventuale assenza o illegittimità della delibera medesima.

815 C.T.P. Chieti Sentenza: 902 del 19/11/2014

ICI / IMU - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

La delibera della giunta comunale, adottata ai sensi dell' art. 11, comma 4 del D.Lgs. n.504/1992 di preventiva designazione del funzionario esercente l' attività organizzativa e gestionale dell' imposta non deve essere menzionata negli avvisi di liquidazione o accertamento concernenti il suddetto tributo, presumendosi che l'esercizio della potestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge. Incombe la contribuente che intenda contestare l' insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della potestà impositiva l' onere di dedurre e provare l' eventuale assenza o illegittimità della delibera medesima.

816 C.T.P. Chieti Sentenza: 92 del 31/01/2014

ICI / IMU - Notificazioni

La tempestiva proposizione del ricorso sana i vizi relativi alla notificazione degli avvisi di liquidazione i.c.i. Lo scopo perseguito dalla norma, infatti, è pienamente raggiunto quando il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa.

817 C.T.P. Chieti Sentenza: 370 del 29/04/2014

ICI / IMU - Notificazioni

La notifica, rivolta a soggetto diverso dal legittimato passivo, impedisce che si produca l'interruzione della prescrizione. Infatti tale qualificazione giuridica, ai fini Ici, va riconosciuta a chi abbia acquisito la proprietà dell'immobile attraverso un atto dispositivo cronologicamente antecedente all'anno d'imposta preso in esame.

818 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 263 del 10/03/2014

ICI / IMU - Parchi eolici

I parchi eolici in quanto costituiscono una centrale elettrica sono accatastabili nella categoria D/1 – opificio e le pale eoliche devono essere computate ai fini di determinazione della rendita come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura..

819 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 710/14 del 29/10/2014

ICI / IMU - Prescrizione

I tributi locali, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, a differenza dei tributi erariali, essendo “prestazioni periodiche” si prescrivono nel termine breve di 5 anni che decorre giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente.

820 C.T.P. Chieti Sentenza: 311 del 10/04/2014

ICI / IMU - PROVA DELLA PRETESA IMPOSITIVA

Il comune che intende provare la legittimità della propria pretesa impositiva in giudizio può validamente far ricorso alle delibere ed ai regolamenti che, fino a prova contraria, hanno piena efficacia e sicuro valore.

821 C.T.P. Chieti Sentenza: 604 del 23/07/2014

ICI / IMU - PROVA DELLA PRETESA IMPOSITIVA

L’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al processo tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell’art. 7, comma 4 D. Lgs. 546/1992 giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario, eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale, un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo

822 C.T.P. Chieti Sentenza: 902 del 19/11/2014

ICI / IMU - Prova della pretesa impositiva

I regolamenti comunali adottati ai sensi dell’ art. 52 lett. q), D. Lgs. 446/1997, pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore nel senso che si tratta di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’ Amministrazione al giudice e utilizzabili quali indici di valutazione anche retroattivamente analogamente al redditometro.

823 C.T.P. Chieti Sentenza: 824 del 14/10/2014

ICI / IMU - Ricorsi e atti di costituzione

La mancata impugnazione dell’ avviso d’ accertamento preclude al ricorrente la possibilità di avanzare contestazioni in merito al tributo.

824 C.T.P. Pescara Sentenza: 309 del 29/07/2014

ICI / IMU - Riduzioni e detrazioni d'imposta

La concessione in comodato gratuito di un' unità immobiliare legittima l'applicazione di un' aliquota Ici più bassa ma impedisce l' applicazione di ulteriori agevolazioni.

825 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 375 del 31/03/2014

ICI / IMU - Riduzioni e detrazioni d'imposta

La riduzione d'imposta per i terreni agricoli non si applica all'usufruttuario che non conduce il terreno anche laddove la conduzione diretta sia riscontrata in capo al nudo proprietario, familiare convivente.

826 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 375 del 31/03/2014

ICI / IMU - Riduzioni e detrazioni d'imposta

Il requisito della conduzione diretta dei campi necessaria per fruire della riduzione d'imposta prevista per i terreni agricoli, va provata in via autonoma. Ne consegue che non è sufficiente l'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti, potendo ben accadere che un soggetto iscritto in tali elenchi poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione.

827 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 440 del 05/05/2014

ICI / IMU - Riduzioni e detrazioni d'imposta

La dichiarazione di inagibilità, che ai sensi dell'art. 8 del D.leg.vo n. 504 del 1992 il contribuente che voglia usufruire della prevista riduzione deve esibire, è idonea a produrre effetti giuridici con riguardo alla richiesta riduzione del tributo soltanto per il periodo di imposta successivo alla sua presentazione.

828 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 441 del 05/05/2014

ICI / IMU - Riduzioni e detrazioni d'imposta

Spetta la riduzione dell'imposta ex art. 8 del D.leg.vo n. 504 del 1992 se il contribuente fornisce prova adeguata volta a dimostrare che l'immobile versa in uno stato di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, a norma dell'art. 31, co, 1, let. A) e b), L. n. 457 del 1978.

829 C.T.P. Teramo Sentenza: 79/2014 del 25/02/2014

ICI / IMU - Rimborsi

È illegittimo il diniego di rimborso dell'ici per le annualità 2008/2011 relativo ad un immobile rurale per i quale il contribuente, in omaggio alle previsioni normative, abbia presentato una documentata richiesta di accatastamento a cui la norma attribuisce efficacia retroattiva e questo anche in virtù del principio enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale gli immobili strumentali di aziende agricole godono del l'esenzione Ici a prescindere dalla loro iscrizione nel catasto fabbricati. Anni d'imposta 2008/2009/2010/2011

830 C.T.P. Chieti Sentenza: 965 del 02/12/2014

ICI / IMU - Rimborsi

Il credito tributario per i tributi locali, e quindi anche per l' Ici va fatto valere nei cinque anni successivi a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione. La prescrizione per tali tributi è quinquennale ai sensi dell' art. 2948 comma 4 c.c. in quanto caratterizzati da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e quindi l' utente è tenuto ad una erogazione periodica dipendente dal prolungarsi nel tempo del possesso del bene gravato da Ici.

831 C.T.P. Teramo Sentenza: 311 del 22/07/2014

ICI / IMU - Riscossione

Anche se in pendenza di giudizio non è contemplata la riscossione frazionata per i tributi locali che possono essere riscossi interamente, una volta intervenuta la sentenza di primo grado, essendoci ancora i termini per appellare e, quindi in pendenza di giudizio, per costante orientamento della Suprema Corte, si applica la riscossione frazionata dei tributi prevista dall'articolo 68 D.lgs 546/1992, attuabile anche se non prevista normalmente dalle singole leggi d'imposta. La norma, infatti, secondo la Suprema corte, disciplina l'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, con la conseguenza che il divieto di riscossione frazionata, prevista dalla normativa di settore, opera solo fino al momento della pronuncia.

832 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 738 del 08/07/2014

ICI / IMU - Riscossione

Il ravvedimento operoso si realizza con l'integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi per cui se il contribuente incorre in errore e versa una somma inferiore a quella dovuta anche solo a titolo di interessi, il ravvedimento non può perfezionarsi non potendo le norme dello Statuto dei diritti del contribuente, perché prive di rango superiore alla legge ordinaria, fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse.

833 C.T.P. Chieti Sentenza: 257 del 28/03/2014

ICI / IMU - Riscossione - Ricorso

Nel caso in cui si ricorra avverso un'ingiunzione di pagamento non è possibile censurare vizi del relativo avviso d'accertamento, non contestato e pertanto reso definitivo, in quanto in tale ipotesi è possibile solo contestare i vizi relativi all'ingiunzione.

834 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 615/14 del 13/10/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

A norma dell'art 2504-bis c.c. le obbligazioni della società incorporata si trasferiscono per legge alla società incorporante; ne discende che quest'ultima è il vero soggetto passivo ai fini Ici per gli immobili che risultino ancora intestati alla società incorporata.

835 C.T.P. Chieti Sentenza: 63 del 28/01/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

Il contribuente è tenuto al pagamento dell' I.c.i. solo se nell'anno d'imposta risulta essere proprietario di beni immobili assoggettabili all'imposta in esame. Pertanto la costituzione di un nuovo soggetto pubblico, nel caso di specie una comunità montana, tramite la totale acquisizione dei patrimoni di altri soggetti pubblici ed il subentro del primo nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi maturati in capo a questi ultimi, non concreta un'ipotesi di successione del nuovo soggetto nel debito d'imposta maturato in capo ai secondi in quanto, nell'anno d'imposta in esame, il soggetto neo costituito non era proprietario degli immobili in contestazione.

836 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 382 del 28/03/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

La norma di cui all'art. 3 d.lgs.vo 504/92, individua tra i soggetti passivi dell'imposta il titolare di diritto reale, in primo luogo il proprietario, caratterizzandosi l'imposta quale gravame fiscale sul patrimonio, senza che possono assumere alcuna rilevanza le concrete modalità che il soggetto passivo d'imposta abbia da osservare nel godimento dei propri beni, ovvero se lasciarli in abbandono o amministrarli o se goderne direttamente o locarli o comodarli a terzi.

837 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 382 del 28/03/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

Il presupposto impositivo del tributo esige la natura reale e non obbligatoria del diritto sull'immobile, salve le ipotesi eccezionali di cui al comma 2 del medesimo articolo: concessione su beni demaniali, dove il soggetto passivo è il concessionario, locazione finanziaria avente ad oggetto immobili anche costruire o in corso di costruzione, dove il soggetto passivo è il locatario.

838 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 272 del 14/03/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

E' soggetto passivo dell'imposta l'usufruttuario se diverso dal nudo proprietario.

839 C.T.P. Chieti Sentenza: 483 del 11/06/2014

ICI / IMU - SOGGETTI PASSIVI

L’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 504/1992, definisce soggetto passivo Ici il proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Pertanto la sentenza che condanni il possessore alla restituzione dell’immobile e quindi accerti la titolarità del diritto di proprietà in capo a d altro contribuente è condizione sufficiente per ritenere quest’ultimo soggetto all’imposizione Ici.

840 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 561 del 13/05/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

Priva di ogni fondamento, la fondamentale considerazione, secondo cui sarebbe stato obbligo del contribuente dimostrare la propria “rinuncia” all'eredità per legittimare l'omesso versamento dell' ICI gravante sull'immobile descritto nell'avviso; quasi che dall'apertura della successione si produca, per mera, assoluta presunzione, l'acquisizione della qualità di erede legittimo, oltre che della veste di possibile “chiamato all'eredità, e la debenza degli oneri connessi. Tale considerazione confligge, in maniera insuperabile, con le stesse disposizioni di legge al riguardo, secondo cui l'assunzione della “qualità” di erede discende soltanto dall'accettazione, espressa o tacita, dell'”eredità”, il quale diritto, peraltro, è suscettibile di perenzione per prescrizione decennale.

841 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 561 del 13/05/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

Non legittima la presunzione di accettazione dell'eredità il “pagamento degli avvisi oggetto del presente giudizio” e riferibili all'eredità giacente, quasi che l'esercizio del diritto di difesa e gli adempimenti connessi a tale esercizio fossero espressione di una “gestione del patrimonio relitto”, come si legge nelle controdeduzioni all'appello depositate dall'amministrazione.

842 C.T.P. Chieti Sentenza: 634 del 24/07/2014

ICI / IMU - SOGGETTI PASSIVI

Il provvedimento impositivo che indichi il nome del soggetto passivo defunto, accompagnato dalla dicitura ‘eredi’, deve ritenersi del tutto nullo in quanto l’ufficio, usando una dicitura generica ed effettivamente incomprensibile, non ha individuato il soggetto destinatario del rapporto tributario.

843 C.T.P. Teramo Sentenza: 330 del 29/07/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

La normativa Ici assimila al diritto di abitazione l'atto di assegnazione e non il verbale di consegna dell'immobile da parte della cooperativa a favore del socio. Il verbale di consegna, infatti, per prassi consolidata permette al socio della cooperativa di essere immesso nel possesso dell'immobile prima della stipula del rogito notarile, ma tale immissione da luogo ad un diritto personale di godimento nell'interesse del socio e non ad un diritto reale di godimento né ad un diritto di proprietà, è soltanto un rapporto giuridico sui generis il cui contenuto consiste nell'occupare l'immobile che però rimane di proprietà della cooperativa sino all'atto di assegnazione definitiva.

844 C.T.P. Teramo Sentenza: 369 del 22/09/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

Poiché l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario comporta l'acquisizione della qualità di erede, quest'ultimo diviene anche soggetto passivo all'imposta ICI, ove risulti dovuta sugli immobili facenti parte della massa ereditaria.

845 C.T.P. Teramo Sentenza: 569 del 17/12/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi

"L'art.1 comma 2 del d.lgs. N. 504 del 1992 stabilisce che ""presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati"" e non la proprietà degli immobili, pertanto è il possessore degli immobili il soggetto passivo su di essi."

846 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 375 del 31/03/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi - Agevolazioni

La cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti tenuto dallo SCAU per effetto del collocamento in pensione del coltivatore diretto fa venir meno la possibilità di attribuire il beneficio fiscale per carenza dell'indicato requisito soggettivo dell'iscrizione in detti elenchi. L'esclusione dal trattamento agevolato si realizza altresì quando non viene fornita la prova di essere dediti alla coltivazione dei terreni a titolo principale.

847 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 371 del 31/03/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi - Base imponibile

Fin quando non è estinto il diritto di superficie, la proprietà del suolo resta separata e distinta dalla proprietà della costruzione su di esso eretta. Ne consegue che durante il periodo anteriore all'ultimazione della costruzione, la base imponibile è costituita dal valore del suolo ed il soggetto passivo del tributo è il proprietario del suolo. Successivamente all'ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ici è costituita invece dal valore del fabbricato e soggetto passivo è il proprietario del fabbricato stesso.

848 C.T.P. Teramo Sentenza: 496 del 25/11/2014

ICI / IMU - Soggetti passivi - Notificazione

Nel caso di cessione in permuta di area contro futuro fabbricato il cedente non è più soggetto passivo ICI dal momento della stipula del rogito di cessione. La notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona, per l'amministrazione, al momento della spedizione dell'atto notificando e non alla ricezione dello stesso da parte del contribuente.

849 C.T.P. Teramo Sentenza: 81/01/2014 del 28/02/2014

ICI / IMU - Soggetto passivo - Assoggettabilità

In conformità con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, il concessionario di un'area demaniale, sulla quale ha ottenuto l'autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, seppure avente natura temporanea e soggetta a regolamentazione in ordine al momento della sua edificazione, estinzione o cessazione, ed è soggetto ad ICI anche prima del 1 gennaio 2001(data di entrata in vigore dell'art. 18, L. 18 dicembre 2000, N. 388 che ha inserito espressamente tra i soggetti passivi i concessionari di demanio marittimo), in qualità di titolare di un un diritto superficie. Anno d'imposta 2007

850 C.T.P. Teramo Sentenza: 108 del 24/03/2014

ICI / IMU - Soggetto passivo - Assoggettabilità

In quanto titolare di una vera proprietà superficiaria, risulta soggetto all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) Il concessionario di un'area demaniale che abbia ottenuto autorizzazione ad edificarvi uno stabilimento balneare. Pertanto, l'assoggettamento a tale imposta prescinde dallo stato di avanzamento della costruzione, persistendo anche qualora il costruendo stabilimento balneare risulti in corso di realizzazione, non ancora accatastato e privo dei requisiti di agibilità.

851 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 710/14 del 29/10/2014

ICI / IMU - Termini di decadenza – Nuovo termine triennale – Modalità applicative

"L'elevazione da due a tre anni del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dell'ICI previsto dall'art. 1 comma 163, L. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha prorogato ""ex lege"" il termine biennale previgente, ma ha introdotto un termine nuovo quanto a durata e decorrenza, individuato dalla definitività dell'accertamento, e non più dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Tale nuovo termine si applica a tutti i rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge 296/2006 (e cioè al 1° gennaio 2007), per tali dovendosi intendere quelli non ancora esauriti."

852 C.T.P. Chieti Sentenza: 28 del 13/01/2014

IMPOSTA DI REGISTRO - Abitazione principale

L'agevolazione dell'acquisto della prima casa deve ritenersi sussistente, ai sensi della nota II bis dell'art 1 dell'art.1 Tariffa parte prima all. D.P.R. 26/4/1986 n.131, in presenza di una causa di forza maggiore. Quest'ultima si concretizza, però, solo in un evento oggettivo ed imprevedibile tale da impedire, in modo assoluto, il trasferimento della residenza anagrafica a causa del suo protrarsi o nell'insorgenza di particolari complicanze tali da rendere particolarmente lunga e difficile la riparazione dell'immobile.

853 C.T.P. Chieti Sentenza: 124 del 17/02/2014

IMPOSTA DI REGISTRO - Accertamento

Nel valutare l'avviamento occorre attenersi alla contabilità tenuta dalla stessa società cedente e si deve far ricorso o agli studi di settore ovvero, in difetto, alla percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati per la determinazione dell'imposta sui redditi, negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui si è effettuato il trasferimento d'azienda, moltiplicando per tre

854 C.T.P. Chieti Sentenza: 325 del 09/04/2014

IMPOSTA DI REGISTRO - Accertamento con adesione

Il contribuente che concluda con l' Amministrazione finanziaria un accertamento con adesione, stabilendo il valore dell' immobile oggetto di verifica, non può, successivamente cedere lo stesso bene ad un importo inferiore.

855 C.T.P. Teramo Sentenza: 09/01/2014 del 13/01/2014

IMPOSTA DI REGISTRO - Accertamento di maggior valore

Ai sensi del disposto dell'art. 51/DPR N. 131 del 1986 l'Ufficio, nella rettifica del valore dichiarato, è tenuto ad effettuare un controllo esteso ed approfondito sul l'immobile stesso e sugli altri immobili simili esistenti in zona al fine di acquisire ogni elemento che possa essere utilmente valutato anche sul piano comparativo. Ne discende che non può condividersi la determinazione di elevare il valore dell'immobile che non sia basata su elementi oggettivi, specifici, strutturali e peculiari dell'immobile.

856 C.T.P. Teramo Sentenza: 97 del 21/03/2014

IMPOSTA DI REGISTRO - Accertamento di maggior valore

"Non è consentito l'utilizzo della cosiddetta ""valutazione automatica"", di cui al 4° comma dell'art. 52 del D.Lgs 131/86, per procedere alla rettifica del valore di cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo."

857 C.T.P. Teramo Sentenza: 105 del 24/03/2014

IMPOSTA DI REGISTRO - Accertamento di maggior valore

In tema di rettifica sul valore degli immobili, l'Ufficio ha l'onere di giustificare il maggior valore accertato, basandosi su elementi oggettivi, specifici, strutturali e peculiari dell'immobile oggetto di rettifica. In tal senso, una rettifica basata su valori determinati autonomamente, ovvero scaturiti da altri atti accertativi definiti per acquiescenza o per adesione, contravviene i precetti dell'art. 51 del D.Lgs 131/86.

962 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 228 del 28/02/2014

IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE

"Nella determinazione del valore venale delle aree fabbricabili occorre ricorrere al metodo cd. ""sintetico comparativo"" - che si avvale delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per immobili omogenei - piuttosto che a quello cd. ""analitico ricostruttivo"", corrispondente al prezzo di trasformazione del suolo risultante dalla differenza tra probabile valore venale dell'edificio costruibile sull'area interessata e probabile valore di costo dello stesso edificio, in quanto il valore di trasformazione coincide con il massimo vantaggio economico che il proprietario del suolo potrebbe ritrarre dallo stesso utilizzandone completamente le potenzialità edificatorie, mentre i prezzi dei suoli sono inevitabilmente influenzati dalla circostanza che solo una parte degli acquirenti si comporta secondo quanto ipotizzato dall'Ufficio, essendo molti di essi interessati a riservare una porzione del terreno a destinazioni diverse dall'edificazione pur astrattamente consentita o, comunque, a non fare completamente uso del relativo indice di fabbricabilità. (anno di riferimento 2008)"

963 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 272 del 14/03/2014

IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Soggetto passivo - Chiamato che ha accettato l'eredità

Solo l'erede, a seguito della confusione dei patrimoni, risponde delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius, ma grava sull'ufficio creditore del de cuius provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per poter esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa.

964 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 138 del 06/03/2014

IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Calamità naturali - Rimborsi

Spetta il rimborso parziale, finalizzato a far valere il diritto al pagamento delle imposte ipocatastali nella misura del 40%, previsto dal comma 28 dell' art. 33 Legge 183/2011 per i residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6/4/2009, quando l'obbligo della dichiarazione di successione è sorto nel periodo di tempo previsto dall' art. 1 della Ordinanza n. 3780 della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata in data 6/4/2009.

965 C.T.P. Teramo Sentenza: 110 del 24/03/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Accertamento

Sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità le insegne d'impresa poste sulle cabine automatiche volte al rilascio di fototessere e biglietti da visita. Queste insegne, infatti, costituiscono un vero e proprio messaggio pubblicitario e, benché di superficie inferiore a 5 mq., non hanno lo scopo di indicare sedi secondarie e/o filiali dell'impresa.

966 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 184 del 17/02/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Avviso di accertamento - Motivazione

E' infondato e va quindi rigettato il ricorso con il quale il contribuente lamentava il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento sull'imposta di pubblicità in quanto l'analisi dell'atto impugnato e delle delibere di Giunta Municipale n. 51/2002 e di Consiglio Comunale n. 24/2005, allegate al ricorso introduttivo, consentono di individuare tutti gli elementi la cui carenza veniva lamenta il contribuente, quali esemplificativamente l'anno di riferimento, il luogo, la tariffa al metro quadro, le caratteristiche dell'impianto. In particolare, anche se l'indicazione del responsabile del procedimento è indicata a macchina, anziché per firma autografa ciò non lede i diritti del contribuente, posto che la ratio della norma è consentire l'identificazione del responsabile del procedimento.

967 C.T.P. Chieti Sentenza: 684 del 04/09/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Concessionario del tributo - competenza territoriale

Il concessionario del tributo ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione attiva sostanziale, cioè la titolarità del lato attivo del rapporto tributario in relazione alla sussistenza di uno dei presupposti impositivi costituiti dall'essere il cartellone pubblicitario, oggetto d'imposizione, ubicato nel territorio del comune a favore del quale lo stesso presta la propria attività di riscossione. Infatti l' agente della riscossione, ove agisca nella qualità di concessionario del tributo di un determinato comune, non può azionare ragioni creditorie di altri comuni.

968 C.T.P. Teramo Sentenza: 181 del 15/05/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Esenzioni

Il pannello pubblicitario di un pub che ha la sola funzione di indicare ai clienti l'ubicazione dell'attività commerciale gode dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità ex art. 17 D. leg.vo n. 507 del 1993.

969 C.T.P. Chieti Sentenza: 18 del 13/01/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

A norma dell'art.2 bis, comma 1, legge 75/2002, il cartello che indica unicamente la sede commerciale del contribuente e l'attività da questo svolta, è esente dall'imposta di pubblicità.

970 C.T.P. Chieti Sentenza: 296 del 10/04/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

L'esenzione prevista nell'art. 17, comma 1 lett. b), D. Lgs. n. 507/1993, ha lo scopo di escludere dalla tassazione le insegne che, per le loro ridotte dimensioni, non costituiscono un vero e proprio messaggio pubblicitario, ma svolgono semplicemente la funzione di individuare la sede dell'azienda.

971 C.T.P. Chieti Sentenza: 680 del 01/09/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

L'insegna ha la funzione di indentificare la sede ove si svolge l' attività commerciale e di produzione di beni e servizi, allo scopo di indirizzare il pubblico in quel luogo, mentre la pubblicità ha lo scopo di richiamare l' attenzione su una determinata ditta o negozio o suoi prodotti. Pertanto, ove l'iscrizione abbia la duplice funzione di insegna e di mezzo pubblicitario la stessa sarà tassabile ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 507/1993. Infatti l'art. 17 dello stesso decreto esenta dalla relativa imposta solo le insegne.

972 C.T.P. Chieti Sentenza: 727 del 22/09/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

Al di là del presupposto oggettivo, le insegne che si limitano a indicare il luogo fisico in cui svolgere un determinato servizio non possono essere certamente classificate come portatrici di messaggi pubblicitari, ma devono più correttamente essere classificate come strumento di informazione per facilitare la fruizione dello stesso. Ne consegue che, alla luce dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 507/1993, siano esenti dal prelievo gli avvisi al pubblico con superfici inferiori a mezzo metro quadrato.

973 C.T.P. Pescara Sentenza: 323 del 30/07/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

I mezzi pubblicitari che non portano alcun riferimento alla denominazione della società ma pubblicizzano solo i prodotti ed i servizi resi dalla stessa non possono essere qualificati insegne. Di conseguenza gli stessi non possono godere di alcuna esenzione e devono essere assoggettati all' imposta di pubblicità.

974 C.T.P. Chieti Sentenza: 862 del 27/10/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

Il contribuente nel calcolo dell' imposta di pubblicità su segnali di indicazione deve applicare una tassazione unitaria, aggregando messaggi pubblicitari omogenei nell' ambito dello stesso comune e riconducibili ad una medesima azienda, anche se non fisicamente collocati su un medesimo supporto.

975 C.T.P. Teramo Sentenza: 491 del 25/11/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

"E' imponibile la pubblicità effettuata su cabine fotografiche non potendo queste ultime essere ricondotte all'accezione di ""sede aziendale"" e, quindi, la relativa pubblicità non può godere del particolare regime di favore previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 507/93."

976 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1307 del 24/11/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari

Le cabine "automatizzate" non costituiscono "sedi secondarie" e neppure rientrano nell'esenzione dell'imposta ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs. 507/1993, la cui precipua finalità "è quella di agevolare artigiani, medi e piccoli imprenditori escludendo dalla tassazione le insegne che, per loro ridotte dimensioni, non costituiscono un vero e proprio messaggio pubblicitario, svolgendo semplicemente la funzione di individuare la sede dell'azienda".

977 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 176 del 26/03/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari - presupposti

In tema di imposta sulla pubblicità è onere del contribuente documentare in giudizio l'erroneità delle tesi dell'Ente comunale, attraverso l'indicazione dell'impianto, delle sue caratteristiche e dimensioni, oppure provare di avere reso tempestiva dichiarazione di variazione o di cessazione della pubblicità.

978 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 677 del 18/06/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari

Non ricorre una fattispecie di esenzione dall'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità -che è prevista per le sole insegne di esercizio aventi una superficie non superiore a 5 metri quadrati-, relativamente alle iscrizioni pubblicitarie poste sulle pareti delle cabine per fototessere, non potendo tali ultimi apparati essere considerati sedi, neppure secondarie, dell'impresa pubblicizzata.

979 C.T.P. Chieti Sentenza: 684 del 04/09/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Prova della pretesa impositiva

Il comma 1 bis dell'art. 17 del D. Lgs. 507/1993 prevede che non sono soggette all'imposta di pubblicità le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l' attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadri. Quindi la sussistenza di insegne di superficie maggiore ai 5 metri quadri sostanzia un elemento costitutivo della pretesa tributaria che, come tale, deve essere allegato e provato dall' ente impositore.

980 C.T.P. Chieti Sentenza: 724 del 22/09/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Prova della pretesa impositiva

Il presupposto dell'imposta deve essere provato dall'ente impositore quando il contribuente contesta la natura di mezzo pubblicitario delle insegne, ovvero la loro dimensione.

981 C.T.P. Teramo Sentenza: 94 del 11/03/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Pubblicità effettuata con autoveicoli

In tema di assoggettamento all'imposta sulla pubblicità da parte dei veicoli itineranti costituisce presupposto del tributo la mera disponibilità del mezzo e non già l'effettiva utilizzazione del mezzo stesso in attività di diffusione di messaggi pubblicitari.

982 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 878 del 13/08/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Riscossione provvisoria ex art. 15 del DPR n. 600/73 - Legittima ante D.Leg.vo n. 46 del 1999.

In tema di riscossione dell'imposta di pubblicità e con riferimento alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.lgvo n. 46 del 1999, è legittima l'iscrizione a ruolo in via provvisoria ex art. 15 del DPR n. 602/1973 effettuata da Comune a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento. La riferibilità di tale disposizione ai tributi locali è infatti venuta meno solo per effetto dell'art. 19 del D.Lgvo n. 46 del 1999.

983 C.T.P. Chieti Sentenza: 207 del 18/03/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - soggetti passivi

In tema di imposta sulla pubblicità l'indicazione in uno striscione di un soggetto diverso rispetto a quello cui viene intimato il pagamento dell'obbligazione tributaria, rende quest'ultima illegittima in quanto riferita a soggetto estraneo alla pretesa fiscale. Tale estraneità permane anche se le due imprese commerciali hanno lo stesso legale rappresentante, in quanto ciò che rileva, ai fini dell'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, è la ditta, la sede e l'attività svolta dal soggetto beneficiato dall'esposizione dello striscione.

984 C.T.P. Chieti Sentenza: 278 del 01/04/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - SOGGETTI PASSIVI

L'art.6, comma 1, D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 chiarisce che il soggetto passivo, tenuto al pagamento dell'imposta in via principale, è il soggetto che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. La disposizione, quindi, non fa distinzione in ordine al titolo da cui dipende tale disponibilità che, quindi può derivare sia dall'esercizio del diritto di proprietà od altro diritto reale, sia dall'esecuzione di un contratto obbligatorio, stipulato con chi disponga giuridicamente dell'impianto pubblicitario, ferma restando al responsabilità solidale prevista dall'art. 6 comma 2 citato.

985 C.T.P. Teramo Sentenza: 158 del 13/05/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Soggetti passivi

In caso di messaggi pubblicitari esposti dalle edicole, soggetto passivo del tributo è il singolo edicolante e non l'editore del quotidiano.

986 C.T.P. Chieti Sentenza: 631 del 24/07/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Soggetti passivi

La soggettività passiva in materia di imposta sulla pubblicità è configurata in base al fruitore del mezzo e non dell'installatore per l'irrilevanza del rapporto privatistico su quello pubblicistico.

987 C.T.P. Chieti Sentenza: 725 del 22/09/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - soggetti passivi

Il soggetto passivo dell'imposta di pubblicità è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

988 C.T.P. Teramo Sentenza: 313 del 22/07/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Soggetti passivi

L'art.6, D.lgs. n.507 del 15 novembre 1993 stabilisce che soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ma in ogni caso, solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

989 C.T.P. Chieti Sentenza: 927 del 24/11/2014

IMPOSTA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI - Spazi riservati ad esenzione del diritto

La ratio dell' art. 17, comma 1bis, del D. Lgs. 507/1993 è quella di definire una misura convenzionale fino alla quale le insegne costituiscono la necessaria comunicazione al pubblico dell' esistenza dell' esercizio e dell' attività ivi svolta che, in quanto tali, risultano sostanzialmente prive di effetto pubblicitario, la cui esposizione sia comunque consentita per qualsiasi sede ove si svolge l'attività.

990 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 15 del 15/01/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Esenzione ex art. 10/DPR 601 - Presupposti

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 10 del DPR n. 601/1973 non ricorrono i presupposti di mutualità nei confronti di una Cooperativa che non provvede direttamente all'allevamento degli animali o alla coltivazione dei terreni oggetto dell'attività risultando gli stessi dati in affitto dai soci ad agricoltori estranei alla cooperativa stessa.

991 C.T.P. Chieti Sentenza: 265 del 28/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Notifica atti impositivi - Avviso di ricevimento - Generalità non leggibili - Conseguenze

Ove nell'avviso di ricevimento non siano riportate le generalità della persona cui l'atto è consegnato e la relativa sottoscrizione sia ritenuta inintelligibile l'atto è comunque valido perché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.

992 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 67 del 27/01/2014

IMPOSTE E TASSE - Accertamento

Sono condivisibili le argomentazioni a sostegno dell'assenza di potestà regionale sul mare territoriale e anzi sulla esistenza stessa di un territorio regionale oltre la terraferma

993 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 755 del 16/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Accertamento - valenza della circolari ministeriali

"La circolare non ricopre alcuna posizione tra le fonti normative e non può che essere una mera voce della ""dottrina dell'amministrazione"""

994 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 993 del 22/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Accertamento - Valori OMI - Valenza probatoria

Risulta confermata la validità probatoria (quale presunzione indiziaria) delle quotazioni immobiliari effettuate dall'Omi, indicative del valore normale degli immobili ai sensi dell'art. 35, comma 3, D.L. 223/2006, se confortate dagli importi chiesti a mutuo dagli acquirenti.

995 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 107 del 30/01/2014

IMPOSTE E TASSE - accertamento basato su studi di settore

Gli studi di settore posti a base dell'accertamento non possono essere applicati tout court, ma l'Ufficio deve tener conto delle particolari situazioni di fatto relative all'attività svolta dal contribuente

996 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 646/14

IMPOSTE E TASSE - Accertamento e riscossione – Valori minimi

A norma dell'art 3, c.10, d.l. 16/ 2012, a partire dal 01/07/2012, non è più consentito procedere ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione di tributi erariali, regionali e locali di importo inferiore ad Euro 30,00 per ciascun periodo d'imposta.

997 C.T.P. Pescara Sentenza: 340 del 31/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Accise - Irregolarità - Luogo di pagamento

Il depositario mittente dei prodotti spediti, in sospensione di accisa, fuori dall'Italia (Francia e Inghilterra) è obbligato al pagamento delle accise in Italia, qualora le autorità francesi ed inglesi interpellate comunichino all'Agenzia delle Dogane italiane "esiti non conformi delle spedizioni" (nello specifico: le ditte interessate non possiedono un codice di accisa, i prodotti non risultano giunti a destinazione e i timbri delle dogane attestanti la fuoriuscita dei prodotti risultano falsi). Allorché i prodotti soggetti ad accisa non giungano a destinazione e non è possibile stabilire il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata, l'accisa va pagata nello Stato Membro di partenza.

998 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 1 del 07/01/2014

IMPOSTE E TASSE - Accise - Dichiarazione a credito - Termine di decadenza per il rimborso

Ai sensi dell'art.26 ottavo comma del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise), ogni rapporto relativo all'imposta di consumo si conclude con una dichiarazione annuale, con cui può realizzarsi il fatto costitutivo rappresentato dal pagamento di un indebito (con conseguente diritto azionabile al rimborso). Ne deriva che, nell'eventualità di un credito a favore del contribuente tale diritto non può che essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, come stabilito dall'art.14, secondo comma, del T.U.A., a norma del quale il rimborso delle accise indebitamente pagate - anche a titolo d'imposta di consumo sull'energia elettrica (art. 52) e relative addizionali (art. 60) - "deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"

999 C.T.P. Chieti Sentenza: 896 del 14/11/2014

IMPOSTE E TASSE - Accise -Operazioni di spedizione non andate a buon fine

Lo spedizioniere non può ritenersi responsabile, ex art. 43 commi 1 e 4 D. Lgs. 504/1995, di quello che è accaduto successivamente alla regolare uscita di prodotti alcolici dal proprio stabilimento. Infatti il contribuente, ricevute le terze copie dei DAA, attestanti l' avvenuto arrivo dei prodotti, non disponeva di elementi che gli consentissero di sapere che le stesse erano state falsificate e che le operazioni di spedizione della merce non erano andate a buon fine.

1000 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1086 del 09/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni

Il calcolo della superficie utile di un immobile al fine di stabilire se esso debba o meno essere considerato di lusso ai sensi dell'Art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell'abitabilità in quanto quel che unicamente rileva i fini del computo della superficie utile è l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana.

1001 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 581 del 26/05/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni - Credito d'imposta per l'incremento occupazionale

E' illegittima e per l'effetto va revocata la richiesta del contribuente volta ad ottenere il beneficio del credito d'imposta per l'incremento occupazionale ex art. 2, commi 539-547, L. n. 244/2007, che è stata presentata prima della scadenza del mese di comporto in violazione del disposto dell'art. 6, co. 1, del D.M. 13.3.2009.

1002 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 943/14 del 15/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni – Mancato rispetto della procedura

Per poter beneficiare del credito di imposta per l'incremento occupazionale delle aree svantaggiate (legge n. 244 del 2007) il contribuente avrebbe dovuto presentare il modello C/IAL che è presupposto necessario per la fruizione della predetta agevolazione. Il mancato inoltro costituisce causa di decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008.

1003 C.T.P. Chieti Sentenza: 493 del 16/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni - Ricorrenza dei presupposti Illegittimità del diniego -

Una volta riconosciuto il possesso in capo alla società dei requisiti richiesti da norme agevolative (nella specie ex artt. 11 e 14 D.p.r. 601/1973) l'Amministrazione finanziaria non può negare il diritto al rimborso per il solo fatto che il contribuente ha erroneamente pagato per l'intero le imposte o anche perché non ha richiesto preventivamente la fruizione del beneficio fiscale.

1004 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 686/14

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni – Sisma L'Aquila

"I benefici di cui all'art 33, c. 28, l.183/2011, sono previsti per le riscossioni "riprese" dopo la sospensione causata dal sisma del 9 aprile 2009. La riscossione non ha inizio con la sola iscrizione a ruolo, equivalente alla formazione del titolo esecutivo, ma con la notificazione della cartella, che assolve ad un tempo la funzione di notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Ne discende che ai fini della sussistenza di una ""ripresa"" non è sufficiente che l'Agenzia delle Entrate abbia iscritto a ruolo prima del sisma, dovendosi avere riguardo al primo atto dell'Agente della riscossione (la notificazione della cartella al contribuente), che nel caso di specie è largamente successivo alla fine del periodo di sospensione."

1005 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 605/14 del 06/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni – Terremoto l'Aquila - Riduzione del 40%

"La circostanza che il ricorrente non abbia ottemperato agli obblighi di dichiarazione e versamento, sospesi per effetto della normativa antisismica, neppure dopo la successiva ""ripresa"" della loro operatività, non giustifica che il debito d'imposta (e dunque le relative sanzioni per omissione di dichiarazione e versamento e gli interessi per omesso versamento) sia determinato a prescindere dall'agevolazione disposta dall'art. 33, c. 28, 1. n. 183/2011. La riduzione del 40% delle imposte dovute nel periodo di sospensione dei versamenti, a causa del sisma, va applicata a tutti i tributi e contributi dovuti e non solo a quelli iscritti a ruolo"

1006 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 897/14 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni in materia di accise sulla produzione di energia elettrica

L'agevolazione prevista dall'articolo 52, comma terzo, lettera B del D. Lgs. n. 504 del 1995 riguarda gli autoproduttori di energia elettrica nozione che presuppone la stretta correlazione tra attività di produzione di energia elettrica e l'utilizzo della stessa per soddisfare i fabbisogni della propria attività imprenditoriale. Trattandosi di norma agevolativa e quindi di stretta interpretazione non è possibile utilizzare le definizioni contenute in altri testi normativi emanati con finalità diverse.

1007 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 324 del 21/05/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per calamità naturali - Terremoto di L'Aquila - Ripresa della riscossione

Ai sensi dell'art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, del D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122), la ripresa della riscossione nei confronti delle persone giuridiche aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel c.d. cratere del sisma del 6 aprile 2009 doveva avvenire senza applicazione di interessi, sanzioni ed oneri accessori, in 120 rate mensili costanti e con riduzione del 40%. Non c'è dubbio che il suddetto beneficio spetti alla Società ricorrente che ha debitamento provato mediante idonea documentazione, non contrastata in alcun modo dalle parti resistenti, di avere sempre avuto in L'Aquila la sua sede operativa, anche nel breve periodo in cui ha trasferito a Roma la sede legale o il domicilio fiscale.

1008 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 868/14 del 03/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto dell'Aquila – Riduzione del 40% - Condizioni

"La riduzione del 40% disposta dall'art. 33, co. 28, della L. n. 183/2011, riguarda esclusivamente i tributi ""oggetto delle sospensioni"", per cui nella fattispecie in contestazione, in cui l'inadempimento è relativo a somme che avrebbero dovuto esser versate dopo la fine del periodo di sospensione di cui all'ordinanza n.3780 del 06.06.2009, l'abbattimento non può essere invocato, non trattandosi di riscossione a suo tempo sospesa."

1009 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 884/14 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto dell'Aquila – Riduzione del 40% - Condizioni

"La riduzione del 40% disposta dall'art. 33, co. 28, della L. n. 183/2011, riguarda esclusivamente i tributi ""oggetto delle sospensioni"", per cui nella fattispecie in contestazione, in cui l'inadempimento è relativo a somme il cui termine di versamento è venuto a scadere ben prima del sisma del 9 aprile 2009, in ordine alle quali la riscossione ha preso avvio entro il termine di legge, cadente dopo il periodo di sospensione per il sisma, non spettano al ricorrente i benefici della riduzione al 40 % e della rateizzazione, previsti per le esecuzioni ""riprese""

dopo il sisma."

1010 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 886/14 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto dell'Aquila – Riduzione del 40% - Condizioni

"Considerato che nessun procedimento di riscossione era in corso a carico del ricorrente alla data del sisma e l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella di pagamento si collocano tutte in data successiva al periodo di sospensione, il ricorrente non può, invocare i benefici di cui all'art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, (riduzione al 40% del residuo debito, esclusione delle sanzioni e degli interessi, pagamento in 120 rate) sia perché il beneficio spetta solamente in ragione della scadenza dei termini di adempimento nel periodo di sospensione sopra ricordato, sia perché non si è trattato di una riscossione iniziata prima del 6 aprile 2009 e successivamente ""ripresa""."

1011 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 870/14 del 03/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto dell'Aquila – Sospensione degli adempimenti tributari

Anche se i tributi in contestazione attengono al periodo d'imposta 2008, gli stessi sono stati accertati solo con avviso di accertamento notificato il 20.11.2013. Ne consegue che non viene in rilievo la sospensione degli adempimenti tributari disposta dall'ordinanza n.3780 del 06.06.2009, in attuazione del decreto legge 29.04.2009 n°39, a seguito del sisma dell'aprile 2009, relativa al periodo dal 06.04.2009 al 20.12.2010.

1012 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 900/14 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila – Disposizioni per i residenti nei Comuni del cratere

Si è correttamente uniformato alla normativa il contribuente residente nei "Comuni del cratere" che ha omesso il versamento degli acconti d'imposta relativi al periodo 2009, perché sospesi, essendo stata disposta la ripresa della riscossione solo a far data dal 1° gennaio 2012, senza applicazione di interessi e sanzioni e mediante il pagamento di 120 rate mensili nella misura del 40%.

1013 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 723/14 del 29/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila – Mancato versamento del secondo acconto IRPEF – Conseguenze

La circostanza che il ricorrente non abbia ottemperato all'obbligo di versamento del secondo acconto IRPEF, sospeso per effetto della normativa antisismica, non giustifica che l'imposta, una volta ripreso il pagamento nella percentuale dovuta, sia determinato a prescindere dall'agevolazione disposta dall'art. 33, c. 28, 1. n. 183/2011

1014 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 735/14 del 10/11/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il Terremoto di L'Aquila – Riduzione del 40% - Condizioni.

Anche se le scadenze degli acconti Irpef dovuti per l'anno 2008 sono anteriori ai periodi considerati dalle ordinanze richiamate dall'art. 33, c. 28, 1. n. 183/2011, sicché non competeva né la sospensione dei versamenti dovuti, né l'agevolazione prevista dalla citata disposizione di legge, il ricorrente ha legittimamente fruito della sospensione suddetta relativamente al pagamento del saldo. Ne consegue che trova applicazione nei suoi confronti la riduzione del tributo e degli accessori al 40%.

1015 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 736/14

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il Terremoto di L'Aquila – Riduzione del 40% - Condizioni.

"Il fatto che il ricorrente non abbia ottemperato agli obblighi di dichiarazione e versamento, sospesi per effetto della normativa antisismica, neppure dopo la successiva ""ripresa"" della loro operatività, non giustifica che il debito d'imposta (e dunque le relative sanzioni per omissione di dichiarazione e versamento e gli interessi per omesso versamento) sia determinato a prescindere dall'agevolazione disposta dall'art. 33, c. 28,1. n. 183/2011. Ne consegue che trova applicazione nei suoi confronti la riduzione del tributo e degli accessori al 40%."

1016 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 469 del 14/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila

In assenza di una specifica norma che disciplini il metodo di calcolo dell'imposta da portare in sospensione dal versamento per gli anni previsti dalla legislazione speciale sul terremoto, non si può estendere l'applicazione di una circolare a categorie di soggetti non assimilabili a quelle disciplinate da tale atto normativo.

1017 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 530

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila - Limiti di applicabilità

I tributi e i contributi “oggetto di sospensioni” a seguito del terremoto aquilano che, a norma dell’art. 33, comma 28 della legge 183/2011, fruiscono della riduzione del 40%, non sono solamente i versamenti tributari e gli adempimenti scadenti nel periodo della sospensione (6/04/2009-30/06/2010), ma, con interpretazione estensiva, anche le somme accertate nel periodo del sisma.

1018 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 500 del 21/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila - Ambito di applicazione temporale

Non può richiamarsi la sospensione del pagamento delle imposte e la riduzione del 40% disposta a seguito del sisma del 6 aprile 2009 per versamenti afferenti al periodo d'imposta 2008.

1019 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 564 del 18/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila - Ambito di applicazione temporale

Le disposizioni di favore che hanno disposto la sospensione prima e la riduzione poi delle imposte relative al periodo d'imposta 2009 trovano applicazione anche nei confronti di arretrati stipendiali che sebbene percepiti nel 2012 siano relativi all'anno d'imposta 2009.

1020 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 572 del 22/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila - Ambito di applicazione temporale

"A norma dell'art 33 comma 28 l. 183/2011, la riduzione la 40% dell'ammontare previsto per ciascun tributo, fa esplicito riferimento esclusivamente alle somme che non siano state ancora versate al 31/12/2011, stabilendo una forma di ""soluti redentio"" nei confronti del debitore che abbia già versato l'intero importo. Se ne inferisce, dunque, che nessun diritto al rimborso delle somme precedentemente corrisposte dal ricorrente può essere riconosciuto, atteso che la scelta operata dal Legislatore di limitare il beneficio ""de quo"" unicamente ai soggetti che non hanno ancora versato i contributi alla data del 31.12.2011 risponde ad un'esigenza di natura emergenziale."

1021 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 523 del 05/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila - Applicazione ad adempimenti successivi al sisma

Le norme agevolative e sospensive disposte in conseguenza degli eventi sismici abruzzesi non possono trovare applicazione ad adempimenti omessi o ritardati rispetto a scadenze anteriori a quelle considerate da tale normativa.

1022 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 508 del 28/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila - Mancato versamento degli acconti - Eccedenza a rimborso - Non spetta.

L' acconto sospeso per effetto del sisma non deve consentire l' evidenziazione di un rimborso o di un credito per una imposta che non è stata versata né saà mai versata. Nel caso contrario si verrebbe a creare un illecito arricchimento del contribuente a scapito della collettività. Ne discende che è legittima l'iscrizione a ruolo per la relativa imposta non versata.

1023 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 479 del 21/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila - Recupero acconti non versati

La posizione dei soggetti aventi residenza nei comuni situati all'interno del "cratere sismico" è stata disciplinata dal D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, che all'art. 39, commi 3 bis e 3 ter, ha previsto che "la ripresa della riscossione dei tributi avviene senza l'applicazione di sanzioni ed interessi mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere del mese di Gennaio 2012 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che emesso sulla base della citata delega non fa riferimento alcuno all'entità degli acconti che devono essere versati né all'eventuale recupero di quelli eccedenti il debito di imposta.Ne discende che nessuna disposizione di legge consente all'Ufficio di procedere, come nel caso di specie, al recupero degli acconti che sono stati correttamente computati e dichiarati e il cui versamento è stato soltanto differito.

1024 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 520 del 28/08/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni per il terremoto di L'Aquila -Sospensione degli acconti

"La previsione contenuta nel provvedimento Direttoriale del 23.11.2010 a norma della quale ""costituisce oggetto di sospensione solo l'ammontare degli acconti sospesi nei limiti dell'imposta dovuta a saldo"", riferendosi specificatamente ai soli residenti dei comuni fuori del cratere non può essere estesa ai residenti nei comuni del cratere, difettando della necessaria base normativa e non tenendo in adeguato conto la differenza delle due situazioni."

1025 C.T.P. Chieti Sentenza: 989 del 02/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie

L' interpretazione letterale e logica dell' art. 15 del D.p.r. 601/1973 impone che sia incluso nell' agevolazione fiscale tutto quanto concerne, non solo il finanziamento, ma anche la modificazione ed estinzione delle operazioni agevolate, elencando espressamente, tra gli atti fruenti dell' agevolazione, le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti. Pertanto anche le cessioni di credito fruiscono dell' esenzione quante volte siano state stipulate in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine.

1026 C.T.P. Chieti Sentenza: 989 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie

L' intermediario finanziario può beneficiare dell' esenzione prevista dall' art. 15 del D.p.r. 601/1973 ove, non svolgendo alcuna operazione di finanziamento, si limiti ad assumere, quale concessionaria, il credito da altri concesso a terzi e ad acquisire ogni garanzia e diritto già in capo al cedente.

1027 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 676 del 18/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Accise

L'esenzione dal pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica superiori a kwh 1.200.000 mensili -nel testo vigente nel periodo 2005/2009 dell'art. 52 del D.Lgs. 504/1995- spetta indistintamente per tutte le tipologie di consumo elettrico rilevate negli opifici industriali e non soltanto per quelle direttamente connesse all'esercizio dell'attività produttiva.

1028 C.T.P. Teramo Sentenza: 259 del 20/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Art. 1, commi 26, 27 e 28 L. n. 244/2007 - Condizioni

Ai sensi dell'art. 1, commi 26, 27 e 28 della L. n. 244/2007 ai fini della fruizione delle agevolazioni ivi previste, era richiesta la realizzazione di lavori edificatori nel termine perentorio di 5 anni dall'acquisto. Ne discende che è legittimo l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio ha revocato l'agevolazione relativa ad un terreno edificatorio che è stato rivenduto nel quinquennio senza la realizzazione dell'edificazione richiesta dalla fattispecie agevolativa, a nulla rilevando quanto affermato da parte ricorrente che si è limitata ad eccepire che sul terreno esisteva un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ma non ha prodotto nessuna prova documentale né in sede di proposizione del ricorso né in sede di pubblica udienza.

1029 C.T.P. Pescara Sentenza: 32 del 12/02/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Credito d'imposta ex art. 1, co. 280 L. n. 296 del 2006

Ai fini del legittimo utilizzo del credito d'imposta del 10% previsto dall'art. 1, comma 280 della Legge 296/2006, non rileva il buon esito della ricerca industriale con la realizzazione del prototipo preventivato, ma solo l'inerenza dell'attività svolta alla ricerca di dispositivi idonei ad assicurare un abbassamento dei consumi e delle emissioni inquinanti.

1030 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 322 del 18/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Disconoscimento dell'ufficio -

Nel caso di applicazione di una tassazione agevolata da parte del contribuente il quale ritiene di aver diritto al beneficio, l'eventuale disconoscimento da parte dell'ufficio deve esplicitarsi con un apposito avviso di accertamento che consenta, da un lato di quantificare le nuove imposte chieste dall'ufficio e dall'altro di fornire le motivazioni del provvedimento, onde consentire al contribuente di potersi difendere opponendosi tempestivamente alla pretesa tributaria.

1031 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1007 del 24/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Indennità per inabilità temporanea corrisposta alla gente di mare

Non spetta l'esenzione prevista dall'art 24 II co. Rdl 1918/37convertito in L. 831/38, corrisposta alla gente di mare dall'ente previdenziale, a titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro con riferimento all'imposta di ricchezza mobile, poiché detta esenzione deve ritenersi abrogata come conseguenza necessitata dell'espressa abrogazione dell'imposta di ricchezza mobile disposta dall'art 82 dpr 597/73. Né può ritenersi che il suddetto art 24 sia ancora vigente per il solo fatto che l'art 1 L. 9/09 ha espressamente escluso il rdl 1918/38 dall'elenco dei testi normativi abrogati e non anche la reviviscenza di norme abrogate in precedenza, in quanto il sistema delle esenzioni e delle agevolazioni è di stretta interpretazione e non può transitare da un tributo all'altro.

1032 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 50 del 28/01/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Interpretazione delle norme di agevolazione

Le norme in tema di agevolazioni ed esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica. Ne consegue che le cessioni di diritti reali dello IACP possono fruire del regime agevolato solo se i relativi atti sono funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata di cui al titolo IV L. 865/71 alla stregua di programmi costruttivi attuati direttamente da enti pubblici, e non anche di edilizia agevolata di cui al titolo V della detta Legge.

1033 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 250 del 06/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Pagamento ridotto ex art. 33, co. 28, L. n. 183/2011

Per effetto dell'art. 33 comma 28 l. 183/11 il presupposto di imposta, qualunque esso sia e comunque sia accertato, genera un tribuo pari al 40% di quello ordinariamente dovuto. Non si può distinguere tra imposte dichiarate e accertate o già versate, posto che in ogni caso per ciascun tributo l'importo da pagare è determinato nella percentuale fissata legislativamente. Ne discende che l'istanza di rimborso della ricorrente è fondata.

1034 C.T.P. Teramo Sentenza: 346 del 05/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Recupero - Non spettanza delle sanzioni

Non sono dovute sanzioni ed interessi da parte del contribuente che, nel ragionevole affidamento circa la sussistenza di un'agevolazione fiscale, dapprima riconosciutale dall'Ufficio e dopo anni recuperatale, abbia condizionato la propria politica aziendale confidando nella legittimità di un credito d'imposta e destinando la relativa liquidità ad altri scopi. Ciò, in quanto non si possono addossare al contribuente i ritardi nel controllo da parte del Centro di Servizio, il quale avrebbe dovuto immediatamente revocare l'agevolazione, già a decorrere dal primo anno di fruizione, senza lasciar trascorrere una serie di annualità successive, ugualmente agevolate, facendo così cumulare a debito del contribuente importi elevati e difficilmente fronteggiabili.

1035 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 339 del 26/05/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Recupero di agevolazioni non spettanti - Modalità

E' legittimo l'atto con il quale l'ufficio ex art. 1, co. 421, L. n. 311/2004, ha proceduto direttamente al recupero di un credito d'imposta che il contribuente avrebbe indebitamente utilizzato in compensazione atteso che nessuna norma richiede che lo stesso debba essere preceduto da un atto di disconoscimento del credito medesimo.

1036 C.T.P. Teramo Sentenza: 175 del 13/05/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Recupero di agevolazioni non spettanti - Modalità

E' illegittimo il recupero di una misura di agevolazione operato dall'ufficio se basato su di un'ingiunzione di sospensione della Commissione Europea e non su di un'ingiunzione di recupero. L'ingiunzione di sospensione, infatti, a differenza di quella di recupero manca dell' istruttoria vertente sull'"an", sul "quando" e sul "quomodo", oltre che di una norma di recepimento di natura nazionale, avendo il solo scopo di evitare che altri soggetti residenti nello Stato membro possano godere di un beneficio, che si trova all'esame della Comunità Europea.

1037 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 703 del 24/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Regola del de minimis - Applicabilità

La regola del de minimis, che non consente di superare il limite quantitativo di 100.000 euro in materia di aiuti di stato alle imprese, risulta sempre applicabile, anche quando i crediti d'imposta spettanti per l'incremento all'occupazione, di cui all'art. 7 della Legge n. 388/2000, siano originati da assunzione di lavoratori che versino in condizioni di disagio.

1038 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 655 del 13/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Agevolazioni tributarie - Richiesta di rimborso autonoma- Non sempre è necessaria.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la presentazione dell'istanza di agevolazione, quando richiesta dalla legge, vale anche come richiesta di rimborso di quanto sia stato versato dal contribuente in via meramente cautelativa. Nel discende che è illegittimo il diniego opposto dall'ufficio basato sul mancato rispetto del termine di decadenza ex art. 38/DPR n. 602 del 1973 in presenza di una istanza a suo tempo presentata.

1039 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 715 del 30/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Associazioni sportive dilettantistiche

La ragione del trattamento favorevole delle spese di sponsorizzazione, entro il limite quantitativo di euro 200.000, è da ricercarsi, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza tributaria, nella precisa volontà del legislatore di agevolare tale strumento di finanziamento, indispensabile alla sopravvivenza del settore sportivo dilettantistico, giudicato meritevole di tutela anche per i risvolti sociali e sanitari che assume l' attività sportiva.

1040 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 880 del 13/08/2014

IMPOSTE E TASSE - Atti a rilevanza esterna - Competenza del titolare dell'ufficio

Negli atti a rilevanza esterna il potere di manifestare la volontà della pubblica amministrazione compete o al titolare dell'ufficio o di un funzionario da lui delegato. Ne consegue che è invalido l'atto sottoscritto da persona diversa dal direttore in assenza di delega. Ne consegue altresì che incombe all'amministrazione l'onere di produrre la delega di firma in caso di contestazione da parte del contribuente.

1041 C.T.P. Chieti Sentenza: 38 del 17/01/2014

IMPOSTE E TASSE - Atti impositivi - Motivazione -

L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, a norma dell'art.7 dello Statuto del contribuente, può dirsi adempiuto indicando gli estremi e le modalità della notifica degli atti impositivi sui quali è stata fondata la riscossione.

1042 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 107/2013 del 14/02/2014

IMPOSTE E TASSE - Autocertificazione - Valore probatorio

Essendo l'autocertificazione una dichiarazione sostitutiva della certificazione, è onere della Pubblica Amministrazione controllarne la veridicità. Ne consegue che l'Ufficio non può esercitare il controllo astenendosi dall'effettuare le opportune indagini e ricerche, semplicemente chiedendo all'interessato di esibire la certificazione della nota di accredito, giacché in tal caso verrebbe vanificata la funzione stessa dell'autocertificazione, la quale consiste appunto nel sostituire una determinata certificazione con una dichiarazione.

1043 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 193 del 17/02/2014

IMPOSTE E TASSE - Autocertificazione - Valore probatorio

Incombe sulla pubblica amministrazione l'onere di controllare la veridicità dell'autocertificazione. Ne consegue che l'Ufficio non può in giudizio esercitare il controllo astenendosi dall'effettuare le opportune indagini e ricerche, semplicemente chiedendo all'interessato di esibire la certificazione del documento in originale, giacché in tal caso verrebbe vanificata la funzione stessa della autocertificazione, la quale consiste appunto nel sostituire una determinata certificazione con una dichiarazione.

1044 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 686/14

IMPOSTE E TASSE - Autotutela

L'annullamento degli atti in via di autotutela è una facoltà e non un obbligo dell'amministrazione, per cui il mancato esercizio di tale facoltà non è causa autonoma di illegittimità degli atti non annullati.

1045 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 154 del 11/02/2014

IMPOSTE E TASSE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Il PVC notificato al contribuente non necessita di essere allegato all'avviso di accertamento.

1046 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 615/14 del 13/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Avviso di accertamento – Notifica a mezzo posta di più atti

Nel caso di invio di più atti di accertamento con un'unica raccomandata, il rischio della irritualità di tale notifica viene assunto unicamente dal ente impositore. Nel caso di notifica di più atti, incombe all'Amministrazione l'onere di provare, in caso di contestazione, la regolarità della ricezione di ciascun atto da parte del contribuente. In difetto di tale prova la notifica deve ritenersi viziata da nullità.

1047 C.T.P. Pescara Sentenza: 36 del 29/01/2014

IMPOSTE E TASSE - AVVISO DI accertamento - NOTIFICAZIONE

Nell'ipotesi di irreperibilità, la notifica effettuata in base a quanto previsto dall'art. 140 cpc si perfeziona con il ricevimento della raccomandata e non soltanto con la semplice spedizione, pertanto, in difetto di tale prova, la notifica è da considerarsi nulla.

1048 C.T.P. Pescara Sentenza: 41 del 29/01/2014

IMPOSTE E TASSE - AVVISO DI accertamento - NOTIFICAZIONE

La notifica dell'avviso di accertamento non può ritenersi rituale se non avvenuta nel luogo di residenza ove risulta invece notificata l'ingiunzione di pagamento impugnata, a maggior ragione se la notifica dell'avviso di accertamento non è avvenuta nelle mani del destinatario ma di soggetto di cui non è stata precisata la qualità di familiare o di convivente.

1049 C.T.P. Pescara Sentenza: 41 del 29/01/2014

IMPOSTE E TASSE - AVVISO DI accertamento - NOTIFICAZIONE

In caso di mancata consegna a mani del destinatario dell'avviso di accertamento, l'omessa spedizione della c.d. raccomandata informativa, di cui al Decreto Bersani, costituisce vizio procedurale che determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria e comporta la nullità dell'atto consequenziale.

1050 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 504 del 12/05/2014

IMPOSTE E TASSE - avviso di accertamento - notificazione

La procedura di notificazione dell'avviso di accertamento eseguita a mani di persona che, pur non facente parte della famiglia del destinatario dell'atto, si trovava nella sua abitazione, risulta del tutto legittima.

1051 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 504 del 12/05/2014

IMPOSTE E TASSE - avviso di accertamento - notificazione

Ove il destinatario non venga rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell'atto, a una persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore o incapace.

1052 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 504 del 12/05/2014

IMPOSTE E TASSE - avviso di accertamento - notificazione

In ordine all'interpretazione di “persona di famiglia” e della necessità che la stessa sia “convivente” la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, è da ritenersi valida la notificazione effettuata presso il domicilio del destinatario “... ove l'atto venga consegnato in quel luogo a persona legata al notificato da un vincolo (di parentela o affinità) tale da far presumere che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario mentre non occorre l'ulteriore requisito della convivenza fra quest'ultimo e la persona che riceve l'atto”.

1053 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 504 del 12/05/2014

IMPOSTE E TASSE - avviso di accertamento - notificazione

L'art. 139 del CPC al suo comma 2° non prevede che in caso di consegna dell'atto a una persona di famiglia, tale persona debba essere convivente con il destinatario della notifica.

1054 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 504 del 12/05/2014

IMPOSTE E TASSE - avviso di accertamento - notificazione

E' valida la notifica di un atto impositivo effettuata ai sensi dell'art. 139 del CPC a mani di un congiunto, poi risultato non convivente.

1055 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 504 del 12/05/2014

IMPOSTE E TASSE - avviso di accertamento - notificazione

Il famigliare del destinatario accettando di ricevere la notifica deve curare la sollecita consegna al destinatario in forza della solidarietà collegata ai vincoli di parentela e del dovere giuridico che deriva dall'accettazione della notifica stessa.

1056 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 689 del 23/06/2014

IMPOSTE E TASSE - avviso di accertamento - notificazione

La notificazione a mezzo del servizio postale, prevista in alternativa alla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore dall'art.8 della legge n. 890 del 1982, nella ipotesi di mancato recapito dell'atto di accertamento spedito per raccomandata con avviso di ricevimento, per temporanea assenza del destinatario (che risulti invece comunque residente a quell'indirizzo) e inidoneità o assenza o rifiuto delle altre persone che sarebbero abilitate a riceverlo, disciplina le successive operazioni dell'incaricato alla consegna nel senso che deve depositare il plico presso l'ufficio postale competente a dare notizia dell'avvenuto deposito con altra lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con contestuale avvertimento che la notifica si considera eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di deposito in caso di omesso ritiro. Lo stesso incaricato, qualora il destinatario sia assente anche al momento della consegna della seconda raccomandata, è tenuto ad affiggere l'avviso (cosiddetta CAD) alla porta di abitazione ovvero ad immetterlo nella sua cassetta postale.

1057 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 465 del 07/05/2014

imposte e tasse - avviso di accertamento - notificazione

E' principio ampiamente condiviso che la notifica a mezzo posta senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, che può essere utilizzata per gli atti impositivi, è quella dettata dale disposizioni del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione

1058 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 742 del 11/07/2014

imposte e tasse - avviso di accertamento notificazione

La notifica dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cpc, allorquando, come nella specie, siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove tuttavia non risulti trasferito).

1059 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 530

IMPOSTE E TASSE - Calamità naturali - Circostanze eccezionali che giustificano la riduzione delle sanzioni

Di fronte ad un evento eccezionale quale quello che ha colpito gran parte del territorio abruzzese a seguito del terremoto dell'Aquila, devono ritenersi di certo ricorrenti quelle eccezionali circostanze che a norma dell'art. 7, co. 4, del D.leg.vo n. 472/1997, giustificano la riduzione sino alla metà del minimo delle sanzioni.

1060 C.T.P. Chieti Sentenza: 598 del 16/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Cartella di pagamento – Notifica

L'accertamento tributario non può che decorrere, per il fallito, dal momento in cui sia eseguita nei suoi confronti la notifica del relativo avviso ed egli sia così posto nell' effettiva condizione di difendersi, dal che deriva da una parte la non definitività della cartella di pagamento che non sia stata notificata all'amministratore di una società fallita ma al solo curatore fallimentare e, dall' altra parte il disconoscimento di una solidarietà passiva fra il curatore stesso e l'amministratore o i soci di una società di persone fallita, qualora questi ultimi non siano stati messi a conoscenza nei modi di legge dell'accertamento notificato al solo curatore.

1061 C.T.P. Chieti Sentenza: 599 del 16/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Cartella di pagamento – Notifica

L'accertamento tributario non può che decorrere, per il fallito, dal momento in cui sia eseguita nei suoi confronti la notifica del relativo avviso ed egli sia così posto nell' effettiva condizione di difendersi, dal che deriva da una parte la non definitività della cartella di pagamento che non sia stata notificata all'amministratore di una società fallita ma al solo curatore fallimentare e, dall' altra parte il disconoscimento di una solidarietà passiva fra il curatore stesso e l'amministratore o i soci di una società di persone fallita, qualora questi ultimi non siano stati messi a conoscenza nei modi di legge dell'accertamento notificato al solo curatore.

1062 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1128 del 27/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Catasto

L'accertamento dei requisiti, in presenza di categoria catastale ritenuta differente, non può essere incidentalmente compiuto nel giudizio contro l'avviso di accertamento, giacché gli organi legittimati a resistere avverso l'impugnazione della categoria possono essere solo quelli che l'hanno adottata ovvero l'UTE o l'agenzia del Territorio. Ne consegue che il provvedimento di attribuzione della categoria una volta adottato, vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore.

1063 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1128 del 27/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Catasto

Le risultanze delle variazioni catastali incidono sulla determinazione della base imponibile a decorrere dalla cd. messa in atti, ossia dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.

1064 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 163 del 17/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Catasto

Per gli immobili inseriti nella categoria C, risulta corretta l'attribuzione della rendita catastale effettuata secondo una stima parametrica, escludendo l'utilizzo della stima diretta basata sul valore di mercato del bene immobile.

1065 C.T.P. Pescara Sentenza: 349 del 26/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Catasto

Gli immobili per i quali si chiede la modifica della categoria catastale, anche se realizzati con fondi pubblici, non possono essere compresi nella categoria E se sono dotati di una autonomia funzionale e reddituale

1066 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 946/14 del 15/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Catasto – Obbligo di accatastamento

L'obbligo di procedere alla trascrizione catastale di un bene immobile incombe sul titolare di diritti reali in relazione al bene stesso. In caso di mancata ottemperanza a tale onere è l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio che deve provvedere ad effettuare l'iscrizione provvisoria in catasto e ad attribuire una rendita catastale presunta con oneri a carico dell'interessato e notifica dei relativi esiti allo stesso. Ne discende che si è correttamente comportato l'Ufficio vista l'inadempienza dell'Ater che non ha mai provveduto all'accatastamento degli appartamenti i cui risulta ancora intestataria.

1067 C.T.P. Chieti Sentenza: 363 del 29/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Catasto fabbricati - Carattere della ruralità

Il requisito della ruralità, ex art. 9 D.L. n. 557/1993, strumentale al riconoscimento della categoria catastale D10, sussiste in relazione a tutti gli immobili strumentali all'attività agricola anche in assenza del requisito previsto dall'art. 32 del D.P.R. 917/1986. La ruralità, infatti, non viene meno se negli stessi è allevato un numero di animali superiore a quello alimentabile con alimenti prodotti dall'azienda stessa in quanto la disposizione richiamata, anche nella nuova formulazione, offerta dall'art. 9, comma 3 bis, Legge 222/2007, non fa alcun riferimento all'art. 32 del D.P.R. 917/1986.

1068 C.T.P. Chieti Sentenza: 169 del 03/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Compatibilità con il diritto comunitario - applicabilità sostitutiva

Qualora sia accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi posizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso trattamento riservato alle persone non sfavorite.

1069 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 766 del 17/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Condono - Effetto novativo - Non ricorre

La domanda di definizione agevolata non importa novazione e quindi non estingue, ove non sia seguita dall'integrale e tempestivo versamento del dovuto, l'obbligazione tributaria originariamente inadempiuta. Ne discende che il versamento della prima rata eseguito dal contribuente deve ritenersi irripetibile e imputabile al maggior carico iscritto a ruolo.

1070 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 903 del 14/08/2014

IMPOSTE E TASSE - Condono - Mancanza dei presupposti- Tutela dell'affidamento - Non spetta

Non può richiamarsi al principio della tutela dell'affidamento per ottenere una riduzione delle sanzioni, il contribuente che abbia utilizzato il condono in mancanza dei necessari presupposti di legge, trattandosi di affidamento contra legem dal quale non possono derivargli effetti positivi.

1071 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 766 del 17/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Condono - Versamenti rateali - Mancato versamento di una rata - Conseguenza

In caso di definizione dei carichi di ruolo pregressi ex art. 12 L. 289/02, il mancato o il ritardato versamento di una rata costituisce causa i decadenza degli effetti del condono, atteso che si tratta di una particolare forma di sanatoria, (cd. Condono clemenziale) di natura diversa rispetto a quelle previste dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 L. n. 289/02 (cd. condono premiale), con la conseguenza che ai fini dell'efficacia del condono, è necessario il versamento dell'ammontare residuo dovuto, non essendo ammessi né omissioni né meri ritardi.

1072 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 801 del 23/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Condono - Versamenti rateali - Mancato versamento di una rata - Conseguenza

Il condono previsto dall'art 12 L. 289/02 ha struttura e funzione diverse rispetto alle altre forme di sanatoria previste dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della citata legge. Ne consegue che al condono ex art. 12 non può ritenersi applicabile il principio affermato dai Supremi Giudici con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti di cui all'art. 16 della citata legge, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto il mancato versamento della prima rata comporta l'inefficacia della istanza di condono, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 14 della L. 289/02.

1073 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 532 del 17/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002 - Mancato versamento delle rate

La validità della definizione ex art 9 bis della l 289/2002 resta efficace ed operante anche quando non tutte le rate previste per la definizione sono state versate in quanto lo stesso art. 9-bis non prevede, quale requisito per il perfezionamento della definizione, a pena di decadenza, il tempestivo versamento degli importi dovuti.

1074 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 536 del 17/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Contributi alla Cassa forense - Termine di prescrizione breve

Il diritto a richiedere il pagamento dei contributi alla cassa forense si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, quarto comma, c.c.. Nel caso di specie, ci si trova di fronte al pagamento di somme associative che hanno natura di prestazioni periodiche per le quali, quindi, non può trovare applicazione la prescrizione decennale.

1075 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 356 del 26/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Convenzioni internazionali

La minore imposta prevista nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. Peraltro ove si tratti di impresa avente una stabile organizzazione nel paese di residenza, la distribuzione dei dividendi deve essere tassata per intero secondo la legge nazionale.

1076 C.T.P. Pescara Sentenza: 188 del 28/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Convenzioni internazionali - direttiva comunitaria - rimborso IVA

Non può trovare accoglimento l'istanza di rimborso IVA, pagata in Italia da una società olandese facente parte di un gruppo consolidato, rispetto al quale essa è la c.d. consolidante. La disciplina dei gruppi consolidati, in conformità a quanto previsto dall'art. 73 ultimo comma DPR 633/72, si riduce ad un semplice meccanismo di compensazione, ovvero, il legislatore ha voluto permettere, in presenza di determinate condizioni di legge, che se una società del gruppo abbia diritto ad un rimborso, lo stesso possa essere posto in compensazione da altra società facente parte del gruppo consolidato che sia a debito dell'imposta. Anche se tale disciplina regola la materia in maniera più ristretta rispetto alla più ampia regolamentazione comunitaria prevista dall'art. 11 della direttiva comunitaria 2006/112/EC, non è possibile affermare che tale ultima disciplina debba prevalere rispetto alla regolamentazione italiana, non solo perché nel caso de quo il pagamento e la successiva richiesta di rimborso dell'imposta sono avvenute in Italia, ma anche in quanto la normativa di cui all'art. 73 non costituisce in alcun modo una trasposizione della direttiva comunitaria 2006/112/EC, non essendo mai stata attivata la corretta procedura a tal fine e non potendo pertanto configurarsi alcun contrasto tra la stessa e la direttiva.

1077 C.T.P. Pescara Sentenza: 467 del 30/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Convenzioni internazionali - doppie imposizioni - rimborsi

Nel tenore della Convenzione intercorsa tra l'Italia e la Bulgaria contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, il rimborso delle ritenute Irpef sulla pensione è legittimo in quanto sia data prova della avvenuta doppia incisione dei cespiti (che giustifica il rimborso da parte dello Stato Italiano), e che sia allegata, all'istanza, la dichiarazione secondo la quale sussistono le condizioni per accedere ai benefici previsti dalla Convenzione (art. 27).

1078 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1359 del 09/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Costi da reato - Deducibilità

Ai sensi del c. 1, art. 8 del D.L n. 16 del 2012, che ha modificato l'art. 14 - bis del D.L. n. 537 del 1993, l'indeducibilità ivi prevista è circoscritta ai soli costi e spese direttamente utilizzati per il compimento dei delitti con la conseguenza che i costi relativi all'acquisizione di beni e servizi che, ancorché documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non siano utilizzati per il compimento di alcun reato, sono deducibili ove ricorrano i requisiti generali di deducibilità dei costi.

1079 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 817 del 24/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Costi da reato - indeducibilità

I costi riconducibili a fatti-reato non possono essere portati in deduzione, come espressamente previsto dall'art. 14 della Legge 537/93.

1080 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 825 del 24/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Costi da reato - indeducibilità

I costi annotati nelle scritture contabili e dichiarati nell'ambito di una attività non lecita (operazioni inesistenti) e quindi per fini illeciti, sono irrilevanti ai fin i della concretizzazione dei benefici attesi ai fini dei recuperi a fini fiscali dei costi documentati da documentazione illegittima.

1081 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 865/14 del 03/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Diritti camerali – Prescrizione

In mancanza di un'espressa disposizione normativa, i diritti vantati dalle Camere di Commercio per l'iscrizione di un'impresa negli appositi registri da esse tenuti, non trattandosi di prestazioni sinallagmatiche, si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni ai sensi degli artt. 2946 e 2947 c.c..

1082 C.T.P. Pescara Sentenza: 162 del 17/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Divieto di doppia imposizione - Rimborso della ritenuta subita in Italia su redditi tassati all'estero

Ha diritto al rimborso della ritenuta subita in Italia per l'attività di un servizio fotografico ivi svolto, il soggetto estero (nella specie residente a Londra) che abbia dato piena prova dell'assoggettamento a tassazione di tali redditi nello Stato di residenza.

1083 C.T.P. Chieti Sentenza: 69 del 27/01/2014

IMPOSTE E TASSE - Elusione ed evasione

L'utilizzo di strutture negoziali anomale o inconsuete ai fini di un risparmio fiscale non è di per se, necessariamente, indice di un'operazione elusiva fino a che il risparmio fiscale ottenuto trova giustificazione nelle regole e nei principi del sistema.

1084 C.T.P. Chieti Sentenza: 784 del 29/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Elusione ed evasione

Anche se nel nostro ordinamento vi è una norma specifica in materia di elusione fiscale va sempre censurato il comportamento di quanti, anche agendo al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 37-bis D.p.r. 600/1973, fanno un uso distorto delle norme, al fine di ottenere un indebito risparmio fiscale. Trattasi, pertanto, di tutte quelle operazioni economiche che seppure appaiono corrette dal punto di vista formale, sia per quanto riguarda la forma giuridica dei negozi intrapresi, che in riferimento al rispetto delle norme che ne disciplinano l’esecuzione, concernono un uso distorto degli strumenti giuridici che l’ordinamento mette a disposizione del contribuente.

1085 C.T.P. Chieti Sentenza: 601 del 16/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Fallimento - notificazioni

L'accertamento tributario non può che decorrere, per il fallito, dal momento in cui sia eseguita nei suoi confronti la notifica del relativo avviso ed egli sia così posto nell' effettiva condizione di difendersi, dal che deriva da una parte la non definitività della cartella di pagamento che non sia stata notificata all'amministratore di una società fallita ma al solo curatore fallimentare e, dall' altra parte il disconoscimento di una solidarietà passiva fra il fallimento stesso e l'amministratore o i soci di una società di persone fallita, qualora questi ultimi non siano stati messi a conoscenza nei modi di legge dell'accertamento notificato al solo curatore.

1086 C.T.P. Chieti Sentenza: 800 del 01/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Immobili rurali - Caratteri di ruralità

L' art. 9 comma 3 bis D.L. n. 557/1993 riconosce i caratteri di ruralità solo agli annessi strumentali necessari per lo svolgimento dell' attività agricola di cui all' art. 2135 del c.c. Pertanto, se nell' immobile oggetto di accertamento viene svolta un' attività mista, l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare in giudizio quale delle due attività è prevalente al fine di procedere al corretto classamento del fabbricato.

1087 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 170 del 20/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Indennità di esproprio - Ritenute alla fonte - Effettuata illegittimamente

E' fondata la richiesta di rimborso della ritenuta del 20% sull'indennità di esproprio che solo a causa di enormi ritardi giudiziari è stata corrisposta nel 2012, ma che avrebbe dovuto essere corrisposta entro il 1974, epoca in cui non era ancora vigente l'obbligo della ritenuta di cui legittimamente si chiede la restituzione.

1088 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 734 del 07/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Inerenza dei costi - liberalità

L'amministrazione finanziaria può, e deve, verificare l'inerenza dei costi, specie nel caso in cui le operazioni sospette siano sostanzialmente atti di liberalità nei confronti di associazioni, e dunque di enti non commerciali. Infatti il problema non consiste nel grado di autonomia dell'imprenditore, che non è affatto limitato, bensì nella possibilità, correttamente negata nel caso di specie, di collegare a tali atti di autonomia delle conseguenze fiscali di chiara natura elusiva.

1089 C.T.P. Pescara Sentenza: 67 del 27/02/2014

IMPOSTE E TASSE - Irrogazione delle sanzioni - Fatto addebitabile a terzi

Non sussistono le condizioni di applicabilità delle sanzioni a seguito di mancato pagamento del tributo quando in sede contenziosa il Collegio, esaminati i fatti e la documentazione prodotta, ritiene il contribuente non punibile in quanto il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato alla autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi (art. 6, comma 3, del D.Lgs.472/1997). In tal caso, infatti, nessun dolo o colpa può addebitarsi al ricorrente.

1090 C.T.P. Pescara Sentenza: 79 del 05/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Misure cautelari ex art. 22/D.lgs n. 472/1997

E' improcedibile l'istanza di adozione di misure cautelari ex art. 22 D. Lgs n. 472/1997 avanzata dall'Ufficio se risulta omessa la notifica del relativo atto impositivo; in tal caso infatti viene a mancare la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del destinatario.

1091 C.T.P. Chieti Sentenza: 948 del 02/12/2014

IMPOSTE E TASSE - motivazione

L' obbligo motivazionale dell' atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l' opportunità di esprimere l' impugnazione giudiziale sia in caso positivo di contestare efficacemente l' an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all' interessato non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

1092 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 209 del 24/02/2014

IMPOSTE E TASSE - Motivazione

Ogni provvedimento deve essere motivato e la motivazione deve indicare sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che lo hanno determinato (ex Art. 3 L. 241/90). Il titolo esecutivo deve riportare il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero in mancanza la motivazione della pretesa tributaria (ex Art. 7 co. 3 L. 212/00). Ne consegue che tale obbligo non può ritenersi assolto qualora manchi la indicazione nella cartella di pagamento sia della superficie presa in considerazione per la determinazione della Tarsu che della tariffa applicata

1093 C.T.P. Chieti Sentenza: 723 del 22/09/2014

IMPOSTE E TASSE - MOTIVAZIONE

La legge non impone la specificazione della norma giuridica sulla quale si fonda il criterio applicato in sede di rettifica, bensì la indicazione del criterio medesimo in termini tali da delimitare l'oggetto del giudizio e consentire l' esercizio del diritto di difesa del contribuente, restando riservati a quest'ultima fase l'onere dell' ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l' applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.

1094 C.T.P. Chieti Sentenza: 989 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Motivazione

L' obbligo previsto dall' art. 7 dello Statuto del contribuente, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, non può estendersi al parere della Direzione Regionale dell' Agenzia delle Entrate perché irrilevante a tal fine.

1095 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 554 del 18/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Motivazione - Requisiti

Deve ritenersi adeguatamente motivata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che riporta tutti i dati necessari per la conoscenza della pretesa fiscale e, precisamente, i numeri identificativi delle cartelle di pagamento presupposte con la data delle relative notificazioni, il carico di ciascuna cartella e la precisazione dell'entità degli interessi di mora, successivamente maturati, e dei diritti di aggio, come per legge.

1096 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 561 del 18/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Motivazione - Requisiti

Non può essere eccepito difetto di motivazione dell'intimazione qualora tale atto risulti predisposto secondo un modello standard, i cui elementi contengono sufficienti indicazioni dei presupposti di fatto e di diritto a base della pretesa, tali da consentire al contribuente di svolgere efficacemente la propria difesa

1097 C.T.P. Chieti Sentenza: 955 del 02/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Motivazione per relationem

La motivazione degli atti esecutivi, se preceduti da atti impositivi, è appagata dal riferimento testuale a tali atti ed alla loro notifica in modo che il ricevente è messo in condizioni di conoscere per relationem le ragioni dell' imposizione.

1098 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 267 del 11/03/2014

IMPOSTE E TASSE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM

L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem. Ne consegue che il contribuente che intende contestare l'accertamento dell'adeguatezza della motivazione per relationem dovrà specificamente indicare nei motivi di ricorso le cause della sua inadeguatezza.

1099 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 615/14 del 13/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Notifica a mezzo posta

A norma dell'art 161 l. 296/2006 le notifiche al contribuente possono essere effettuate a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio di più atti di accertamento con un'unica raccomandata, il rischio della irritualità di tale notifica viene assunto unicamente dall'ente impositore (nel caso di specie il Comune), e quindi, incombe all'Amministrazione l'onere di provare, in caso di contestazione, la regolarità della ricezione di ciascun atto da parte del contribuente.

1100 C.T.P. Pescara Sentenza: 79 del 05/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Notifica atti ex art. 140 c.p.c.- Perfezionamento

Nell'ipotesi di irreperibilità oppure di rifiuto alla ricezione dell'atto, la notifica effettuata ex art. 140 cpc viene perfezionata con il ricevimento della raccomandata e non con la semplice spedizione (Conforme a Corte Cost. sent. n. 3 del 14/01/2010)

1101 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1162 del 30/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Notifica delle cartelle di pagamento ai residenti nei Comuni del cratere.

L'art. 4 OPCM 3780/2009 ha distinto il beneficio della proroga in favore degli uffici di riscossione delle imposte in due distinte ipotesi. La "ratio" del diverso trattamento probabilmente va ravvisata nella minore (comma 2) o maggiore (comma 3) complessità delle operazioni di mera liquidazione ex artt. 36 bis e 36 ter citati ovvero di accertamento per l'emissione di tutti gli altri generi di cartelle da parte di uffici comunque penalizzati dalle conseguenze del sisma. Ne consegue che è tardiva la notifica della cartella di pagamento ex art. 36 - ter effettuata da ufficio con sede nei comuni del cratere nel più ampio termine del comma 3, ricorrendo la diversa fattispecie del comma precedente.

1102 C.T.P. Chieti Sentenza: 849 del 22/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Notificazioni

Il raggiungimento dello scopo ha la valenza o il rango di principio generale, come tale applicabile anche al di là della sfera degli atti processuali per i quali esso è stato espressamente codificato. La natura non processuale dell' avviso di accertamento non osterebbe all' applicazione della regola in esame, proprio perché espressione di un principio applicabile al di là del ristretto novero di atti per i quali è previsto.

1103 C.T.P. Teramo Sentenza: 552 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Notificazioni

"""La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficio giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"". Tale principio trova applicazione anche se la notifica viene effettuata direttamente dalla pate tramite il servizio postale."

1104 C.T.P. Teramo Sentenza: 556 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Notificazioni

In forza del combinato disposto degli art. 4-14 legge 890/1982 e 146 c.p.c., il termine di notifica, per la parte notificante, non è quello di ricevimento, ma quello di consegna all'Ufficio postale.

1105 C.T.P. Chieti Sentenza: 850 del 28/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Notificazioni a mezzo posta - Relazione ex art. 3 L. n. 890 del 1982 - Mancanza

Nell' attività di notifica l' agente postale è tenuto solamente a compilare l' avviso di ricevimento e spedirlo al richiedente. La mancata apposizione sull' originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall' art. 3 della legge 890/1982 non costituisce inesistenza della notifica ma una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi si un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

1106 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 913/14 del 16/12/2014

IMPOSTE E TASSE - Prescrizione Termine decennale

In tema di tributi erariali, la giurisprudenza di legittimità ha concordemente stabilito che il credito per la riscossione dell'imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946, cod. civ.. Nel caso di specie non risulta condivisibile la richiesta applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 28, L. 689/81 o ex art. 20 D.leg.vo n. 472/1997 atteso che, nel primo caso, la disposizione non risulta applicabile per la specialità della materia tributaria e, nel secondo, la stessa riguarda le sole sanzioni irrogate con l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione.

1107 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 733 del 07/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Procedura di rivalutazione dei terreni - Richiesta di rimborso - È necessaria la previa revoca

La richiesta di rimborso delle somme pagate in relazione alla procedura di rivalutazione dei beni avviata dal a suo tempo dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. n. 488 del 2001 è subordinata ad una precisa procedura che comporta la presentazione di una nuova istanza e di una nuova perizia, non essendo possibile revocare unilateralmente un atto che ha già spiegato i propri effetti. Ne discende che è legittimo il diniego opposto dall'ufficio alla richiesta di rimborso della prima rata a suo tempo versata dal ricorrente non essendo possibile revocare l'istanza originaria se non presentandone una nuova.

1108 C.T.P. Chieti Sentenza: 303 del 10/04/2014

IMPOSTE E TASSE - prova della pretesa impositiva

Il contribuente che voglia dimostrare la sussistenza di un fenomeno di doppia imposizione, perché la stessa fattura è stata erroneamente registrata in due periodi d'imposta successivi, deve fornire i modelli dichiarativi dei due anni in esame.

1109 C.T.P. Teramo Sentenza: 309 del 22/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Prova della pretesa impositiva

L'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa fiscale grava sull'Amministrazione finanziaria, poiché in materia tributaria non esiste alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento, ma contemporaneamente spetta al contribuente eccepire e provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa stessa.

1110 C.T.P. Chieti Sentenza: 523 del 27/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Prova della pretesa impositiva - dichiarazioni di terzi

Le dichiarazioni di terzi, fornite durante la fase procedimentale, hanno il valore probatorio di elementi indiziari che, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire da soli il fondamento della decisione.

1111 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 436 del 29/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi di impresa - fatture inesistenti - deducibilità

Sono deducibili i componenti negativi del reddito d'impresa, risultanti da documenti di acquisto soggettivamente inesistenti, laddove la spesa risulti comunque effettivamente sostenuta. Viceversa, la falsità del soggetto emittente la fattura rileva ai fini del disconoscimento della detrazione IVA.

1112 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 739 del 11/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi di impresa - inerenza dei costi

Debbono sussistere ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione di deducibilità dei costi e quindi di risparmio fiscale. La riferibilità dei costi e oneri all'attività di produzione o di vendita determina come naturale conseguenza la loro inerenza, concetto oggi svincolato dai ricavi dell'impresa e piuttosto collegato alla sua attività

1113 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 710 del 26/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi di impresa - interessi infragruppo

In assenza di argomentazioni contrarie fondate su elementi oggettivi, la sussistenza di una corretta esposizione a bilancio degli interessi scaturiti da un finanziamento oneroso intrasocietario costituisce un valido elemento di prova, utile per vincere la presunzione semplice di un'asserita fittizietà dell'operazione.

1114 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 412 del 08/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi di impresa - spese di pubblicità - dimostrazione dell'inerenza

La norma fiscale che consente la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi, non prescinde dalla prova dell'inerenza che pertanto grava sul contribuente anche in relazione alla congruità della spesa sostenuta rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

1115 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 412 del 08/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi di impresa - spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.

1116 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 662 del 16/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi di partecipazione

Nell'ipotesi in cui “l'accertamento del volume di reddito della società” costituisca il presupposto necessitato del connesso accertamento del volume di reddito dei soci che ne siano parte, si ha, quale inevitabile ed intuibile effetto che l'accertamento in ordine alla situazione reddituale individuale di ciascun socio non possa che correlarsi e adeguarsi, in proporzione alla quota di partecipazione, agli esiti dell'accertamento della società.

1117 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 788 del 18/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi d'impresa

Gli articoli 108, comma 2, e 109, comma 2 lettera b), D.P.R. n. 917/1986 si limitano ad esplicitare che le spese si intendono sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate ed in particolare alla data di maturazione dei corrispettivi.

1118 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 961 del 16/09/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi d'impresa - compravendita di terreni a fini speculativi

E' soggetto alla normativa prevista per la compravendita di terreni da soggetti esercenti attività di impresa, l'acquisto e la vendita a fini speculativi, quando sussiste l'affectio societatis, consistente nella messa in comune di capitali a scopo di impresa e nell'effettuazione di varie operazioni collegate tra di loro, e l'abitualità dell'esercizio di impresa consistente nella effettuazione di operazioni commerciali, di stampo diverso, ma unificate dall'unico scopo imprenditoriale, in un arco temporale considerevole e per importi rilevanti.

1119 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 691 del 23/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi d'impresa - costi per la copertura del rischio finanziario

I meccanismi di copertura che poggiano su derivati, di fatto, hanno la finalità di ridurre il rischio che gli interessi passivi aumentino oltre un limite considerato inaccettabile; i costi associati non hanno dunque ragioni economiche aliene alla normale logica imprenditoriale.

1120 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 714 del 30/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi d'impresa - valutazione dell'economicità della spesa

La valutazione della economicità della spesa compete esclusivamente all'imprenditore, il quale decide di effettuare una spesa avendone preventivamente valutato gli effetti e le conseguenze economiche. Conseguenze che l'imprenditore potrà misurare solo a consuntivo verificando la congruità economica della scelta operata.

1121 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 714 del 30/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi d'impresa - valutazione dell'economicità della spesa

Poiché l'Ufficio entra soltanto nella fase consuntiva a sindacare e decidere se la spesa sostenuta ha avuto una giustificazione economica, ne discende che l'attività accertatrice dell'Ufficio si riferisce ad uno schema parziale che non comprende il complessivo processo decisionale, con la conseguenza che i risultati che ne scaturiscono non possono assumere una significazione tale da giustificare la dichiarazione di indeducibilità totale di una spesa.

1122 C.T.P. Chieti Sentenza: 593 del 16/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Redditi percepiti all'estero derivanti da prove di abilità o da sorte - tassabilità

I redditi di fonte estera, percepiti da soggetti residenti nella stato italiano sono tassabili ai senti dell' art. 67, comma 1 lettera d) del TUIR che stabilisce che i premi derivati da prove di abilità o dalla sorte rientrano fra i redditi diversi e che detti premi costituiscono reddito per l' intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna detrazione della dichiarazione.

1123 C.T.P. Chieti Sentenza: 287 del 01/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Responsabilità del professionista

L' atto impositivo notificato alla società è inidoneo a sostenere la pretesa tributaria nei confronti del fiscalista della stessa, perché quest'ultimo, di fatto, è rimasto estraneo alla vicenda.

1124 C.T.P. Chieti Sentenza: 287 del 01/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Responsabilità del professionista

A norma dell'art. 1 legge n. 423/1995, al professionista che abbia omesso di versare le imposte dovute dalla società assistita, possono essere contestate le sole sanzioni per omesso versamento dei tributi dovuti e soltanto di quelli di cui è risultata l'omissione.

1125 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 38 del 24/01/2014

IMPOSTE E TASSE - Rimborso - Mancata esposizione in dichiarazione - Irrilevanza

In conformità all'orientamento di Cassazione, la mancata esposizione di un credito nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.

1126 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 411 del 30/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Rimborso - Versamenti diretti - Termine di decadenza

L'istanza di rimborso di versamenti diretti, ex art 38 del d.p.r. 602/73, dev'essere presentata antro il termine di decadenza di 48 mesi che decorrono dalla data del versamento ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata.

1127 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 197 del 08/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Riscossione - Notifica cartella di pagamento a mezzo posta

E' legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale direttamente dall'agente addetto alla riscossione, senza l'intervento dell'Ufficiale giudiziario e, di conseguenza, senza una relata di notificazione, in quanto, conformemente all'ormai costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso a tale tipologia di notificazione è ammissibile poiché previsto ex art. 26 del d.p.r. 29-9-1973, n. 602. In questo caso è sufficiente per il perfezionamento dell'atto, in base agli art. 32 e 39 del D.M.. 9-4-2001, che la spedizione del plico postale avvenga con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sull'avviso di ricevimento (Cfr. Cass. sez. Tribut. n. 1091 del 17-1-2013)

1128 C.T.P. Chieti Sentenza: 178 del 12/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Sanzioni - Riduzione - Incertezza normativa oggettiva - Nozione

L'incertezza normativa oggettiva è causa di esenzione da responsabilità del contribuente alla stregua degli artt. 10, co. 3, L. n. 212/2000 e 8, D.leg.vo n. 546/1992, solo quando rappresenti una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, l'oggetto e/o i destinatari della norma tributaria, ossia insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione, in presenza di pluralità di prescrizioni e di coordinamento difficoltoso per via di elementi positivi di confusione, che è onere del contribuente allegare. Dette insicurezze ed equivocità vanno riferite non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che per loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

1129 C.T.P. Teramo Sentenza: 92 del 11/03/2014

IMPOSTE E TASSE - Sanzioni - Scriminanti ex art. 6/D.lgs. N. 472 del 1997

Un lamentato stato di grave difficoltà economica non costituisce elemento idoneo per esentare il contribuente dall'irrogazione delle sanzioni, non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di assenza del requisito di colpa di cui all'art. 6 del D.Lgs n.472/97.

1130 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 476 del 21/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Sanzioni amministrative - Irrogazione nei confronti del prestanome

Nel caso di frode fiscale le sanzioni amministrative tributarie sono legittimamente irrogate nei confronti di un mero prestanome se emerge che egli era perfettamente consapevole del meccanismo frodatorio.

1131 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 584 del 26/05/2014

IMPOSTE E TASSE - Situazione creditoria del contribuente - Mancato esercizio - Indebito arricchimento - Non ricorre

Non ricorre alcun indebito arricchimento da parte dell'Erario nel caso in cui il contribuente, che assume di essere creditore, non ha esercitato le facoltà per soddisfare il proprio credito essendo incorso in ipotesi di inammissibilità o decadenza per non essersi tempestivamente attivato.

1132 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 542 del 15/05/2014

IMPOSTE E TASSE - Soggettività passiva - Società cancellata dal registro delle imprese - Conseguenze

La cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2495 co. 2, c.c., come modificato dalla riforma del diritto societario, comporta l'estinzione della società indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti. Ne discende che dal momento della cancellazione la società non è più soggetto di diritto ed è priva di legittimazione sostanziale e processuale con la conseguenza che è nullo ogni provvedimento emesso nei confronti della medesima anche di carattere fiscale.

1133 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1162 del 30/10/2014

IMPOSTE E TASSE - Sospensione dei termini per terremoto di L'Aquila - Art. 4 OPCM n. 3780 del 2009 - Modalità applicative

"Il comma 3, art. 4 OPCM 3780/2009 estende la proroga fino al 31 dicembre 2011 per la notifica anche ai contribuenti aventi domicilio fiscale fuori dal ""cratere"" ma di competenza di uffici operanti all'interno del ""cratere"", per tutte le cartelle di pagamento ""... diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo""."

1134 C.T.P. Teramo Sentenza: 149 del 16/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Spese di sponsorizzazione - requisiti per la deducibilità

Risulta legittima la deducibilità dal reddito d'impresa di spese di sponsorizzazione sostenute in forza di un vincolo contrattuale assunto con un'associazione sportiva, sebbene essa sia, poi, risultata priva dei requisiti di cui alla Legge n. 396/199. Infatti, l'effettuazione di pagamenti tracciati verso detta associazione e l'accertato adempimento degli obblighi contrattuali assunti, mediante esposizione di veicoli pubblicitari presso il campo di gioco, su magliette, berretti e borse degli atleti, costituiscono motivo sufficiente a far presumere la buona fede delle parti.

1135 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 203 del 09/04/2014

IMPOSTE E TASSE - Tasse automobilistiche - Prescrizione e decadenza

Ai sensi dell'art. 5, D.L. 30/12/1982, n. 953, convertito dalla L. n. 53/1983, come modificato dall'art. 3 del d.L. 6/1/1986, n. 2, convertito dalla L. n. 60/1986, il termine di prescrizione dell'azione della Regione per il recupero delle tasse automobilistiche e delle relative penalità è triennale.

1136 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 775 del 21/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Trasmissione di atti a ufficio incompetente - Conseguenze

Un atto inviato ad un ufficio privo di competenza produce gli effetti che la legge gli riconnette, dovendo l'azione dell'amministrazione pubblica essere improntata a principi di collaborazione e buona fede ed essendo onere dell'ufficio curarne la trasmissione a quello competente.

1137 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 442 del 09/07/2014

IMPOSTE E TASSE - Tributi doganali

L'Art. 181 bis del Reg. CE n° 2454/93 dispone che l'Autorità Doganale non è tenuta a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione, permettendole di esperire la procedura di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, qualora nutra fondati dubbi sul valore delle merci dichiarato in dogana con possibilità di richiedere ulteriori informazioni prima di adottare una definitiva decisione. E' legittimo il comportamento tenuto dall'Agenzia delle Dogane che, ritenendo eccessivamente bassi i valori dichiarati per le merci importate e paventando una sottofatturazione, ha effettuato la revisione della dichiarazione resa in dogana ed ha rideterminato i valori delle merci, informandone la ricorrente.

1138 C.T.P. Pescara Sentenza: 255 del 12/06/2014

IMPOSTE E TASSE - Tributi doganali - Certificato EUR 1

In conformità a quanto ritenuto dalla stessa Corte di cassazione, la provenienza intracomunitaria della merce esportata, requisito necessario per usufruire delle agevolazioni doganali, deve essere provata esclusivamente tramite l'esibizione da parte del contribuente del certificato EUR 1, senza possibilità di diversa prova (dichiarazione dei fornitori o altra documentazione).

1139 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 260 del 12/05/2014

IMPOSTE E TASSE - Tributi doganali - Accertamento - Revisione a posteriore della dichiarazione resa in dogana

Ai sensi dell'art. 181 bis del Reg. CEE 2454/93, l'Autorità Doganale non è tenuta a determinare il valore in dogana delle merci importate avendo la facoltà di esperire la procedura di cui al par. 2 dello stesso articolo, qualora nutra fondati dubbi sul valore delle merci dichiarate in dogana, con la possibilità di richiedere informazioni complementari, prima di adottare una decisione definitiva. Ne discende che si è correttamente comportato l'Ufficio doganale che, nel caso di specie, ha provveduto ad effettuare la revisione a posteriori della dichiarazione resa in dogana, a redigere successivamente un processo verbale d'accertamento, nel quale ha proceduto a rideterminare i valori in dogana delle merc, e a notificarlo alla parte ricorrente affinché potesse rispondere adeguatamente alle contestazioni.

1140 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 260 del 12/05/2014

IMPOSTE E TASSE - Tributi doganali - Avviso di accertamento motivato per relationem

La motivazione d per relationem assolve pienamente all'obbligo di motivazione nel caso in cui l'atto riproduca il contenuto essenziale dell'atto di riferimento oppure che quest'ultimo sia stato portato a conoscenza del contribuente mediante precedente notificazione, nel qual caso non sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di allegazione dell'atto medesimo. Nella fattispecie ricorrono ambedue queste condizioni: l'impugnato avviso di rettifica dell'accertamento riproduce il contenuto essenziale del verbale d'accertamento presupposto e questo stesso atto è stato portato a conoscenza della parte ricorrente mediante precedente notificazione.

1141 C.T.P. Chieti Sentenza: 111 del 12/02/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Accertamento e riscossione

L'ufficio, nel valutare l'immobile, oggetto di una compravendita, non può limitarsi ad applicare pedissequamente i criteri fissati dalle norme di legge e dai decreti ministeriali ma deve valutare compiutamente le circostanze di fatto.

1142 C.T.P. Chieti Sentenza: 190 del 12/03/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Accertamento e riscossione

La mancata presentazione della dichiarazione di non debenza del tributo, prevista dal comma 538 dell'art.1 della legge 282 del 2012, rende legittima l'iscrizione di ipoteca.

1143 C.T.P. Chieti Sentenza: 190 del 12/03/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Accertamento e riscossione

La censura relativa alle sanzioni va avanzata contestualmente all'impugnazione dell'avviso d'accertamento a cui si riferiscono. Pertanto la mancata impugnazione di quest'ultimo lo rende definitivo e con esso le relative sanzioni.

1144 C.T.P. Chieti Sentenza: 723 del 22/09/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Accertamento e riscossione

Un unico atto di trasferimento non può considerarsi sufficiente come prova per la determinazione di un valore medio di mercato, in quanto il metodo di stima sintetico comparativo richiede l'utilizzo di valori derivanti da vari elementi di raffronto.

1145 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 761 del 17/07/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Agevolazioni

L'agevolazione per le imposte di registro, ipotecarie e catastali non spetta ove il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l'intervento edificatorio e rivenda a terzi, entro il termine quinquennale, gran parte dell'area senza averne sfruttato l'intera capacità edificatoria.

1146 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 761 del 17/07/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Agevolazioni

Le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Ne consegue che l'onere della utilizzazione edificatoria deve essere assolto dal medesimo soggetto giuridico che ha acquistato l'area inedificata, non anche da un terzo pur riconducibile al medesimo soggetto economico.

1147 C.T.P. Teramo Sentenza: 266

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Aliquote

Ai sensi dell'art. 4 della tariffa allegata al d. Igs. n. 347/1990, l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale avviene in misura fissa per la trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione. Ne discende che va sottoposto a tassazione proporzionale l'atto di conferimento aziendale che ha comportato, altresì, il trasferimento della proprietà degli immobili (compresi nell'azienda), a nulla rilevando che ai fini dell'imposta di donazione per la medesima fattispecie sia prevista una fattispecie di esenzione, in quanto, dalle ragioni di esenzione dall'una non possono ex se trarsi argomenti in favore dell'esenzione (anche) dall'altra imposta (cfr. Cass. 14 marzo 2012 n. 4026, Cass. 10 marzo 2010 n. 5765, Cass. 16 aprile 2007 n. 8977).

1148 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1159 del 29/10/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Aliquote

In caso di compravendita simulata per interposizione del compratore, l'effetto traslativo della proprietà del bene in capo all'interponente deriva direttamente dal contratto intercorso tra venditore ed interposto, e non dalla sentenza che di tale contratto abbia poi accertato (con pronuncia meramente dichiarativa) la simulazione. Ne consegue che - essendosi la sentenza del Tribunale di Teramo, sezione Distaccata di Atri, limitata a dare atto di un effetto traslativo (quello in favore dei contribuenti) che si era precedentemente verificato in forza del contratto relativamente simulato, nella specie l'Ufficio avrebbe dovuto applicare le imposte ipotecaria e catastale non già delle rispettive misure del 2/oo e del 10/ooo previste dall'art. 1 della tariffa allegata al D. Lvo n. 347 del 1990 e dell'art. 10, comma 1, del medesimo D. Lvo per le ipotesi di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, bensì nelle rispettive misure (fisse) di euro 168,00 ed

euro 168,00 previste dall'art. 4 della tariffa allegata al D. Lvo n. 347 del 1990 e dell'art. 10, comma 2 del medesimo D. Lvo per le ipotesi di atti e sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

1149 C.T.P. Pescara Sentenza: 387 del 25/09/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Aliquote

Nell'ipotesi in cui i beneficiari del reddito di un trust (delle utilità prodotte da un trust) siano lo stesso disponente ed il trustee, coniugi, non sono titolari di una mera aspettativa giuridica: i beni segregati nel trust determinano un incremento di ricchezza, senza la fruizione dei relativi frutti da parte dei beneficiari finali, che sono riservati, secondo l'atto costitutivo del trust, al trustee ed al disponente. Pertanto, l'imposta di registro e catastale sono da determinarsi in misura proporzionale.

1150 C.T.P. Chieti Sentenza: 22 del 13/01/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Base imponibile

Sono considerate abitazioni di 'lusso' le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadri, escludendo, dal conteggio dei vani utili, solo quelle porzioni dell'immobile esplicitamente menzionate senza alcuna possibile estensione.

1151 C.T.P. Chieti Sentenza: 22 del 13/01/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Base imponibile

Il requisito della 'superficie utile' è svincolato dai profili urbanistici di abitabilità perciò non può ritenersi che essa comprenda anche i vani interni all'abitazione, ancorché privi del requisito dell'abitabilità, e ciò per il divieto di interpretazione analogica attinenti alle agevolazioni fiscali.

1152 C.T.P. Chieti Sentenza: 72 del 27/01/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - BASE IMPONIBILE

Le imposte ipotecarie e catastali, presupponendo la formalità della trascrizione, tesa a rendere certo e conosciuto ai terzi il trasferimento della proprietà di un bene, fanno si che il valore netto del bene trasferito, non sia rilevante. Il valore da porre a base dell'imposizione, quindi, va determinato tenendo conto del valore lordo del bene senza deduzione di oneri o passività.

1153 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 6 del 02/01/2014

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Base imponibile

Ai fini ipotecari e catastali, può essere ritenuto congruo il valore venale deliberato dall'Ente comunale ai fini ICI/IMU, qualora l'area edificabile abbia conformazione tale da limitarne l'effettiva utilizzazione. Tale principio risulta confermato dal comma 2 art. 36 della Legge 223/2006 nella parte in cui attribuisce una definizione unificata di area edificabile, ai fini della determinazione della base imponibile per tutte le imposte.

1154 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 802 del 23/07/2014

IRAP - Medico ASL - Requisito dell'organizzazione - Non ricorre

Il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto dell'applicazione dell'IRAP, non ricorre nel caso del medico della Asl che abbia un dipendente con funzioni meramente esecutive, che sia titolare dell'immobile in cui svolge l'attività e dell'autoveicolo, in quanto l'insieme di tali elementi non costituisce un fattore di accrescimento del reddito in grado di produrre una ricchezza aggiuntiva rispetto alla quella prodotta dall'opera personale del professionista, non esorbitando minimamente da una normale dotazione

1155 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 121 del 30/01/2014

IRAP - Agente di commercio – Autonoma organizzazione - Necessita

Non può considerarsi automaticamente soggetto ad IRAP l'agente di commercio a prescindere dall'entità della sua organizzazione. Ne consegue che il reddito prodotto sarà assoggettato ad IRAP solo se l'attività svolta è autonomamente organizzata.

1156 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 673 del 18/06/2014

IRAP - Agente di commercio - Autonoma organizzazione - Non ricorre

Per l'agente di commercio ricorre il presupposto dell'assenza di autonoma organizzazione, che legittima l'assenza del presupposto per l'assoggettamento ad IRAP, qualora risulti l'assenza di spese per personale dipendente o per collaboratori e le altre spese, tra le quali anche quelle riferite ad ammortamento di beni strumentali, risultino minime in rapporto all'attività esercitata.

1157 C.T.P. Chieti Sentenza: 742 del 22/09/2014

IRAP - Agente di commercio - Autonoma organizzazione - Non ricorre

L'esercizio dell'attività di agente di commercio, di cui all' art. 1 della L. 204/1985 è esclusa dall'applicazione dell' Irap qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata perché 'non è la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta ma il modo, autonoma organizzazione, in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto.

1158 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 121 del 30/01/2014

IRAP - Agente di commercio - Autonoma organizzazione - Non ricorre.

L'agente di commercio che si avvalga, per l'esercizio della sua attività, dell'automobile, dello studio, in cui sono presenti il computer ed il fax, e che non ha dipendenti, non presenta quella autonoma organizzazione che l'Irap mira a colpire, in quanto quelli appena descritti sono, secondo l'id plerumque accidit, i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività.

1159 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1019 del 24/09/2014

IRAP - Aliquote agevolate - Obbligo di tenuta di scritture contabili separate.

Per quanto concerne le agevolazioni ai fini Irap, il combinato disposto degli artt. 101 T. U. n. 218/1978 e 17 comma 1 D. Lgs. 446/1997 non impone particolari modalità per l'impostazione e la redazione della contabilità, limitandosi a stabilire che essa sia idonea ad evidenziare l'entità degli utili riferibili all'attività interessata all'agevolazione, distinguendoli da quelli afferenti all'attività soggetta a normale imposizione.

1160 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 449 del 09/07/2014

IRAP - Attività di lavoro autonomo - Prova della mancanza di un'autonoma organizzazione

Vertendosi in tema di ripetizione di indebito, è il professionista (medico generico) che agisce per il recupero dell'imposta che è tenuto a fornire alla Commissione tutti gli elementi e riscontri storici idonei a sostenere la fondatezza della sua azione. Nella fattispecie in esame, la prova suddetta non è stata validamente acquisita: infatti, la documentazione presentata dalla ricorrente non prova in alcun modo lo svolgimento in concreto di una attività carente del requisito della autonoma organizzazione, al contrario emergono importi dei compensi e spese che fanno supporre la ricorrenza di quella autonoma organizzazione che l'imposta mira a colpire.

1161 C.T.P. Pescara Sentenza: 155 del 16/04/2014

IRAP - Attività di lavoro autonomo - Prova della mancanza di un'autonoma organizzazione

Non è tenuto al pagamento dell'IRAP il contribuente che, in sede contenziosa e in assenza di controdeduzioni da parte dell'Ufficio, abbia documentalmente provato di non disporre, nella propria attività di agente di commercio, di lavoratori dipendenti o di beni strumentali che eccedano la normale dotazione del lavoratore autonomo, elementi che costituiscono il quid pluris necessario per l'applicazione dell'imposta in questione.

1162 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 288 del 17/03/2014

IRAP - Attività di un agente di commercio - Autonoma organizzazione - Presupposti

I parametri identificativi della sussistenza dell'autonoma organizzazione in capo all'agente di commercio, possono identificarsi in una elevata soglia di costi, quale indice di un potenziamento delle capacità organizzative dell'agente di commercio che trascendono il proprio personale apporto lavorativo.

1163 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 603/14 del 06/10/2014

IRAP - Attività professionale

L'attività del medico convenzionato con il S.S.N. non è assoggettabile al prelievo Irap essendo essa priva della necessaria autonomia organizzativa.

1164 C.T.P. Teramo Sentenza: 213

IRAP - Attività professionale - Medico di casa di cura - Autonoma organizzazione - Non ricorre

Il professionista che nell'esercizio della libera professione spende soltanto la propria opera, non produce quella ricchezza aggiuntiva e non realizza il presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Ne discende che la collaborazione con una casa di cura, seppure effettuato con un contratto libero professionale, non genera reddito assoggettabile ad Irap poiché sia la clientela che i mezzi diagnostici, come gli strumenti necessari alle visite, sono state messi a disposizione dalla struttura sanitaria, tra l'altro convenzionata con il sistema Sanitario Regionale, per cui il ricorrente ha posto a disposizione della stessa la sua capacità professionale, la quale certamente non genera base imponibile ai fini irap.

1165 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 852 del 29/07/2014

IRAP - Attività professionale - Agenti di commercio e promotori finanziari - Autonoma organizzazione -

Gli agenti di commercio e i promotori finanziari sono tenuti al pagamento dell'Irap solo in presenza di un'autonoma organizzazione e tale requisito ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui

1166 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 370 del 31/03/2014

IRAP - attività professionale - autonoma organizzazione

L'attività del professionista intellettuale, a prescindere dalle dimensioni dello studio in cui viene svolta e dalla presenza di dipendenti, non può mai essere considerata come attività autonomamente organizzata. Ne consegue che non può costituire presupposto impositivo dell'IRAP che sussiste solo quando l'attività faccia capo ad una struttura di tipo imprenditoriale, dove la creazione del reddito è data dal concorso del lavoratore autonomo con altri fattori produttivi.

1167 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 620 del 06/06/2014

IRAP - Attività professionale - autonoma organizzazione

I lavoratori che svolgono un'attività autonomamente organizzata sono tenuti al pagamento dell'IRAP, invece viene a mancare il presupposto dell'imposta, quando in un'attività professionale non sono evidenti gli elementi di una autonoma organizzazione.

1168 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 620 del 06/06/2014

IRAP - Attività professionale - autonoma organizzazione

I lavoratori autonomi devono pagare l'IRAP quando il reddito complessivo del libero professionista proviene, in parte dalla struttura e in parte dalla cultura e preparazione professionale dell'esercente.

1169 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 621 del 06/06/2014

IRAP - Attività professionale - autonoma organizzazione

Posto che il presupposto oggettivo dell'Irap è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, il contribuente (avvocato) nel caso de quo si è avvalso della collaborazione continuativa di altro professionista per l'espletamento di incarichi a lui affidati, in modo da incrementare la sua capacità produttiva, sicché ricorre di certo quell'autonoma organizzazione che la imposizione richiede.

1170 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 126 del 30/01/2014

IRAP - attività professionale - autonoma organizzazione

La sola presenza di un dipendente con mansioni meramente esecutive e con costo minimo non implica l'esistenza della organizzazione dell'attività Ne consegue che i proventi non sono assoggettabili ad IRAP.

1171 C.T.P. Chieti Sentenza: 21 del 13/01/2014

IRAP - Attività professionale – Autonoma organizzazione

Il requisito dell' autonoma organizzazione deve ritenersi sussistente quando il contribuente sia il diretto dominus della suddetta organizzazione, sia formalmente che sostanzialmente e quando lo stesso utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

1172 C.T.P. Chieti Sentenza: 204 del 17/03/2014

IRAP - Attività professionale – Autonoma organizzazione

Il professionista non è tenuto al pagamento dell' Irap ove la sua professionalità sia il fattore imprescindibile cui riconnettere la produzione del reddito. in tale ipotesi, infatti, viene a mancare il presupposto stesso dell' imposta.

1173 C.T.P. Chieti Sentenza: 303 del 10/04/2014

IRAP - Attività professionale – Autonoma organizzazione

Quando non sussista o non è dimostrato il requisito dell'autonoma organizzazione il reddito professionale deve considerarsi escluso dalla tassazione Irap.

1174 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 167 del 11/02/2014

IRAP - Attività professionale – Autonoma organizzazione

"E' escluso l'assoggettamento ad Irap del professionista nelle c.d. ""professioni protette"" dove la personalità della prestazione costituisce una peculiarità tanto evidente quanto ineliminabile dell'attività, come nel caso di prestazioni di lavoro intuitus personae. Ne consegue che la personalità della prestazione risulta essere ulteriore elemento oltre quello della insussistenza dell'autonoma organizzazione quali fattori sufficienti per escludere l'assoggettamento a IRAP del professionista."

1175 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1108 del 15/10/2014

IRAP - Attività professionale - Autonoma organizzazione - Auto - organizzazione del professionista - Non è sufficiente

"La ""auto-organizzazione"" del professionista, nel senso della autonomia ed indipendenza nell'esercizio della sua attività rispetto ai terzi, è un elemento sicuramente essenziale per la sottoposizione all'imposta regionale sulle attività produttive, ma non ancora sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull'utilizzo di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull'apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa."

1176 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 203 del 19/02/2014

IRAP - Attività professionale - Autonoma organizzazione - Non ricorre

Nel caso di specie è risultato l'esercizio di una attività professionale comunque svolta personalmente, attraverso l'utilizzazione degli elementari strumenti (studio professionale, autovettura, scrivania e mobili d'ufficio) rientranti nell'ambito del "minimo indispensabile" necessario per l'esercizio di tale attività e senza l'impiego di altri fattori produttivi (quali il capitale ed il lavoro altrui), e quindi di una attività diretta alla acquisizione di corrispettivi che non sono destinati, neppure in parte, alla remunerazione di componenti estranei al lavoro personale della professionista. Deve allora riconoscersi che l'attività di cui si tratta viene svolta dal contribuente in carenza di una "autonoma organizzazione" (nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza prima citata), e quindi in assenza del presupposto stesso cui, a norma dell'art. 2 del D.l.vo n. 446 del 1997, l'assoggettamento all'IRAP è subordinato.

1177 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 637 del 11/06/2014

IRAP - Attività professionale - Autonoma organizzazione - Presupposti

Non costituisce elemento atto a desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista, il rilievo della sola sussistenza di compensi pagati a terzi professionisti, in assenza sostanziale di altre spese sostenute per lavoratori dipendenti, beni ammortizzabili e varie.

1178 C.T.P. Teramo Sentenza: 203

IRAP - Attività professionale – Autonoma organizzazione - Ricorre

Non sfugge a tassazione IRAP il lavoratore autonomo che si avvale di personale, anche se occasionalmente, non venendo a mancare il presupposto impositivo di cui all'art. 2 del D.Lgs. 446/97 quando l'attività non si identifica con il lavoro proprio del lavoratore autonomo e la funzione organizzativa del gestore si basa su fattori esterni su cui lo stesso esercita un potere organizzativo.

1179 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1442 del 23/12/2014

IRAP - Attività professionale - Autonoma organizzazione - Valutazione

Nella valutazione dell'esistenza dell'autonoma organizzazione, le dimensioni dello studio non possono essere indice dell'ampiezza dell'organizzazione professionale se lo studio è stato ereditato dai genitori, In quanto la scelta si fonda su ragioni evidenti di convenienza economica.

1180 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1194 del 06/11/2014

IRAP - Attività professionale - Autonoma organizzazione - Valutazione da parte del giudice

L'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e ricorre quando il contribuente: sia il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interessi; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

1181 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 102 del 30/01/2014

IRAP - Attività professionale - Avvocato - Autonoma organizzazione - Non ricorre

La mera partecipazione, in misura minima, alle spese di uno studio professionale (principale ed esclusivo cliente) non prova l'esistenza di un'autonoma attività organizzata, svolgendo il professionista la sua attività di avvocato senza l'ausilio di strutture materiali e umane considerevoli (non vi sono né dipendenti né collaboratori). Gli elementi concreti a disposizione come la inesistenza di costi ragguardevoli confermano il giudizio di inesistenza del necessario apparato organizzativo.

1182 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 456 del 05/05/2014

IRAP - Attività professionale - Dottore commercialista - Autonoma organizzazione - Non ricorre

ll mero ausilio prestato dall'unico dipendente all'attività svolta personalmente dal dottore commercialista, in quanto collaborazione di modesta entità, non è idonea a configurare l'autonoma organizzazione posta a presupposto per l'applicazione dell'Irap. La disponibilità del dipendente, infatti, non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale ed aggiuntivo alla produttività dello stesso, ma costituisce una semplice comodità di lavoro per il professionista medesimo.

1183 C.T.P. Chieti Sentenza: 760 del 23/09/2014

IRAP - Attività professionale – Esercizio in forma associata - Autonoma organizzazione - Valutazione caso per caso

In omaggio a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione deve ritenersi superata la presunzione dell'esistenza di un'autonoma organizzazione insita nello svolgimento in forma associata dell' attività professionale, in assenza di spese per il personale dipendente. Ne consegue che nel caso di specie avendo il professionista dato la prova di non sopportare spese per lavoro dipendente e di utilizzare mezzi strumentali modesti anche se egli svolge l'attività in forma associata non è soggetto ad Irap.

1184 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 802 del 23/07/2014

IRAP - Attività professionale - Medici ASL - Autonoma organizzazione - Non ricorre

La presenza di un dipendente con mere funzioni esecutive, così come la retribuzione corrisposta dal medico del SSN al sostituto per i periodi di assenza non costituiscono un indizio aggiuntivo di ricchezza, atteso che il sanitario non potrà mai acquisire, nonostante l'apporto dei dipendenti, nuova clientela oltre il plafond assegnatogli dalla ASL

1185 C.T.P. Teramo Sentenza: 253 del 10/06/2014

IRAP - Attività professionale – Medici ASL - Autonoma organizzazione - Non ricorre

Nel rapporto lavorativo intercorrente tra i medici di base e le ASL, la prestazione lavorativa del medico è sempre prevalente, sia sull'organizzazione di beni, che sul lavoro dei dipendenti. Nella stessa normativa di settore (art. 22 Accordo Nazionale) emerge che, senza la presenza del medico, uno studio convenzionato, seppure organizzato con personale e beni, non può operare, inoltre il reddito da questi prodotto proviene esclusivamente dal compenso pagato dalla ASL, compenso che è predeterminato in base a criteri quali il numero di pazienti convenzionati con il medico e il raggiungimento da parte di questi di alcuni obiettivi fissati ex lege, che risultano essere indipendenti dalla struttura o dal personale dipendente, presente nello studio. Ne consegue che lo svolgimento dell'attività medica convenzionata non può essere soggetta ad Irap.

1186 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 372 del 25/06/2014

IRAP - Attività professionale - Medico - Attività organizzata - Ricorre

Deve ritenersi che abbia prestato la propria attività professionale in modo organizzato il medico che ha sostenuto spese per "prestazioni di lavoro dipendente e assimilato" (voce RE11) e per "compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica" (voce REI2), prestazioni che, a prescindere dalla loro durata e consistenza, hanno comunque concorso all'organizzazione dell'attività lavorativa e potenziato le capacità di produzione del reddito.

1187 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 620 del 06/06/2014

IRAP - Attività professionale - Medico ASL - Autonoma organizzazione - Non ricorre

Il lavoratore autonomo, non è assoggettato all'imposta, quando il reddito complessivo deriva esclusivamente dalla cultura e preparazione del professionista in assenza, cioè, di un' autonoma organizzazione. Nel caso di specie nell'attività del medico di famiglia non si rinviene quel quid pluris, in termine di organizzazione, che giustifica la tassazione IRAP.

1188 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 565 del 19/05/2014

IRAP - Attività professionale - Medico ASL - Autonoma organizzazione - Non ricorre

La disponibilità da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionato, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione.

1189 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 647 del 12/06/2014

IRAP - Attività professionale - Medico ASL - Autonoma organizzazione - Non ricorre

In capo al medico di base non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto per la tassazione Irap, quando questi si avvalga di un dipendente part-time ed eserciti l'attività all'interno di uno studio medico dotato delle attrezzature necessarie per ottenere il convenzionamento con la ASL. La remunerazione del medico di base avviene in base a criteri predeterminati dipendenti dal numero di assistiti presi in carico, per cui lo studio con le sue attrezzature e gli eventuali collaboratori non rendono più produttiva l'attività svolta dal medico, in quanto tale combinata azione di risorse umane e materiali non si traduce in una maggiore capacità di arricchimento del professionista.

1190 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 939 del 11/09/2014

IRAP - Attività professionale - Medico ASL - Autonoma organizzazione - Non ricorre

Non è soggetto ad Irap il medico convenzionato con il SSN che sopporta spese minime relative all'esercizio della sua professione, senza dipendenti e con spese per collaboratori strettamente necessarie all'attuazione della convenzione

1191 C.T.P. Teramo Sentenza: 424 del 30/10/2014

IRAP - Attività professionale - Medico ASL - Autonoma organizzazione - Non ricorre

Non è soggetto ad Irap il medico di base che eserciti la propria attività in due studi medici e con l'ausilio di un dipendente a tempo pieno. Infatti, la prestazione lavorativa del medico è sempre prevalente sull'organizzazione di beni e sull'ausilio prestato dai dipendenti, poiché, in ragione all'art. 22 dell'Accordo Nazionale sulla Medicina di Base, uno studio convenzionato, seppure organizzato con personale e beni, non può operare senza la presenza del medico. Inoltre, il reddito prodotto dal medico di base proviene esclusivamente dal compenso pagato dalla ASL, parametrato su elementi contrattualmente stabiliti nell'Accordo Nazionale.

1192 C.T.P. Pescara Sentenza: 42 del 15/01/2014

IRAP - Attività professionale – Medico ASL - Autonoma organizzazione - Non ricorre

L'esercizio del lavoro svolto dal medico pediatra di base convenzionato dalla A.S.L. è da considerarsi attività svolta sostanzialmente solo sulla base della propria professionalità, si deve pertanto escludere la sussistenza del presupposto dell' "autonoma organizzazione" previsto ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n.446/1997 per l'assoggettibilità ad IRAP.

1193 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 167 del 11/02/2014

IRAP - Attività professionale – Professioni intellettuali - Autonoma organizzazione - Non ricorre

L'attività del professionista intellettuale, a prescindere dalle dimensioni dello studio in cui viene svolta e dalla presenza di dipendenti, non può mai essere considerata come "attività autonomamente organizzata "" con la conseguenza che non può costituire il presupposto impositivo dell'IRAP, che sussiste solo quando l'attività faccia capo ad una struttura di tipo imprenditoriale, dove la creazione del reddito è data dal concorso del lavoratore autonomo con altri fattori produttivi

1194 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 103 del 30/01/2014

IRAP - Attività professionale - Professionisti non organizzati

Non è soggetto ad Irap il professionista che si avvalga della prestazione di una segretaria part-time, per 2 ore giornaliere, ovvero che corrisponda compensi a terzi avvocati domiciliatari.

1195 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 135 del 26/02/2014

IRAP - Attività professionale – Promotore finanziario - Autonoma organizzazione - Ricorre

L'attività di promotore finanziario svolta sotto forma di impresa familiare e, dunque, con la presenza di un collaboratore che partecipa all'attività dell'impresa in modo continuativo e prevalente, avvalorando la ricorrenza di una fattispecie di attività autonomamente organizzata, determina la debenza dell'Irap.

1196 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 635 del 10/06/2014

IRAP - Autonoma organizzazione - Presupposti

Ai fini della esistenza di un'autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, la corresponsione di compensi a terzi in misura varia per vari anni, in assenza di spese per beni strumentali, per dipendenti o di altre spese, non appare elemento significativo tenuto conto dell'entità dei compensi erogati, mai eccessivi in rapporto ai ricavi conseguiti

1197 C.T.P. Pescara Sentenza: 365 del 01/09/2014

IRAP - Autonoma organizzazione - Presupposti

L' autonoma organizzazione sussiste ove quest' ultima, da sola, sia in grado di produrre quella ricchezza atta a giustificare il prelievo IRAP, e ciò a prescindere dalla prestazione intellettuale del professionista che organizza tali risorse. Ci deve essere, quindi, un insieme di capitali e lavoro coordinati ed organizzati in modo talmente autonomo da essere in grado di creare valore aggiunto da soli senza l' apporto personale del professionista.

1198 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1186 del 06/11/2014

IRAP - Autonoma organizzazione - Presupposti

L'esistenza dell'autonoma organizzazione non deve essere inteso in senso soggettivo, ma oggettivo nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, sicché non ha alcun rilievo l'impiego dell'intelligenza e della cultura posseduta dal professionista stesso.

1199 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1379 del 10/12/2014

IRAP - Autonoma organizzazione - Presupposti

Affinché si possa considerare integrato il requisito della autonoma organizzazione previsto dalla legge per l'applicazione dell'Irap, è necessario che l'Ufficio dimostri l'esistenza di una struttura (ad esempio capitali e beni strumentali) tale che l'attività possa svolgersi anche in assenza del professionista stesso; non essendo sufficiente dimostrare che egli si è avvalso di beni strumentali e personali come ausilio della propria attività personale. In particolare l'Irap non è dovuta dal medico convenzionato se l'organizzazione dello studio è limitata a quanto previsto dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

1200 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 943 del 11/09/2014

IRAP - Condono ex DL n. 269/03 - Non trova applicazione

In tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 D.L. 269/03 convertito in L. 326/03, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l'Irap, atteso il tenore testuale della disposizione che tra l'altro rinvia per la determinazione del significato dei termini “ricavi” e “compensi” alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l'adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell'imposta regionale in questione.

1201 C.T.P. Pescara Sentenza: 166 del 17/04/2014

IRAP - Contributi regionali - Mancata imposizione - Correlazione con costi indeducibili

A parere del Collegio la norma dell'art. 11 del D.Lgs n. 446/1997 va intesa nel senso che se per l'attuazione dei progetti è necessario sostenere costi non ammessi in deduzione ai fini dell'Irap le somme ricevute a titolo di finanziamento non sono imponibili. Nella specie la mancata prova da parte del ricorrente della citata correlazione importa il rigetto del ricorso.

1202 C.T.P. Pescara Sentenza: 230 del 15/05/2014

IRAP - Lavoro autonomo - Autonoma organizzazione - Medico chirurgo

Il reddito derivante dall’attività professionale di medico chirurgo non può essere assoggettato ad imposta IRAP se il professionista ha esercitato la propria attività in assenza di una specifica ed autonoma organizzazione; lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere infatti considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività del medico e la loro stretta disponibilità non può essere considerata di per sé indice di esistenza di autonoma organizzazione per i medici di medicina generale, tale indice è invece configurabile in presenza di elementi che superino lo standard previsto in convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta. (L’ufficio è tenuto a rimborsare gli importi a suo tempo versati con la maggiorazione degli interessi a partire dalla data della richiesta)

1203 C.T.P. Teramo Sentenza: 52/2014 del 11/02/2014

IRAP - Presupposti - Autonoma organizzazione - Onere probatorio sull'ufficio

Ai fini della tassazione Irap grava sul l'ufficio in omaggio alla regola generale che regola la distribuzione dell'onus probandi, dare la prova del presupposto impositivo consistente nella ricorrenza di una autonoma organizzazione. Anche se la citata prova può essere offerta mediante presunzioni, non può essere considerato sufficiente richiamarsi ai quadri della dichiarazione compilati dallo stesso contribuente, tanto più che nel caso di sua inattendibilità non può essere considerata neppure indice di prova.

1204 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 863/14 del 02/12/2014

IRAP - Professioni intellettuali – Organizzazione – Nozione

In linea con il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, il contribuente che esercita una libera professione anche se dichiara compensi di importo non irrisorio e impiega beni strumentali di valore significativo o collaboratori ancillari (addetti alle pulizie, segretarie e collaboratori tecnici), non può considerarsi provvisto di quella organizzazione che sola può determinarne la soggettività passiva ai fini Ilor.

1205 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1177 del 30/10/2014

IRAP - Professionista - Autonoma organizzazione - Estremi

"L'entità dei costi annualmente sopportati per lo svolgimento della attività ed il conseguimento del relativo profitto unitamente alla presenza di un ""terzo"" collaboratore-dipendente al servizio dello studio del professionista per lo svolgimento da parte di questi della propria opera sono elementi espressivi di un'organizzazione complessiva di mezzi e strumenti nient'affatto modesta e tale da giustificare la tassazione IRAP dello stesso."

1206 C.T.P. Pescara Sentenza: 103 del 27/03/2014

IRAP - Professionista - Mancata prova del difetto dell'organizzazione

Il lavoratore autonomo che chieda il rimborso dell'Irap non può fondare la richiesta sulla sola base del riconoscimento negli anni precedenti e sull'assunto che non sono mutate le condizioni organizzative (attività svolta senza avvalersi della collaborazione di dipendenti e con l'ausilio di beni strumentali essenziali).L'istanza di rimborso deve essere accompagnata da idonea documentazione comprovante l'assenza di organizzazione, prova che può essere agevolmente fornita anche presentando copia delle scritture contabili.

1207 C.T.P. Pescara Sentenza: 104 del 27/03/2014

IRAP - Professionista - Mancata prova del difetto dell'organizzazione

Non può accogliersi l'istanza di rimborso dell'Irap se il ricorrente, che sostiene di non avvalersi di una autonoma organizzazione nello svolgimento della sua attività, non ne fornisce prova alcuna.

1208 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 387 del 01/04/2014

IRAP - riscossione

L'istituto del ravvedimento operoso non è applicabile agli omessi o tardivi versamenti dell'Irap, né è ammessa la riduzione delle sanzioni in esito a comunicazione dell'irregolarità seguita dall'estinzione del debito tributario.

1209 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 837 del 24/07/2014

IRAP - Soggetti passivi - Impresa familiare

Poiché l'Irap afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, bensì allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne sono soggetti passivi anche gli imprenditori familiari stante il valore esemplificativo dell'elencazione dell'art. 3 D. Lgs. 446/97, mentre non lo sono i collaboratori familiari cui viene imputato il reddito derivante dall'impresa familiare.

1210 C.T.P. Chieti Sentenza: 178 del 12/03/2014

IRES - Redditi d'impresa - Immobili patrimoniali - Quantificazione su base catastale

Gli immobili patrimoniali rappresentano una categoria distinta rispetto a quella degli immobili strumentali e degli immobili merce. L'art 90 prevede, infatti, che questi immobili concorrano a formare il reddito d'impresa sulla base delle regole previste per i redditi fondiari. Ne discende che il carico delle spese sopportate per il loro mantenimento non può essere posto a carico della gestione d'impresa.

1211 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1176 del 04/11/2014

IRES - Abuso del diritto - Antieconomicità dei costi

Il concetto di anti economicità, rilevante ai fini della definizione di un'ipotesi di abuso del diritto, ricorre solo quando il costo esposto è tale da apparire sicuramente fittizio e non anche quando lo stesso, per qualsivoglia ragione (tra le tante, l'incapacità imprenditoriale) non sia funzionale al migliore e maggiore utile ed alla capacità contributiva che chi detto utile realizza.

1212 C.T.P. Chieti Sentenza: 848 del 22/10/2014

IRES - Accertamento analitico - induttivo

L' ufficio non può limitarsi a sviluppare una semplice permutazione contabile, ipotizzando la trasformazione di un conto avente natura finanziaria (debiti esigibili entro l' anno) con una posta di natura economica (sopravvenienza attiva) per il solo fatto che a distanza di oltre quattro anni dalla sua accensione tale debito non risultava ancora pagato e doveva quindi intendersi non più esigibile, con conseguente insorgenza, nel conto economico della società debitrice, della precisata componente straordinaria di ricavi da assoggettare a tassazione. Tale circostanza non può, da sola, legittimare una ricostruzione induttiva dei ricavi di esercizio, sia

perché nessuna prescrizione ex art. 2946 c.c. poteva essere fatta valere su tale passività e anche per il fatto che il contribuente non ha mai effettuato alcuna rinuncia del suo credito, rinuncia che in ogni caso avrebbe comportato l' applicazione dell' art. 88 comma 4 del TUIR e quindi l' intassabilità di tale somma in considerazione della posizione di socio creditore.

1213 C.T.P. Chieti Sentenza: 982 del 03/12/2014

IRES - Accertamento analitico - induttivo - Presupposti

In tema di accertamento delle imposte sui redditi la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell' accertamento analitico-induttivo del reddito d' impresa, ai sensi dell' art. 39, primo comma lett. d) del D.p.r. 600/1973 qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza anche sotto il profilo dell' anti-economicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all' ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell' onere della prova a carico del contribuente.

1214 C.T.P. Pescara Sentenza: 20 del 30/01/2014

IRES - ASD - Calcolo del plafond

Il carattere delle prestazioni rese dall'ASD non consente di qualificarle come attività connesse agli scopi istituzionali della stessa e quindi non commerciali, pertanto le somme percepite in esecuzione dei contratti di sponsorizzazione costituiscono proventi di natura commerciale e come tali concorrono al computo del plafond di 250.000 euro.

1215 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 477 del 08/05/2014

IRES - ATER - Regime agevolato

Gli ATER devono ritenersi assimilabili agli IACP. Ne consegue che agli stessi spettano le stesse agevolazioni previste per i soppressi IACP sia per quanto riguarda l'esenzione del 50% dell'IRES che per la esclusione dalla tassazione ex art. 88 del TUIR dei contributi pubblici.

1216 C.T.P. Chieti Sentenza: 685 del 04/09/2014

IRES - Cartella di pagamento

La cartella di pagamento dev' essere predisposta sulla scorta del modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell' esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza.

1217 C.T.P. Pescara Sentenza: 72 del 27/02/2014

IRES - Compensi agli amministratori - Necessita previa delibera dei soci

Nelle società di capitali, il compenso agli amministratori deve essere deliberato preventivamente con una specifica ed esplicita delibera dell'assemblea dei soci. Ne consegue che non può trovare accoglimento la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento nell'ipotesi in cui tale compenso, privo di previa deliberazione, sia stato solo ratificato successivamente dall'assemblea dei soci. (Principio conforme a Cass. Sez. Unite, sent. n. 21933 del 29.8.2008).

1218 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 944 del 11/09/2014

IRES - Consolidato nazionale - Compensazione dei crediti

L'adesione al consolidato comporta una particolare disciplina ella cessione delle eccedenze dei crediti di imposta individuali a favore del gruppo sicché ciascun soggetto può cedere ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante i crediti utilizzati in compensazione.

1219 C.T.P. Pescara Sentenza: 83 del 13/03/2014

IRES - Convenzione Italia - regno Unito e Direttiva Madre - Figlia - Alternatività dei benefici

I benefici previsti dalla Convenzione Italia – Regno Unito e quelli previsti dalla Direttiva Comunitaria "madre-Figlia" CEE del 23/07/90 n. 435 hanno la medesima "ratio" ma sono alternativi tra loro, nel senso che il percettore dei dividendi può scegliere di usufruire della normativa ritenuta più vantaggiosa, ma in nessun caso può scegliere di cumulare i benefici previsti dall'una e dall'altra normativa. nel consegue che la società ricorrente non può fruire del vantaggio consistente in una doppia non imposizione (la prima nello Stato della fonte del reddito, la seconda nella Stato di destino).

1220 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 742 del 11/07/2014

IRES - Convenzione Italia - Spagna - Regime impositivo dei dividendi

La Convenzione Italia - Spagna, approvata con legge 663/80, all' art. 10, dispone che ai dividendi pagati in Spagna si applica la ritenuta del 15% dell'ammontare complessivo che, come precisato al comma 5 del predetto articolo, esclude che l'altro Stato possa applicare alcuna imposta sui predetti dividendi.

1221 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1290 del 19/11/2014

IRES - convenzioni internazionali

2. Elemento fondante per la riduzione della facoltà impositiva dello stato italiano è non già l'avvenuto pagamento dell'imposta nello stato estero, ma la circostanza che l'effettivo beneficiario dei dividendi sia una società che nello stato estero abbia la propria sede.

1222 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1290 del 19/11/2014

IRES - convenzioni internazionali

3. Per ottenere il rimborso non è necessario produrre l'attestato dell'autorità fiscale estera attestante di non aver potuto recuperare nello stato di residenza le imposte subite in Italia, atteso che il diritto al rimborso è del tutto indipendente e non condizionato dall'effettivo pagamento di imposte nel paese estero.

1223 C.T.P. Pescara Sentenza: 83 del 13/03/2014

IRES - Credito d'imposta sui dividendi percepiti all'estero - Modalità del rimborso

Per aver diritto al rimborso del credito d'imposta sui dividendi percepiti nello Stato estero, è necessario che l'effettivo beneficiario abbia assolto ai relativi obblighi fiscali nel Paese di residenza. La società istante dovrà quindi provare documentalmente di aver effettivamente percepito tali dividendi e di aver non solo incluso l'ammontare lordo degli stessi nella base imponibile dell'imposta inglese sulle società, ma di aver effettivamente scontato la relativa imposta.

1224 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 845 del 28/07/2014

IRES - Direttiva M/F -

E' legittimo il diniego del COP alla richiesta della società francese volta ad ottenere il rimborso della metà del credito d'imposta spettante sui dividendi distribuiti dalla partecipata italiana ai sensi dell'art. 10, par. 4, lett. b della Convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni, non ricorrendo alcuna ipotesi di doppia imposizione per aver scelto la società ricorrente di avvalersi della Direttiva madre - figlia n. 90/435.

1225 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1143 del 27/10/2014

IRES - Dividendi esteri - Convenzione Italia - Svizzera Divieto di doppia imposizione

Ha diritto ad usufruire della previsione dell'art. 10, Convenzione Italia - Svizzera, la società ricorrente che ha ben rappresentato e documentato che i dividendi distribuiti dalla società italiana sono stati incassati, che sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia ed inclusi nel reddito imponibile della società ricorrente, determinandosi, così, una doppia imposizione.

1226 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1356 del 24/11/2014

IRES - Divieto di doppia imposizione - Limiti

"In materia di doppia imposizione, data la pluralità delle fonti che mirano ad evitare il fenomeno, non è possibile procedere ad applicare contemporaneamente alla medesima fattispecie la Direttiva ""Madre- Figlia"" nei confronti dello Stato di destinazione e la Convenzione nei confronti dello Stato della fonte: si perverrebbe al risultato paradossale di sottrarre il reddito da qualsiasi imposizione tributaria, con un effetto addirittura opposto a quello che la Convenzione intendeva perseguire. "

1227 C.T.P. Chieti Sentenza: 685 del 04/09/2014

IRES - Elusione ed evasione

Si ha cessione in frode, ex art. 14 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, quando il cessionario è consapevole della dolosa preordinazione del trasferimento, da parte del cedente, al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle pretese tributarie che verranno attivate nei suoi confronti. Il riferimento a tale peculiare atteggiamento soggettivo del cessionario, richiesto dal codice civile nel caso di atti anteriori al sorgere del credito, è fondato sul rilievo che seppure nella normalità dei casi il sorgere del credito tributario è anteriore al fraudolento trasferimento dei beni a terzi, non può essere sottaciuto che il momento qualificante rispetto all'iniziativa fraudolenta non è certo il sorgere del virtuale credito tributario quanto l' avvio dell' azione di accertamento da parte dell' Amministrazione.

1228 C.T.P. Chieti Sentenza: 23 del 13/01/2014

IRES - Enti non commerciali - Associazioni sportive - Non sono tali

Non può qualificarsi come ente non commerciale una sedicente associazione sportiva considerato che la stessa propone agli associati una serie di pacchetti differenziati di abbonamento con prezzi diversificati secondo il tempo e il tipo di utilizzo dei servizi disponibili; che il numero degli associati non corrisponde a quello dei partecipanti alla vita associativa; che il bilancio annuale riporta valori descritti in materia sintetica e difficilmente comprensibili da un socio non necessariamente vicino alla gestione, che nei verbali di assemblea non risultano né il numero né i nominativi dei soci presenti e soprattutto che percepisce dai propri associati corrispettivi specifici a fronte delle prestazioni rese, anche se qualificati come 'contributi associativi', associati che vengono trattati in tutto e per tutto come clienti.

1229 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 477 del 08/05/2014

IRES - Enti non commerciali - Ater

I proventi delle vendite immobiliari dell'ATER non concorrono alla formazione dell'imponibile IRES di tale soggetto, essendo il ricavato di tali vendite vincolato alla disponibilità della Regione per il perseguimento di finalità previste dalla legge.

1230 C.T.P. Chieti Sentenza: 1016 del 17/12/2014

IRES - Enti non commerciali - Onlus

L' attività svolta nei confronti degli associati e compartecipanti alle finalità istituzionali non può essere intesa come attività commerciale in base all' art. 148 del D.p.r. 917/1986 sempreché i servizi siano resi in conformità all' oggetto sociale dell' ente ed i corrispettivi corrisposti non siano eccedenti i costi di diretta imputazione.

1231 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 888/14 del 16/12/2014

IRES - Enti non commerciali - Onlus - Anagrafe Onlus – Provvedimenti di cancellazione

E' illegittimo il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus, avendo l'Ente ricorrente dimostrato pienamente che il fine di utilità sociale risultante dallo Statuto ha un concreto riscontro fattuale (nel caso di specie l'Associazione ricorrente ha dimostrato la concreta attuazione del fine di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico con la documentata assunzione dell'impegno al restauro della storica Chiesa della Madonna delle Grazie).

1232 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 910/14 del 15/12/2014

IRES - Enti non commerciali – Onlus – Cancellazione dall'Anagrafe Onlus

E' legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle ONLUS disposto dall'Agenzia delle Entrate, nel pieno rispetto dell'art. 10, commi l e 2, del D.Lgs. n. 460/97, in quanto il requisito della solidarietà sociale è carente. Infatti, i giovani emergenti abruzzesi e gli aspiranti artisti idonei per lo spettacolo, ai quali si rivolge l'associazione, sono difficilmente riconducibili (salvo eccezioni) a categorie in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico e sociale cui l'attività dell'Ente avrebbe dovuto essere diretta.

1233 C.T.P. Teramo Sentenza: 180

IRES - Enti non commerciali - Onlus - Principio di decommercializzazione - Inapplicabilità.

Il principio di decommercializzazione ex art. 150 del TUIR non è applicabile alle ONLUS che siano anche cooperative, comprese quelle sociali, per cui resta applicabile il regime fiscale proprio delle Società di capitali. Né si rinviene alcuna deroga nella Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria per il 2005).

1234 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 50 del 28/01/2014

IRES - IACP - Esenzione del 50% dell'Ires

L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater), è da ritenersi assimilabile allo lacp (Istituto autonomo case popolari). Ne consegue che competono le stesse agevolazioni previste per i soppressi istituti, sia per quanto riguarda l'esenzione del 50% dell'i.r.e.s., sia per quanto riguarda l'art 88 comma 3 lett. b) tu.i.r., che esclude la tassazione dei contributi pubblici percepiti per la costruzione e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

1235 C.T.P. Chieti Sentenza: 878 del 05/11/2014

IRES - Impianti fotovoltaici

Il D.L. sviluppo del 5 luglio 2012 all' art. 19 ha definitivamente interpretato, con efficacia retroattiva che è possibile la cumulabilità della tariffa incentivante anche con la detassazione ambientale con la limitazione sostanziale della non eccedenza degli incentivi fruiti del 20% dell' investimento totale.

1236 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 365 del 25/06/2014

IRES - Inerenza - Nozione

Ai sensi del disposto dell'art. 109, co. 5, non è necessario perché il costo sia definito inerente che generi una specifica componente positiva, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa, tale, cioè, che sia potenzialmente idoneo a produrre utili.

1237 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1397 del 16/12/2014

IRES - Interessi passivi - Deducibilità - Inerenza - Non rileva

Restano esclusi dalla relazione tra componenti positive e negative ex art. 109, co. 5, del TUIR, gli interessi passivi la cui deducibilità deve essere sempre riconosciuta indipendentemente da qualsivoglia valutazione o giudizio di inerenza sempre che essi siano congrui relativamente alle modalità di calcolo ed alla loro conseguente corretta determinazione come previsto dall'art. 63 del Tuir. Ne consegue la loro incondizionata deducibilità senza che l'Amministrazione possa ingerire nella scelta imprenditoriale e quindi nella correlazione con la produzione di specifici ricavi.

1238 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1398 del 16/12/2014

IRES - Interessi passivi - Deducibilità - Inerenza - Non rileva

Gli interessi passivi sono sempre deducibili ai sensi dell'art. 75/5 TUIR indipendentemente dal giudizio di inerenza in quanto rimane precluso all'amministrazione finanziaria ogni apprezzamento merituale circa l'afferenza dei finanziamenti con la produzione di specifici ricavi.

1239 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 496 del 08/05/2014

IRES - Interessi passivi - Deducibilità - Inerenza - Non è richiesta-

E' pacifico, e costantemente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di Cassazione, che la deducibilità degli interessi passivi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, non è subordinata al requisito dell'inerenza (escluso dal co. 5 dell'art. 75 del TUIR) bensì ai soli limiti fissati dall'art. 63 TUIR, che ne fissa la deducibilità per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi.

1240 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 542 del 17/09/2014

IRES - Interpello disapplicativo per le società non operative - Requisito della preventiva presentazione

Il requisito della preventività dell'istanza di interpello disapplicativo deve ritenersi soddisfatta nel caso di specie per l'assenza in capo alla società istante di un termine a pena di inammissibilità dell'istanza medesima di almeno 90 giorni prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

1241 C.T.P. Chieti Sentenza: 685 del 04/09/2014

IRES - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

Non può essere pronunciata l'invalidità di un atto impositivo allorquando quest'ultimo sia stato impugnato, con censure articolate e diffuse, dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell' imposizione.

1242 C.T.P. Chieti Sentenza: 685 del 04/09/2014

IRES - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

La mancanza di una esplicita previsione 'a pena di nullità' non esclude che l' accertamento possa essere affetto da invalidità ove difetti degli elementi essenziali per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato, ovvero manchi di quel contenuto minimo necessario. Infatti lo stesso legislatore ha espressamente indicato ciò che l' avviso di accertamento deve contenere non lasciando dubbi sulla perentorietà della disposizione.

1243 C.T.P. Chieti Sentenza: 685 del 04/09/2014

IRES - Norme e principi generali sull'azione e sul procedimento amministrativo

L' art. 21, comma 1 D.Lgs. 82/2005 C.A.D., prevede che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immobificabilità.

1244 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 579 del 26/05/2014

IRES - Pension Management britannica - Credito d'imposta sui dividendi - Rimborso - Spetta

"E' illegittimo il diniego del rimborso del credito d'imposta sui dividendi ex art. 10, par. 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulato tra Italia e Gran Bretagna, in quanto la società ricorrente non un è una ""Pension fund"" bensì una ""Pension management"" che quindi ha assolto in Gran Bretagna l'imposta sui dividendi della partecipata italiana avendo dimostrato che essa non esercita direttamente alcuna attività previdenziale, sicché non si differenzia da un qualsiasi soggetto economico che persegue lo scopo di lucro che, come tale, è soggetto ad una piena imposizione. "

1245 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 117 del 25/02/2014

IRES - Redditi d'impresa - Perdite su crediti - Deducibilità

Le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell'esercizio in cui si acquista la consapevolezza degli elementi certi e precisi sottostanti alla irrecuperabilità del credito.

1246 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 150 del 10/03/2014

IRES - Redditi d'impresa - Regime della PEX - Presupposti

Affinché possa invocarsi il regime agevolato della PEX è necessario che la società provi documentalmente di aver svolto attività commerciale, o attività ad essa preparatoria, nei tre anni precedenti la cessione. In mancanza di tale prova il regime agevolato non può essere utilizzato.

1247 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 12 del 02/01/2014

IRES - Redditi d'impresa - Spese di pubblicità - Deducibilità - Condizioni

AI fini della deducibilità dei costi per spese di pubblicità, spetta al contribuente dimostrare la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni, nonché fornire la prova che i costi dedotti dal reddito di impresa sono inerenti e funzionali ad attività produttive di ricavi.

1248 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 484 del 08/05/2014

IRES - Redditi di impresa - Costi da lavoro dipendente -

Ai sensi dell'art. 62 del T.U. II.DD. è esclusa l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, essendo limitata la deducibilità alle sole spese per prestazioni di lavoro dipendente e per i compensi spettanti agli amministratori di società di persone. Ne discende che non è consentito dedurre dall'imponibile di una società di capitali il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore la cui posizione è equiparabile sotto il profilo giuridico a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di un'attività imprenditoriale distinta da quella della società e non ricorrendo l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare.

1249 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 457 del 05/05/2014

IRES - Redditi di impresa - Costi da Paesi black list

La finanziaria per il 2007, modificando in parte qua l'art. 110, co. 11, TUIR, ha stabilito che la separata indicazione in dichiarazione dei costi da Paesi black list è ancora obbligatoria, ma non è più condizione necessaria per poterli dedurre. Ha però introdotto una specifica sanzione nel caso di violazione del citato obbligo che ha sostituito la non deducibilità dei costi che ha effetto retroattivo essendo stata estesa anche alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006.

1250 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 765 del 17/07/2014

IRES - redditi di partecipazione

In materia di tassazione dei dividendi transfrontalieri i benefici previsti dalla Direttiva Madre - Figlia e dalle convenzioni sono tra loro alternativi non potendosi cumulare. Anche se le norme della Direttiva prevalgono sulle norm convenzionali, dalla lettura combinata dell'art. 169 TUIR e della circolare n. 151 del 10.08.1994, si desume la possibilità per il contribuente di scegliere la normativa più favorevole da applicare. Nel caso di specie il mancato assoggettamento dei dividendi a ritenuta in Italia è espressione della volontà della società madre francese di avvalersi del regime di esenzione attuato in Francia, in applicazione della Direttiva.

1251 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1020 del 24/09/2014

IRES - Redditi d'impresa

"Il regime fiscale di sfavore si riferisce, in deroga alle disposizioni dell'art. 108 del Tuir, a tutte quelle ipotesi, riconducibili alla categoria delle spese di rappresentanza, relative all'offerta a titolo gratuito, ai medici e ai farmacisti, di beni e servizi ""che superino il modico valore"" e, quindi, eccedono il limite previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 541/1992."

1252 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 32 del 21/01/2014

IRES - Redditi d'impresa - Convenzione Italia - Lussemburgo - Dividendi -

E' illegittimo il diniego opposto dal COP di Pescara alla richiesta di rimborso del credito d'imposta sui dividendi della ricorrente (una società lussemburghese), in quanto la sua residenza in Lussemburgo fin dal 1992, l'esistenza di uno statuto sociale, di un consiglio di amministrazione che opera concretamente, tiene le proprie riunioni e approva i bilanci sociali, di amministratori della società, tutti residenti in Lussemburgo, dimostrano che la società appellante non può essere considerata una costruzione di puro artificio realizzata per lucrare indebiti vantaggi fiscali.

1253 C.T.P. Pescara Sentenza: 384 del 01/10/2014

IRES - Redditi d'impresa - Costi da paesi black -list - Carenza degli elementi probatori richiesti dall'art. 110, co. 11, TUIR.

L'art.110, al comma 10, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) prescrive una presunzione relativa circa l'indeducibilità delle spese ed, in generale, delle componenti negative di reddito, relativamente ad operazioni intercorse con paesi iscritti nella c.d. "Black -list"; ciò, alla condizione, ai sensi del successivo comma 11, che l'impresa residente in Italia fornisca la prova circa l'effettività dell'attività svolta dall'impresa estera, ovvero che l'operazione in questione sia supportata da un effettivo interesse economico, ovvero che la stessa abbia avuto concreta esecuzione. Nel caso di specie la società ricorrente si è limitata a fornire alla richiesta dell'ufficio una risposta purmanete discorsiva con notizie tecniche e dati che sono rimasti privi di supporto documentale sia per quanto riguarda l'effettività sia dell'attività commerciale (con adeguati mezzi umani e finanziari, strutturali e tecnologici) svolta dalla società cinese fornitrice delle lenti, sia dell'interesse economico della società italiana ad acquistare tali lenti.

1254 C.T.P. Chieti Sentenza: 178 del 12/03/2014

IRES - Redditi d'impresa - Deducibilità dei costi - Indagine sull'inerenza - Necessita

Trova sicuro fondamento l'accertamento con cui è stata negata la deducibilità di costi (che riguardano non solo l'impiego dell'auto aziendale, ma anche le trasferte dell'amministratore) per i quali, oltre alla documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta, è mancata qualsivoglia dimostrazione documentale delle ragioni giustificative della stessa, sicché si vorrebbe in modo del tutto incongruo e perciò ingiustificato rispetto al principio di inerenza, ammettere la deducibilità di ogni spesa comunque sostenuta dall'amministratore societario.

1255 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 765 del 17/07/2014

IRES - Redditi d'impresa - Dividendi - Convenzione Italia - Francia

La società francese che a norma della Convenzione Italia - Francia chiede il credito d'imposta sui dividendi erogati dalla partecipata italiana deve provare di aver effettivamente percepito i dividendi per i quali si chiede il beneficio, di aver incluso l'ammontare lordo dei dividendi provenienti dall'Italia nella base imponibile dell'imposta francese e di aver assolto gli obblighi fiscali in Francia. Il difetto della succitata prova da parte della ricorrente giustifica il rigetto del COP di Pescara.

1256 C.T.P. Chieti Sentenza: 878 del 05/11/2014

IRES - Redditi d'impresa - Realizzazione di impianti fotovoltaici - Cumulabilità della tariffa incentivante e della detassazione ambientale

Alla luce del DL Sviluppo che, con interpretazione autentica, ha affermato la cumulabilità della tariffa incentivante con la detassazione ambientale, con il solo limite della non eccedenza degli incentivi fruiti sul 20% dell'investimento totale, va accolta la richiesta di rimborso della maggiore IRES versata da parte dell'impresa ricorrente che ha realizzato un impianto fotovoltaico.

1257 C.T.P. Chieti Sentenza: 167 del 03/03/2014

IRES - Reddito d'impresa - Accantonamenti al fondo TFM - Deducibilità secondo il principio di competenza

In merito alla deducibilità Ires degli accantonamenti al fondo TFM stanziati in bilancio l'art. 105, comma1, D.P.R. 917/1986 prevede, come regola generale, l'applicazione del principio di competenza. Tale impostazione comporta uno sfasamento temporale tra il momento in cui il componente negativo viene dedotto da parte della società (esercizio in cui transita in bilancio l'accantonamento) e quello in cui l'indennità viene tassata in capo all' amministratore (esercizio in cui il TFM viene erogato). Relativamente a quest'ultimo, inoltre, la presenza o meno di un'attribuzione di TFM, avente data certa rispetto all'inizio del rapporto, comporta quindi una diversa modalità di tassazione in capo all'amministratore percipiente: tassazione separata, ovvero ordinaria in assenza di data certa.

1258 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 585 del 26/05/2014

IRES - Reddito d'impresa - Contributo in conto impianti o in conto capitale - Denominazione ex legge regionale - Non rileva

Non rientra nella potestà normativa del legislatore regionale qualificare un contributo agli effetti tributari trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue che il nomen iuris di contributo in conto impianti attribuito dalla legge regionale n. 16/2002 non può vincolare l'interprete.

1259 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1429 del 22/12/2014

IRES - Rimborso d'imposta sui dividendi esteri

Affinché la società straniera possa conseguire il rimborso dell'imposta pagata sui dividendi erogati da società italiana partecipata è necessario che quei dividendi abbiano concorso a formare il reddito imponibile nello Stato nel quale ha sede la società controllante.

1260 C.T.P. Pescara Sentenza: 347 del 31/07/2014

IRES - Ritenute su dividendi esteri - Rimborso - presupposti

Il diritto vantato dalla società belga al rimborso in Italia dei crediti d'imposta, derivanti da ritenute del 15% applicate sui dividendi percepiti da società italiane in suo favore, al fine di evitare le doppie imposizioni (ex art. 10, comma 2, Convenzione italo – belga), è subordinato alla sussistenza di precise condizioni: i dividendi devono essere già stati assoggettati all'imposta in questione e deve risultare la società belga quale effettiva beneficiaria dei redditi distribuiti in Italia. Se dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società non emerge la sussistenza di entrambi i suddetti requisiti, il diniego al rimborso operato in Italia deve ritenersi legittimo.

1261 C.T.P. Chieti Sentenza: 685 del 04/09/2014

IRES - Ruoli

La omessa sottoscrizione del ruolo determina l'illegittimità dell' iscrizione a ruolo perché eseguita sulla base di un titolo non esecutivo.

1262 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 873/14 del 02/12/2014

IRES - Società a ristretta base azionaria – Presunta imputazione dei maggiori utili ai soci

"Nell'ipotesi di accertamento di utili non contabilizzati nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria, opera la presunzione di attribuzione degli stessi ""pro-quota"" in capo ai soci, salva la prova contraria, ovverosia che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestititi. Ne consegue che la semplice esistenza di contrasti in ordine alla gestione della società e la conflittualità tra i soci, anche se sfociata in denunce, non sono elementi sufficientemente specifici, che consentono di ritenere dimostrata una destinazione degli utili diversa dalla distribuzione ai soci legittimamente presunta dall'ufficio."

1263 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 460 del 14/07/2014

IRES - Società di capitali a base familiare - Imputazione dei maggiori redditi ai soci

L'imputazione del maggior reddito accertato nei confronti della società di capitali direttamente nei confronti di soggetti terzi (soci e loro familiari che ne avrebbero direttamente beneficiato) non comporta una illegittima duplicazione d'imposta vietata dall'art. 163 del TUIR., stante la natura di reddito personale attribuibile alla persona fisica delle somme transitate sui conti privati e come tali soggetti ad autonoma imposizione fiscale.

1264 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 67 del 04/02/2014

IRES - Società di capitali - Trasparenza fiscale - Applicabilità art. 5 TUIR-

"La disposizione di cui all'art. 5 TUIR trova applicazione anche nei confronti dei soci delle società di capitali, qualora queste abbiano optato per il c.d. ""regime della trasparenza fiscale"", ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 del D.P.R.917/1986, con conseguente imputazione del reddito imponibile a ciascun socio (anche se di S.r.l.), in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall'effettiva percezione."

1265 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 419 del 08/04/2014

IRES - Società di gestione immobiliare - Immobili strumentali - Regime

Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato. Ne consegue che sono sottratti all'imposizione i redditi derivanti da locazione di immobili appartenenti a società di gestione immobiliare che ha come oggetto la locazione a terzi dei propri immobili, trattandosi di beni effettivamente strumentali

1266 C.T.P. Pescara Sentenza: 302 del 11/07/2014

IRES - Società esterovestita - Valutazione della fittizietà della sede estera

L'unico criterio utilizzabile per valutare la estero-vestizione di una società consiste nel dimostrare che la sede effettiva del suo centro decisionale è localizzata in un paese diverso da quello in cui ha la propria sede sociale. Nel caso di specie l'Ufficio ha compiutamente provato che la società ricorrente aveva il proprio centro decisionale in Italia e che le società canadesi erano fittiziamente interposte tra la stessa e le società italiane del gruppo.

1267 C.T.P. Pescara Sentenza: 526 del 26/11/2014

IRES - Società esterovestita - Valutazione della fittizietà della sede estera

L'esistenza di un centro decisionale nel territorio nazionale è l'unico criterio utilizzabile ai fini della valutazione dell'esterovestizione di un'impresa avente sede fittizia all'estero. Ebbene l'ufficio ha ampiamente e puntualmente dimostrato che la società ricorrente deve essere considerata residente in Italia dove, come è stato dimostrato, ha il proprio centro decisionale.

1268 C.T.P. Pescara Sentenza: 558 del 10/12/2014

IRES - Società esterovestita - Valutazione della fittizietà della sede estera

Una società è da considerarsi esterovestita, se ed in quanto, nonostante il formale trasferimento della sede all'estero, il centro effettivo delle decisioni sia mantenuto in Italia, in particolare qualora la redazione di documenti significativi (bilanci, fatture ed altro) avvenga nel territorio nazionale, ovvero nei contratti di management sia contenuto il mandato a creare società aventi sede in Portogallo, il cui beneficiario finale è lo stesso committente, nonché socio di controllo.

1269 C.T.P. Pescara Sentenza: 80 del 05/03/2014

IRES - Tassazione delle plusvalenze di società estera -

Il soggetto francese ha diritto di ottenere il rimborso dell'Ires corrisposta nello Stato italiano in quanto la normativa tributaria interna, imponendo un trattamento più oneroso alle plusvalenze realizzate dalle Società francesi rispetto alle società italiane, determina una ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento garantita dal Trattato CE.

1270 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 419 del 08/04/2014

IRPEF - Redditi d'impresa - Immobile appartenete a snc - Presunzione assoluta di strumentalità - Sussiste-

E' illegittimo il recupero a reddito dei costi forfettari inerenti un immobile relativo all'impresa sul presupposto che esso, in base alle risultanze catastali non costituisce bene strumentale e ciò perché l'art 40 del t.u. approvato con dpr 917/86 coordinato con l'art. 77 del medesimo testo normativo comporta che in presenza di una snc l'immobile che le appartiene non può essere considerato reddito fondiario, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalità ai fini dell'impresa.

1271 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 214 del 16/04/2014

IRPEF - Agevolazioni - Aiuti PAC - Mancato esercizio di attività agricola - Tassazione come redditi d'impresa

Gli aiuti PAC erogati dall'AGEA, hanno natura di sostegno al reddito dell'agricoltore beneficiario, con la conseguenza che essi costituiscono una "integrazione del reddito aziendale, come tale ricompreso nella determinazione catastale del reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR". Nel caso di specie invece, risultando del tutto incontestato che l'unico reddito della Società ricorrente è costituito proprio dagli aiuti PAC (visto che la stessa non esercita attività agricole) gli stessi non possono essere ricompresi nella determinazione del reddito agrario di cui all'art.32 TUIR, ma vanno invece correttamente ricondotti nel reddito d'impresa ai sensi dell'art.55 TUIR.

1272 C.T.P. Pescara Sentenza: 49 del 16/01/2014

IRPEF - Art. 2 TUIR - Tassazione dei non residenti - Divieto di doppia imposizione

"Ai sensi dell'art. 15, co. 2, della Convenzione tra Italia ed Austria i corrispettivi ricevuti da attività di dipendente sono imponibili soltanto nello Stato contraente, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente". Ne discende che è illegittimo il provvedimento di diniego di rimborso IRPEF emesso dall'Ufficio nei confronti di un cittadino austriaco, residente in Austria, che non dispone di un'organizzazione in Italia e che svolge le prestazioni lavorative fuori dall'Italia.

1273 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1373 del 25/09/2014

IRPEF - Attribuzione dei redditi di partecipazione

Nell'ambito delle società di persone, vige il principio della immedesimazione tra la società ed i singoli soci, in base al quale ciascuno di essi, anche se non riveste la carica di amministratore, è dotato di poteri di gestione, controllo e direzione della società. Tra i doveri gravanti sui soci, vi è anche quello di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti: ciò ha originato la presunzione di cui all'art. 5 T.U.I.R., in ossequio alla quale al socio (accomandatario) sono imputati pro-quota i redditi sociali, indipendentemente dalla effettiva percezione. Ciò fa sì che il reddito sociale, ai fini IRPEF, sia considerato proprio del contribuente, a prescindere dalla

mancata contabilizzazione dei ricavi e dal metodo utilizzato dalla società per realizzarli e dall'effettiva percezione.

1274 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1170 del 04/11/2014

IRPEF - Base imponibile

Nel caso in cui, il beneficio dello sconto tariffario sul prezzo di somministrazione dell'energia elettrica venga concesso dopo il pensionamento trovando il proprio titolo nel rapporto di lavoro pregresso e nella obbligazione assunta al riguardo del datore di lavoro, rientra nelle previsioni dell'art. 51 del DPR n. 917/86, atteso che il beneficio integra il trattamento pensionistico a tutti gli effetti, ivi compreso l'assoggettamento alla normativa fiscale.

1275 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1209 del 06/11/2014

IRPEF - Base imponibile

L'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro ha natura economica e costituisce un indennizzo di mancata retribuzione. Detta indennità, non avendo natura risarcitoria, va assoggettata a imposizione.

1276 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1285 del 19/11/2014

IRPEF - Canoni di locazione - Mancato aggiornamento - Presunzione della loro corresponsione

Non potendosi escludere che i contraenti abbiano rinunciato agli aggiornamenti di legge nella quantificazione dei canoni di locazione, è illegittima la pretesa dell'ufficio che non abbia fornito la prova del pagamento dei canoni non dichiarati, in quanto per il principio costituzionale della capacità contributiva è vietato di assoggettare ad imposizione redditi meramente presunti.

1277 C.T.P. Pescara Sentenza: 100 del 27/03/2014

IRPEF - Convenzione Italia - Francia - Pensioni di sicurezza sociale

L’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia prevede che le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato siano imponibili in detto Stato. Sulla base di tale disposizione non è consentito tassare in Italia le pensioni di vecchiaia in quanto queste ultime non rientrano tra quelle di sicurezza sociale.

1278 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 445 del 05/05/2014

IRPEF - detrazioni

E' legittima la detrazione delle tasse universitarie dal proprio reddito anche se per i pagamenti è stato utilizzato il conto corrente intestato all'altro coniuge, ove sia stata data la prova che su quel conto transitano i proventi e le spese della famiglia

1279 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 612/14 del 06/10/2014

IRPEF - Detrazioni ex art. 13/TUIR

Nel caso di "collaborazioni professionali", le detrazioni ex art 13 DPR 917/86 non spettano in quanto non ricorre un'ipotesi di lavoro dipendente, bensì di lavoro autonomo.

1280 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 156 del 11/02/2014

IRPEF - Doppia residenza

Nell'ipotesi in cui una persona fisica abbia la residenza fiscale in due stati membri dell'Unione Europea, in quanto in entrambi è individuabile il centro degli interessi individuali, il problema della doppia residenza fiscale deve essere risolto attribuendola nello Stato in cui sono rinvenibili i legami personali

1281 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 31 del 16/01/2014

IRPEF - Indennità di volo - Tassazione agevolata - Condizioni

1. L'agevolazione tributaria di cui all'Art. 51 c 6 dpr 917/98 consistente nella limitazione della tassabilità al 50% si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza. Detta agevolazione infatti si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all'aumento della pensione e dell'indennità "una tantum" previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo

1282 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 301 del 18/03/2014

IRPEF - Indennità di volo - Tassazione agevolata - Condizioni

La riduzione della tassabilità dell'indennità di volo può essere giustificata solo quando il lavoratore svolge un servizio di volo effettivo. Ne consegue che qualora l'indennità sia scollegata da un servizio a bordo viene meno la ragione giuridica dell'esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione.

1283 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1007 del 24/09/2014

IRPEF - Indennità per inabilità temporanea corrisposta alla gente di mare - Tassazione

E' soggetta a tassazione l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro di cui all'art 24 II co. Rdl 1918/37 corrisposta alla gente di mare dall'ente previdenziale poiché la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e come tale necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art 6 II co. Dpr 917/86, per il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

1284 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 875/14

IRPEF - Pensioni di guerra – Esenzione

In omaggio al prevalente orientamento di Cassazione, solo le pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a seguito del servizio militare di leva, sono assimilabili alle pensioni di guerra in considerazione della comune funzione risarcitoria e, quindi, come queste, possono fruire dell'esenzione dall'Irpef.

1285 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 161 del 12/03/2014

IRPEF - Plusvalenza

Non genera plusvalenza imponibile la cessione di un'area formalmente edificabile, ma non suscettibile di concreta utilizzabilità edificatoria essendo area destinata a verde ed a parcheggi pubblici.

1286 C.T.P. Chieti Sentenza: 693 del 08/09/2014

IRPEF - Presupposto d'imposta - accettazione di eredità con beneficio d'inventario

Sussiste errore sul presupposto d' imposta allorché l'avviso di accertamento si sia reso definitivo nei confronti di un soggetto del quale, nel medesimo avviso si assumeva la qualità di erede puro e semplice, mentre il medesimo aveva accettato l'eredità con beneficio d' inventario.

1287 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1330 del 20/10/2014

IRPEF - Redditi d lavoro dipendente

"Le somme erogate in favore di un lavoratore in funzione di risarcimento di un danno causato dal datore di lavoro non sono sottoposte a tassazione; ai sensi delle diposizioni di cui al t.u.i.r. (artt. 6 co.2 e 48 co.1) sono tassate le somme percepite a titolo di ""indennità"" in dipendenza del rapporto di lavoro, ""anche a titolo di rimborso spese inerenti la produzione del reddito"", o di ""risarcimento del danno"", ma non le somme percepite a titolo di ""risarcimento del danno"" che non siano indennità."

1288 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 690/14

IRPEF - Redditi d'impresa – Coefficienti di ammortamento

"In materia di ammortamenti dei beni strumentali, il D.M. 31/12/1988 fa riferimento al 15% in relazione agli ""impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc., mediante impiego di agenti chimici"". Tale disposizione non risulta applicabile agli esercenti di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi i quali utilizzino l'ossigeno, essendo tale elemento un mero coadiuvante dell'azione dei microrganismi, tale da comportare una trasformazione del rifiuto in maniera biologica. L'""ecc."" indicato nella norma di cui sopra non è estensibile di per sé ai rifiuti solidi, né all'utilizzo di ossigeno."

1289 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 985 del 22/09/2014

IRPEF - Redditi da allevamento di animali

"Essere tassati sulla base della disciplina del reddito d'impresa per una parte del reddito prodotto dai ""soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite…."", come stabilisce l' art. 56, comma 4, del TUIR, non implica che l'imprenditore cessi di essere esercente di tale attività di allevamento di animali, che rientra nell'ambito dell'art. 2135 c.c., ma comporta solamente, quale eccezione alla regola generale di tassazione del reddito che promana da tale attività, non l'applicazione della disciplina del reddito agrario, ma di quella propria del reddito d'impresa, tuttavia non con le modalità ordinaria ma con le modalità specifiche (forfettizzazione mediante un valore medio del reddito agrario attribuito ad ogni capo eccedente moltiplicato per un coefficiente idoneo a tenere conto delle diverse incidenze dei costi), per cui le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. "

1290 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1082 del 08/10/2014

IRPEF - Redditi di capitale

L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni nell'ipotesi di proprietà indivisa, deve essere versata da ciascun proprietario con riferimento alla propria quota.

1291 C.T.P. Pescara Sentenza: 409 del 03/07/2014

IRPEF - Redditi di capitale

Le somme di denaro di cui non sia giustificata la distribuzione (nella vicenda di specie, non risultano supportate da nessuna fattura, che possa giustificare la loro percezione come corrispettivo dello svolgimento di una prestazione di lavoro autonomo da parte di un socio di una s.r.l.) sono da considerarsi, in caso di mancato assolvimento dell'onere della prova contraria da parte del contribuente, come una distribuzione anticipata degli utili, non sottoposti a tassazione e non contabilizzati dalla società.

1292 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 984 del 22/09/2014

IRPEF - Redditi di capitale e diversi

La plusvalenza conseguente alla vendita di un bene è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, alternativamente a quanto accade in caso di assegnazione dell'azienda ai soci o a destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, fattispecie nelle quali la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore nominale ed il costo non ammortizzato.

1293 C.T.P. Teramo Sentenza: 214 del 06/06/2014

IRPEF - Redditi di impresa

Ai fini della deducibilità di costi relativi all'esercizio dell'attività d'impresa è onere del contribuente fornire la fonte legittima delle detrazioni o dei costi sostenuti, a nulla rilevando la regolarità formale delle scritture e delle evidenze contabili dei pagamenti, facilmente falsificabili.

1294 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 631 del 10/06/2014

IRPEF - Redditi di impresa

Il riferimento specifico ed incontestabile alle imprese familiari contenuto nell'articolo 62 comma due del testo unico delle imposte dirette (ora art. 60) impone di considerare la disposizione limitata a tale tipologia di impresa. Ne consegue che è legittima la deduzione del compenso erogato al coniuge del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata. Infatti, diversamente dall'impresa familiare, la pluralità di soci che contraddistingue le imprese collettive, l'esistenza di una struttura di organizzazione economica ben definita e autonoma rispetto ai singoli soci garantisce una maggiore trasparenza nella gestione degli affari sociali che facilita sia la possibilità di individuare riscontri oggettivi del lavoro effettivamente svolto dai singoli soci sia di verificare l' inerenza di tale lavoro con la specifica attività di impresa.

1295 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 631 del 10/06/2014

IRPEF - Redditi di impresa

Anche se l'attività principale resta quella di intermediario di trasporti, devono ritenersi inerenti all'attività di impresa i costi sostenuti per l'attività di autotrasporto in quanto, come conferma l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori, anche l'attività di autotrasporto rientra nell'oggetto sociale.

1296 C.T.P. Teramo Sentenza: 272 del 24/06/2014

IRPEF - Redditi di impresa - versamenti dei soci

Conformemente al costante orientamento giurisprudenziale, in presenza di contabilità regolare, una volta dimostrata la esistenza e la veridicità dei versamenti dei soci, deve ritenersi che i medesimi siano stati fatti a fondo perduto ovvero in conto capitale (Cass. Sez. V, n. 28193/2008; Id., 12436/2011, 23174/2010, 21511/2010 con riferimento all'impresa individuale) con la conseguenza che non costituiscono sopravvenienze passive e non vanno recuperate a tassazione.

1297 C.T.P. Chieti Sentenza: 861 del 27/10/2014

IRPEF - Redditi di lavoro autonomo

Il professionista che svolga attività a favore del proprio assistito ha l' onere di provvedere alla registrazione del documento che certifica il costo sostenuto e, se si tratta di prestazione soggetta ad Iva, la detrazione del tributo. Nel caso di anticipazioni per tasse, marche da bollo, diritti ecc.. la non imponibilità dei rimborsi è subordinata o a una specifica documentazione intestata al cliente, ovvero integrata con il nome del cliente e del prestatore o se si tratta di spese che il professionista ha sostenuto per conto del cliente e non spese inerenti allo svolgimento della prestazione devono trovare giusto riscontro nella documentazione allegata. Solo quando ricorrono le predette condizioni il professionista può emettere una fattura ove tali anticipazioni sono fuori campo Iva ai sensi dell' art. 15 comma 1 del d.p.r. 633/1972 e tali importi non saranno soggetti neppure a ritenuta d' acconto in base al combinato disposto dell' art. 25 del D.p.r. 600/1973, in base al quale la ritenuta deve essere determinata facendo riferimento ai compensi comunque denominati e dell' art. 50 del D.p.r. 597/1973 il cui principio stabilisce che il reddito di lavoro autonomo deve determinarsi come differenza tra i compensi percepiti nel periodo d' imposta e le spese inerenti all' esercizio dell' arte o della professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.

1298 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 326 del 18/03/2014

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente

La pensione di invalidità è una tipica prestazione previdenziale finalizzata a conseguire una tutela dal bisogno eventuale, ovvero una garanzia della capacità di sostentamento. Ne consegue che la suddetta pensione è equiparabile al reddito di lavoro dipendente.

1299 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1222 del 10/11/2014

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/86, costituisce reddito da lavoro, come tale soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 600/73, tutto quanto il lavoratore dipendente riceva in corrispettivo della prestazione resa: dunque, non solamente la retribuzione in denaro, ma anche quei benefici, suscettibili di valutazione economica, che il datore di lavoro gli eroga non per occasionale liberalità, ma per obbligo contrattuale. Trattasi, nello specifico, dei c.d. fringe benefit, ossia dei vantaggi accessori che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione del trattamento retributivo.

1300 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1222 del 10/11/2014

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente

Lo sconto tariffario sull'energia elettrica deve essere considerato alla medesima stregua di un vero e proprio fringe benefit.

1301 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1222 del 10/11/2014

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente

Rientrando nel reddito di lavoro dipendente tutte le elargizioni che trovano la loro giustificazione nel rapporto di lavoro, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo, deve ritenersi legittimo il prelievo fiscale effettuato dall'Amministrazione sulla pensione del contribuente negli anni dal 2004 a 2005, a norma dell'art. 23 D.P.R. n. 600/73.

1302 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1251 del 13/11/2014

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente

Il rimborso dei costi sostenuti dal lavoratore per l'utilizzo del mezzo proprio per recarsi al diverso posto di lavoro non è soggetto a tassazione in quanto configura mera rifusione di costi indebitamente sostenuti dal lavoratore.

1303 C.T.P. Chieti Sentenza: 738 del 22/09/2014

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - agevolazioni

Laddove la voce retributiva indennità, assegno o altro emonumento confluisce nel coacervo retributivo preso a base del calcolo della prestazione pensionistica, spettante al dipendente in quiescenza, essa perde la sua natura di emonumento autonomo, cioè aggiuntivo della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che qualora quella indennità goda di un' agevolazione tributaria, quest'ultima incide sulla globalità della pensione in quanto tale. Di contro, se l'emonumento, come sopra descritto, non concorre a formare l'imponibile da assumere a base per il calcolo della pensione, in quanto non mantiene la sua autonomia di emonumento che si aggiunge in misura diversa, a seconda degli anni di servizio prestati, alla pensione, non si ravvisano motivi che, in assenza di una previsione legislativa, ostino all'applicazione della tassazione di favore anche alla indennità percepita con il trattamento di quiescenza.

1304 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1428 del 22/12/2014

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - pensioni privilegiate ordinarie

Le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette per l'intero ammontare all'Irpef ai sensi dell'art. 46, c.2, del DPR n. 597 del 1973. Né assume alcun rilievo in contrario la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria.

1305 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 870/14 del 03/12/2014

IRPEF - Redditi di partecipazione

Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 22/12/1986 n.917, il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini i.r.pe.f., un reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione, come riflesso della corretta applicazione del principio di trasparenza di cui all'art.5 t.u.i.r.. Ne deriva che l'atto impugnato è del tutto autonomo ed indipendente rispetto all'analogo provvedimento emesso nei confronti della società, con conseguente irrilevanza delle vicende attinenti a fatti successivi alla dismissione della partecipazione sociale da parte del ricorrente.

1306 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 999 del 22/09/2014

IRPEF - Redditi di partecipazione

L'accertamento di un maggior reddito nei confronti della società di persone costituisce presupposto insuperabile perché si proceda anche all'accertamento nei confronti dei soci con riguardo al loro reddito di partecipazione.

1307 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 876/14 del 02/12/2014

IRPEF - Redditi di partecipazione – Mancata comunicazione del recesso

Ai sensi dell'imputazione reddituale ex art. 5 del TUIR deve farsi applicazione dell'art. 2300 c.c.. Ne discende che il socio non può opporre all'A.F. il recesso non iscritto e non comunicato dall'amministratore avendo egli il potere di sostituirsi all'amministratore inerte.

1308 C.T.P. Chieti Sentenza: 749 del 22/09/2014

IRPEF - Redditi di partecipazione - presunzione di distribuzione di utili

Nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria è legittima la presunzione di attribuire ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione per esser stati invece accantonati dalla società ovvero reinvestiti. Pertanto, al fine di provare la volontà del contribuente di estraniarsi dalle vicende societarie, è sufficiente la produzione in giudizio di una procura speciale irrevocabile a vendere la totalità delle quote societarie possedute a favore del nuovo amministratore della società e/o persona a quest'ultimo gradita.

1309 C.T.P. Chieti Sentenza: 91 del 29/01/2014

IRPEF - Redditi di partecipazione - presupposto

La condizione per poter procedere con accertamento nei confronti di soci, di una società di capitali a ristretta base azionaria, non è la sussistenza di un accertamento definitivo in capo alla società stessa ma un valido accertamento, nei confronti della società, in ordine ai ricavi non contabilizzati.

1310 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 985 del 22/09/2014

IRPEF - Redditi d'impresa

La qualificazione come reddito d'impresa per la parte eccedente il reddito agrario non configura un reddito da attività commerciale, come intende l'ufficio, costituendo esso un reddito d'impresa a determinazione naturale forfettaria, pur se fissata come esercizio d'impresa commerciale ex art 55 c. 1 TUIR.

1311 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1010 del 24/09/2014

IRPEF - Redditi d'impresa

Gli immobili strumentali per natura utilizzati dall'imprenditore individuale esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, devono essere considerati relativi all'attività anche se non sono stati iscritti nel libro degli inventari o in quello dei beni ammortizzabili. Ne consegue che gli immobili relativi ad imprese commerciali individuali aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore/imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sono relativi all'impresa, a prescindere dall'iscrizione nei registri d'inventario o dei beni ammortizzabili.

1312 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1183 del 06/11/2014

IRPEF - Redditi d'impresa - Società di fatto - Nozione

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, n tema di società di fatto che si assuma intercorrente tra soggetti legati da stretti vincoli familiari, la prova dell'esteriorizzazione del vincolo societario, necessaria e sufficiente per poter considerare esistente la società, deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dall'"affectio familiaris" e da deporre invece in modo non equivoco nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale del consanguineo

1313 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1010 del 24/09/2014

IRPEF - Redditi diversi

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, vanno qualificati come redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

1314 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1325 del 02/12/2014

IRPEF - Redditi diversi

"Sono soggette a tassazione separata, quali ""redditi diversi"", le ""plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione""; di conseguenza, non possono rientrare tra le stesse le cessioni aventi ad oggetto non un terreno ""suscettibile di utilizzazione edificatoria"" ma un terreno sul quale insorge un fabbricato, il che quindi è da ritenersi già edificato. A nulla rileva che il capannone insorga sul terreno che abbia una ulteriore potenzialità edificatoria, o che in base a non oggettivamente riscontrate intenzioni delle parti, il fabbricato medesimo sia stato destinato alla demolizione."

1315 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 189 del 17/02/2014

IRPEF - Redditi diversi - plusvalenza da cessione immobili

L'eventuale nullità dell'atto di compravendita non vale, per sé sola, ad elidere la plusvalenza che il ricorrente ha conseguito per effetto della compravendita, una volta che non risulta che l'acquirente abbia chiesto la restituzione del prezzo a suo tempo pagato al venditore. Ne consegue che l'imposta sull'incremento di valore degli immobili è comunque dovuta.

1316 C.T.P. Teramo Sentenza: 45/2014 del 28/01/2014

IRPEF - Redditi diversi - Redditi del dirigente sportivo

I redditi percepiti da un dirigente sportivo, anche se rientrano nella soglia di legge di 7.500 euro, sono soggetti sia all'obbligo dichiarativo quali redditi diversi che a tassazione se l'ente erogatore (ASD) decade dalle agevolazioni di legge, d'altro canto, la convinzione in buona fede da parte del percettore, di poter fruire del regime agevolato, esclude la irrogabilità delle sanzioni.

1317 C.T.P. Chieti Sentenza: 632 del 24/07/2014

IRPEF - Redditi dominicali

Nel caso di cessione del diritto di superficie da parte di un soggetto persona fisica il corrispettivo costituisce reddito diverso, ex. art. 67, comma 1, lett. b) TUIR, qualora si tratti di area fabbricabile. Se si tratta di cessione di terreno agricolo, posseduto da più di cinque anni da parte della persona fisica, opera l' esimente temporale di non imputabilità della plusvalenza e con essa l'esimente opera anche eventuali canoni annuali anche se il terreno è entrato nella disponibilità per successione.

1318 C.T.P. Teramo Sentenza: 200 del 27/05/2014

IRPEF - Redditi fondiari

Gli immobili destinati all'esercizio del diritto di culto ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 1142 del 1949 sono esentati dall'obbligo di denuncia ai Catasto fabbricati e da classamento per la singolarità delle loro caratteristiche, con conseguente esenzione dalla rendita catastale. A nulla rileva che a mente del successivo art. 30 siano suscettibili di accertamento della rendita con stima diretta, essendo essa ricollegata ad una effettiva redditività (ad es. dazione in locazione).

1319 C.T.P. Teramo Sentenza: 201 del 27/05/2014

IRPEF - Redditi fondiari

Non osta alla spettanza dei benefici fiscali richiesti da un imprenditore agricolo per l'acquisto di terreni agricoli l'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche esercitata sui terreni medesimi, trattandosi di attività che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 81, 11.3.2006, costituisce attività connessa all'esercizio dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2135 c.c. terzo comma.

1320 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 985 del 22/09/2014

IRPEF - Redditi fondiari

La natura agraria (allevamento di animali) dell'attività svolta non viene meno per la circostanza che siano stati superati i limiti previsti dalla citata normativa (art - 32, co.i, lett. B del TUIR), che è rilevante ai soli fini fiscali delle imposte sui redditi (e non dell'Iva).

1321 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 985 del 22/09/2014

IRPEF - Redditi fondiari - Attività di allevamento - Attività eccedente i limiti di legge - Conseguenze

L'attività svolta non cessa di essere quella di allevamento di animali solo perché ha ecceduto i limiti previsti dal citato art. 32, mentre è solo la parte eccedente che può qualificarsi quale reddito d'impresa anche se nei suoi confronti non trova applicazione la normale disciplina propria di tale categoria (di reddito d'impresa) ma quella speciale dei coefficienti di forfetizzazione ex art.56, comma 5, Tuir, senza la necessità che il contribuente eserciti alcuna opzione. Ne discende che qualora, come nel caso di specie, il contribuente abbia omesso di dichiarare il citato reddito, compete all'Ufficio il solo dovere-potere di rettificare la dichiarazione, qualificare correttamente il reddito eccedente quale reddito d'impresa e procedere alla sua determinazione applicando ovviamente le disposizioni che lo regolano e, quindi, la disciplina dell'art.32 per la frazione di capi allevati che rientra nel relativo limite e quella dell'art.56, co.5, del Tuir, eseguendo il calcolo ivi previsto, per i capi eccedenti.

1322 C.T.P. Teramo Sentenza: 265 del 24/06/2014

IRPEF - Redditi fondiari - impianti fotovoltaici

"E' illegittimo l'avviso di rettifica del valore catastale di un impianto fotovoltaico attuato con il metodo di stima sintetico – comparativo in quanto, trattandosi di immobile da accatastare nella categoria D, come precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria nelle proprie istruzioni, per le unità immobiliari da accertarsi nelle categorie dei gruppi ""D"" ed ""E"" non si fa luogo a computo della consistenza catastale. Per esse la rendita catastale si effettua con stima diretta per ogni singola unità immobiliare in base al Regio Decreto Legge del 13/04/1939, n. 652, modificato dal Decreto Lgs. Dell' 08/04/1948, n. 514, art. 10 comma 1) ciò perché le unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sono costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e

non suscettibili a una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. La rendita catastale, quindi, va determinata come fruttuosità, con un adeguato saggio d'interesse, del capitale rappresentato dal valore unitario di mercato dell'unità immobiliare. "

1323 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 583 del 26/05/2014

IRPEF - Residenza

"In base al disposto dell'art. 2, commi 2 e 3 del TUIR si considerano residenti le persone che "hanno nel territorio dello Stato"" il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; mentre il concetto di residenza costituisce un quid facti e postula necessariamente che la persona abbia la dimora abituale e si trattenga fisicamente in un determinato luogo dal quale si allontana eventualmente per limitati periodi rimanendo animato dalla volontà di ritornarvi, quello di domicilio è del tutto slegato da detta effettiva presenza essendo sufficiente ricercare elementi fattuali dai quali dedurre che lo stesso abbia in concreto il centro dei propri interessi economici in Italia. Ne discende che è in Italia il domicilio del contribuente che svolge le funzioni di rappresentante legale di una s.r.l. con sede in Italia considerato che un tale incarico presuppone necessariamente la sua presenza in Italia e che lo stesso, a dispetto della sua iscrizione all'AIRE, ha sempre continuato a presentare la propria dichiarazione in Italia. "

1324 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 912 del 26/08/2014

IRPEF - Residenza

Il TFR spettante a cittadino italiano residente in altro stato membro dell'UE, è imponibile sono nello stato in cui l'attività lavorativa è stata svolta, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza del datore di lavoro.

1325 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1013 del 24/09/2014

IRPEF - Residenza

L'ufficio competente va individuato secondo il criterio del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, e ove si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche va determinato ai sensi dell'art 58 III co. Dpr 600/73. Ne consegue che, qualora il soggetto diverso dalla persona fisica non abbia in Italia né la sede legale né alcuna delle altre sedi ivi previste in via alternativa, né abbia una stabile organizzazione in Italia, deve farsi riferimento al criterio residuale del luogo di svolgimento della prevalente attività, non essendo considerato il domicilio fiscale del legale rappresentante dell'ente in Italia.

1326 C.T.P. Pescara Sentenza: 506 del 16/10/2014

IRPEF - Residenza

La sussistenza del requisito della localizzazione del centro dei propri interessi sul territorio nazionale presuppone l'accertamento della veridicità di una serie di indici fattuali, quali la perdurante efficacia di contratti di somministrazione di energia elettrica e assicurazione contro i furti e gli incendi.

1327 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 156 del 11/02/2014

irpef - residenza

L'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia quando il soggetto ha nel territorio dello Stato il proprio domicilio, non essendo determinante a tal fine il carattere soggettivo ed elettivo della scelta della scelta dell'interessato. Ne consegue che il centro vitale degli interessi del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi

1328 C.T.P. Pescara Sentenza: 263 del 12/06/2014

IRPEF - Residenza - Rifermento al luogo in cui è il centro degli interessi economici e familiari

Il contribuente anche se formalmente residente in Russia deve ritenersi soggetto al pagamento dell'IRPEF in Italia, senza possibilità di applicare la convenzione Italia – Russia contro le doppie imposizioni, per i redditi prodotti in tale territorio, quando risulta che lo stesso mantenga in Italia il proprio centro di affari e di interessi economici e familiari.

1329 C.T.P. Pescara Sentenza: 279 del 23/06/2014

IRPEF - Residenza - Requisiti

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 2, TUID, il fatto che il contribuente possieda alcuni immobili in Italia e che ne percepisca redditi, ed ancora, l'aver acceso una partita IVA in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa episodica ed assolutamente marginale, non è sufficiente per poter ritenere il contribuente fiscalmente residente nel territorio italiano, la prova di tale ultima residenza necessita infatti di dati economici ben più rilevanti.

1330 C.T.P. Pescara Sentenza: 44 del 15/01/2014

IRPEF - Soggetti non residenti - Definizione di residenza

Il contribuente residente in Tunisia ha diritto ad ottenere il rimborso delle ritenute fiscali IRPEF operate in Italia sulla propria pensione INDAP se dagli atti prodotti in giudizio risulta che lo stesso abbia nel predetto Stato il centro principale dei suoi interessi, a nulla rilevando il possesso di immobili in Italia o la circostanza che il suo nucleo familiare vive in quest'ultimo Stato.

1331 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1249 del 13/11/2014

IRPEF - Sostituto d'imposta

Anche il sostituito di imposta è originariamente obbligato solidale al pagamento dell'imposta. Ne consegue che è soggetto all'accertamento e a tutti i conseguenti oneri.

1332 C.T.P. Pescara Sentenza: 62 del 26/02/2014

IRPEF - Tassazione separata - Compensi arretrati

I compensi arretrati corrisposti ai Giudici Tributari devono essere assoggettati a tassazione separata alla stregua della normativa generale vigente fino al 06/11/2011, a prescindere dal ritardo più o meno lungo della loro corresponsione.

1333 C.T.P. Pescara Sentenza: 105 del 27/03/2014

IRPEF - Tassazione separata - Compensi arretrati

Non può negarsi la tassazione separata su somme arretrate per il sol fatto che la corresponsione di emolumenti in un periodo successivo viene considerata fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

1334 C.T.P. Pescara Sentenza: 154 del 16/04/2014

IRPEF - Tassazione separata - Sentenza Corte di giustizia - Operatività

La pronuncia con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato l'art. 19 comma 4° bis del DPR 917/1986 contrario alla Direttiva n. 76/2007 CEE non esplica nessun effetto rispetto ai rapporti giuridici che, avendo raggiunto un certo grado di definitività, non possono più essere messi in discussione, ancorché fondati su una norma dichiarata incompatibile. Possono ritenersi legittimamente "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge.

1335 C.T.P. Teramo Sentenza: 395 del 28/10/2014

IVA - detrazione dell'imposta

Affinché si posa negare la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto ed irrogare la relativa sanzione, l'Ente accertatore deve dimostrare con elementi oggettivi che le fatture di acquisto oggetto di verifica furono ricevute a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti e che vi fosse consapevolezza da parte del soggetto accertato di partecipare ad una operazione finalizzata ad evadere dell'Iva, seppur commessa dal fornitore o da un altro operatore terzo.

1336 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - Abuso del diritto

Le operazioni rilevanti ai fini Iva hanno carattere oggettivo. La detrazione dell'imposta assolta, quindi, non può essere influenzata dalla circostanza che l'iva sia stata effettivamente versata a monte dal cedente/prestatore (Corte di Giustizia U.E. ordinanza del 3 marzo 2004 resa nella causa n. 395/2002 'Transport service'). Questo principio trova applicazione solo nei confronti dei contribuenti che non avevano, ne potevano avere, conoscenza di partecipare all'operazione fraudolenta, in ossequio al principio per cui gli interessati non possono avvalersi 'abusivamente o fraudolentemente' del diritto comunitario.

1337 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - Abuso del diritto

Il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000, comprende anche l'inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

1338 C.T.P. Chieti Sentenza: 224 del 25/03/2014

IVA - Abuso del diritto

La fattura è un documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali. Detta idoneità viene meno in presenza di elementi che fanno ritenere, come seriamente probabile, l'insussistenza della corrispondente prestazione commerciale. La presenza di tali indici sintomatici impongono al contribuente di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni rappresentate. Il diritto alla deduzione e quello alla detrazione, infatti, non sorge per il mero fatto dell'indicazione in fattura dell'operazione commerciale

1339 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 232 del 28/02/2014

IVA - accertamento

La sentenza penale da sola non vale ad annullare l'accertamento tributario tenuto conto dell'autonomia dei due giudizi e del diverso regime della prova che caratterizza i due processi

1340 C.T.P. Teramo Sentenza: 510 del 02/12/2014

IVA - Accertamento - Avviso di accertamento

"Nell'ambito di una ""frode carosello"" incombe sull'ufficio l'onere di provare"" ancorché presuntivamente gli elementi di fatto che concretizzano la frode, nonché la partecipazione ad essa del contribuente, ovvero la sua consapevolezza"". La natura di ""cartiera"" dell'emittente è comprovabile, oltre che dall'assenza di una pur minima struttura aziendale, dalla vendita di merce costantemente sottocosto dei beni. I prezzi eccessivamente bassi dimostrano, altresì, la consapevolezza, da parte del cessionario, operatore del settore, della illiceità delle operazioni. "

1341 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 987 del 23/09/2014

IVA - Accertamento - Avviso di accertamento

L'esistenza di un contratto preliminare e di un contratto di mutuo stipulato per un valore superiore a quello dichiarato costituiscono di tutta evidenza elementi gravi, precisi e concordanti tali da giustificare ampiamente l'accertamento.

1342 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 987 del 23/09/2014

IVA - Accertamento - Avviso di accertamento

In materia di IVA, non è necessario provare in via documentale l'effettiva percezione di una somma maggiore di quella dichiarata, ma è sufficiente utilizzare elementi concordanti che nel loro complesso permettano di giustificare una differenza tra valore reale e valore dichiarato.

1343 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 987 del 23/09/2014

IVA - Accertamento - Avviso di accertamento

Non è possibile ritenere che solo la prova documentale del maggior prezzo pagato rispetto a quello dichiarato possa giustificare l'accertamento.

1344 C.T.P. Teramo Sentenza: 501 del 25/11/2014

IVA - Accertamento - avviso di accertamento - notifica Operazioni intracomunitarie

1. E' illegittima la notifica di un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 145 cpc nel caso in cui sia conosciuta la sede effettiva della società, diversa da quella risultante nel registro delle imprese o all'Anagrafe tributaria. 2.In assenza di applicazione del reverse charge non è recuperabile l'IVA sull'acquisto di autovetture intracomunitario in quanto l'imposta si rende applicabile solo all'atto della successiva cessione delle stesse sul territorio nazionale.

1345 C.T.P. Teramo Sentenza: 40/01/2014 del 28/01/2014

IVA - Accertamento – Rettifica delle dichiarazioni

"Non è inammissibile per violazione dell'art. 17-bis del D. Leg.vo N. 546 del 1992 il ricorso che, correttamente preceduto dal reclamo, sia stato iscritto a ruolo prima della scadenza del termine di 90 gg. che è fissato dalla legge solo per assicurare che le parti possano incontrarsi e verificare le loro reciproche posizioni, ma il cui rispetto non è assistito da alcuna sanzione. È legittimo l'atto di recupero di un credito Iva che il contribuente ha usato in compensazione a distanza di diversi anni dalla sua mancata indicazione nella dichiarazione del periodo di imposta di riferimento, non avendo egli dimostrato il mancato utilizzo negli anni successivi. Anno d'imposta 2006."

1346 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 414 del 08/04/2014

IVA - Accertamento – rettifica delle dichiarazioni

Per correggere l'omissione della mancata indicazione in dichiarazione del credito Iva occorre presentare apposita dichiarazione integrativa ai sensi dell'art 2 co 8 bis dpr 322/98 non quello del comma 8 dello stesso articolo che consente al contribuente di correggere errori od omissioni non a suo danno ma a danno dell'ufficio.

1347 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 849 del 29/07/2014

IVA - Accertamento – rettifica delle dichiarazioni

Qualora intervenga una diversa attribuzione da parte del contribuente di operazioni registrate come partite di debito e di credito, non è ammissibile una mutazione della natura delle operazioni quale emerge dall'esame delle scritture contabili, se il contribuente non è in grado di esibire alcuna documentazione giustificativa al riguardo.

1348 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1245 del 12/11/2014

IVA - Accertamento – rettifica delle dichiarazioni

2. In tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, l'atto di rettifica, qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori. Ne consegue che l'ufficio deve solo provare quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili.

1349 C.T.P. Chieti Sentenza: 803 del 01/10/2014

iva - Accertamento accessi ispezioni e verifiche

Il termine rappresentante ex art. 52, sesto comma del D.p.r. 633/1972 indica semplicemente la persona addetta all' azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale di constatazione da parte della figlia del convivente di entrambi i titolari della società oggetto dell' accertamento fiscale.

1350 C.T.P. Pescara Sentenza: 393 del 09/07/2014

IVA - accertamento analitico-induttivo

L'accertamento effettuato sulla base del metodo degli studi di settore non costituisce un accertamento induttivo, bensì accertamento analitico - induttivo (art. 39, 2° comma, D.P.R. 600/1973), ed i maggiori ricavi risultanti dalla loro applicazione rappresentano una presunzione grave, precisa e concordante in favore dell'Amministrazione Finanziaria, con conseguente inversione dell'onere della prova, a mezzo del quale contribuente deve dimostrare, mediante apposito contraddittorio da instaurarsi con l'Ufficio, di dimostrare la non attendibilità dei ricavi risultanti dall'applicazione dello studio di settore alla situazione specifica, oggetto di verifica fiscale.

1351 C.T.P. Pescara Sentenza: 538 del 26/11/2014

IVA - accertamento basato su studi di settore

Lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore costituisce una presunzione di avvenuto conseguimento dei ricavi, la quale può essere smentita attraverso la dimostrazione della prova contraria da parte del contribuente.

1352 C.T.P. Chieti Sentenza: 178 del 12/03/2014

IVA - accertamento e prova della pretesa impositiva

L'amministrazione che contesti la legittimità di alcune fatture, perché relative ad operazioni inesistenti, deve dimostrare tale assunto. Se l'amministrazione fornisce validi elementi per comprovare la sua posizione spetterà al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

1353 C.T.P. Chieti Sentenza: 198 del 14/03/2014

IVA - accertamento e prova della pretesa impositiva

La presunzione di utilizzazione di fatture false può essere superata dal contribuente producendo, in giudizio, le proprie scritture contabili, ed i documenti giustificativi delle prestazioni e degli importi indicati nei documenti fiscali. Infatti la corretta tenuta della contabilità, singolarmente presa, non può fornire la prova dell'effettività della prestazione anche se debitamente registrata e fatturata.

1354 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - Accertamento e prova della pretesa impositiva

Qualora il fisco contesti indebite detrazioni di iva e deduzioni di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l'emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione, è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione dell'imposta correlativamente indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni.

1355 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - accertamento e prova della pretesa impositiva

L'amministrazione, che voglia contestazione la violazione dell'obbligo di diligenza, deve fornire la prova della partecipazione colpevole del contribuente, anche se nella forma del concorso passivo.

1356 C.T.P. Chieti Sentenza: 467 del 10/06/2014

IVA - accertamento e prova della pretesa impositiva

L'Amministrazione Finanziaria che voglia contestare l'esistenza di una società 'cartiera' ha l'onere di provare la reale inesistenza degli acquisti fatti presso tale soggetto nonché il coinvolgimento dell'acquirente nella frode.

1357 C.T.P. Chieti Sentenza: 691 del 08/09/2014

IVA - accertamento e prova della pretesa impositiva

Qualora il fisco contesti indebite detrazioni di iva e deduzioni di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l' emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione dell'imposta correlativamente indicata, fornire la prova dell' effettiva esistenza delle operazioni.

1358 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 914 del 26/08/2014

IVA - Accertamento e prova della pretesa impositiva

Il mero sospetto che la società sia stata partecipe di una cd. frode carosello, non legittima l'accertamento di un maggior imponibile.

1359 C.T.P. Chieti Sentenza: 986 del 05/12/2014

iva - Accertamento e prova della pretesa impositiva

Qualora l' Amministrazione fornisca validi elementi, anche presuntivi, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l' effettiva esistenza dell' operazione. Infatti la contabilità, seppure regolarmente tenuta, non costituisce uno scudo per il contribuente, poiché anche una contabilità formalmente regolare, può nascondere fatture relative ad operazioni inesistenti la cui fittizietà può farsi emergere ricorrendo a presunzioni con conseguente inversione dell' onere della prova sul contribuente.

1360 C.T.P. Chieti Sentenza: 419 del 14/05/2014

IVA - accertamento e prova della pretesa impositiva

La fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, attesa la disciplina del suo contenuto di cui all' art. 21 del D.p.r. n.633/1972, sicchè ove l'Amministrazione ritenga che le fatture siano relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, tale prova potrà essere fornita anche mediante presunzioni nel qual caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate a norma dell' art. 2697, comma 2 c.c. Pertanto il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi addotti dall'Amministrazione dotati di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente.

1361 C.T.P. Chieti Sentenza: 364 del 29/04/2014

IVA - accertamento motivazione

L'assoluta genericità dell'avviso d'accertamento e l'impossibilità di operare un controllo sui movimenti finanziari intercorrenti tra l'amministratore e le società da quest'ultimo gestite impongono l'annullamento dello stesso.

1362 C.T.P. Pescara Sentenza: 530 del 26/11/2014

IVA - accertamento notifica a soggetto non residente

In riferimento alle società non residenti, la notifica deve ritenersi validamente effettuata al rappresentante fiscale nominato in Italia ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 633 del 1972.

1363 C.T.P. Chieti Sentenza: 427 del 19/05/2014

IVA - Accertamento notificazioni

A far data dal 15 maggio 1998 gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta in modo diretto degli atti e degli avvisi che per legge vanno notificati al contribuente.

1364 C.T.P. Chieti Sentenza: 427 del 19/05/2014

IVA - accertamento notificazioni

L'inesistenza della notifica è sanata con la proposizione del ricorso con il quale si entra nel merito delle contestazioni subite.

1365 C.T.P. Chieti Sentenza: 939 del 26/11/2014

IVA - Accertamento poteri degli uffici

L' Ufficio deve ritenersi estraneo alla cessione del credito iva quando abbia ricevuto la semplice comunicazione di tale operazione senza avervi prestato consenso. Pertanto l' Amministrazione finanziaria prima di effettuare il pagamento di qualunque somma superiore a 10.000 euro deve effettuare la verifica prevista dall' art. 48 bis del D.p.r. 60271973 esclusivamente nei confronti del creditore originario.

1366 C.T.P. Chieti Sentenza: 988 del 05/12/2014

IVA - Accertamento poteri degli uffici

In tema di accertamento qualora l' Amministrazione fornisca validi elementi, anche presuntivi, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l' effettiva esistenza dell' operazione e del relativo pagamento.

1367 C.T.P. Chieti Sentenza: 224 del 25/03/2014

IVA - accertamento termini

Il giudice tributario è tenuto ad accertare, incidenter tantum, la sussistenza di reati fiscali valutando quindi se l'amministrazione ha agito con imparzialità o, invece, ha fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni per fruire indebitamente del raddoppio del termine di decadenza dal potere accertativo. La sussistenza in astratto dei presupposti dell'obbligo di denuncia legittima il ricorso al più ampio termine per l'accertamento, non essendo necessario che venga presentata la denuncia o che penda il relativo procedimento penale.

1368 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - accertamento termini

Il giudice tributario è tenuto ad accertare, incidenter tantum, la sussistenza di reati fiscali valutando quindi se l'amministrazione ha agito con imparzialità o, invece, ha fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni per fruire indebitamente del raddoppio del termine di decadenza dal potere accertativo. La sussistenza in astratto dei presupposti dell'obbligo di denuncia legittima il ricorso al più ampio termine per l'accertamento, non essendo necessario che venga presentata la denuncia o che penda il relativo procedimento penale.

1369 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - accertamento termini

Il giudice tributario è tenuto ad accertare, incidenter tantum, la sussistenza di reati fiscali valutando quindi se l'amministrazione ha agito con imparzialità o, invece, ha fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni per fruire indebitamente del raddoppio del termine di decadenza dal potere accertativo. La sussistenza in astratto dei presupposti dell'obbligo di denuncia legittima il ricorso al più ampio termine per l'accertamento, non essendo necessario che venga presentata la denuncia o che penda il relativo procedimento penale.

1370 C.T.P. Chieti Sentenza: 427 del 19/05/2014

IVA - Accessi ispezioni e verifiche

Il termine di 30 giorni, entro cui gli agenti verificatori devono concludere le loro attività, è meramente ordinatorio ciò in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso.

1371 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1119 del 24/10/2014

IVA - Agevolazioni

Il produttore agricolo, assoggettato a regime Iva agevolato, se produce anche beni ad altro titolo, sarà assoggettato per questi diversi beni a regime ordinario.

1372 C.T.P. Pescara Sentenza: 177 del 17/04/2014

IVA - Agevolazioni prima casa - Mancata richiesta del trasferimento all'Anagrafe comunale nl termine di 18 mesi

E' legittima la revoca operata dall'Ufficio dal beneficio previsto dalla legge per l'acquisto della prima casa (aliquota al 4%), se risulta che gli acquirenti dell'immobile, entro 18 mesi dalla stipula dell'atto di acquisto, non abbiano trasferito la loro residenza nel Comune dove è stato acquistato l'immobile.

1373 C.T.P. Pescara Sentenza: 142 del 10/04/2014

IVA - Agevolazioni prima casa - Richiesta del trasferimento all'Anagrafe comunale entro il termine di 18 mesi

Il contribuente non può fruire dell'aliquota IVA agevolata al 4% per l'acquisto della prima casa se entro 18 mesi non vi trasferisca la residenza anagrafica, a nulla rilevando l'effettiva dimora dello stesso.

1374 C.T.P. Teramo Sentenza: 10/01/2014 del 13/01/2014

IVA - Avviso di accertamento

E' giurisprudenza costante che tra il reddito Irpef del socio e quello della società di persone sussista un rapporto di consequenzialità necessaria sicché l'accertamento del socio deve essere adeguato a quello della società. Ciò posto, ne discende che la definizione del reddito da parte della società in sede di definizione delle liti pendenti non può che rappresentare la base di determinazione del reddito dei soci anche se gli stessi hanno deciso di non aderire. (Anno d'imposta 2008)

1375 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1444 del 23/12/2014

IVA - Avviso di accertamento

L'Iva non è detraibile, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, solo se c'è la malafede del contribuente.

1376 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1434 del 22/12/2014

IVA - Avviso di accertamento

La prova del carattere infruttuoso di operazioni infragruppo è onere del contribuente e deve derivare dalla qualificazione della natura giuridica dell'operazione finanziaria offerta dalle registrazioni contabili e dalla delibera assembleale o da altra documentazione attestante da parte degli organi sociali atteso che l'appartenenza ad un gruppo societario non consente che siano disposti dall'amministratore unico finanziamenti infragruppo o altri esborsi di denaro senza l'assenso degli organi sociali e che, nell'ambito dei finanziamenti infragruppo, devono essere individuate e specificate adeguate contropartite e valide garanzie contro i rischi di esposizioni debitorie che possono creare nocumento alle società coinvolte nell'operazione. Le valide garanzie da porre a fondamento del finanziamento infragruppo esigono che le movimentazioni economiche di una operazione di finanziamento siano immuni da anomalie formali e sostanziali, in particolare con riferimento al trattamento contabile da adottare quando esso produca un riflesso sostanziale in materia fiscale, in considerazione del fatto che i finanziamenti infragruppo infruttuosi sono esenti da IVA.

1377 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1433 del 22/12/2014

IVA - Avviso di accertamento - CTU

La CTU è un mezzo istruttorio affidato al prudente apprezzamento del giudice, ma non esonera le parti in causa dall'onus probandi, né vincola il giudice che può disattendere le conclusioni attraverso una valutazione critica congruamente motivata.

1378 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 539 del 15/05/2014

IVA - Avviso di accertamento - motivazione

Non costituisce motivazione sufficiente e, per l'effetto, è illegittimo l'avviso di accertamento emesso sulla base della sola differenza esistente tra l'entità delle somme richieste a titolo di mutuo e il valore dei beni immobili indicati nell'atto di compravendita.

1379 C.T.P. Chieti Sentenza: 95 del 31/01/2014

IVA - avviso di accertamento notificazione

La mancata apposizione sull'originale e sulla copia, consegnata al destinatario, della relazione prevista dalla legge 890 del 1982 non comporta inesistenza, e quindi nullità, della notifica ma semplice irregolarità che non può esser fatta valere dal destinatario trattandosi di adempimento non previsto nel suo interesse.

1380 C.T.P. Chieti Sentenza: 95 del 31/01/2014

IVA - avviso di accertamento notificazione

La sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, da parte del destinatario, dimostra che la notifica ha raggiunto pienamente il suo scopo, quello di rendere edotto il contribuente del contenuto della cartella, di ciò che gli si chiede, dei suoi diritti, della possibilità di proporre ricorso nei modi e nei tempi previsti.

1381 C.T.P. Chieti Sentenza: 226 del 25/03/2014

IVA - avviso di accertamento notificazione

La natura sostanziale e non processuale dell'avviso d'accertamento non osta all'applicazione di istituti di natura processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione delle norme sulla notificazione nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quello dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, produce l'effetto di sanare la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo dell'atto.

1382 C.T.P. Teramo Sentenza: 29/2014 del 16/01/2014

IVA - avviso di accertamento notificazione

È illegittima la notifica dell'avviso di accertamento al supposto rappresentante legale di una associazione sportiva che, già condannato per bancarotta fraudolenta, si era visto irrogare la sanzione accessoria della pena interdittiva all'esercizio delle imprese commerciali e degli uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Anno d'imposta 2006.

1383 C.T.P. Chieti Sentenza: 577 del 14/07/2014

IVA - Base imponibile

Il requisito soggettivo ai fini Iva, cioè la natura imprenditoriale di un' impresa edile, non è escluso dalla gratuità dell'atto di disposizione di un' immobile in quanto ciò non influenza la successiva attività posta in essere dal cedente anche ove la stessa si sostanzi in una sola operazione.

1384 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 70 del 30/01/2014

IVA - cessioni di beni

Non è operazione attiva rilevante ai fini Iva, l'acquisto in Italia da parte di società non italiana di un prodotto rivenduto poi dalla stessa società nel proprio paese, insieme ad altre prestazioni, ad un cliente non italiano.

1385 C.T.P. Pescara Sentenza: 507 del 16/10/2014

IVA - Cessioni intracomunitarie

Le operazioni di acquisto di beni da parte di una società non residente e non dotata di una stabile organizzazione in Italia, successivamente ceduti ad altra società per la lavorazione, e riconsegnati all'acquirente, integrano cessioni intercomunitarie non imponibili. Conseguentemente, il rimborso chiesto per l'imposta erroneamente addebitata non può essere soddisfatto.

1386 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 871/14 del 02/12/2014

IVA - Contratto di commissione -

Ricorrendo nel caso in contestazione un contratto di commissione ex art. 1731 c.c., le operazioni in questione sono disciplinate dall'art. 2, c.2, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi il rapporto tra committente e commissionario va considerato come una distinta cessione soggetta a fatturazione.

1387 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 232 del 28/02/2014

IVA - DETRAZIONE

E' indeducibile l'iva per le società che acquistano da società fittizie per poi rivendere i beni acquistati a terzi. (anno di riferimento 2003)

1388 C.T.P. Chieti Sentenza: 691 del 08/09/2014

IVA - detrazione condizioni

In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, al fine di garantire i principi della tutela dell' affidamento e della certezza del diritto, l'esercizio del diritto alla detrazione dell' imposta versata a soggetto diverso dal cedente (prestatore),che ha emesso la fattura, non può essere negato se non sulla base di oggettivi elementi presuntivi che inducono a escludere la buona fede del cessionario (committente).Quest'ultimo infatti non deve aver avuto, nonostante tutte le precauzioni adottate, la consapevolezza di partecipare, con il proprio acquisto, all' illecito fiscale dell' emittente delle fatture contestate o di altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni.

1389 C.T.P. Chieti Sentenza: 691 del 08/09/2014

IVA - detrazione condizioni

In caso di fatture soggettivamente inesistenti ove la prestazione si risolva nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto sicuramente diverso da quello che ha emesso e percepito l' Iva in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente eseguita dal fatturante, essendo questo privo di dotazione personale e strumentale adeguata, costituisce di per sé sintomo dell' assenza di buona fede del contribuente poiché l' immediatezza dei rapporti induce ragionevolmente ad escludere l' ignoranza incolpevole del contribuente in merito all' avvenuto versamento dell' Iva a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all' obbligo di pagamento dell' imposta. Di conseguenza, in queste ipotesi sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era non il fatturante ma altri.

1390 C.T.P. Chieti Sentenza: 691 del 08/09/2014

IVA - detrazione condizioni

Qualora si tratti di una frode carosello incombe sull' ufficio l' onere di provare, sia pure presuntivamente, gli elementi di fatto che concretizzano l'operazione fraudolenta, nonché la partecipazione ad essa del contribuente oppure la sua consapevolezza.

1391 C.T.P. Pescara Sentenza: 50 del 13/02/2014

IVA - Detrazione dell'imposta

Sussistono tutti i presupposti per il disconoscimento del diritto alla detrazione, ed è quindi legittimo il recupero dell'Iva detratta ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/1972, quando gli elementi indiziari, non sconfessati da controparte, inducono a riscontrare nella fattispecie la c.d. frode carosello nell'ambito comunitario. (il fornitore comunitario A ha effettuato cessioni in esenzione d'imposta alle "società tramite" con sede in Italia B, le quali a loro volta hanno fatturato alla società ricorrente C incassando l'Iva, che faceva parte del prezzo d'acquisto, senza versala all'erario)

1392 C.T.P. Chieti Sentenza: 25 del 13/01/2014

IVA - detrazione dell'imposta

Un soggetto si presume essere un 'missing trader' o 'cartiera' quando ricorrono i seguenti indici sintomatici: non si rinviene una struttura idonea allo svolgimento dell'attività, si riscontra l' assenza di una sede legale, il capitale proprio è insufficiente a supportare il volume di merci movimentate, l' utilizzo sistematico del deposito Iva (art.50 bis D.L. 331/1993), la vendita sottocosto nel territorio nazionale, la mancata istituzione della contabilità obbligatoria. Le transazioni concluse con tali soggetti comportano la rideterminazione del reddito d'impresa e l'indetraibilità dell'Iva per fatture soggettivamente inesistenti.

1393 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 422 del 11/04/2014

IVA - Detrazione dell'imposta

In tema di frodi carosello, la detrazione IVA non può essere disconosciuta al concessionario di autoveicoli che non risulti aver tenuto rapporti diretti con il fornitore comunitario, in mancanza di prova circa la effettuazione delle vendite, da parte dello stesso soggetto, a prezzi inferiori a quello di mercato e anzi in presenza di un accertamento in senso contrario da parte del giudice penale.

1394 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 817 del 24/06/2014

IVA - Detrazione dell'imposta

Ai fini dell'iva, nell' ipotesi in cui la fattura venga emessa, come nella fattispecie, da un soggetto diverso (società cartiere), rispetto all'effettivo fornitore (soggetti esercenti l'attività illecita, ma estranei alle società), l'imposta è dovuta per intero dalla società venditrice, mentre la società acquirente non può beneficiare della corrispondente detrazione.

1395 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1003 del 23/09/2014

IVA - Detrazione dell'imposta

L'art. 19 dei DPR 633/1972 ai fini dell'IVA, subordina la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti al fatto che siano inerenti all'attività esercitata, trattandosi, nel caso di specie, di fatture di acquisto a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, non eseguite, e nessuna inerenza può essere rilevata, da che leggittimo è il recupero a tassazione dei costi e dell'IVA ad essi relativa.

1396 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1075 del 08/10/2014

IVA - Detrazione dell'imposta

Il diritto di un soggetto passivo, di dedurre l'imposta sul valore aggiunto pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessione in cui si iscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un'altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest'ultimo, sia inficiata da frode all'imposta.

1397 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1245 del 12/11/2014

IVA - Detrazione dell'imposta

1. In ipotesi di locazione finanziaria di un bene mobile di cui non risulti l'avvenuta consegna all'utilizzatore, non è consentito all'acquirente detrarre l'Iva addebitatagli in rivalsa dal fornitore, difettando in tal caso la realizzazione della funzione cui la legge subordina il diritto alla detrazione, cioè la concessione in godimento per un corrispettivo determinato, di un bene venduto o prodotto da altri, altrimenti configurandosi una sorta di finanziamento per colui che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai perso la disponibilità.

1398 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - detrazione dell'imposta condizioni

I principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta versata a soggetto diverso dal cedente che ha, tuttavia, emesso la fattura. Il diritto in esame può essere negato solo in presenza di elementi presuntivi che escludano la buona fede del cessionario. La buona fede può, infatti, ritenersi sussistente allorquando il committente, nonostante tutte le precauzioni adottate, non abbia avuto la consapevolezza di partecipare, con il proprio acquisto, all'illecito fiscale dell'emittente delle fatture contestate o di altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni.

1399 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - detrazione dell'imposta condizioni

L'operazione che si risolva in una diretta acquisizione della prestazione da soggetto sicuramente diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l'iva in rivalsa esclude la sussistenza della buona fede del contribuente poiché l'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario committente) induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'iva a soggetto non legittimato alla rivalsa ne assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta. Di conseguenza, in questa ipotesi, sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante ma altri. Qualora, invece, si tratti di una frode 'carosello' incombe sull'ufficio l'onere di dimostrare, sia pure presuntivamente, gli elementi di fatto che concretizzano l'operazione fraudolenta, nonché la partecipazione ad essa del contribuente oppure la sua consapevolezza.

1400 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - detrazione dell'imposta condizioni

Il soggetto che abbia acquistato il bene, o ricevuto la prestazione di servizi, non può portare in detrazione l'iva pagata, a titolo di rivalsa, al soggetto emittente della fattura, se conosce o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, che tale soggetto è diverso da quello che ha effettivamente ceduto il bene o fornito il servizio. L'onere di diligenza, dunque, si atteggia a circostanza esimente che potrà legittimare la detrazione solo ove l'operatore interrompa la catena fraudolenta, in caso contrario, il contribuente potrà esser ritenuto concorrente passivo delle frode.

1401 C.T.P. Chieti Sentenza: 224 del 25/03/2014

IVA - detrazione dell'imposta condizioni

Il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000, comprende anche l'inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

1402 C.T.P. Chieti Sentenza: 224 del 25/03/2014

IVA - detrazione dell'imposta condizioni

I principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta versata a soggetto diverso dal cedente che ha, tuttavia, emesso la fattura. Il diritto in esame può essere negato solo in presenza di elementi presuntivi che escludano la buona fede del cessionario. La buona fede può, infatti, ritenersi sussistente allorquando il committente, nonostante tutte le precauzioni adottate, non abbia avuto la consapevolezza di partecipare, con il proprio acquisto, all'illecito fiscale dell'emittente delle fatture contestate o di altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni.

1403 C.T.P. Chieti Sentenza: 224 del 25/03/2014

IVA - detrazione dell'imposta condizioni

L’operazione che si risolva in una diretta acquisizione della prestazione da soggetto sicuramente diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’iva in rivalsa esclude la sussistenza della buona fede del contribuente poiché l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario committente) induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole del contribuente in merito all’avvenuto versamento dell’iva a soggetto non legittimato alla rivalsa ne assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta. Di conseguenza, in questa ipotesi, sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante ma altri. Qualora, invece, si tratti di una frode ‘carosello’ incombe sull’ufficio l’onere di dimostrare, sia pure presuntivamente, gli elementi di fatto che concretizzano l’operazione fraudolenta, nonché la partecipazione ad essa del contribuente oppure la sua consapevolezza.

1404 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 75 del 30/01/2014

IVA - detrazioni dell'imposta

Ai fini della detraibilità dei crediti di imposta, spetta all'ufficio procedere all'eventuale accertamento della non esistenza del credito di imposta, anche in assenza della relativa dichiarazione per l'anno in cui sono maturati, con gli usuali strumenti di accertamento.

1405 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 84 del 30/01/2014

IVA - detrazioni dell'imposta

la sussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione può essere provata anche in sede di contenzioso, non essendo richiesta dalla legge una comunicazione quale condizione per l'ottenimento della agevolazione

1406 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 354 del 26/03/2014

IVA - detrazioni dell'imposta

In tema di detrazione dell'IVA nel sistema della inversione contabile o “reverse charge” ove il destinatario di una cessione di beni o prestazioni di servizi se soggetto passivo nel territorio dello stato, è tenuto all'assolvimento della stessa in luogo del cedente o prestatore non residente in territorio UE, non dotato di un rappresentante residente in uno stato membro, né munito di stabile organizzazione, il contribuente committente di un servizio, che non abbia proceduto all'autofatturazione ai sensi dell'art 17 co 3 dpr 633/72, (nel testo vigente nel 1999) non perde il diritto alla detrazione, pur incorrendo nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per tale omissione se siano comunque stati soddisfatti gli obblighi sostanziali di assunzione del relativo debito, attesa la salvaguardia del principio di neutralità fiscale.

1407 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 871 del 08/08/2014

IVA - detrazioni dell'imposta

Ex art. 19 drp 633/72, l'Iva non è detraibile solo qualora la società abbia avuto piena conoscenza della cd. frode carosello ed abbia consapevolmente partecipato all'accordo simulatorio del beneficiario finale.

1408 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1053 del 02/10/2014

IVA - Detrazioni dell'imposta

In tema di Iva quando l'Amministrazione contesta al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisce attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente a tal fine la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, i quanto si tratta di dati facilmente falsificabili

1409 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1053 del 02/10/2014

IVA - Detrazioni dell'imposta

Il contribuente – cessionario, relativamente ad operazioni soggettivamente inesistenti, può operare la detrazione dell'Iva versata soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta.

1410 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 281 del 17/03/2014

IVA - Dichiarazione

In caso di mancata rettifica nei termini suddetti, la possibilità di addurre errori di fatto o di diritto intervenuti nella dichiarazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, finisce per potersi esprimere nei limiti solo in cui la legge stessa preveda il diritto al rimborso, o in sede di opposizione alla maggior pretesa tributaria fatta eventualmente valere dall'Amministrazione. Questi principi sono a maggior ragione applicabili alle dichiarazioni in tema di IVA, rispetto alle quali tali esigenze si fanno - anzi - più nette, anche in considerazione dei meccanismi di detrazioni d'imposta operanti a favore del cessionario del bene o della prestazione di servizio (Cass. 21944/07).

1411 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1426 del 22/12/2014

IVA - diniego rimborso

Ai sensi dell'art 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'esecuzione di operazioni soggette ad IVA nel territorio dello Stato costituisce fatto impeditivo del diritto al rimborso e deve pertanto essere provata dall'Ufficio eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., non potendosi onerare il contribuente della dimostrazione di un fatto negativo.

1412 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 777 del 21/07/2014

IVA - Diritto al rimborso - Termini di decadenza o di prescrizione

Una volta esposto tempestivamente in dichiarazione, il diritto al rimborso del credito IVA non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 D.Leg.vo n. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art 2946 cc.

1413 C.T.P. Pescara Sentenza: 535 del 26/11/2014

IVA - Doppia imposizione- Rimborso

"Ai fini dell'esclusione del fenomeno della doppia imposizione, devono sussistere il requisito del c.d. ""beneficial ownership"", ovverosia la titolarità del reddito in capo al soggetto che percepisce il pagamento, e quello dell'attestazione dell'esistenza delle condizioni richieste per usufruire del rimborso (art. 29, comma 2 Convenzione stipulata tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni)."

1414 C.T.P. Teramo Sentenza: 100 del 21/03/2014

IVA - Edilizia

"L'opzione per il regime del ""reverse charge"" risulta applicabile in sede di vendita coattiva di un compendio immobiliare, a condizione che l'esecutato svolga attività d'impresa e che il bene staggito sia adibito all'esercizio corrente dell'attività."

1415 C.T.P. Teramo Sentenza: 58/2014 del 13/02/2014

IVA - Edilizia – Agevolazioni per la prima casa

Unica eccezione alla decadenza dalle agevolazioni nel caso di rivendita dell'immobile acquistato con i benefici di legge prima del decorso di cinque anni è che il contribuente entro un anno riacquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. A nulla rileva che nelle more del riacquisto, che pure parte ricorrente aveva dichiarato di voler effettuare nell'atto di vendita, siano intervenute difficoltà economiche che le hanno impedito di accendere un nuovo mutuo. Anno d'imposta 2006.

1416 C.T.P. Chieti Sentenza: 592 del 16/07/2014

IVA - Edilizia – Agevolazioni per la prima casa

La realizzazione dell' impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell' atto, costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all' adempimento dell' obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata e dalla inevitabilità ed imprevedibilità dell' evento.

1417 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 755 del 16/07/2014

IVA - edilizia – Agevolazioni per la prima casa

2. Le agevolazioni fiscali si applicano anche in assenza di piano particolareggiato purché l'immobile si trovi in area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato e si applicano anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata stipulata ancora la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nell'art 2 L. 350/03.

1418 C.T.P. Chieti Sentenza: 868 del 31/10/2014

IVA - Edilizia – Agevolazioni per la prima casa

Il contribuente che dichiari nell' atto di acquisto dell' immobile di trasferirvi entro 18 mesi la propria residenza, per fruire dell' agevolazione prevista dall' art. 1, nota II bis della tariffa, parte I annessa al D.p.r. n. 131/1986, non può, successivamente alla conclusione dello stesso, disattendere quanto dichiarato ed addurre l' esistenza di una diversa ipotesi di esenzione.

1419 C.T.P. Chieti Sentenza: 982 del 03/12/2014

IVA - Edilizia – Agevolazioni per la prima casa

Il beneficio prima casa, cioè la riduzione dell' Iva al 4%, va applicato sull' intero importo dell' operazione. Infatti la disposizione subordina l' applicazione del beneficio alla sola circostanza che la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell' agevolazione sia resa nell' atto di acquisto e non richiede che tali requisiti sussistano anche al momento del pagamento degli acconti.

1420 C.T.P. Chieti Sentenza: 1029 del 24/12/2014

IVA - Edilizia – Agevolazioni per la prima casa

Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dell' agevolazione qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore, cioè fatti non imputabili al contribuente o comunque inevitabili ed imprevedibili, sopravvenuta alla stipula della compravendita.

1421 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 82 del 30/01/2014

IVA - edilizia-agevolazioni per la prima casa

Nel caso di acquisto di immobile ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l'altro ne diviene comproprietario ex art 177 cc con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all'acquisto della prima casa, anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente.

1422 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1053 del 02/10/2014

IVA - Effettuazione delle operazioni

La fattispecie delle fatture soggettivamente inesistenti si riferisce ai casi in cui la transazione commerciale è effettivamente avvenuta, ma il fornitore reale risulta essere differente da quello che appare. Ne consegue che non si può parlare di operazioni oggettivamente inesistenti.

1423 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1053 del 02/10/2014

IVA - Effettuazione delle operazioni

Ai fini Iva nelle cd frodi carosello sussiste un presunzione di piena conoscenza della frode e della consapevole partecipazione all'accordo simulatorio con attribuzione dell'onere al contribuente di dimostrare la fonte legittima della detrazione. Ne consegue che il contribuente non può limitarsi a dichiarare di non sapere e deve controbattere agli elementi probatori e documentali forniti dall'amministrazione.

1424 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1053 del 02/10/2014

IVA - Effettuazione delle operazioni

L'Amministrazione può dimostrare il mancato pagamento dell'Iva mediante presunzioni semplici purché dotate del requisito della gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente.

1425 C.T.P. Chieti Sentenza: 353 del 15/04/2014

IVA - Elusione ed evasione

Le contestazioni relative a operazioni Iva soggettivamente inesistenti devono essere rivolte solo alle ditte che hanno emesso le fatture contestate e non a quelle riceventi. Nel procedere a tale operazione, inoltre, l'Amministrazione finanziaria non si può limitare a sottoporre le società emittenti a rilievi contabili o basarsi sulle dichiarazioni dei responsabili.

1426 C.T.P. Chieti Sentenza: 383 del 29/04/2014

IVA - Elusione ed evasione

La cessione di un immobile tra due società, aventi la stessa compagine sociale, non costituisce interposizione fittizia in quanto tale operazione può rappresentare una modalità di finanziamento della società acquirente da parte degli stessi soci.

1427 C.T.P. Chieti Sentenza: 691 del 08/09/2014

IVA - Elusione ed evasione

La fattura è documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali, ma, in presenza di elementi seriamente inducenti a ritenere l' insussistenza di corrispondente prestazione commerciale, perde detta idoneità così determinandosi il passaggio sul contribuente dell' onere di dimostrare l' effettiva esistenza delle operazioni rappresentate. Infatti il diritto alla deduzione e quello alla detrazione fiscale non sorge per il mero fatto dell' indicazione in fattura dell' operazione commerciale.

1428 C.T.P. Chieti Sentenza: 691 del 08/09/2014

IVA - Elusione ed evasione

Si hanno fatture soggettivamente inesistenti quando le stesse sono emesse da soggetto diverso da quello che ha effettuato le cessione o al prestazione che vi è rappresentata, e ciò sia con riferimento alla detraibilità dell' Iva correlativamente indicata sia con riguardo alla deducibilità, ai fini dell' imposizione diretta, degli esborsi fatturati.

1429 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 227 del 28/02/2014

IVA - esportazioni

L'onere della prova documentale dell'avvenuta esportazione non si può considerare assolto dalla mera allegazione di documenti di origine privata, (come la documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento) i quali non possono costituire prova idonea a dimostrare il perfezionamento dell'operazione

1430 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 227 del 28/02/2014

IVA - esportazioni

Nelle cd. operazioni triangolari regolate dall'Art. 8 lett. a DPR 633/72, così chiamate per la presenza di un cedente e di un cessionario entrambi residenti nel territorio dello Stato nonché di un terzo residente all'estero e destinatario della merce, l'esportazione dei beni deve avvenire a cura o a nome del cedente anche se su incarico del cessionario, senza possibilità di inserimento, in tale fase, del cessionario; inoltre per espressa previsione l'esportazione deve risultare da documento doganale ovvero da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura (anno di riferimento 2003)

1431 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1118 del 24/10/2014

IVA - Fallimento

La dichiarazione del curatore o del commissario liquidatore relativamente alle operazioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali - prevista dal DPR 633/72 art. 74 bis co. 1 (nel testa applicabile ratione temporis), - è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività. Ne consegue che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiude il rapporto tributario antecedente le procedure concorsuali e fa sorgere da quella data, ai sensi del DPR 633/72, Art. 30, il diritto al rimborso dei versamenti che risultino effettuati in eccedenza

1432 C.T.P. Pescara Sentenza: 302 del 11/07/2014

IVA - Fatturazione

Il danno erariale non sussiste ove le false fatture sono emesse senza addebito di Iva italiana ed al contempo assoggettate ad autofatturazione da parte delle società italiane utilizzatrici.

1433 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 805 del 23/07/2014

IVA - Fatturazione

Quando l'ufficio emette un avviso di rettifica dell'Iva, conseguente all'accertamento che il dichiarante avrebbe esposto detrazioni di imposta indebite, cioè giustificate formalmente dalla documentazione contabile e finanziaria, ma in realtà frutto di acquisti effettuati partecipando direttamente ad una organizzazione di impresa creata allo scopo di evadere il tributo con il sistema della interposizione fittizia, il quale risulti sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati delle notizie e degli elementi anche indiziari raccolti dall'ufficio, tali risultanze costituiscono validi elementi per dubitare della regolarità delle operazioni commerciali. Ne consegue che l'onore di provarne la veridicità si trasferisce in capo al contribuente.

1434 C.T.P. Teramo Sentenza: 282 del 24/06/2014

IVA - fatturazione autofattura regolarizzazione

E' giurisprudenza costante che il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della o con emissione di fattura "irregolare" da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione..., con la conseguenza che, nel caso della mancata regolarizzazione, anche se non diviene soggetto passivo d'imposta si espone, con il suo comportamento omissivo alla conseguente sanzione amministrativa (Cass. sentenze nn. 11313/2000 e 12678/2005).

1435 C.T.P. Teramo Sentenza: 289 del 11/07/2014

IVA - Fatturazione e inversione contabile

"La cessione di oggetti d'oro, non più idonei ad essere inseriti nel circuito commerciale ed insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, in quanto impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale, è assimilata alla cessione di ""materiale d'oro"" ovvero ""semilavorato"". Da quanto detto deriva che, per tale cessione, l'imposta è assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile (Reverse Charge) previsto dall'articolo 17 comma 5 del DPR 633/72. La destinazione al processo di lavorazione e trasformazione - che come detto abilita all'applicazione del regime dell'inversione contabile alle relative cessioni - riguarda non solo i rottami, ma qualsiasi altro bene di oro usato, indipendentemente dalle condizioni in cui si trova, in considerazione della destinazione di materiali al cosiddetto ricondizionamento industriale proprio dei semilavorati dell'oro industriale."

1436 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1359 del 09/06/2014

IVA - Frodi carosello - Prova della partecipazione dolosa

Nelle c.d. frodi carosello la verifica da parte dell'ufficio del meccanismo dell'operazione e degli scopi che la stessa si propone lo esonerano dal fornire la prova della piena conoscenza e della consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale. E' onere del cessionario dare la prova che non sapeva e non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta.

1437 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 108 del 30/01/2014

IVA - Frodi carosello - Prova della partecipazione dolosa - Grava sull'ufficio

In tema di frode carosello deve essere provata la partecipazione dolosa della società contribuente alla frode, o almeno la sua colpa nel non aver usato la diligenza del buon padre di famiglia nel valutare l'operazione commerciale quale effettivamente era, e cioè una frode al Fisco. Ne discende nel caso di specie l'illegittimità dell'accertamento dato che in sede penale non vi è stata condanna e gli elementi portati dall'ufficio a sostegno della colpa non sono risultati particolarmente significativi.

1438 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1392 del 15/12/2014

IVA - Istanza di rimborso; silenzio rifiuto; giudizio di ottemperanza

1. Trova applicazione unicamente in materia di imposte dirette e non anche sull'Iva il principio evincibile dall'art. 43 bis del DPR 602/73 e dell'art.1 del d.m. 384/97 per il quale: la notifica all'Ufficio dell'atto di cessione di credito in data anteriore a quella della notifica delle cartelle esattoriali, relative a crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore cedente rende tali crediti inopponibili al cessionario. 2. Nel giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie il giudice non può dichiarare l'estinzione per compensazione del credito accertato dalla sentenza in favore del contribuente, presupponendo una tale statuizione un'attività di accertamento del controcredito del fisco che travalica i limiti fissati dal giudicato ed eccede l'ambito della cognizione fissato dall'art. 70, comma 7, d.lgs. 546/92

1439 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1395 del 16/12/2014

IVA - Oggetto del processo tributario/ cartella di pagamento

Il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'Amministrazione

1440 C.T.P. Pescara Sentenza: 448 del 15/10/2014

IVA - operazioni imponibili

La qualità oggettivamente commerciale del servizio reso o della avvenuta cessione del bene ha rilevanza per l'applicazione dell'IVA in relazione alle spese connesse a tali servizi ed a tali cessioni; sono nell'ambito di tale attività, di fatto commerciale, si potrà godere della detrazione richiesta dall'ente non commerciale.

1441 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 295 del 17/03/2014

IVA - Operazioni inesistenti - Onere della prova

E' il contribuente a dover dimostrare che le fatture emesse da terzi siano relative ad operazioni inesistenti e che siano state emesse a sua insaputa, senza che esso ne abbia tratto alcun vantaggio. Tale dimostrazione non è stata fornita in quanto la documentazione prodotta non appare idonea a giustificare l'assolute estraneità del ricorrente all'emissione delle fatture anche in considerazione dei rapporti dei rapporti di parentela che intercorrono tra gli amministratori delle due imprese.

1442 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1259 del 10/11/2014

IVA - Operazioni inesistenti - Onere della prova

Se da un lato, spetta alla amministrazione finanziaria dare la prova che il contribuente sapesse o potesse sapere,con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente abbia, con l'emissione della fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode, dall'altro, si afferma che detta prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, quali la dimostrazione che il contribuente disponeva di elementi tali da mettere in avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto.

1443 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 287 del 17/03/2014

IVA - Operazioni inesistenti - Onere della prova

In ipotesi di contestazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Amministrazione finanziaria addurre la falsità dei documenti e quindi l'inesistenza delle operazioni, provando che le stesse non sono mai state poste in essere.

1444 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 216 del 24/02/2014

IVA - Operazioni inesistenti - Onere della prova

In tema di accertamento Iva, qualora l'Ufficio fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza di quelle operazioni. Ove, quindi, l'Ufficio contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente. Detta prova non può essere costituita dalla sola esibizione di mezzi di pagamento che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che pertanto rappresentano un mero elemento indiziario la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali

1445 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 51 del 28/01/2014

IVA - operazioni intracomunitarie

Le operazioni intracomunitarie sono esenti da i.v.a. soltanto se il contribuente prova l'effettivo trasporto della merce al di fuori del territorio nazionale. L'onere di provare l'esistenza dello scambio intracomunitario (cioè l'effettivo trasferimento del bene nel territorio di altro Stato membro) va posto a carico del contribuente che emette la fattura, dichiarando che la operazione non è imponibile (art. 46 comma 2 d.l. n. 331/93) senza applicare l'imposta nei confronti del cessionario (art. 50 comma 1 d.l. n. 331/93), in ragione del principio generale ex art. 2697 c.c. secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa.

1446 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 51 del 28/01/2014

IVA - operazioni intracomunitarie

Il contribuente è tenuto a presentare agli uffici doganali, ai sensi dell'art. 50 comma 6 d.l. n. 331/93, conv. in l. n. 427/93, ai fini dell'elaborazione di statistiche relative agli scambi intracomunitari di beni (cd. sistema Intrastat), l'obbligo di indicazione dei costi accessori sino al luogo di uscita dall'Italia sussiste solo se ed in quanto detti costi siano sopportati dal cedente, e, a fortiori, da lui conosciuti o conoscibili senza l'uso di una diligenza superiore a quella ordinaria.

1447 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 731 del 07/07/2014

IVA - Operazioni intracomunitarie

Per giovarsi del beneficio dell'esenzione IVA le operazioni intracomunitarie devono essere onerose. Un semplice collegamento (peraltro asserito ma non dimostrato in concreto) ad un'altra operazione onerosa on può estendere automaticamente gli effetti dell'agevolazione, trattandosi pur sempre di due operazioni distinte, la prima a titolo oneroso (e come tale esente) e la seconda a titolo gratuito (e come tale non esente).

1448 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 764 del 17/07/2014

IVA - operazioni intracomunitarie

2. l'Iva non dovuta erroneamente fatturata al destinatario delle prestazioni e versata all'Erario dello stato membro del luogo di tali prestazioni, non può formare oggetto di rimborso ai soggetti non residenti all'interno del paese. Ne consegue che l'imposta illegittimamente addebitata in fattura al cessionario non può essere detratta da quest'ultimo nonostante l'erroneo assoggettamento dell'operazione ad imposta da parte del cedente, potendo il pagamento essere recuperato soltanto attraverso l'azione di ripetizione esercitata nei confronti del cedente medesimo.

1449 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1053 del 02/10/2014

IVA - operazioni intracomunitarie

Il rischio fiscale dell'operazione intracomunitaria, realizzata con applicazione del regime del margine, ma in difetto dei presupposti richiesti, non può che cadere sul cessionario che, nei limiti imposti dall'onere di diligenza richiesto in base alle concrete circostanze, non abbia verificato preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione (e non soltanto la regolarità formale della fattura) risultando maggiore il grado di impegno esigibile nella predetta verifica in dipendenza della qualità professionale del cessionario, ove trattasi di operatore commerciale del settore.

1450 C.T.P. Chieti Sentenza: 383 del 29/04/2014

IVA - Poteri degli uffici

L'Amministrazione che non impugni in revocatoria un' atto di disposizione che pregiudichi la garanzia del proprio credito non può, in seguito, servirsene per sostenere l'esistenza di un' indebito vantaggio a carico di un soggetto non in debito con il fisco.

1451 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 911/14 del 15/12/2014

IVA - Prescrizione – Termine decennale

In tema di tributi erariali, la giurisprudenza di legittimità ha concordemente stabilito che il credito per la riscossione dell'imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946, cod. civ. Ne consegue che trattandosi nella concreta fattispecie di I.V.A. relativa al periodo di imposta 2005, l'evento estintivo del tributo non si è verificato.

1452 C.T.P. Chieti Sentenza: 435 del 27/05/2014

IVA - prestazioni di servizio

Il distacco di personale non è soggetto ad Iva solo nell'ipotesi in cui il rimborso sia esattamente pari ai costi gravanti sull'impresa distaccante in considerazione del carattere neutrale dell'operazione.

1453 C.T.P. Pescara Sentenza: 72 del 27/02/2014

IVA - Prestiti della Società ai soci

Trattandosi di operazioni rilevanti ai fini IVA, è corretto il recupero operato dall'Ufficio dei prestiti della società ai soci, non contabilizzati, dai quali è derivata una esposizione debitoria della società nei confronti degli istituti di credito, in assenza della previsione di interessi attivi.

1454 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - Prova della pretesa impositiva

La fattura è un documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali. Detta idoneità viene meno in presenza di elementi che fanno ritenere, come seriamente probabile, l'insussistenza della corrispondente prestazione commerciale. La presenza di tali indici sintomatici impongono al contribuente di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni rappresentate. Il diritto alla deduzione e quello alla detrazione, infatti, non sorge per il mero fatto dell'indicazione in fattura dell'operazione commerciale.

1455 C.T.P. Chieti Sentenza: 364 del 29/04/2014

IVA - PROVA DELLA PRETESA IMPOSITIVA

L' ufficio che voglia contestare l'inesistenza di operazioni Iva non può dimostrare il proprio assunto attraverso l'allegazione di risultanze ancora non accertate in una pronuncia penale e comunque sprovviste di specifico rilievo in relazione al thema probandum.

1456 C.T.P. Pescara Sentenza: 50 del 13/02/2014

IVA - Regime del margine

Nell'ipotesi in cui il contribuente fatturi autovetture usate nel regime del margine, è legittimo il recupero dell'Iva da parte dell'Ufficio se in sede contenziosa la Commissione non può prendere visione delle fatture emesse, dei libretti di circolazione e di tutta la ulteriore documentazione atta a giustificare il corretto utilizzo del regime del margine e se non è stata posta nelle condizioni di verificare la sussistenza di elementi essenziali presenti all'atto dell'acquisto dell'autovettura usata (l'anzianità del veicolo, i kilometri percorsi, la documentazione di circolazione, ecc.) al fine di stabilire quale norma andava applicata nel caso di specie.

1457 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 528 del 13/05/2014

IVA - Regime dell'esterovestizione - Estensione alla disciplina IVA -

La normativa italiana delle imposte sul reddito non può estendersi, in mancanza di un espresso riferimento, alla disciplina Iva: ne consegue che le regole sulla esterovestizione, che consentono di considerare residente in Italia società estere interamente controllate da società italiane, non può trovare applicazione in materia di rimborsi Iva dove la disciplina interna, che ha recepito quella europea, contiene regole proprie che sono informate al generale principio di neutralità dell'Iva a cui non può trovare applicazione il principio di territorialità proprio delle imposte sul reddito.

1458 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 777 del 21/07/2014

IVA - Richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione - E' sufficiente

La domanda di rimborso o restituzione del credito IVA maturato dal contribuente, va considerata correttamente presentata già con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello VR. Ne consegue che la completa compilazione della dichiarazione dei redditi costituisce adempimento sufficiente ad obbligare l'ufficio alla restituzione del credito nel momento in cui il contribuente presenta apposita istanza.

1459 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 137 del 04/03/2014

IVA - Rimborsi

Nei confronti di una società cancellata o estinta da più di un anni, nel cui bilancio finale di liquidazione risulti indicato il credito Iva, risulta annullabile il successivo provvedimento di sospensione del rimborso Iva emesso dall'Agenzia delle Entrate, erroneamente notificato al cessato liquidatore della società e non ai soci.

1460 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 299 del 17/03/2014

IVA - Rimborsi

La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal dpr 633/72 art 30 co 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

1461 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 299 del 17/03/2014

IVA - Rimborsi

La previsione di cui all'art 30 dpr 633/72 per cui i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso ma devono necessariamente computare il credito in detrazione l'anno successivo, non si applica alle imprese che hanno cessato l'attività o che sono fallite, non avendo queste la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili.

1462 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 299 del 17/03/2014

IVA - Rimborsi

La domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente si considera già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “VX” e va tenuta distinta rispetto alla presentazione del modello “VR” che costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro “VX”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza, ma a quello di prescrizione ordinario decennale.

1463 C.T.P. Teramo Sentenza: 176

IVA - Rimborsi

Nel caso di rimborso Iva richiesto nella dichiarazione annuale, con lo specifico quadro RX, deve considerarsi legittima la manifestazione di volontà così espressa ancorché non accompagnata dalla presentazione del prescritto modello VR, atteso che l'omessa compilazione e presentazione del modello VR, anche se determinativa di una irregolarità formale, non ha l'effetto di rendere la manifestazione di volontà giuridicamente irrilevante.

1464 C.T.P. Teramo Sentenza: 176

IVA - Rimborsi

Il rimborso del credito Iva, relativo all'eccedenza d'imposta, risultato dalla cessazione dell'attività, essendo regolato dal D.P.R. n.633/72 art.30 comma 2, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 applicabile solo in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche.

1465 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 421 del 11/04/2014

IVA - Rimborsi

Non ha diritto al rimborso Iva l'Associazione spagnola non residente che, presi in affitto sul territorio Italiano stands fieristici nell'interesse dei propri associati, provvede a riaddebitare i relativi costi a questi ultimi che concretamente ne usufruiscono. Costituendo il riaddebito, il corrispettivo di una prestazione di servizio territorialmente rilevante, viene meno una delle condizioni stabilite dall'art. 38-ter D.P.R. n. 633/1972 per accedere al rimborso medesimo: non aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi sul territorio nazionale.

1466 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 466 del 07/05/2014

IVA - Rimborsi

Nel caso di richiesta di rimborso Iva anche con l'applicazione del reverse charge non può affermarsi che sia sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto la semplice operatività del principio di neutralità dell'Iva, ma occorre che l'iniziativa del contribuente sia corroborata da un elemento di prova in base al principio generale secondo cui il contribuente che avanza la pretesa restitutoria ovvero l'applicazione di benefici e agevolazioni previste dalla normativa tributaria è gravato dell'onere di provare la ricorrenza delle condizioni poste a fondamento della richiesta. Nel caso di applicazione del reverse charge non può invocarsi l'esimente dell'onere probatorio per il sol fatto che il documento contabile è emesso da un terzo soggetto estraneo al rapporto tributario giacché la stessa cessione avvenuta tra la società appellante e l'altro soggetto non osta, ma, anzi, agevola l'accertamento documentale da parte del cedente della fatturazione eseguita dal cessionario.

1467 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 467 del 07/05/2014

IVA - Rimborsi

In conformità a quanto stabilito dalla stessa Corte di Giustizia il termine entro il quale i soggetti non residenti possono presentare la richiesta di rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati in uno Stato membro diverso è stabilito a pena di decadenza. Ne discende che è legittimo il diniego dell'Ufficio avverso una richiesta di rimborso presentate oltre il citato termine dei sei mesi successivi alla scadenza dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.

1468 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 526 del 13/05/2014

IVA - Rimborsi

L'indicazione del credito Iva con la compilazione del quadro RX4 nel modello unico di dichiarazione annuale va legittimamente considerato alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 633/1972, e non è inficiato dalla omessa presentazione del modello VR (che costituisce una mera irregolarità formale). Ne consegue che la domanda di rimborso cristallizza un diritto di credito che come tale soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.

1469 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 584 del 26/05/2014

IVA - Rimborsi

Anche nel caso di cessazione dell'attività d'impresa è necessario attivare la procedura ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede la presentazione di una specifica istanza di rimborso entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione IVA dalla quale il citato credito emerge. La mancata presentazione della richiesta rende improcedibile il rimborso a nulla rilevando l'esito della controversa che ha visto gli eredi ottenere l'annullamento dell'avviso di rettifica della citata dichiarazione non potendosi considerare per l'effetto il citato credito consolidato e quindi soggetto al solo termine decadenziale.

1470 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 629 del 10/06/2014

IVA - Rimborsi

Come precisato dalla stessa A.F. la differenza tra prestazioni di consulenza e prestazioni scientifiche sta in ciò: che le prime risultano fondate su giudizi mentre le seconde sono riferibili ad analisi di conformità e ad analisi di campioni di prodotti farmaceutici. Ne discende che è legittima la richiesta di rimborso dell'Iva ex art. 39 –ter D.P.R. n. 633/1972 assolta da una società farmaceutica elvetica non residente per le prestazioni svolte da un centro di ricerca italiano trattandosi, come dimostrato, di attività di sperimentazione con riscontro degli effetti mediante l'esecuzione di analisi presso il centro scientifico medesimo.

1471 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 646 del 12/06/2014

IVA - Rimborsi

L'istanza di rimborso IVA formulata da un operatore economico tedesco deve essere formulata nel termine di 6 mesi, di cui all'art. 7 dell'VIII Direttiva CE n. 1072/79, e non già entro il termine di 2 anni, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

1472 C.T.P. Chieti Sentenza: 715 del 12/09/2014

IVA - rimborsi

La richiesta di rimborso azzera i crediti da riportare nell' annualità successiva in quanto l'art. 30 D.p.r. 633/1972 prevede che la cessione del rimborso iva deve risultare al netto dei rimborsi già richiesti.

1473 C.T.P. Pescara Sentenza: 311 del 29/07/2014

iva - rimborsi

L' istanza di rimborso Iva può essere avanzata solo dal soggetto il cui numero di partita iva sia indicato nelle fatture interessate dall'operazione perché il numero di partita iva ha la funzione di identificare il contribuente e quindi il soggetto legittimato a richiedere il rimborso.

1474 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 748 del 14/07/2014

IVA - Rimborsi

La presentazione del modello VR non rappresenta un obbligo per il contribuente al fine di ottenere un rimborso del credito IVA, quando emerga che lo stesso abbia di anno in anno esposto il credito IVA al rigo RX 16 IVA del modello unico, proprio al fine di evidenziare la relativa posta di cui chiedeva il rimborso, palesando quindi all'amministrazione finanziaria tale richiesta.

1475 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 748 del 14/07/2014

IVA - Rimborsi

In caso di mancata presentazione del modello VR non può dirsi prescritto il diritto al rimborso, in presenza di compilazione dell'apposito quadro di riferimento del modello annuale, nel quale il contribuente abbia esercitato il diritto al rimborso, con la conseguenza dell'assoggettabilità al termine decennale di prescrizione.

1476 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 979 del 16/09/2014

IVA - Rimborsi

"La suprema Corte, in merito al riconoscimento del diritto dei contribuenti ad ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 633/72, anche nel caso di omessa presentazione del modello VR, ha fissato con precisione i criteri di orientamento, in forza dei quali ""…. La domanda di rimborso restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, deve considerarsi già presentata con compilazione della dichiarazione annuale del quadro VX, che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello VR, e che costituisce, ai sensi del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 art. 38 bis, comma1, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solamente a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Onde, una volta esercitata tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con compilazione del quadro VX, la presentazione del modello VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal decreto legislativo 546/92, articolo 21, comma 2, ma solo quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c."""

1477 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 935 del 09/09/2014

IVA - Rimborsi

Il termine di cui alla VIII direttiva deve essere considerato perentorio, perché in caso contrario verrebbe permesso di fatto di avanzare richieste di rimborso iva da parte dei soggetti non residenti sostanzialmente senza alcun limite temporale.

1478 C.T.P. Chieti Sentenza: 933 del 26/11/2014

IVA - Rimborsi

La mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto a far valere tale credito.

1479 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1317 del 25/11/2014

IVA - Rimborsi

La normativa in materia (D.P.R. n. 633/1972) di procedura di rimborso dell'IVA presuppone necessariamente l'utilizzazione dell'apposito modello VR approvato con D.M. 29 dicembre 2000. In caso contrario, di regola, scatta l'applicazione della norma generale di chiusura, a garanzia dell'amministrazione finanziaria, che impone il termine di decadenza di due anni. Laddove, invece, la richiesta di rimborso è relativa all'eccedenza d'imposta risultante alla cessazione dell'attività, è questa soggetta a prescrizione ordinaria decennale e non a quello biennale, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, come osservato dalla Cassazione, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo. In tal senso, dunque, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello VR,

che costituisce solo presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale. Inoltre, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, in caso di cessazione dell'attività, il contribuente ha dieci anni di tempo per chiedere il rimborso dell'IVA.

1480 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1068 del 07/10/2014

IVA - Rimborsi

In tema di Iva e con riguardo al rimborso dell'imposta a soggetto domiciliato o residente negli altri Stati membri dell'Unione e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine semestrale (successivo allo scadere dell'anno di esigibilità dell'imposta) per la proposizione dell'istanza di rimborso è stabilito a pena di decadenza.

1481 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1142 del 27/10/2014

IVA - Rimborsi

Dopo che è stato esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso non è più soggetto al termine biennale di decadenza, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale.

1482 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1265 del 14/11/2014

IVA - Rimborsi

Il termine biennale per la presentazione della domanda di rimborso è applicabile solo nel caso in cui difetti una specifica indicazione dei termini di decadenza relativi al tributo di cui si chiede il rimborso.

1483 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 396

IVA - Rimborsi

La presentazione del modello Vr per il rimborso di un credito Iva ha valenza meramente procedimentale (quale strumento che permette l'inizio del subprocedimento di esecuzione del rimborso), per cui non opera il termine di decadenza biennale di cui all'art 21 d. lgs 546/92 (relativo al termine per la proposizione del ricorso); in tal caso deve essere applicato il termine di prescrizione decennale.

1484 C.T.P. Pescara Sentenza: 493 del 12/11/2014

IVA - Rimborsi

La richiesta di rimborso dell'IVA inoltrata da un soggetto non residente è legittima, in quanto, In ossequio all'art. 7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi relativi ad eventi culturali, scientifici, artistici erogati da un soggetto non residente si considerano effettuate nel territorio dello Stato, in quanto siano ivi materialmente svolte.

1485 C.T.P. Pescara Sentenza: 283 del 23/06/2014

IVA - Rimborsi - Operazioni non imponibili - Non spetta

Non possono formare oggetto di rimborso IVA fatture attinenti a cessioni intracomunitarie disciplinate dall'art. 41, D.L. n. 331/1993, e, quindi, non imponibili, in quanto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, l'erronea indicazione in fattura di IVA non dovuta non attribuisce al cessionario o committente il diritto alla detrazione.

1486 C.T.P. Pescara Sentenza: 280 del 23/06/2014

IVA - Rimborsi ex art. 38 ter - Termine di decadenza

In tema di IVA e con riguardo al rimborso dell'imposta, ex art. 38 ter del DPR 26 Ottobre 1972 n. 633, il termine semestrale (successivo allo scadere dell'anno di esigibilità dell'imposta), stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.M. 20 Maggio 1982, per la proposizione dell'istanza di rimborso da parte di soggetto domiciliato o residente negli Stati Membri dell'Unione e privo di stabile organizzazione in Italia, è previsto a pena di decadenza; pertanto è da ritenersi tardiva l'istanza di rimborso presentata da tale soggetto oltre il suddetto termine. (Conforme a Cass., sez. V, sent. n. 8366 del 05/04/2013)

1487 C.T.P. Pescara Sentenza: 397 del 17/09/2014

IVA - Rimborso

L'identificazione preliminare del soggetto non residente rappresenta condizione necessaria il cui assolvimento prelude al diritto alla detrazione ed al rimborso dell'Iva, di guisa che si evince che essa deve precedere l'effettuazione delle operazioni. Il diniego al rimborso è dunque legittimo, in quanto il soggetto non residente non ha rispettato l'apposita procedura di cui all'art. 35 ter D.P.R. 633/1972, secondo il quale deve essere inoltrato all'Ufficio un'apposita dichiarazione prima del compimento delle operazioni

1488 C.T.P. Pescara Sentenza: 495 del 25/09/2014

IVA - Rimborso

Le prestazioni erogate da un soggetto non residente non sono soggette ad IVA, bensì segue la normativa dello Stato in cui è domiciliato il prestatore.

1489 C.T.P. Pescara Sentenza: 502 del 12/11/2014

IVA - Rimborso

Le prestazioni di servizi erogate sul territorio nazionale sono assoggettate alla relativa disciplina IVA di quest'ultimo, e non a quella del paese del Committente. L'IVA non è rimborsabile in quanto la società ricorrente non ha nominato un rappresentante fiscale, né si è identificata direttamente ai sensi dell'art. 35 ter d.p.r. n. 633 del 1972.

1490 C.T.P. Pescara Sentenza: 542 del 30/10/2014

IVA - Rimborso

Le prestazioni qualificabili come servizi di natura scientifica si considerano come effettuati nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7 quinquies d.p.r. 633/1972; pertanto, se viene inoltrata richiesta di rimborso, l'imposta deve essere rimborsata secondo le modalità previste dalla legge di riferimento.

1491 C.T.P. Pescara Sentenza: 543 del 30/10/2014

IVA - Rimborso

Ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 633/1972, nell'ipotesi in cui il prestatore del servizio sia domiciliato al di fuori del territorio dello Stato, la prestazione è assoggettata alla normativa fiscale dello Stato in cui si trova il domicilio del soggetto erogatore.

1492 C.T.P. Pescara Sentenza: 163 del 17/04/2014

IVA - Rimborso per prestazioni di servizi ex art. 7 quater, DPR n. 633/1972

Ai sensi dell'art. 7 ter del DPR 633/72 le prestazioni di servizi rese ad un soggetto non residente sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del requisito territoriale a meno che sono relative a beni immobili ai sensi dell'art. 7 quater. Non rientrano nella citata deroga le prestazioni relative alla installazione delle insegne considerato che l'insegna è un segno distintivo dell'impresa (serve, infatti, a contraddistinguere un'attività commerciale e individua i locali dove viene esercitata) ma non ha una connessione inscindibile con l'immobile.

1493 C.T.P. Pescara Sentenza: 138 del 10/04/2014

IVA - Rimborso IVA ex art. 38-bis 2 - Presupposti

Non ha diritto al rimborso dell'IVA ex art. 38 - bis 2 la Società che, sebbene abbia sede legale all'estero (in Romania), di fatto è da considerare fiscalmente residente in Italia in quanto, la documentazione prodotta in giudizio, non prova che l'attività gestionale non avveniva in Italia dove si trovano la sede amministrative e l'oggetto principale.

1494 C.T.P. Pescara Sentenza: 140 del 10/04/2014

IVA - Rimborso IVA ex art. 38-bis 2 - Presupposti

I soggetti comunitari non residenti in Italia hanno diritto al rimborso dell'imposta ivi versata, previa verifica della detraibilità della suddetta imposta ai sensi dell'art. 19 DPR 633/72 e se non risulta che i predetti soggetti non abbiano una stabile organizzazione nel territorio italiano.

1495 C.T.P. Pescara Sentenza: 151 del 16/04/2014

IVA - Rimborso IVA ex art. 38-bis 2 - Presupposti

I provvedimenti di diniego rimborso IVA emessi dall'Ufficio presentano chiari profili di illegittimità in ordine alla motivazione, se attraverso tale ultima non è possibile rinvenire l'iter logico seguito dall'Ufficio per giungere al rigetto dell'istanza di rimborso, per tale ordine di ragioni i predetti provvedimenti vanno dichiarati nulli.

1496 C.T.P. Pescara Sentenza: 509 del 16/10/2014

IVA - Rimborso- soggetti non residenti

Le prestazioni di servizi erogate da una società residente ad una società non residente non sono assoggettabili ad Iva (e, conseguentemente, il rimborso dell'imposta erroneamente addebitata non è dovuto) in quanto difetta il requisito della territorialità ex art. 7 ter d.p.r. 633/1972.

1497 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 354 del 26/03/2014

IVA - Sanzioni

Quando l'irregolare assolvimento dell'imposta relativa ali acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) e quindi mediante l'irregolare attivazione di quel meccanismo è già sanzionato dal comma 9 bis art 6 d lgs 633/72, non può trovare applicazione il disposto di cui al co 1 art 6 d lgs cit.che punisce chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'IVA.

1498 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 391 del 01/04/2014

IVA - Sanzioni

In tema di operazioni IVA intracomunitarie la violazione degli obblighi di cui agli artt 46 e 47 D.L. 331/93 dà luogo ad una violazione meramente formale per cui in base all'art. 10 co 3 dello Statuto del contribuente, le sanzioni previste dagli artt 5 e 6 d lgs 471//97 sono inapplicabili.

1499 C.T.P. Chieti Sentenza: 216 del 25/03/2014

IVA - sanzioni fatturazione inesistenza

Il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000, comprende anche l'inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

1500 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 900 del 14/08/2014

IVA - Scheda carburante

La scheda carburanti deve necessariamente indicare i km percorsi al fine di verificare la effettiva destinazione del costo all'utilizzo del veicolo aziendale.

1501 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 467 del 14/07/2014

IVA - Società in house

Ai fini della normativa IVA, sia nazionale che comunitaria, le società in house sono tenute distinte dagli enti pubblici che le controllano e quindi non possono beneficiare del regime proprio di tali enti, previsto all'art. 4, 5° comma, del DPR 633/72, anche dopo la modifica della L.221/2012. La società ricorrente è stata costituita nella forma giuridica di una società di capitali e, come tale, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, n. 1, del D.P.R.633/72, tutte le attività dalla medesima poste in essere si considerano effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto sottoposte al regime impositivo dell'iva.

1502 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 764 del 17/07/2014

IVA - Soggetti passivi

Un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in altro stato membro e al quale la società fornisce prestazione di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni.

1503 C.T.P. Pescara Sentenza: 560 del 12/11/2014

IVA - soggetti passivi società di fatto

Ai fini della configurazione di una società di fatto, non rileva la messa a disposizione di un account per la vendita elettronica di beni, in virtù di un rapporto di amicizia, come comprovato dalle fatture, intestate unicamente al soggetto che ha usufruito dell'account: queste ultime testimoniano ulteriormente la mancanza del vincolo di affezione alla società (affectio societatis), richiesto ai fini della sussistenza della società di fatto.

1504 C.T.P. Pescara Sentenza: 486 del 01/10/2014

IVA - Termine accertamento

Il termine previsto per l'accertamento è oggetto di raddoppio automatico, allorché incombe sul verificatore fiscale l'obbligo di denuncia per uno dei reati incriminati nel d. Lgs. N. 74 /2000, per cui l'Amministrazione Finanziaria non è titolare di discrezionalità alcuna per la loro applicazione, né ha il compito di accertare, all'atto della denuncia, l'eventuale intervenuta prescrizione del reato tributario, perché di tale incombenza è titolare la Procura della Repubblica.

1505 C.T.P. Teramo Sentenza: 395 del 28/10/2014

IVA - Termini per l'accertamento

In tema d'IVA, il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dal 3° comma dell'art. 57 del DPR n.633/72, non è invocabile dall'Ufficio qualora si sia in presenza di una mera ipotesi, rimasta indimostrata, di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti da parte del contribuente.

1506 C.T.P. Pescara Sentenza: 469 del 30/10/2014

IVA - territorialità

1.Il diniego di rimborso IVA sulle consulenze tecniche ex art. 7 ter D.P.R. n. 633 del 1972 è legittimo in quanto tali operazioni difettano del requisito della territorialità. 2. La cessione di beni ad un' impresa svizzera, che li ha a sua volta ceduti ad imprese stabilite in altri stati membri dell'UE, costituiscono cessioni imponibili ai fini IVA in Italia, ma l'imposta non può essere recuperata dalla cessionaria svizzera, in quanto essa non si è identificata ai sensi dell'art. 35 ter D.P.R. 633/72, né ha nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

1507 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1173 del 04/11/2014

IVA - Variazione dell'imponibile o dell'imposta

Dall'Art. 26 co. 2 DPR 633/72 emerge che in presenza di una diminuzione dell'ammontare imponibile di una cessione di beni già fatturata ed assoggettata ad iva, non sussiste per il cedente l'obbligo di rettificare in diminuzione la relativa imposta, ma solo un diritto che può essere o non essere esercitato. Ne consegue che ove il cedente non emetta una nota di variazione in diminuzione dell'iva indicata nell'originaria fattura, resta fermo il diritto del cessionario di detrarsi l'iva assolta sulla base di tale fattura, non variata dal cedente nella misura in essa indicata.

1508 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1173 del 04/11/2014

IVA - Variazione dell'imponibile o dell'imposta

Nel caso di emissione anticipata di fattura e successiva consegna della merce in misura inferiore rispetto alla quantità pattuita, il cedente ha diritto di emettere una nota di credito per la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta afferente l'operazione. Ne consegue che qualora il cedente non intenda avvalersi di tale diritto, il cessionario è legittimato a portare in detrazione l'intera Iva risultante dalla fattura, sebbene tale imposta si riferisca in parte a merce non consegnata.

1509 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1011 del 24/09/2014

PROCESSO - Accertamento bancario - ordine di valutazione delle prove

Il giudice tributario è tenuto a valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente.

1510 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1257 del 10/11/2014

PROCESSO - Appello

Ai sensi dell'art. 345 cpc e dell'art. 57 D.Lgs. N. 546/92 vi è il divieto di proporre nuove domande ed eccezioni in appello e ciò ne fa conseguire l'inammissibilità dell'appello stesso. Nelle sentenze della Cassazione a SS. UU. N. 15063 del 25/19/2002, ribadito con sentenza n. 17394/2002 e 119-123/2003, è emendabile e ritrattabile, senza particolari condizioni o limiti che non siano espressi da norme specifiche, in un arco di tempo che tendenzialmente coincide con quello concesso dall'Amministrazione per l'accertamento, ogni dichiarazione che risulti frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale o extratestuale, di diritto, quando da essa possa derivare l'assoggettamento del dichiarante medesimo ad oneri contributivi diverso, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico.

1511 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1371 del 25/09/2014

processo - appello

"Nell'appello devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi di doglianza: in tal modo, l'appellante assolve ad una duplice funzione: quella di delimitare l'ambito del riesame, determinando il ""quantum appellatum"", e quella di indicare le ragioni del gravame. "

1512 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 153 del 11/02/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

Il concessionario per la riscossione è parte necessaria in quei processi tributari dove le domande formulate dal ricorrente sono afferenti a vizi riferiti ad atti propri del concessionario. Viceversa, il concessionario è parte eventuale nel processo, laddove la domanda non sia suscettibile di sfociare in provvedimenti decisori pregiudizievoli per il medesimo concessionario. In tali casi, la partecipazione del concessionario al processo può avvenire per chiamata in causa o per intervento.

1513 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 154 del 11/02/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

L'accertamento tributario inerente a pretese tributarie maturate prima della dichiarazione di fallimento del contribuente deve essere notificato sia al curatore che al contribuente, il quale non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario. Nell'inerzia degli organi fallimentari, il fallito è abilitato ad esercitare autonoma tutela contro gli atti impositivi emessi prima del fallimento, alla luce dell'interpretazione dell'art. 43 della legge fallimentare.

1514 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 51 del 29/01/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Il mancato adeguamento all'invito della Commissione a dotarsi di difensore tecnico è causa di inammissibilità del ricorso.

1515 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 123 del 26/02/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Il mancato adeguamento all'invito della Commissione a dotarsi di difensore tecnico è causa di inammissibilità del ricorso.

1516 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 332 del 13/03/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Non è rilevante la personalità di chi opera per l'Ufficio, ma piuttosto la riferibilità all'Ufficio del potere espresso, a meno che non si eccepisca e provi che si tratta di persona estranea all'ufficio o che ci sia un'usurpazione del potere medesimo.

1517 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 332 del 13/03/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo, perciò, la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente ed ex-art. 91 c.p.c., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte (Cass. 42/12).

1518 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 13 del 09/01/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Le spese di lite vengono compensate in considerazione della complessità della controversia e del comportamento tenuto dall'Ufficio appellante che ha annullato il diniego.

1519 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 153 del 11/02/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

Difetta la legittimazione passiva in capo all'ufficio quando è stata già effettuata la consegna dei ruoli, poiché è compito del concessionario gestire la fase della riscossione e quindi anche l'adozione degli atti impeditivi della perenzione del credito. Ne consegue che l'eventuale decorso del termine prescrizionale va opposto al concessionario per la riscossione e non all'ufficio.

1520 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 213 del 24/02/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità giuridica, ne consegue che nei rapporti con i terzi interviene il trustee come autonoma entità fisica o giuridica assumendo e gestendo diritti ed obbligazioni relativamente al fondo in trust. I terzi che entrano in rapporto con il trust contrattano con il trusteer che non è il legale rappresentante del trust ma è colui che legittimamente dispone del diritto personalmente in quanto il fondo in trust appartiene al trusteer. Tale essendo la qualifica giuridica del trusteer, quale unico soggetto giuridico, è a lui attribuita la capacità di agire e la legittimazione ad agire o resistere.

1521 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 228 del 28/02/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

La natura controversa della questione e le ragioni di rigetto, sostanzialmente diverse da quelle prospettate dall'appellata, giustificano la compensazione delle spese processuali.

1522 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 232 del 28/02/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Le spese del processo vengono compensate in ragione di 2/3 a carico del ricorrente nonostante l'appello abbia trovato parziale accoglimento.

1523 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 270 del 14/03/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

E' ammissibile il ricorso proposto dal Comune senza la preventiva autorizzazione della Giunta, a condizione che la delibera intervenga con effetto sanante ex tunc entro la data dell'udienza di discussione della causa.

1524 C.T.P. Chieti Sentenza: 323 del 09/04/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, emesso in data antecedente alla proposizione del ricorso ma spedito al contribuente solo in epoca successiva alla proposizione in esame, non esime l'agente della riscossione dal pagamento delle spese processuali.

1525 C.T.P. Chieti Sentenza: 329 del 14/04/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

L' agente della riscossione che si ostini a non riconoscere la veridicità di fatti notori, fino all'instaurarsi del contraddittorio, anche se non costituito in giudizio, è comunque tenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente.

1526 C.T.P. Chieti Sentenza: 380 del 29/04/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

Si ha compensazione delle spese di giustizia ove il contribuente dia prova di aver riscosso i compensi al netto delle ritenute, così come riportato nelle fatture, solo in sede contenziosa.

1527 C.T.P. Chieti Sentenza: 535 del 30/06/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

L’agente della riscossione è tenuto a pagare le spese di giudizio, sostenute dal contribuente, ove notifichi a quest’ultimo un’ingiunzione di pagamento, relativa ad un avviso d’accertamento già annullato con sentenza.

1528 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 411 del 07/04/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

L'inammissibilità del ricorso che abbia ad oggetto una controversia di valore superiore a lire 5.000.000 (2582,28 euro), sottoscritto dalla parte che non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per stare in giudizio, scatta solo al seguito dell'ordine ineseguito, nei termini all'uopo fissati, di munirsi di assistenza tecnica tramite un professionista abilitato.

1529 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 396 del 01/04/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Le difficoltà incontrate nel perfezionare la notifica e la macchinosità della procedura che vede coinvolti anche dei concessionari giustifica la compensazione delle spese.

1530 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 547 del 19/05/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

1. La procura generale ad litem se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata. Ciò vale anche nel caso che la società sia posta in liquidazione ed il legale rappresentante che abbia rilasciato la procura sia sostituito dal liquidatore.

1531 C.T.P. Chieti Sentenza: 569 del 09/07/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Si ha compensazione delle spese di giudizio qualora l’ufficio basi il proprio atto di accertamento su dati provenienti da un atto pubblico che risultino, solo all’ esito del giudizio, errati.

1532 C.T.P. Chieti Sentenza: 607 del 23/07/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

L’atto di donazione, concluso successivamente al un preavviso di iscrizione ipotecaria, costituisce evidente pregiudizio per le ragioni creditorie dell’ erario. Quindi, a norma dell’ art. 1175 c.c., lo stesso costituisce una valida ragione per compensare le spese di giudizio tra le parti.

1533 C.T.P. Chieti Sentenza: 792 del 29/09/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Ove il ricorrente dia impulso, a mezzo di specifica istanza, al procedimento amministrativo diretto alla rettifica dell’ atto e successivamente lo impugni giudizialmente, senza attendere lo scadere del termine di 30 giorni, previsto dall’ art. 2 comma 2 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto alla rifusione degli esborsi relativi unicamente alla iscrizione a ruolo del ricorso in quanto non ha permesso all’amministrazione, eventualmente, di provvedere nei modi ed alle condizioni sollecitate dall’amministrato.

1534 C.T.P. Pescara Sentenza: 319 del 29/07/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Il comune, nell'esercizio dei suoi poteri statutari può affidare direttamente la rappresentanza in giudizio ad esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa, senza necessità di delega del Sindaco.

1535 C.T.P. Teramo Sentenza: 335 del 29/07/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

L'annullamento di un atto impositivo in via di autotutela, effettuato dall'Ente locale nel medesimo giorno di presentazione del ricorso da parte del contribuente, non esonera l'Ente stesso dal pagamento delle spese di lite, che vanno rifuse in virtù del principio della soccombenza virtuale, in virtù del quale è ingiusto addossare al contribuente le spese sopportate per l'impugnazione, anche in ragione dell'onerosità del processo tributario.

1536 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 924 del 01/09/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Non sussistono motivi per i quali le spese del giudizio si sarebbero dovute compensare, in considerazione della infondatezza della pretesa e del fatto che l'atto è stato annullato solo a seguito della proposizione del ricorso e quindi nel corso del giudizio.

1537 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 839 del 24/07/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

"Il principio della soccombenza alle spese processuali previsto dall'art. 92 cpc deve essere integralmente applicato allorché non si sia in presenza delle ""gravi ed eccezionali ragioni"" previste dal secondo comma che possono legittimare la compensatoria. Tali ragioni peraltro devono essere evidenziate e chiarite dal giudice."

1538 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 929 del 09/09/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Qualora l'oggetto del contendere non sia collegato ad una responsabilità diretta dell'ufficio, ma ad es. dell'agente della riscossione, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

1539 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 931 del 09/09/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Il rigetto di svariate eccezioni di parte appellante e l'accoglimento di un punto dell'appello costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di giudizio.

1540 C.T.P. Chieti Sentenza: 967 del 02/12/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

La mancata adozione di un provvedimento in via di autotutela che renda necessario la promozione di un giudizio finalizzato al formale riconoscimento dell’ estraneità del ricorrente al contenzioso tributario implica a condanna alle spese della parte resistente.

1541 C.T.P. Chieti Sentenza: 967 del 02/12/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

L' Amministrazione che abbia emesso formale provvedimento di annullamento solo in seguito al deposito del ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in base al principio di soccombenza virtuale.

1542 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1158 del 24/10/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

Il criterio della soccombenza disciplina il carico definitivo delle spese gravando la parte le cui domande e eccezioni siano state disattese sia nel merito, sia per ragioni di rito; sarà il giudice a individuare la parte soccombente sull'esito finale del procedimento e a determinare l'eventuale compensazione delle spese.

1543 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1312 del 25/11/2014

PROCESSO - assistenza e rappresentanza

L'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente.

1544 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1382 del 10/12/2014

PROCESSO - Assistenza e rappresentanza

L'inerzia dell'Agenzia delle Entrate dinanzi ad una cartella notificata due volte e la conseguente partecipazione al giudizio promosso dal contribuente, anziché procedere con l'annullamento in autotutela della cartella viziata e la rinuncia al giudizio, comporta inevitabilmente la condanna alle spese a seguito della soccombenza in capo all'Agenzia. Nello specifico: la responsabilità per la duplicazione della notifica della cartella di pagamento, benché materialmente posta in essere dal concessionario per la riscossione, non può essere addebitata esclusivamente al concessionario stesso, escludendo in tal modo qualsiasi responsabilità in capo all'Agenzia; e ciò in quanto Agenzia e concessionario non sono soggetti completamente separati ma entrambe parti fondamentali dell'unitario procedimento di riscossione, ne consegue che le attività poste in essere dall'uno risultano strettamente collegate a quelle dell'altro che, se non può intervenire per evitarne gli errori, può e deve comunque cercare di eliderne gli effetti.

1545 C.T.P. Pescara Sentenza: 38 del 29/01/2014

PROCESSO - Atti della riscossione - Legittimazione passiva - Necessità della chiamata in giudizio dell'ente impositore

Nelle liti non aventi esclusivamente ad oggetto la regolarità o la validità degli atti esecutivi, l'Agente della riscossione, è tenuto a chiamare in giudizio quest'ultimo a partecipare oppure a farsi consegnare tutto quello che è utile per la difesa in giudizio, altrimenti risponde direttamente dell'esito della lite.

1546 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 333 del 21/05/2014

PROCESSO - Atti impugnabili

L'iscrizione ipotecaria è l' atto autonomamente impugnabile secondo quanto disposto dall'alt 19, comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 546/92 e non è strutturalmente collegato con il prodromico preavviso di iscrizione di ipoteca nel senso che la mancata impugnazione del preavviso non ne rende inammissibile la successiva impugnazione.

1547 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1122 del 24/10/2014

PROCESSO - Atti impugnabili

Contro l'atto di revoca dell'accertamento con adesione e contro il diniego di autotutela, è possibile ricorrere alla giurisdizione del giudice tributario

1548 C.T.P. Teramo Sentenza: 99 del 21/03/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Atti della riscossione - Legittimazione passiva

Sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'ente accertatore, in tema di vizi relativi alla notifica della cartella esattoriale, atto del concessionario della riscossione.

1549 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 452 del 09/04/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Avviso bonario -

L'avviso di comunicazione di omesso pagamento, quale semplice avviso bonario, non è assimilabile né all'avviso di accertamento, né all'intimazione di pagamento, né all'ingiunzione, in quanto enuncia una pretesa tributaria ancora ipotetica. Ne discende che esso non rientra nell'elenco dei provvedimenti impugnabili ex art. 19 d. lgs n. 546/92.

1550 C.T.P. Teramo Sentenza: 390 del 03/10/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Avviso di accertamento TARES - Non è tale

L'avviso di accertamento emesso dall'Ente comunale per il mancato pagamento della Tares non costituisce atto autonomamente impugnabile. Infatti, l'emissione di tale avviso costituisce una mera facoltà e non un obbligo per i Comuni, come tale inquadrabile in un atto di mera prassi, motivato dal rispetto del principio costituzionale di collaborazione e buon andamento tra ufficio e contribuente.

1551 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 657/14 del 27/10/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – Avviso di intimazione

Ai sensi dell'art 19 d.lgs 546/92 l'avviso d'intimazione è atto non autonomamente impugnabili; ne discende che la mancata impugnazione degli atti prodromici allo stesso comporta l'inammissibilità del ricorso.

1552 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 933/14 del 15/12/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – Comunicazione di iscrizione ipotecaria

La comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente per carichi tributari deve essere impugnata improrogabilmente entro 60 giorni dalla sua notifica, al pari degli altri atti impositivi.

1553 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 599/14 del 29/09/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – Condizioni

Non è ammissibile il ricorso avverso ingiunzione di pagamento qualora il ricorrente non contesti la notifica dell'atto prodromico e non deduca i vizi propri dell'ingiunzione impugnata.

1554 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 651/14 del 27/10/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – definitività

Deve essere rigettato il ricorso presentato avverso l'avviso d'iscrizione ipotecaria, laddove gli atti che lo hanno preceduto sono divenuti definitivi.

1555 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 600/14 del 29/09/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – Definitività della cartella

E' inammissibile l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento con la quale si contesta la prescrizione della pretesa tributaria che è stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento non impugnata. A nulla rileva che la stessa non ha potuto avere nessuna efficacia interruttiva per essere il termine di prescrizione già maturato al momento della sua notifica.

1556 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1357 del 24/11/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Estratto di ruolo

L'estratto di ruolo, che è un atto interno all'Amministrazione Finanziaria, non può essere oggetto di autonoma impugnazione dinanzi il Giudice tributario, se non unitamente alla cartella di pagamento, previamente notificata. Concludendo diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c.a radicare un processo.

1557 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 620/14 del 13/10/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – Estratto di ruolo

E' inammissibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo, in quanto a norma dell'art 19 d.lgs 546/92 non risulta atto autonomamente impugnabile.

1558 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 548 del 18/09/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Estratto di ruolo

Anche se l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, di regola non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso, nella fattispecie sussiste un interesse concreto e attuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria posto che l'estratto di ruolo risulta notificato in luogo di una cartella di pagamento di cui non è stato dimostrato il compiuto espletamento dell'attività notificatoria.

1559 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 2 del 07/01/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - Non è tale

L'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, in quanto esso costituisce un atto interno all'Amministrazione, impugnabile unitamente all'atto impositivo notificato al contribuente.

1560 C.T.P. Teramo Sentenza: 391 del 03/10/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - Non è tale

L'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile: in quanto atto interno all'Amministrazione, deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento.

1561 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 432 del 09/07/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Interpello disapplicativo

Anche se non rientra tra gli atti specificatamente elencati all'art. 19 del D.Lgs 546/92, l'interpello disapplicativo, secondo l'atteggiamento ormai prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, deve considerarsi atto non meramente consultivo, ma immediatamente lesivo della situazione del contribuente e quindi autonomamente impugnabile.

1562 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 702/14 del 28/10/2104

PROCESSO - Atti impugnabili – mancata impugnazione dell'atto presupposto

La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento quale atto presupposto del provvedimento d'ingiunzione, che non presenta vizi propri rilevati dal ricorrente, comporta la legittima emissione dell'atto d'ingiunzione.

1563 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 245 del 07/05/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Mancata impugnazione dell'atto presupposto - Conseguenze

E' inammissibile il ricorso avverso l'atto di intimazione emesso sulla base di una cartella di pagamento che non è stata a suo tempo contestata in sede giudiziale rendendo il credito esposto definitivo ed esigibile entro il normale termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del c.c.

1564 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 138 del 30/01/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Preavviso di fermo - E' tale

E' ammissibile il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo in quanto la previsione di cui all'art. 19 dlgs 546/92 è ormai pacificamente ritenuta di carattere non tassativo nell'individuazione degli atti impugnabili

1565 C.T.P. Chieti Sentenza: 1027 del 24/12/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Preavviso di fermo amministrativo dei veicoli e natanti

La preventiva comunicazione del fermo non è contemplata, allo stato attuale, da nessuna norma, ma è ritenuta impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie in quanto potenzialmente lesiva dei diritti del destinatario e perché, pur non ricompresa nell' art. 19 del D.Lgs. 546/1992, tale elenco va inteso in senso estensivo, ricomprendendovi tutti gli atti contenenti una pretesa tributaria definita.

1566 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 947/14 del 15/12/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – Provvedimento del giudice di pace

Il provvedimento con il quale il Giudice di Pace ha disposto la separazione dei giudizi anche se è alla base della iscrizione a ruolo per il pagamento della imposta di iscrizione avendo natura giurisdizionale è insindacabile in sede tributaria.

1567 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 580 del 22/09/2014

PROCESSO - Atti impugnabili - Sollecito di pagamento

Il sollecito di pagamento, quando esprime la volontà impositiva con modalità assimilabili all'avviso di mora, è atto autonomamente impugnabile.

1568 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 698/14

PROCESSO - Atti impugnabili – Sollecito di pagamento

E' inammissibile il ricorso proposto avverso un sollecito di pagamento con il quale l'agente della riscossione si limita ad invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione fiscale. Il sollecito di pagamento non può essere qualificato come avviso di accertamento, né come ingiunzione, né come intimazione di pagamento e quindi non rientra in alcuno degli atti elencati nell'art. 19, d.lgs 546/92.

1569 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 893/14 del 16/12/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – Solo per vizi propri

L'ingiunzione di pagamento è un atto di riscossione del tributo che può essere impugnato solo per vizi propri (nel caso di specie i motivi riguardavano avvisi di accertamento definitivi).

1570 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 342 del 24/06/2014

PROCESSO - Atti impugnabili / Disposizioni antielusive

Rientra tra gli atti tipici previsti come impugnabili dall'art. 19 del D.Leg.vo n. 546/1992 la determinazione negativa del Direttore Regionale delle entrate con la quale si è pronunciato sulla istanza del contribuente volta ad ottenere la disapplicazione di una norma antielusiva. 2. Ai sensi della normativa sulle società "in perdita sistematica" incombe un specifico onere probatorio finalizzato alla disapplicazione del regime previsto dalla Legge 724/1994. Non ha assolto all'onere di dimostrare la sussistenza delle oggettive situazioni che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, il contribuente che si è limitato a richiamarsi a generiche considerazioni sulla crisi economica.

1571 C.T.P. Pescara Sentenza: 528 del 26/11/2014

processo - atti impugnabili, ricorso, vizi propri

Il contrasto, nel merito, della pretesa erariale deve essere fatta valere nei confronti dell'atto presupposto e prodromico, cioè l'avviso di accertamento, e non nei confronti della successiva cartella di pagamento, che può essere contestata solo per vizi suoi propri (nell'ipotesi di specie la regolarità della notifica).

1572 C.T.P. Teramo Sentenza: 191

PROCESSO - Autotutela

L'annullamento, in autotutela, dell'atto recante la pretesa fiscale integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere venendo meno, tra le parti, ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata.

1573 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 692 del 23/06/2014

PROCESSO - Autotutela

Giustifica la soccombenza nelle spese di giudizio la circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia provveduto con rilevante ritardo a riconoscere, in modo formale, il diritto al rimborso in favore di controparte costringendola ad adire la giustizia tributaria.

1574 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1248 del 13/11/2014

PROCESSO - Autotutela

In tema di contenzioso tributario, il provvedimento di revoca del credito di imposta, al pari di quello di diniego, costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza beneficio e come tale è legittimamente adottato dal Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate, a differenza dell'atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati per l'emanazione del quale è competente l'Ufficio dell'agenzia delle entrate in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente.

1575 C.T.P. Chieti Sentenza: 891 del 12/11/2014

PROCESSO - Autotutela in sede giudiziale - Condanna alle spese dell'ufficio

L' ufficio che annulli in autotutela il proprio atto impositivo solo successivamente al deposito del ricorso deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio perché con il suo comportamento ha posto in essere un' ipotesi di soccombenza virtuale.

1576 C.T.P. Chieti Sentenza: 1009 del 16/12/2014

PROCESSO - Autotutela in sede giudiziale - Condanna alle spese dell'ufficio

L' Ufficio che annulli in autotutela il proprio atto impositivo e non comunichi tale attività all' agente della riscossione, lasciando che quest' ultimo emetta la relativa ingiunzione di pagamento, è tenuto alla completa rifusione delle spese processuali.

1577 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 742 del 11/07/2014

PROCESSO - avviso di accertamento notificazione

La notifica deve essere effettuata applicando l'art. 60, lettera e) del DPR 600/73, sostitutivo per il procedimento tributario dell'art. 143 cpc, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

1578 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 173 del 11/02/2014

PROCESSO - Avviso di trattazione - Notifica a mezzo posta

La comunicazione della data di trattazione, nella ipotesi di spedizione a mezzo del servizio postale, occorre che sia giunta effettivamente nella sfera giuridica di conoscibilità propria del destinatario e che al destinatario sia stato assicurato lo specifico spatium - almeno trenta giorni liberi prima - concesso dal legislatore per approntare le necessarie difese.

1579 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 352 del 24/03/2014

PROCESSO - Cartella di pagamento - Impugnazione - Notifica dei vizi ex art. 156 cpc

La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto.

1580 C.T.P. Chieti Sentenza: 320 del 09/04/2014

PROCESSO - Cartella di pagamento – Notifica

La mancata apposizione sull'originale e sulla copia, consegnata al destinatario, della relazione prevista dalla legge 890 del 1982 non comporta inesistenza, e quindi nullità, della notifica ma semplice irregolarità che non può esser fatta valere dal destinatario trattandosi di adempimento non previsto nel suo interesse.

1581 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 928 del 09/09/2014

PROCESSO - Compensazione delle spese di lite

Il ritardo nella presentazione della documentazione da parte del contribuente, pur giustificata per la brevità dei termini, costituisce motivo di compensazione delle spese di giudizio.

1582 C.T.P. Chieti Sentenza: 4 del 09/01/2014

PROCESSO - Competenza

La commissione tributaria provinciale va individuata in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, a norma dell'art.4 del D.Lgs. 546/1992. Quest'ultima disposizione infatti radica la competenza non in base a criteri contenutistici inerenti alla specifica materia trattata ma all'allocazione spaziale dei soggetti in causa.

1583 C.T.P. Chieti Sentenza: 4 del 09/01/2014

PROCESSO - Competenza

Quando il servizio di accertamento è stato affidato dal comune, in concessione, la competenza territoriale va individuata, non in relazione al comune concedente, ma nella sede del concessionario in quanto questo subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all'impugnazione degli atti emessi nello svolgimento dell' attività riscossiva).

1584 C.T.P. Chieti Sentenza: 174 del 03/03/2014

PROCESSO - Competenza

Nei procedimenti tributari la distinzione della competenza tra le varie C.T.P. si effettua in base al criterio territoriale. Queste sono competenti a giudicare quelle controversie sorte a seguito d'impugnazione di uno degli atti contenuti nell'art 19 del D.Lgs. 546/1992 o promosse per conseguire il rimborso di somme ritenute indebitamente versate ad uffici che hanno sede nelle circoscrizioni delle Commissioni stesse, corrispondenti al territorio della rispettiva provincia.

1585 C.T.P. Chieti Sentenza: 174 del 03/03/2014

PROCESSO - Competenza

La legittimazione passiva dei concessionari sussiste quando vengono contestati atti della riscossione da questo emanati e le censure riguardino profili sostanziali o procedurali imputabili all'attività svolta dal riscossore. Il concessionario perde la propria legittimazione passiva, a vantaggio dell'ente accertatore, quando la controversia faccia riferimento a questioni sostanziali relative al rapporto d'imposta. In quest'ultimo caso, quindi, la competenza territoriale delle Commissioni sarà definita dall'ubicazione territoriale dell'ufficio accertatore.

1586 C.T.P. Teramo Sentenza: 93 del 11/03/2014

PROCESSO - Competenza

L'accertamento della competenza territoriale della Commissione adita ha rilievo anche nel corso della prodromica fase cautelare del giudizio.

1587 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 22 del 10/01/2014

PROCESSO - Competenza

Il giudice tributario competente a dirimere la controversia insorta nel rapporto giuridico d'imposta è quello del luogo della sede dell'Ufficio o Ente che ha emesso l'atto impugnato (Cass. 4682/12).

1588 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 160 del 10/02/2014

PROCESSO - Competenza

Il combinato disposto dell'art. 50 comma 2 d.p.r. 602/73 e dell'art. 2 l. 546/92 è da interpretare come appartenenti al giudice tributario le controversie che non attengono direttamente all'esecuzione forzata.

1589 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 160 del 10/02/2014

PROCESSO - Competenza

"L'art. 59 l. 546/92 indica i casi specifici di rimessione alla Commissione Provinciale, tra cui, alla lett. a), che ciò debba avvenire quando la C.T.R. ""dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice"". "

1590 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 241 del 05/03/2014

PROCESSO - Competenza

Esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici, ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla p.a. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. (Cass. 20067/06).

1591 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 33 del 20/01/2014

PROCESSO - competenza

1. Lo scrutinio delle questioni inerenti ai titoli assunti a riferimento della procedura esecutiva deve essere devoluto alla cognizione del Giudice dell'Esecuzione, in quanto l'esame di tali questioni ha incidenza strumentale sulla legittimità della procedura espropriativa (opposizione all'esecuzione ex Art. 615 cpc)

1592 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 163 del 11/02/2014

PROCESSO - competenza

La controversia avente per oggetto una domanda principale di natura tributaria e una domanda di risarcimento s'intende attribuita alla competenza del giudice tributario, poiché la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, pur non potendosi ritenere avente ad oggetto “accessori” del tributo, presenta tuttavia un diretto e immediato nesso causale con l'atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con il rapporto tributario, il quale non è esaurito, ma anzi costituisce l'oggetto del giudizio.

1593 C.T.P. Chieti Sentenza: 295 del 10/04/2014

PROCESSO - COMPETENZA

Nei procedimenti tributari la distinzione della competenza tra le varie C.T.P. si effettua in base al criterio territoriale. Queste sono competenti a giudicare quelle controversie sorte a seguito d'impugnazione di uno degli atti contenuti nell'art 19 del D.Lgs. 546/1992 o promosse per conseguire il rimborso di somme ritenute indebitamente versate ad uffici che hanno sede nelle circoscrizioni delle Commissioni stesse, corrispondenti al territorio della rispettiva provincia.

1594 C.T.P. Chieti Sentenza: 344 del 15/04/2014

PROCESSO - COMPETENZA

Nei procedimenti tributari la distinzione della competenza tra le varie C.T.P. si effettua in base al criterio territoriale. Queste sono competenti a giudicare quelle controversie sorte a seguito d'impugnazione di uno degli atti contenuti nell'art 19 del D.Lgs. 546/1992 o promosse per conseguire il rimborso di somme ritenute indebitamente versate ad uffici che hanno sede nelle circoscrizioni delle Commissioni stesse, corrispondenti al territorio della rispettiva provincia.

1595 C.T.P. Chieti Sentenza: 397 del 12/05/2014

PROCESSO - COMPETENZA

Nei procedimenti tributari la distinzione della competenza tra le varie C.T.P. si effettua in base al criterio territoriale. Queste sono competenti a giudicare quelle controversie sorte a seguito d'impugnazione di uno degli atti contenuti nell'art 19 del D.Lgs. 546/1992 o promosse per conseguire il rimborso di somme ritenute indebitamente versate ad uffici che hanno sede nelle circoscrizioni delle Commissioni stesse, corrispondenti al territorio della rispettiva provincia.

1596 C.T.P. Chieti Sentenza: 433 del 23/05/2014

PROCESSO - COMPETENZA

Nei procedimenti tributari la distinzione della competenza tra le varie C.T.P. si effettua in base al criterio territoriale. Queste sono competenti a giudicare quelle controversie sorte a seguito d'impugnazione di uno degli atti contenuti nell'art 19 del D.Lgs. 546/1992 o promosse per conseguire il rimborso di somme ritenute indebitamente versate ad uffici che hanno sede nelle circoscrizioni delle Commissioni stesse, corrispondenti al territorio della rispettiva provincia.

1597 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 422 del 11/04/2014

PROCESSO - Competenza

Il motivo di ricorso che eccepisce l'incompetenza territoriale dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, se respinto con la sentenza di primo grado, deve essere oggetto di appello incidentale, affinché la Commissione tributaria regionale possa prenderla in considerazione, non essendo sufficiente la mera riproposizione con le controdeduzioni.

1598 C.T.P. Chieti Sentenza: 603 del 23/07/2014

PROCESSO - COMPETENZA

Nel caso di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi in favore dei concessionari occorre rifarsi ad un interpretazione costituzionalmente orientata per individuare il giudice territorialmente competente. Infatti, pur riconoscendo agli enti locali la facoltà di appaltare l'accertamento e la riscossione dei tributi a società esterne, siffatta situazione deve essere interpretata in modo da non creare una dispendiosa difficoltà a difendersi da parte del contribuente atteso che non può essere sottratta la competenza territoriale ad un giudice tributario a conoscere della res litigiosa per il solo fatto che vi è un'interposizione fra creditore e debitore di un terzo soggetto estraneo al territorio, di qui la possibilità di disapplicare incidentalmente il regolamento intervenuto tra il comune e l'agente della riscossione.

1599 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1013 del 24/09/2014

PROCESSO - competenza

La CTP competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario di riscossione che ha emesso l'atto impugnato.

1600 C.T.P. Teramo Sentenza: 568 del 17/12/2014

PROCESSO - Competenza

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, la competenza si radica in base alla sede dell'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

1601 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1167 del 03/11/2014

PROCESSO - Competenza

L'organo competente è il Giudice Tributario dello Stato in cui ha sede il contribuente, ogni qual volta si tratti di tributi ed in ogni caso riguardo al processo di cognizione degli stessi.

1602 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 928/14 del 15/12/2014

PROCESSO - Competenza - giurisdizione del Giudice del lavoro

La controversia riguardante la discordanza dei dati riportati nelle buste-paga e nella dichiarazione mod.770 circa l'entità delle ritenute operate dal datore di lavoro, e che dunque coinvolge il datore di lavoro nella sua veste di sostituto di imposta, appartiene alla giurisdizione del Giudice del lavoro. Il valore probatorio delle buste-paga, nella loro veste di confessioni stragiudiziali, può essere fatto valere unicamente nell'ambito del processo civile, al fine di far dichiarare la falsità e/o l'erroneità delle dichiarazioni del sostituto, al fine di legittimare la restituzione di quanto indebitamente trattenuto e non versato all'Erario. I dati esposti dal sostituto nella Dichiarazione Mod.770 e certificati nel CUD sono gli unici documenti che rilevano nei rapporti con l'Erario e che sono suscettibili di una valutazione da parte del Giudice Tributario.

1603 C.T.P. Chieti Sentenza: 583 del 14/07/2014

PROCESSO - Competenza - tributi locali

L' individuazione della commissione territorialmente competente, ex art. 4 del D. Lgs. 546/1992, deve operarsi con riferimento al luogo ove ha sede il concessionario della riscossione che ha emesso l'avviso di accertamento impugnato perché, nel caso di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi in favore dei concessionari, la parte resistente è il soggetto concessionario e non l'ente locale.

1604 C.T.P. Chieti Sentenza: 998 del 16/12/2014

PROCESSO - Competenza territoriale - Tasse automobilistiche - E' di CTP Aq.

La commissione territorialmente competente a conoscere di controversie relative al pagamento di tasse automobilistiche è la CTP L'Aquila perché nella sua circoscrizione è situata la sede dell'ente riscossore, cioè la regione Abruzzo.

1605 C.T.P. Pescara Sentenza: 416 del 15/10/2014

PROCESSO - Competenza territoriale - Tasse regionali - E' di CTP Aq.

Appartiene alla competenza territoriale della CTP di l'Aquila la controversia avente ad oggetto un tributo regionale, in quanto la sede della regione Abruzzo è la città di L'Aquila

1606 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 517 del 28/08/2014

PROCESSO - Competenza territoriale della CTP - Riferimento alla sede operativa del concessionario della riscossione

"In ossequio al principio di interpretazione cd. ""adeguatrice"", costantemente affermato dal giudice delle leggi, non può che ritenersi che il riferimento contenuto nell'art. 4 D.Lgs n. 546/1992 alla CTP nella cui circoscrizione ha sede il concessionario della riscossione debba essere inteso come riferito alla CTP nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede operativa che non necessariamente coincide con quella legale."

1607 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 556 del 18/09/2014

PROCESSO - Competenza territoriale della CTP - Riferimento all'Ente impositore

Nella controversia avverso la richiesta di pagamento avanzata dalla società di riscossione ai fini della corretta individuazione del giudice territorialmente competente rileva il luogo in cui ha sede l'ente impositore in quanto in detto territorio è sorta e deve essere assolta l'obbligazione tributaria.

1608 C.T.P. Chieti Sentenza: 300 del 10/04/2014

PROCESSO - contributo unificato

Le spese di giustizia, relative a sentenze divenute irrevocabili, sono dovute sino a che non intervenga un giudizio definitivo di revocazione che annulli le predette sentenze.

1609 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 872/14 del 02/12/2014

PROCESSO - Contributo unificato – Integrazione

Con la nuova dizione del terzo comma dell'art. 14 T.U. Spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. E' legittima l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 16 co. 1-bis del D.P.R. n. 115/2002 dei confronti dell'Ente civico che avendo formulato istanza di chiamata in causa del terzo non ha provveduto al versamento del contributo in questione.

1610 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 724/14 del 27/10/2014

PROCESSO - Contributo unificato – Riassunzione dinanzi

Nel caso si proceda alla riassunzione del processo dinanzi al giudice dichiarato competente, la rinnovata iscrizione a ruolo della controversia è soggetta nuovamente al versamento del contributo unificato trattandosi di situazione ben diversa da quella del giudizio sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, che prosegue davanti al medesimo organo giudiziario e che non richiede un nuovo versamento.

1611 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1176 del 04/11/2014

PROCESSO - Controversia della società di persona - Implica la partecipazione dei soci

La controversia relativa al reddito della società di persone necessariamente impone la partecipazione obbligatoria della società e di tutti i suoi soci, stante il nesso che inscindibilmente intercorre tra la determinazione del reddito della prima e la determinazione del reddito dei secondi, con la conseguenza che in caso di impugnativa del relativo accertamento o, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 546/92, devono essere riuniti i ricorsi distintamente promossi da tutti i soggetti interessati o, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di quei soggetti interessati che non abbiano già interposto impugnativa.

1612 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1091 del 14/10/2014

PROCESSO - Correzione errore materiale

L'errore materiale è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e che come tale può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza.

1613 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 905/14 del 15/12/2014

PROCESSO - Costituzione in giudizio – Computo del termine

Non è inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, perché ai fini della tempestività dello stesso rileva la data della sua proposizione originaria all'Agenzia delle Entrate e non già l'atto di chiamata in causa dell'Agente della Riscossione.

1614 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 618/14 del 13/10/2014

PROCESSO - Costituzione in giudizio – Termini

Nel processo tributario, ex art 22 d.lgs 546/92 il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, pena l'inammissibilità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado dello stesso.

1615 C.T.P. Chieti Sentenza: 512 del 24/06/2014

PROCESSO - Dati e notizie acquisiti irritualmente - utilizzabilità nel processo

Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell' atto impositivo, basato su documenti, registri, libri reperiti mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ha il dovere di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di una motivazione circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell' illecito e quindi di verificare che codesto abbia fatto riferimento a elementi cui l'ordinamento attribuisca effettiva valenza indiziaria. Pertanto il giudice deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime e valutare il fondamento della pretesa fiscale senza tener conto delle prove basate su documentazione reperita.

1616 C.T.P. Teramo Sentenza: 375 del 22/09/2014

PROCESSO - Dati e notizie acquisiti irritualmente - valutazione

I fatti emergenti in un p.v.c. -dal quale sia scaturito un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'imputato e dove non sia stata concessa autorizzazione ai fini dell'utilizzazione, in sede di accertamento fiscale, dei dati acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria- costituiscono elementi probatori liberamente valutabili dal Giudice tributario, avendo il p.v.c. autonoma rilevanza giuridica, sia nei riguardi del processo penale, che dell'accertamento fiscale.

1617 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 156 del 11/02/2014

PROCESSO - Diniego di rimborso - Impugnazione - Precisazione delle ragioni del diniego in sede di controdeduzioni

Ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso, l'ufficio può esercitare la facoltà di controdeduzioni (art. 23 dlgs 546/92) e quindi prospettare senza che si determini vizio di ultrapetizione argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto dell'istanza in sede amministrativa, poiché in tal caso il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve fornire la prova della propria domanda. Ne consegue che può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento e che si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso richiamando altresì gli eventuali provvedimenti adottati

1618 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 190 del 17/02/2014

PROCESSO - Documenti - Presentazione in originale o copia

Nel processo tributario i documenti possono essere presentati in originale o in copia. La copia di un documento ha quindi lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria. Ne consegue che la successiva richiesta dell'Ufficio volta ad acquisire l'originale di un documento è inammissibile in quanto la contestazione della conformità all'originale doveva essere tempestivamente effettuata in modo formale e specifico in sede di controdeduzione al ricorso introduttivo.

1619 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 321 del 18/03/2014

PROCESSO - Efficacia oggettiva del giudicato

Il principio di cui all'art 2909 cc è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi purché sia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante.

1620 C.T.P. Chieti Sentenza: 440 del 27/05/2014

PROCESSO - Efficacia oggettiva del giudicato

L’intangibilità del giudicato comporta il divieto di riproposizione, in altro giudizio, di ogni questione rientrante nell’essenza della cosa giudicata sostanziale e la cui soluzione in senso diverso avrebbe l’effetto di annullare o diminuire la portata del giudicato.

1621 C.T.P. Chieti Sentenza: 1026 del 24/12/2014

PROCESSO - Efficacia oggettiva del giudicato

Se gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del dovuto sono comuni a più periodi d’imposta, fattispecie a ad efficacia permanente, il giudicato non trova ostacolo nel principio dell’ autonomia dei periodi d’ imposta.

1622 C.T.P. Chieti Sentenza: 115 del 12/02/2014

PROCESSO - efficacia soggettiva del giudicato

La sentenza, che accerti la pretesa impositiva in capo alla società di persone, preclude definitivamente al socio di quest’ultima la contestazione dello stesso petitum, anche se proposto in modo autonomo.

1623 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 118 del 30/01/2014

PROCESSO - efficacia soggettiva del giudicato

E' titolo esecutivo la sentenza che decide sul ricorso promosso da un socio di società di persone quando il socio ha proposto impugnazione iniziale ed è stato in giudizio svolgendo le relative difese nel proprio interesse. Ne consegue che il giudicato si forma anche nei confronti del socio.

1624 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 175 del 11/02/2014

PROCESSO - efficacia soggettiva del giudicato

L'accertamento dei requisiti in difformità della attribuita categoria catastale non può, tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'ICI da parte del contribuente, in ragione del carattere impugnarono del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d'imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali. Ne consegue che legittimati a contraddire in merito all'impugnativa dell'atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l'hanno adottato, ossia l'Agenzia del Territorio.

1625 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1064 del 02/10/2014

PROCESSO - efficacia soggettiva del giudicato

Il principio per il quale il giudicato nei confronti del singolo socio può far stato nei confronti della società e viceversa, riguarda solo il comune oggetto di causa, ma non può riguardare imposte diverse.

1626 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 506

PROCESSO - Esecutività delle sentenze

Nel processo tributario hanno immediata efficacia esecutiva, secondo la disciplina dettata dall'art. 68 d. Igs. n. 546/92, le sentenze che hanno ad oggetto l'impugnativa di atti di imposizione relativi all'esistenza e all'entità del tributo, e cioè le sentenze concernenti la determinazione e il pagamento del tributo dovuto. Non hanno immediata efficacia esecutiva, invece, e perciò sono eseguibili solo dopo il passaggio in giudicato, le sentenze di condanna dell'ente impositore, tanto se obbligano l'amministrazione al pagamento di somme, quanto se impongono un comportamento diverso.

1627 C.T.P. Chieti Sentenza: 166 del 03/03/2014

PROCESSO - FALLIMENTO

La notifica al curatore fallimentare legittima l’agente della riscossione e l’ente impositore ad insinuarsi nel passivo del fallimento.

1628 C.T.P. Chieti Sentenza: 166 del 03/03/2014

PROCESSO - FALLIMENTO

L'omessa notifica al fallito, ove il curatore ometta di proporre gravame, comporta la radicale nullità dell'atto per violazione degli artt. 60 del D.P.R. 600/1973, 6 e 10 della legge 212/2000, in quanto l'omissione in esame pregiudica il diritto del fallito a proporre impugnazione.

1629 C.T.P. Chieti Sentenza: 166 del 03/03/2014

PROCESSO - FALLIMENTO

In caso di omessa notifica dell'atto impositivo, il ricorso tributario è proponibile, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del fallito.

1630 C.T.P. Chieti Sentenza: 980 del 03/12/2014

PROCESSO - fallimento

L'agente della riscossione che notifichi l'atto impositivo al curatore ma non al fallito, in ragione della radicale nullità e/o illegittimità dell'atto per violazione dell' art. 60 DPR 600/1973 e degli artt. 3 e 10 della Legge 212/2000, deve essere condannato alla completa rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente (fallito).

1631 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 321 del 18/03/2014

PROCESSO - Giudicato - Effetti

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente. Ne consegue che non può avere efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli.

1632 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 154 del 11/02/2014

PROCESSO - Giudicato esterno - Operatività - Limiti

In materia di estensibilità del giudicato esterno non è sufficiente che si riscontri un'identità delle circostanze fattuali e delle situazioni oggettive in entrambi i giudizi, ma è necessario che il giudice esamini le questioni e fornisca puntuale riscontro della sua decisione nella motivazione della sentenza. Ne consegue che in caso contrario non potrà richiamarsi al giudicato e nessuna regola di evidenza potrà ricavarsi al fine di farla valere in un diverso giudizio.

1633 C.T.P. Chieti Sentenza: 9 del 13/01/2014

processo - Giudizio di Cassazione

La parte che, pur avendone interesse, non provveda a riassumere il giudizio innanzi al giudice del rinvio, designato dalla Suprema Corte, incorre nell'estinzione dell'intero giudizio, cioè delle sentenze di merito intercorse e della sentenza della Cassazione. L'accoglimento, infatti, va inteso come rinvio ad altra sezione della commissione tributaria ed ha la funzione di consentire, al giudice designato, l'applicazione corretta dei principi enunciati dalla Corte d'ultima istanza.

1634 C.T.P. Chieti Sentenza: 190 del 12/03/2014

PROCESSO - Giudizio di ottemperanza

Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può dichiarare l'estinzione per compensazione del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, presupponendo una tale statuizione un'attività di accertamento del controcredito del fisco

1635 C.T.P. Chieti Sentenza: 445 del 27/05/2014

PROCESSO - Giudizio di ottemperanza

Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può dichiarare l'estinzione per compensazione del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, presupponendo una tale statuizione un'attività di accertamento del controcredito del fisco che travalica i limiti fissati al giudicato ed eccede l'ambito della cognizione fissato dall'art. 70, comma 7, D.Lgs. 546/1992 pur fatta salva la possibilità di dichiarare la predetta compensazione se sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva in quanto accettata sia dal fisco che dal contribuente, con riguardo alle reciproche pretese creditorie ovvero quando il credito opposto dal fisco promani a sua volta da una sentenza passata in giudicato.

1636 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 408 del 07/04/2014

PROCESSO - Giudizio di ottemperanza

Il fatto che la firma del pubblico ufficiale sia non leggibile non è motivo di nullità, perché non è la persona fisica del notificatore che conta ma l'ufficio che lui stesso ricopre, e per l'eventuale querela di falso circa il contenuto dell'atto o la qualità di chi lo abbia formato non è essenziale leggere la firma perché, in sede di processo attinente la falsità, alla persona fisica è agevole risalire attraverso l'ufficio.

1637 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 255 del 06/03/2014

PROCESSO - giudizio di rinvio

Principio generale indefettibile è che, nella fase di riassunzione del gravame, a seguito di rinvio dalla S.C., la causa debba essere nuovamente vagliata nei limiti delle questioni già dedotte dalle parti nell'opportuna sede d'impugnazione senza che possa essere ampliato in alcun modo il profilo delle questioni dalle parti devolute negli atti di rito.

1638 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 5 del 09/01/2014

PROCESSO - giudizio di rinvio

Nel giudizio tributario ex Art. 292 C.p.c., alla riassunzione della causa avanti al Giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità. Ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue e il termine di prescrizione riprende a decorrere, cosicché se l'atto è più vecchio di dieci anni l'Ufficio non potrà esigere alcunché.

1639 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 232 del 28/02/2014

PROCESSO - GIUDIZIO DI RINVIO

"In ragione della struttura ""chiusa"" del giudizio di rinvio, il Giudice al fine di procedere al giudizio nei termini rimessogli dalla Cassazione, può prendere in considerazione fatti nuovi, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili, soltanto a condizione che si tratti di fatti avvenuti dopo l'udienza di discussione dinanzi alla Cassazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di Cassazione."

1640 C.T.P. Chieti Sentenza: 685 del 04/09/2014

PROCESSO - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio tributario, a norma dell' art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività d impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità. Ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell' avviso di accertamento, che ne costituiva l' oggetto.

1641 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 602/14 del 29/09/2014

PROCESSO - Giurisdizione

La Commissione Tributaria non può decidere su questioni relative a ritenute pensionistiche e sanitarie ricorrendo difetto di giurisdizione.

1642 C.T.P. Pescara Sentenza: 349 del 26/06/2014

PROCESSO - Giurisdizione

Il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego alla modifica catastale di un immobile, pur non rientrando tra gli atti indicata dall'art. 19 D. Lgs 546/1992, inerisce la giurisdizione tributaria in quanto concerne controversie aventi ad oggetto il classamento e l'attribuzione di rendite catastali di unità immobiliari, pertanto deve considerarsi ammissibile

1643 C.T.P. Chieti Sentenza: 1 del 09/01/2014

PROCESSO - Giurisdizione

Quando l'oggetto del contendere riguarda i contributi INPS, anche se richiesti attraverso una cartella di pagamento, il giudice tributario è tenuto a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in quanto gli stessi non hanno natura tributaria ex art.2, D.Lgs. 546/1992.

1644 C.T.P. Chieti Sentenza: 312 del 10/04/2014

PROCESSO - GIURISDIZIONE

Ogni contestazione relativa al contratto di telefonia, trattandosi di rapporti tra privati, deve essere affrontata davanti al giudice ordinario.

1645 C.T.P. Chieti Sentenza: 370 del 29/04/2014

PROCESSO - GIURISDIZIONE

I canoni relativi alla fornitura idrica non hanno natura tributaria.

1646 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 424 del 11/04/2014

PROCESSO - Giurisdizione

Esula dalla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria nella parte in cui attiene a crediti non aventi natura tributaria. (nella specie si trattava di sanzioni amministrative irrogate sulla base del Codice della Strada, di contributi previdenziali e sanzioni ex art. 3, co. 3, D.L. n. 12/2002, c.d. sanzioni per il lavoro nero).

1647 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 487 del 08/05/2014

Processo - giurisdizione

La giurisdizione tributaria sussiste, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria intenda chiamare il liquidatore a rispondere in via solidale delle imposte non pagate dalla società in liquidazione, solo nel caso l'ufficio abbia fatto ricorso al particolare atto previsto dall'art. 36 d.p.r. 602/73, poiché, in caso contrario, la controversia ha ad oggetto l'accertamento di un debito proprio del liquidatore, e come tale essa appartiene alla giurisdizione civile.

1648 C.T.P. Chieti Sentenza: 567 del 09/07/2014

PROCESSO - GIURISDIZIONE

Il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione quando vengano sottoposte al suo scrutinio cartelle che riguardano ruoli emessi dalla cassa nazionale avvocati, concernenti contributi previdenziali obbligatori.

1649 C.T.P. Chieti Sentenza: 567 del 09/07/2014

PROCESSO - GIURISDIZIONE

Il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione quando vengano sottoposti al suo scrutinio ruoli relativi a sanzioni amministrative iscritte ai sensi della l. 689/1981.

1650 C.T.P. Chieti Sentenza: 677 del 01/09/2014

PROCESSO - GIURISDIZIONE

Il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ex art. 3 D. Lgs. 546/1992, quando la pretesa impositiva riguarda interessi relativi a canoni di fornitura idrica.

1651 C.T.P. Chieti Sentenza: 790 del 29/09/2014

PROCESSO - GIURISDIZIONE

La pretesa impositiva avente ad oggetto crediti per spese legali INPS, anche se contenuta in una cartella di pagamento, è sottratta alla giurisdizione tributaria in favore del giudice ordinario.

1652 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 985 del 22/09/2014

PROCESSO - Giurisdizione

"Compete alla Commissione, in relazione alla natura del processo tributario, che è quella di ""impugnazione - merito"" (ex pluribus e per ultimo vedi Cass., sentenza 20-03-2013 n. 6318, per la quale il giudice deve pronunciare ""una decisione di merito, sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio""), procedere alla ricostruzione del rapporto tributario, qualificando correttamente il reddito prodotto e quantificando la relativa base imponibile applicando i criteri stabiliti dalla legge. "

1653 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 930 del 09/09/2014

PROCESSO - giurisdizione

2. Ai fini di una corretta decisione, il Giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ne consegue che la sentenza può avere una motivazione in parte diversa rispetto a quella sostenuta dalla parte, purché sia espressione dell'iter logico giuridico seguito dal giudice per la decisione della causa.

1654 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 904 del 14/08/2014

PROCESSO - giurisdizione

Il giudice non può sopperire alla genericità ed incompletezza dell'avviso adottato dall'Amministrazione, proprio in quanto esse sono causa di illegittimità del medesimo.

1655 C.T.P. Chieti Sentenza: 893 del 14/11/2014

PROCESSO - giurisdizione

I diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto previdenziale obbligatorio non possono essere ricompresi nella previsione dell' art. 2 del D. Lgs. 546/1992.

1656 C.T.P. Chieti Sentenza: 895 del 14/11/2014

PROCESSO - giurisdizione

I diritti ed obblighi scaturenti da un rapporto previdenziale obbligatorio non possono essere ricompresi nella previsione dell' art. 2 del D. Lgs. 546/1992.

1657 C.T.P. Chieti Sentenza: 898 del 19/11/2014

PROCESSO - giurisdizione

Il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione a controversie aventi ad oggetto ruoli emessi dall' Inps e dall' Inail.

1658 C.T.P. Chieti Sentenza: 980 del 03/12/2014

PROCESSO - Giurisdizione

Il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione quando vengano sottoposti al suo giudizio intimazioni riguardanti contributi Inps

1659 C.T.P. Teramo Sentenza: 489 del 21/11/2014

PROCESSO - Giurisdizione

La giurisdizione in materia di accertamento della proprietà di beni volturati in catasto a seguito di dichiarazione di successione spetta al Giudice Ordinario e non alla Commissione Tributaria.

1660 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1109 del 17/10/2014

PROCESSO - Giurisdizione

All'intervento giurisdizionale della Corte di Giustizia Europea devono essere necessariamente riconosciuti sia la stessa autorità che gli effetti di una decisione della Corte Costituzionale dello Stato.

1661 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1084 del 09/10/2014

PROCESSO - giurisdizione

Il processo tributario è un processo di impugnazione – merito, non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito.

1662 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1370 del 25/09/2014

PROCESSO - Giurisdizione

Nonostante non ricorra un atto impugnabile ex art. 19, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario l'accertamento del credito, avente indubbia natura tributaria, del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato (Agenzia delle Entrate).

1663 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1167 del 03/11/2014

PROCESSO - giurisdizione

Il D.Lgs. N. 546 del 1992, art. 2 attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, senza distinzione di nazionalità e/o tipologia.

1664 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1352 del 04/12/2014

PROCESSO - giurisdizione

La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle Onlus, di competenza dell'Agenzia delle entrate, deve ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D. Lgs. N. 546 del 1992, art. 2, avente ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lette. H, del citato D.Lgs.).

1665 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 5 del 07/01/2014

PROCESSO - Giurisdizione - Atti dell'esecuzione forzata

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgv. n. 546 del 1992 gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento sono esclusi dalla giurisdizione tributaria. Ne discende che non appartiene alla giurisdizione del giudice tributario l'opposizione avverso un atto di pignoramento presso terzi.

1666 C.T.P. Teramo Sentenza: 478 del 11/11/2014

PROCESSO - Giurisdizione - Atti dell'esecuzione forzata

L'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a favore dell'Agenzia delle Entrate non può essere realizzata mediante iscrizione a ruolo ma secondo la disciplina dettata dal codice processuale civile. Ne consegue la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria a favore del Giudice Ordinario.

1667 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 864/14 del 02/12/2014

PROCESSO - Giurisdizione – Contributi previdenziali – Non sussiste

Le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi previdenziali esulano dalla giurisdizione del giudice tributario non trattandosi di somme aventi natura tributaria, né l'utilizzo della procedura di riscossione a mezzo ruolo è idonea a mutare una simile conclusione

1668 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 659/14 del 28/10/2014

PROCESSO - Giurisdizione – Difetto

In materia di sanzioni irrogate per la violazione del codice della strada deve rilevarsi il difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie in favore del giudice ordinario.

1669 C.T.P. Pescara Sentenza: 47 del 15/01/2014

PROCESSO - Impugnativa di fermo amministrativo - Limiti

In omaggio al disposto dell'art. 19, co. 3, del D.lgv. n. 546/1992, l'impugnativa di un preavviso di fermo amministrativo che sia stato preceduto dalla regolare notifica degli atti prodromici non consente che di sollevare questioni relative l'atto stesso, senza possibilità per il contribuente di entrare nel merito la pretesa fiscale.

1670 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 343 del 24/06/2014

PROCESSO - Impugnazione autotutela

E' inammissibile l'impugnativa con la quale parte ricorrente, censurando formalmente la comunicazione del diniego di autotutela dell'Amministrazione Finanziaria, ripropone nuovamente le medesime contestazioni sollevate avverso la cartella esattoriale in relazione alla quale questa medesima Commissione Tributaria si era già espressa con declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso.

1671 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 709/14 del 28/10/2014

PROCESSO - Impugnazione avviso di liquidazione notificato al notaio- Legittimazione passiva delle parti

Stante il vincolo di solidarietà che sussiste tra le parti ed il notaio rogante a norma dell'art 57 del DPR 131/86, deve ritenersi che l'avviso di liquidazione notificato al notaio rogante (che si è avvalso della procedura di registrazione telematica) può essere impugnato anche dalle parti contraenti, in quanto la previsione della notifica dell'avviso di liquidazione al notaio vale solo a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lg. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo.

1672 C.T.P. Chieti Sentenza: 591 del 14/07/2014

PROCESSO - Impugnazione degli atti impositivi - Sana i vizi di notifica

La proposizione del ricorso e la rappresentazione puntuale dei motivi d'impugnazione sanano gli eventuali vizi di notifica dell'atto impositivo in quanto le difese del contribuente dimostrano che quest'ultimo ha potuto prendere piena coscienza della pretesa impositiva.

1673 C.T.P. Chieti Sentenza: 431 del 23/05/2014

PROCESSO - Impugnazione della cartella di pagamento – Vizi di notifica- Sanatoria

La proposizione del ricorso e la rappresentazione puntuale dei motivi d'impugnazione sanano gli eventuali vizi di notifica dell'atto impositivo in quanto le difese del contribuente dimostrano che quest'ultimo ha potuto prendere piena coscienza della pretesa impositiva.

1674 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 58 del 29/01/2014

PROCESSO - Impugnazione della cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento - Legittimazione passiva

L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità della cartella, atto successivo, sicché l'azione del contribuente, diretta a far valere tale nullità, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamata nei riguardi del primo.

1675 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 935/14 del 19/12/2014

PROCESSO - Impugnazione della cartella non per vizi propri

Il ricorso avverso una cartella di pagamento, non per vizi propri, ma in relazione al previo avviso di accertamento, è inammissibile essendo stato, il suddetto atto prodromico, impugnato ed il relativo giudizio concluso con sentenza passata in giudicato che ne ha confermato la legittimità.

1676 C.T.P. Pescara Sentenza: 38 del 29/01/2014

PROCESSO - Impugnazione di atto non preceduto dalla notifica dell'atto prodromico - Necessità della prova da parte del resistente

A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento, spetta alla controparte fornire la prova della notifica di tali atti ai sensi dell'art. 2697 C.c.; in mancanza di tale prova l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.

1677 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 137 del 30/01/2014

PROCESSO - Impugnazione di avviso di accertamento - Onere probatorio -

Ove il contribuente tenga un comportamento inerte rispetto al contraddittorio precontenzioso, nel successivo ricorso giurisdizionale non può limitarsi ad eccepire l'illegittimità dell'accertamento in base a doglianze generiche, come le ridotte dimensioni aziendali e la crisi del settore, ma deve puntualmente dimostrare che l'accertamento è infondato in base ad elementi certi e convincenti e dare una critica dimostrazione delle concrete implicazioni dei suddetti eventi in termini di minori ricavi e minor reddito rispetto ai risultati dello studio di settore

1678 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 230 del 28/02/2014

PROCESSO - Indicazione dei motivi di impugnazione in appello

La specificità del motivo di impugnazione non dipende dalla novità o dall'originalità dello stesso. Ne consegue che è del tutto irrilevante che l'Ufficio per proporre l'impugnazione si sia limitato a trascrivere nell'atto di appello la parte motiva dell'avviso di accertamento riferita alla questione in esame. (anno di riferimento 2006)

1679 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 224 del 28/02/2014

PROCESSO - Indicazione dei motivi d'impugnazione

Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici della impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (anno di riferimento 2006)

1680 C.T.P. Chieti Sentenza: 705 del 08/09/2014

PROCESSO - Interpretazione della norma tributaria

L' art. 12 delle preleggi prevede un criterio di interpretazione letterale, che riflette chiaramente il principio di statualità del diritto. Infatti impone al giudice di attenersi strettamente al diritto posto con la legge dello stato impedendogli di ergersi egli stesso, in sede di libera interpretazione, a creatore del diritto. Anche il criterio di interpretazione teleologica tende a questo risultato: le parole sono solo il mezzo mediante il quale si esprime l' intenzione del legislatore; e come tali vanno interpretate: esse debbono essere presa alla lettera, ma non fino al punto di attribuire alla norma un senso diverso da quello che, nel contesto della legge, risulta corrispondente alla finalità che la norma di propone.

1681 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1 del 08/01/2014

PROCESSO - Interpretazione norme comunitarie

L'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia Europea chiarisce e precisa il significato e la portata della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne consegue che la norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa, occorre però che sia stata rispettate le modalità processuali nazionali, di natura sostanziale e formale per agire in giudizio.

1682 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 165 del 11/02/2014

PROCESSO - Interpretazione norme comunitarie

In caso di conflitto tra diritto comunitario e norme interne, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario, disapplicando la norma interna.

1683 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 418 del 08/04/2014

PROCESSO - Interpretazione norme comunitarie

L'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia chiarisce e precisa il significato e la portata della norma. Ne consegue che la norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa se per il resto sono soddisfatte tutte le condizioni che permettono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma.

1684 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1060 del 02/10/2014

PROCESSO - Interpretazione norme comunitarie

Il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che è tenuto a non darle applicazione anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria.

1685 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1273 del 14/11/2014

PROCESSO - Interpretazione norme comunitarie

1. Qualora venga accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi posizione discriminatoria senza doverne chiedere o attenderne la previa rimozione da parte del legislatore.

1686 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1273 del 14/11/2014

PROCESSO - Interpretazione norme comunitarie

2. Una pronuncia che dichiari la contrarietà di una norma nazionale al diritto comunitario non implica un automatico intervento su disposizione di carattere sostanziale relative ai termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito tributario che riduceva illegittimamente un beneficio fiscale, per cui l'esaurimento del rapporto si pone come limite invalicabile alla efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità.

1687 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1377 del 10/12/2014

PROCESSO - Interpretazione norme comunitarie

Benché gli effetti di una sentenza interpretativa della Corte di giustizia europea retroagiscano normalmente sino alla data di entrata in vigore della norma interpretata, perché quest'ultima venga applicata dal giudice nazionale a fatti precedenti a tale sentenza, occorre che siano state rispettate le modalità processuali nazionali, di natura sia sostanziale che formale, stabilite per agire in giudizio.

1688 C.T.P. Teramo Sentenza: 36/2014 del 21/01/2014

PROCESSO - Iscrizione di ipoteca - Mancanza degli atti prodromici

È infondato il ricorso contro l'avviso di iscrizione ipotecaria fondato sulla presunta mancata notifica degli atti prodromici allorquando l'agente della riscossione ne abbia dato piena prova, non potendo assumere rilievo alcuno un presunto errore sul luogo della notifica che sia stato dedotto solo in pubblica udienza e non in maniera rituale nei tempi e modi di cui al D. Leg.vo N. 546/1992.

1689 C.T.P. Teramo Sentenza: 39/01/2014 del 28/01/2014

PROCESSO - Iscrizione di ipoteca - Mancanza degli atti prodromici

"È infondato e per l'effetto va rigettato il ricorso contro l'avviso di iscrizione ipotecaria con il quale si lamenta la mancata notifica degli atti prodromici, avendo il ricorrente, per sua stessa ammissione, subito due pignoramenti immobiliari che su quegli stessi atti erano fondati e non avendo allora proposto opposizione nei termini di legge. Nel caso di mutamento del domicilio fiscale, il nuovo domicilio non può essere opposto all'ufficio se il contribuente non ha provveduto ad effettuare la comunicazione di legge ex art. 38 del D.L. N. 78 del 2010.

1690 C.T.P. Pescara Sentenza: 91 del 20/03/2014

PROCESSO - Istruttoria - Poteri del giudice -

ll carattere dispositivo del processo tributario comporta che il giudice non può utilizzare i propri poteri istruttori a fini esplorativi sostituendosi alle parti. Per effetto di tale principio l'ordine di esibizione a terzi del contratto di locazione dell'impianto di pubblicità, come richiesto dalla parte convenuta non può trovare accoglimento, in quanto la Commissione tributaria non è tenuta ad acquisire d'ufficio le prove a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio.

1691 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 507 del 28/07/2014

PROCESSO - Legittimazione attiva

Il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato compete alla persona cui è diretta la notificazione, non a quella presso cui è stata erroneamente eseguita. Ne discende che è inammissibile il ricorso proposto dall'ex rappresentante della Società sportiva che voglia far valere la nullità della notifica nei suoi confronti dovendo la stessa essere effettuata dal soggetto a ciò legittimato e, cioè, la società destinataria dell'atto stesso.

1692 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 858 del 29/07/2014

PROCESSO - Legittimazione attiva - Società estinta

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione con la conseguenza che il ricorso presentato dal liquidatore dell'ente avverso una cartella di pagamento emessa nei confronti della società successivamente alla cancellazione, ancorché per i tributi sorti in epoca anteriore è improcedibile per difetto ab origine di legittimazione attiva, dovendosi ritenere l'ammissibilità del ricorso introduttivo esclusivamente ai fini della rilevabilità ex officio della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto ormai inesistente.

1693 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 119 del 30/01/2014

PROCESSO - Legittimazione del liquidatore

E' legittimato a stare in giudizio il liquidatore di società in liquidazione in luogo del legale rappresentante pro tempore, relativamente ad atti notificati alla società anche quando il liquidatore alla data della notifica non aveva alcun potere rappresentativo dell'ente poiché la speciale condizione liquidatoria sopravvenuta ben può essere considerata come attributiva della legittimazione postuma atteso che il legale rappresentante pro tempore era ormai sprovvisto di ogni potere di impegnare la ditta.

1694 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 694/14 del 28/10/2014

PROCESSO - Legittimazione passiva

Sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate nel caso di proposizione del ricorso avverso cartella di pagamento quando la contestazione investe direttamente la iscrizione a ruolo ed il rapporto tributario, perché la domanda del ricorrente è di annullamento, non già dell'atto posto in essere dall'Agente della riscossione, ma della iscrizione a ruolo, in ragione della decadenza verificatasi per il mancato rispetto del termine, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.

1695 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 600/14 del 29/09/2014

PROCESSO - Legittimazione passiva – Concessionario/Ente impositore

In conformità all'orientamento della Cassazione, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento di cui si eccepisce la tardività della notifica, poiché non si tratta di vizio proprio di questa, il concessionario non è legittimato in via esclusiva a contraddire in giudizio e la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non al concessionario, il quale, se è destinatario dell'impugnazione, ha l'onere di chiamare in giudizio il concessionario se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo prevista in tal caso l'integrazione d'ufficio del contraddittorio.

1696 C.T.P. Teramo Sentenza: 33/2014 del 16/01/2014

PROCESSO - Legittimazione passiva del fallito

E' pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che la legittimazione del curatore non escluda quella del fallito che, rimanendo soggetto alle obbligazioni di imposta, conserva la legittimazione a contestare la fondatezza della pretesa tributaria che gli sia stata portata a conoscenza mediante notifica. È quindi inammissibile, per scadenza dei termini di cui all'art. 21/D.leg.vo n. 546 del 1992, il ricorso proposto dal fallito una volta tornato in bonis non potendosi accogliere la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. in quanto ben avrebbe potuto, nell'inerzia del curatore, proporre egli stesso a suo tempo ricorso avverso l'avviso. inammissibile il ricorso avverso il diniego di riesame dell'avviso di accertamento non rientrando lo stesso, nonostante la riconosciuta possibilità di interpretazione estensiva del catalogo degli atti di cui all'art. 19, tra gli atti impugnabili in quanto espressione di discrezionalità amministrativa. Anno d'imposta 2007.

1697 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 351 del 24/03/2014

PROCESSO - Litisconsorzio

L'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 comma 2 d.lgs.vo 546/92, è comunque indispensabile per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e a tutela di tutti i soci, sia che non abbiano ricevuto la notifica dell'atto di accertamento sia che l'abbiano ricevuta e che non abbiano fatto impugnazione.

1698 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 368 del 31/03/2014

PROCESSO - litisconsorzio

L'unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art 5 TUIR e dei soci delle stesse (art 40 dpr 600/73) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società e i soci (salvo che questi prospettino questioni personali) i quali tutti devono essere parte nello stesso processo.

1699 C.T.P. Chieti Sentenza: 762 del 23/09/2014

PROCESSO - litisconsorzio

Tra i soci e la società sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario qualora venga proposto ricorso per contestare il reddito della società o le modalità del suo accertamento. Nell' eventualità di ricorsi proposti dinanzi a giudici diversi, la riunione dei ricorsi va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall' art. 39 c.p.c.

1700 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 952 del 16/09/2014

PROCESSO - litisconsorzio

La controversia relativa al reddito della società di persone necessariamente impone la partecipazione obbligatoria della società e di tutti i suoi soci, stante il nesso che inscindibilmente intercorre tra la determinazione del reddito della prima e la determinazione del reddito dei secondi, con la conseguenza che in caso di impugnativa del relativo accertamento o, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 546/92, devono essere riuniti i ricorsi distintamente promossi da tutti i soggetti interessati o, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., deve essere integrato il contradditorio nei confronti di quei soggetto interessati che non abbiano già interposto impugnativa.

1701 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 952 del 16/09/2014

PROCESSO - litisconsorzio

Il difetto di un simultaneus processus, in violazione del litisconsorzio necessario, determina la nullità della sentenza che ne risulti affetta, comportando per il giudice di appello, ai sensi dell'art. 59 lett. B) D.Lgs. 546/92, la rimessione della causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

1702 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 957 del 16/09/2014

PROCESSO - litisconsorzio

Nel caso di rettifica del reddito di una società e del relativo reddito di partecipazione dei soci, la controversia deve ritenersi unica e riguarda un solo oggetto, tanto che sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci. Ne consegue che in caso di giudicato favorevole alla società od anche al singolo socio esso è opponibile all'unico Ufficio anche dagli altri litisconsorti necessari, proprio perché si tratta di un medesimo accertamento messo in discussione in una controversia avente come controparte l'unico Ufficio di tutti i contribuenti, seppure in giudizi diversi.

1703 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1176 del 04/11/2014

PROCESSO - litisconsorzio

La controversia relativa al reddito della società di persone necessariamente impone la partecipazione obbligatoria della società e di tutti i suoi soci, stante il nesso che inscindibilmente intercorre tra la determinazione del reddito della prima e la determinazione del reddito dei secondi, con la conseguenza che in caso di impugnativa del relativo accertamento o, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 546/92, devono essere riuniti i ricorsi distintamente promossi da tutti i soggetti interessati o, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di quei soggetti interessati che non abbiano già interposto impugnativa.

1704 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1067 del 07/10/2014

PROCESSO - litisconsorzio

In tema di accertamento dei redditi prodotti in forma associata, di cui all'Art. 5 DPR 597/73, ora art. 5 DPR 917/86, e agli artt. 6 e 40 del DPR 600/7, il socio che abbia impugnato con parziale successo l'accertamento nei confronti del reddito societario, ma non anche l'accertamento relativo al proprio reddito di partecipazione, può giovarsi del giudicato favorevole alla società partecipata per richiedere lo sgravio fiscale delle corrispondenti maggiori imposte iscritte a ruolo nei suoi confronti e il rimborso delle somme già versate a tale titolo.

1705 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1191 del 06/11/2014

PROCESSO - Litisconsorzio

L'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle rettifiche delle dichiarazioni dei redditi delle società e delle associazioni di cui all'Art. 5 TUIR e dei soci delle stesse, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la società e i soci (salvo che questi prospettivo situazioni personali), i quali devono tutti essere parte nello stesso processo.

1706 C.T.P. Teramo Sentenza: 433 del 04/11/2014

PROCESSO - Litispendenza

Nel giudizio tributario risulta ammissibile il ricorso autonomamente proposto da un socio, il cui maggior reddito imputato sia diretta conseguenza di quanto accertato in capo alla società, anche qualora quest'ultima non abbia impugnato l'atto impositivo ricevuto, facendolo divenire definitivo e non più contestabile.

1707 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 366 del 27/03/2014

PROCESSO - Mancata impugnazione degli atti prodromici - Impossibilità di contestare la pretesa in sede di impugnazione della iscrizione ipotecaria

La definitività della cartella, per omessa tempestiva impugnazione, rende tardiva la censura relativa all'ammontare del debito, formulata nel contesto del ricorso avverso la iscrizione ipotecaria, come parimenti sarebbe risultata tardiva se sollevata in sede di esecuzione.

1708 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 598/14 del 29/09/2014

PROCESSO - Natura

In conformità all'orientamento della Corte di Cassazione, il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria. Ne consegue che il giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve, né può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti.

1709 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 165 del 11/02/2014

PROCESSO - Norma interna incompatibile con l'ordinamento europeo - Inapplicabilità da parte del giudice - Consegue

Come precisato dalla Corte cost. gli ordinamenti comunitario e statale sono distinti e al tempo stesso coordinati. Le norme del primo vengono, in forza dell'art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione in quest'ultimo pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali. L'effetto di tale e diretta applicazione non è la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie

1710 C.T.P. Pescara Sentenza: 176 del 17/04/2014

PROCESSO - Notifica del ricorso - A mezzo posta certificata

E' inammissibile il ricorso che sia stato notificato al Comune con spedizione a mezzo posta elettronica certificata, in violazione dell'art. 20, comma 1 e 16 commi 2 e 3 del D. Lgs 546/92, a nulla rilevando che l'ente resistente si sia tempestivamente costituito in giudizio.

1711 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 574 del 22/09/2014

PROCESSO - Notifica del ricorso - Vizio formale - Conseguenze

Si ritiene che la mancata apposizione della firma unitamente al timbro sulla notifica dell'atto di ricorso ricevuto dal Comune resistente non sia imputabile al contribuente, ma sia dovuta a carenza interna alla stessa amm.ne che nulla ha fatto per rimediare all'inconveniente, anche in presenza di analoghi casi, frequenti e ripetuti. E' da considerarsi valida la notifica del ricorso sprovvista della firma del funzionario ricevente, altrimenti si causerebbe un danno ingiusto al cittadino irresponsabile del difetto formale della notifica e si avvantaggerebbe ingiustamente il convenuto nella cui responsabilità è posto l'adempimento formale, causa dell'inammissibilità del ricorso a cui è chiamato a rispondere.

1712 C.T.P. Teramo Sentenza: 553 del 16/12/2014

PROCESSO - Notificazioni

Ciò che vale, ai fini della validità della notifica avvenuta nei termini di legge, è la data di consegna all'Ufficio Postale, mentre la data di ricezione vale solo per indicare il dies a quo, termine iniziale dal quale far decorrere i giorni per la eventuale proposizione del ricorso, come regolamentato dall'art.1, comma 161, della Legge 296/2000 e dall'art.60 D.P.R. 600/1973, come modificato dalla Legge 248/2006.

1713 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1312 del 13/10/2014

PROCESSO - Notificazioni

La notifica degli atti impositivi deve essere effettuata alla società presso la sede della stessa, nella circoscrizione nella quale si trova il domicilio fiscale; qualora ciò risulti impossibile la notifica avviene a mani della persona fisica che rappresenta l'Ente (art. 145 co.3 c.p.c). Nella denegata ipotesi che anche siffatta modalità non risulti praticabile, la notifica avviene ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, con deposito di una copia presso la casa comunale; ma se l'azienda, l'abitazione o l'ufficio del contribuente si trova fuori del comune del domicilio fiscale, la notifica è effettuata secondo il disposto dell'art. 60, comma 1 lette. e) d.p.r. n. 600/1973, ovvero a mezzo dell'affissione dell'avviso nell'albo del Comune, e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Nell'ipotesi di notifica dell'atto ad un'impiegata della società, essa è da considerarsi valida, la normativa dedicata alle notifiche non esige una previa ricerca, da parte dell'ufficiale, del Legale rappresentate della società presso la sede.

1714 C.T.P. Chieti Sentenza: 43 del 17/01/2014

PROCESSO - Notificazioni

La notifica degli atti giudiziari, purché andata a buon fine, si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna all'ufficiale giudiziario o all'agente postale.

1715 C.T.P. Chieti Sentenza: 178 del 12/03/2014

PROCESSO - Notificazioni

La tempestiva proposizione del ricorso, entro i termini di legge, sana le eventuali irregolarità della notifica dell'atto impositivo in quanto quest'ultima ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quello di consentire al ricorrente di svolgere appieno le proprie difese.

1716 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 28 del 20/01/2014

PROCESSO - Notificazioni

E' regolare la notifica della cartella dii pagamento effettuata dall'Agente ella riscossione tramite il servizio di raccomandazione postale e senza l'interposizione del messo notificatore.

1717 C.T.P. Chieti Sentenza: 303 del 10/04/2014

PROCESSO - Notificazioni

La proposizione del ricorso e la rappresentazione puntuale dei motivi d'impugnazione sanano gli eventuali vizi di notifica dell'atto impositivo in quanto le difese del contribuente dimostrano che quest'ultimo ha potuto prendere piena coscienza della pretesa impositiva.

1718 C.T.P. Chieti Sentenza: 508 del 20/06/2014

PROCESSO - Notificazioni

La notifica alle persone giuridiche, ex artt. 58 e 60 D.p.r. 600/1973 e 145 c.p.c. deve avvenire nella sede dell'ente e mediante consegna dell'atto al rappresentante o a persona incaricata di ricevere le notifiche. In queste due ultime ipotesi, a norma degli artt. 138, 139, 141 c.p.c., occorre che nell'atto ne sia indicata la qualità e specificata residenza, domicilio e dimora abituale. Ove l'Amministrazione notifichi i propri atti in pregio delle richiamate disposizioni l'azione è improcedibile, per difetto di legittimazione passiva in quanto è illegittimo applicare misure cautelari su beni appartenenti a soggetti non ritualmente convenuti in giudizio.

1719 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 381 del 28/03/2014

PROCESSO - Notificazioni

La fattispecie giuridica di individuazione del socio di fatto, valida per altre prospettive normative, anche a proposito delle normative fallimentari sul regime dell'insolvenza, non lo è relativamente alle norme civilistiche sulle notifiche degli atti ai legittimi formali destinatari.

1720 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 381 del 28/03/2014

PROCESSO - Notificazioni

Per il socio accomandatario che, anche successivamente alla perdita della propria qualifica, ponga in essere attività di amministrazione della società (come la sottoscrizione di denunce dei redditi e la richiesta di istanza di adesione), se anche tali fatti fossero elementi costitutivi di una responsabilità – civilistica – illimitata e solidale con il socio accomandatario, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., non comporterebbero la conseguenza dell'acquisto del potere di rappresentanza della società.

1721 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 431 del 10/04/2014

PROCESSO - Notificazioni

I liquidatori e amministratori di società cancellata a seguito delle procedure di scioglimento, con conseguente estinzione della stessa, non possono stare in giudizio. L'ufficio non può notificare, in siffatta situazione, l'avviso di accertamento impugnato all'ex liquidatore.

1722 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 573 del 23/05/2014

PROCESSO - Notificazioni

Qualora, all'omessa notifica dell'atto di appello, nel domicilio di Equitalia Centro spa, faccia seguito la regolare costituzione in giudizio della stessa Equitalia, con esercizio delle potestà di difesa sotto tutti i punti, i profili, anche di merito, si possono ritenere superabili le irritualità della notifica dell'impugnazione.

1723 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 608 del 03/06/2014

PROCESSO - Notificazioni

L'appello è inammissibile se non notificato a controparte al domicilio eletto presso l'avvocato, in violazione degli art. 51 e 53, legge 546/92, che regolano i termini per la impugnazione e le forme della impugnazione.

1724 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 610 del 03/06/2014

PROCESSO - Notificazioni

Se il Comune in primo grado si era costituito a ministero dell'avvocato, domiciliandosi presso il suo studio, esclusivamente in tale domicilio andava notificato l'appello, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. Civile.

1725 C.T.P. Chieti Sentenza: 602 del 18/07/2014

PROCESSO - Notificazioni

Gli effetti della notifica decorrono nei confronti del notificante dalla data di spedizione della raccomandata e del notificatario dalla data di ricezione.

1726 C.T.P. Chieti Sentenza: 636 del 24/07/2014

PROCESSO - Notificazioni

La notifica diretta a mezzo posta, con consegna al domicilio del destinatario, senza necessità di intervento di particolari soggetti abilitati alla notifica deve ritenersi pienamente valida.

1727 C.T.P. Chieti Sentenza: 671 del 04/09/2014

PROCESSO - notificazioni

Non può essere pronunciata l'invalidità di un atto impositivo allorquando quest'ultimo sia stato impugnato, con cesure articolate e diffuse, dal contribuente, il quale abbia da un lato dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato il concreto pregiudizio che il vizio dell' atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

1728 C.T.P. Chieti Sentenza: 695 del 08/09/2014

PROCESSO - notificazioni

Non può essere pronunciata l'invalidità di un atto impositivo allorquando quest'ultimo sia stato impugnato, con cesure articolate e diffuse, dal contribuente, il quale abbia da un lato dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato il concreto il pregiudizio che il vizio dell' atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

1729 C.T.P. Chieti Sentenza: 719 del 22/09/2014

PROCESSO - Notificazioni

La costituzione in giudizio del ricorrente sana ogni eventuale vizio di notifica dell' atto impositivo e la nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

1730 C.T.P. Chieti Sentenza: 791 del 29/09/2014

PROCESSO - Notificazioni

Il limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell' atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa.

1731 C.T.P. Pescara Sentenza: 377 del 17/09/2014

PROCESSO - Notificazioni

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale.

1732 C.T.P. Teramo Sentenza: 352 del 11/09/2014

PROCESSO - Notificazioni

E' nulla la notifica dell'atto tributario indirizzato ad una società dichiarata fallita, ove essa venga eseguita nei confronti di una sola delle persone fisiche componenti il collegio dei curatori. Ciò, in quanto la notifica di atti alla curatela, intesa come organo del fallimento composto da due professionisti con rappresentanza congiunta, si perfeziona soltanto con il ricevimento dell'atto da parte di entrambi i curatori.

1733 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 742 del 11/07/2014

PROCESSO - Notificazioni

La mancata comunicazione del decreto di fissazione delle udienze di sospensione non è vizio procedurale previsto tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dall'art. 59 D. lgs. 546/92.

1734 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 784 del 18/07/2014

PROCESSO - Notificazioni

Nel caso della notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica rappresenta una mera irregolarità e non implica l'inesistenza della notificazione stessa.

1735 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 809 del 23/07/2014

PROCESSO - Notificazioni

La notificazione di un atto si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all'ufficio postale, per il notificato alla data di ricezione dell'atto.

1736 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1006 del 24/09/2014

PROCESSO - Notificazioni

La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta da cui consegue la presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto e dunque la conoscenza del medesimo ex art. 1335 cc. Ne consegue che spetta al destinatario dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno e dunque la mancata conoscenza dell'atto.

1737 C.T.P. Chieti Sentenza: 913 del 19/11/2014

PROCESSO - Notificazioni

La notifica eseguita a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell' atto ma si perfeziona con la consegna, del relativo plico, al destinatario. l' avviso di ricevimento, quindi, prescritto dall' art. 149 c.p. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a provare sia l' intervenuta consegna che la data di essa e l' identità e l' idoneità delle persone a cui è stata consegnata. Ne consegue che, anche nel processo tributario, ove sia stato adottato tale mezzo di notificazione, la mancata produzione dell' avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell' atto cui tende la notificazione nonché dell' inammissibilità del ricorso medesimo non potendosi accertare l' effettiva e valida costituzione del contraddittorio.

1738 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1093 del 13/10/2014

PROCESSO - Notificazioni

"La proposizione del ricorso del contribuente produce l' effetto di sanare, con efficacia ""ex tunc"", la eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto."

1739 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1114 del 20/10/2014

PROCESSO - Notificazioni

L'art. 145 cpc prevede che la notificazione alla società senza personalità giuridica avvenga presso la sede sociale, ovvero alla persona che rappresenta l'ente qualora risulti dall'atto insieme alla relativa residenza, domicilio e dimora.

1740 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1069 del 07/10/2014

PROCESSO - Notificazioni

Deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi il primo con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento e il secondo con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto.

1741 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1195 del 06/11/2014

PROCESSO - Notificazioni

Deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi il primo con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento e il secondo con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto.

1742 C.T.P. Chieti Sentenza: 457 del 09/06/2014

PROCESSO - Notificazioni - efficacia sanante della costituzione in giudizio

La natura sostanziale dell'avviso d'accertamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. La proposizione del ricorso, quindi, sana la nullità della notifica dell'avviso d'accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. Tuttavia tale sanatoria può operare solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per l'esercizio del potere d'accertamento.

1743 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1091 del 14/10/2014

PROCESSO - Nullità sentenza

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Ne consegue che è consentita la correzione dell'errore materiale nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale.

1744 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1091 del 14/10/2014

PROCESSO - Nullità sentenza

Ove vi sia un'insanabile contraddittorietà fra le diverse parti della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione.

1745 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1091 del 14/10/2014

PROCESSO - Nullità sentenza

Ove il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronunzia adottata in motivazione non integra un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, allora è consentito attivare la procedura di correzione mentre non occorre l'impugnazione.

1746 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 156 del 11/02/2014

PROCESSO - onere della prova

Nel giudizio di rimborso di ritenute effettuate nello stato estero che si assumano costituenti duplicazione d'imposta, ai sensi dell'art. 2697 c. 1 CC, è onere del contribuente dare prova del fatto costitutivo del credito. Ne consegue che qualora quest'ultimo non abbia in alcun modo dimostrato l'effettiva tassazione della pensione nel paese erogante, la domanda di rimborso non può che essere rigettata

1747 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 567 del 19/05/2014

PROCESSO - onere della prova

Nella controversia che ha ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso avanzata dal contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore non solo formale ma anche sostanziale. Ne consegue che grava sul contribuente l'onere di dimostrare a quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con le quali l'ufficio nega la sussistenza di detti fatti costituiscono ere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione, salvo la formazione del giudicato intrno.

1748 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1123 del 24/10/2014

PROCESSO - Onere della prova

Al fine di riscontrare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, il concessionario della riscossione ha l'onere di depositare la matrice o la copia della cartella, unitamente alla relata di notifica. Ne consegue che le copie degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento con la dicitura di copia conforme all'originale, non soddisfano l'onere probatorio.

1749 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 32 del 21/01/2014

PROCESSO - Onere della prova

1. L'onere probatorio non può essere trasferito sull'Ufficio quando il contribuente chiede di ottenere un'agevolazione fiscale perché in tal caso quell'onere non può che gravare interamente sull'istante. Ma quando è il contribuente ad attivarsi per dimostrare l'erroneità dell'assunto dell'Ufficio che ha motivato il diniego sul presupposto dell'indebito vantaggio conseguito con l'applicazione della norma convenzionale, l'onere di contestare le risultanze probatorie esposte dal contribuentesi sposta sull'Ufficio.

1750 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 117 del 30/01/2014

PROCESSO - ONERE DELLA PROVA

L'onere probatorio è a carico del contribuente che insta per la restituzione di tributi poiché acquista la veste di attore sostanziale ex Art. 2697 c.c.

1751 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1182 del 06/11/2014

PROCESSO - onere della prova

A differenza del difetto di “legitimatio ad causam” attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia dev'essere provato da chi lo eccepisce e per farlo proficuamente valere dev'essere tempestivamente eccepito.

1752 C.T.P. Pescara Sentenza: 36 del 29/01/2014

PROCESSO - ONERE DELLA PROVA - NOTIFICAZIONI

Quando il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti tributari, è onere dell’Ufficio dimostrare il contrario attraverso la produzione degli atti e delle relative notifiche, non essendo sufficiente l’allegazione degli estratti di ruolo o stampe meccanografiche che sono pur sempre atti di parte.

1753 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1006 del 24/09/2014

PROCESSO - Onere della prova- Grava su chi eccepisce il difetto di motivazione

E' onere della parte che eccepisce il difetto di motivazione dell'atto impositivo, allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

1754 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1359 del 09/06/2014

PROCESSO - Poteri dei giudici ex art. 7, co. 4, D.Lgv n. 546/1992 - Dichiarazioni rese dai terzi

Secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, la disposizione contenuta nell'art. 7, co. 4 del D.Leg.vo n. 546 del 1992, in quanto limitativa dei poteri dei giudici tributari e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica opera soltanto per la diretta assunzione da parte del giudice tributario della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo e non anche per le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori che, in quanto informazioni acquisite nell'ambito di indagine amministrative sono pienament utilizzabili quali elementi di prova. Ne discende che le dichiarazioni rese in sede penale dagli amministratori di società coinvolte in un processo tributario, pur avendo una portata indiziaria, ben possono assumere efficacia decisiva anche se non corroborate da riscontri documentali.

1755 C.T.P. Pescara Sentenza: 130 del 04/04/2014

PROCESSO - Poteri del giudice

Non è possibile fare richiesta all'organo giudicante di emendare errori presenti nella dichiarazione Ici, dovendo il suddetto organo limitarsi a giudicare la legittimità dell'atto impugnato.

1756 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 198 del 09/04/2014

Processo - Processo tributario - Assistenza tecnica

Nel caso di controversia eccedente euro 2.582,28 se il difensore rimette l'incarico, il ricorrente deve munirsi nuovamente di idonea assistenza tecnica e ove non vi provveda nel termine fissato dal giudice, il ricorso va dichiarato inammissibile.

1757 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 173 del 11/02/2014

PROCESSO - Proposizione di nuovi motivi - Inammissibilità

E' inammissibile la proposizione di nuovi motivi di impugnazione in difetto del deposito di documenti nuovi ad opera della controparte. L'art. 24 del d. lgs. n. 546/1992 è infatti applicabile anche al procedimento di appello in forza dell'art. 61 del citalo decreto. Ne consegue che gli ulteriori motivi dedotti con la memoria illustrativa concernenti il mancato riconoscimento a favore della contribuente della detrazione per abitazione principale, non può essere oggetto di scrutinio da parte del giudice dell'appello non avendo controparte depositato documenti nuovi.

1758 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 249 del 06/03/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

L'art. 5 comma 4 d. lgs.vo 546/92, prevede espressamente che il giuramento e la prova testimoniale non sono mezzi istruttori ammessi nel processo tributario, tale esclusione trae giustificazione dalla natura documentale del processo tributario.

1759 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 249 del 06/03/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Le dichiarazioni di terzi non hanno natura di prova certa e inequivoca, ma solo di mero indizio bisognevole di ulteriori supporti.

1760 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 249 del 06/03/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Nell'ottica di attuazione dei principi del giusto processo le dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio non possono da sole costituire il fondamento della decisione, avendo bisogno del supporto del riconoscimento giurisdizionale derivante da una sentenza del giudice penale.

1761 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 295 del 17/03/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Il Giudice deve liberamente costruire il proprio convincimento sulla base della documentazione e del comportamento complessivo delle parti.

1762 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 156 del 11/02/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Il giudice deve giudicare sull'insieme delle prove raccolte, ossia sul quadro probatorio complessivo, salvo che questo si riveli carente. Ne consegue che solo in questa eventualità il giudice dovrà individuare la parte alla quale, sulla base dell'art. 2697 cc, il mancato assorbimento dell'onus probandi può e deve essere imputato

1763 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 162 del 11/02/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Sia il pagamento che la riferibilità del pagamento al beneficiario devono essere effettivi escludendosi altre modalità alternative di corresponsione, come evidenziato anche dall'utilizzo dei precisi e incontrovertibili termini “paga e riceve” e come può evincersi dall'art. 27 bis dpr 600/73, nella parte in cui prevede che gli utili devono essere effettivamente percepiti dai soci. Ne consegue che l'utilizzo del sistema della compensazione comporterebbe la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tesi a verificare che il pagamento sia concreto ed effettivo, accertamenti non solo non richiesti ma anche impraticabili, trattandosi di ditta extraterritoriale.

1764 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 210 del 24/02/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

I parametri fissati dall'osservatorio del mercato immobiliare costituiscono delle semplici presunzioni che come tali possono essere in concreto contraddette.

1765 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 228 del 28/02/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

"L'adozione di un metodo di valutazione piuttosto che un altro, cioè quello ""sintetico-comparativo"", il quale si avvale delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per immobili omogenei, anziché quello ""analitico- ricostruttivo"", il quale si avvale delle indicazioni costituite dal valore di trasformazione del bene, non è prescritto dalla legge, che non detta criteri vincolanti di valutazione, dovendo il giudice, in assenza di idonei elementi di raffronto adottare il metodo più aderente al caso concreto."

1766 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 356 del 26/03/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

I documenti possono essere presentati in originale o in copia. Ne consegue che ricade sulla controparte l'onere di contestare la conformità all'originale della copia.

1767 C.T.P. Chieti Sentenza: 507 del 20/06/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

La mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento dell’istanza diretta al destinatario, unitamente con la mancata presenza di quest’ultima in udienza comporta la improcedibilità dell’azione.

1768 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 460 del 07/05/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

La produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, ricadendo sulla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale, contestazione che deve essere tempestivamente effettuata in modo formale e specifico [da parte dell'ufficio in sede di controdeduzioni al ricorso

1769 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 564 del 19/05/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Le dichiarazioni di terzi possono costituire la base di un ragionamento induttivo circa il reddito presumibile del contribuente, non contrastando tale utilizzazione con il divieto di assunzioni di prove testimoniali nel processo tributario.

1770 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 674 del 18/06/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

E' da considerarsi tempestiva la produzione di documenti eseguita solo in sede di ricorso introduttivo, qualora si mostri affetta da nullità la notificazione della precedente richiesta di esibizione dei documenti formulata dall'Ufficio alla parte.

1771 C.T.P. Chieti Sentenza: 608 del 23/07/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Nel caso di mancata produzione delle cartelle di pagamento è sufficiente l' acquisizione della prova della notifica delle stesse, quando non vi sia contestazione sul contenuto delle stesse. Infatti la mancata produzione di copia dell' atto impositivo non rileva poiché non si risolverebbe mai in una lesione del diritto di difesa. Gli estratti di ruolo, inoltre, valgono soltanto ad indentificare la natura dei tributi e le annualità in questione.

1772 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 805 del 23/07/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Il divieto della prova testimoniale non comporta l'inutilizzabilità in sede processuale delle dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dall'amministrazione finanziaria nella fase procedimentale. Tali attestazioni rappresentano elementi indiziari i quali, mentre non sono idonei a costituire da soli il fondamento della decisione, possono concorrere a formare il convincimento del giudice.

1773 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 932 del 09/09/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

L'obbligo di produrre documentazione in lingua italiana si riferisce ai soli atti processuali in senso stretto mentre per la documentazione allegata dalla parti è ammissibile la produzione in lingua del testo originale, essendo possibile una successiva traduzione in corso di causa ed in caso di contestazione. Ne consegue che tale documentazione non rende inammissibile il ricorso né risulta inutilizzabile ai fini del corretto svolgimento del rapporto sostanziale (fase accertativa) e processuale (giudizio). Quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ai sensi dell'art 123 cpc ha la facoltà e non l'obbligo di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che dei difensori.

1774 C.T.P. Chieti Sentenza: 906 del 19/11/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Il principio di non contestazione, il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, è applicabile anche al processo tributario.

1775 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1208 del 06/11/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

L'autocertificazione può avere rilevanza probatoria, nel processo civile o tributario solo nel caso in cui si riferisce a fatti o circostanze riconosciute o non contestate dalla controparte.

1776 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1208 del 06/11/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

La residenza anagrafica costituisce, ai fini che ci occupano, un dato presuntivo della dimora abituale e, per esigenze particolari (di lavoro o di studio), quest'ultima può non coincidere con la residenza anagrafica, ma l'eventuale divergenza, per superare la presunzione (relativa) di legge, deve essere assistita da prova contraria.

1777 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1349 del 04/12/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

Se l'azione di accertamento, pur legittima, deriva da un errore nella trasmissione dei dati, successivamente rettificata con documentazione cartacea spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo gli elementi che hanno consentito l'errore, nonché la ricorrenza delle cause di non punibilità.

1778 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1239 del 12/11/2014

PROCESSO - prove e poteri istruttori

4. Il processo tributario è un giudizio di impugnazione merito in quanto non diretto all'eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il rilievo che l'ufficio possa non avere provato la sussistenza in concreto di uno o più parametri cui si fa astratto riferimento nell'avviso di accertamento, non comporta che il giudice tributario debba ritenere automaticamente congrui i valori dichiarati dal contribuente, detto giudice deve invece formulare un proprio giudizio estimatorio sulla base degli elementi provati o comunque incontroversi.

1779 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1450 del 23/12/2014

Processo - prove e poteri istruttori

L'attestazione dell'agente postale di aver inserito l'atto sotto la porta del destinatario della raccomandata può essere contestata solo con querela di falso.

1780 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 604/14 del 06/10/2014

PROCESSO - Reclamo / mediazione - Costituzione in giudizio – Termini

Ai sensi del combinato disposto degli art. 17 bis e 22 del d.lgs 546/92 la costituzione in giudizio della parte ricorrente deve essere effettuata entro 30 giorni che decorrono, nel caso di presentazione di un'istanza di reclamo/mediazione, dalla data di diniego o di accoglimento parziale dell'istanza di medesima.

1781 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 195 del 08/04/2014

Processo - Reclamo/mediazione

Nel caso di proposizione della procedura di reclamo/mediazione, è inammissibile il ricorso che sia stato depositato prima della scadenza del termine di 90 gg di cui all'art. 17-bis D.leg.vo n. 546/1992.

1782 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 290 del 16/05/2014

PROCESSO - Reclamo/mediazione

Trattandosi di controversia di valore di importo non superiore a 20.000 euro e di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, deve dichiararsi inammissibile il ricorso che non sia stato preceduto dall'attivazione della procedura di reclamo/mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-bis del D.leg.vo n. 546 del 1992.

1783 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 627/14 del 13/10/2014

PROCESSO - Reclamo/mediazione – Costituzione in giudizio

A norma dell'art 22 d.lgs. 546/92, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso. Nel caso in cui la proposizione dell'istanza di reclamo/mediazione sia ritenuta improponibile, essa vale come notifica del ricorso, per cui il termine ex art 22 decorre dalla data di notifica dell'istanza medesima.

1784 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 652/14 del 27/10/2014

PROCESSO - Reclamo/mediazione – Costituzione in giudizio

A norma dell'art 17bis, c.9, d.lgs 546/92, decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso ed il termine di 30 giorni fissato all'art 22 del medesimo decreto, relativo alla costituzione in giudizio del ricorrente, decorre da tale data.

1785 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 139 del 06/03/2014

PROCESSO - Reclamo/Mediazione - Intimazione di pagamento - Non applicabilità

L'impugnazione di una intimazione di pagamento, emessa dall'Ente riscossore, non è assoggettabile alla preventiva procedura di mediazione tributaria ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92.

1786 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 890/14 del 16/12/2014

PROCESSO - Reclamo/mediazione – Termini per la costituzione in giudizio

E' solo a seguito della modifica apportata dal legislatore con l'art. 1, co. 611, lett.b), L. n. 147/2013,, che la notifica del provvedimento con cui l'ufficio respinge o accoglie parzialmente l'istanza non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio. Ne discende che per gli atti notificati prima del 2 marzo 2014 continua ad applicarsi la disciplina previgente e quindi il termine per la costituzione decorre dalla data di ricevimento dei suddetti atti.

1787 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 718/14 del 29/10/2014

PROCESSO - Reclamo/mediazione Proposizione del ricorso prima della scadenza dei 90 giorni

E' inammissibile il ricorso che sia stato notificato nello stesso giorno di presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione senza attenderne entro i 90 giorni successivi l'esito.

1788 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 15 del 09/01/2014

PROCESSO - Regime delle prove - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Non può essere ammessa

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione, ha attitudine certificativa e probatoria è priva di efficacia in sede giurisdizionale, trovando, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lg. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.

1789 C.T.P. Chieti Sentenza: 305 del 10/04/2014

PROCESSO - Responsabilità dell'Amministrazione finanziaria

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.274 del 2005 è stato riconosciuto, anche nel processo tributario, il principio della soccombenza virtuale. In applicazione di questo principio il giudice deve provvedere sulle spese valutando il fondamento della domanda così da stabilire, in via ipotetica, se la stessa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.

1790 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 221 del 24/02/2014

PROCESSO - Revocazione - Presupposti

"Per consolidata giurisprudenza l'errore previsto come motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà, in una ""svista"" obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti di causa risulti invece positivamente accertato. L'errore, inoltre, deve essere decisivo, nel senso che tra la erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa. Non configura, invece, un errore emendabile mediante il rimedio della revocazione l'inesatto apprezzamento giudiziale delle risultanze processuali, integrando, quest'ultimo, un errore di giudizio, per la rimozione del quale deve farsi ricorso agli (ulteriori) strumenti impugnatori apprestati dalla legge."

1791 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 98 del 30/01/2014

PROCESSO - ricorsi - atti impugnabili

E' impugnabile l'atto col quale l'ufficio chiede la restituzione del rimborso dell'iva in quanto possiede la forza di dare la stura ad altri provvedimenti consequenziali pregiudizievoli per il contribuente visto che la pretesa in esso contenuta è espressa in maniera chiara, inequivoca, determinata e non soggetta ad alcuna condizione.

1792 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 300 del 17/03/2014

PROCESSO - ricorsi - atti impugnabili

La comunicazione d'irregolarità poiché porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario.

1793 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 300 del 17/03/2014

PROCESSO - ricorsi - atti impugnabili

Sono impugnabili dinanzi al giudice tributario tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono senza necessità di attendere che la stessa si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art 19 d lgs 546/92.

1794 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 255 del 12/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

E' inammissibile il ricorso presentato avverso la comunicazione di autotutela parziale non trattandosi di atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.leg.vo n. 546 del 1992.

1795 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 414 del 08/04/2014

PROCESSO - ricorsi - atti impugnabili

La comunicazione d'irregolarità ex art 6 bis co 3 pr 600/73, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario. Se nelle more del giudizio è stata emessa cartella di pagamento on riferimento alla medesima pretesa, la citata cartella sostituisce la precedente comunicazione d'irregolarità. Ne consegue che va dichiarata la carenza di interesse delle parti relativamente al primo atto di natura impositiva impugnato.

1796 C.T.P. Chieti Sentenza: 636 del 24/07/2014

PROCESSO - ricorsi - atti impugnabili

Il cittadino ha accesso alla tutela giurisdizionale purché sussista un atto comunque idoneo a dimostrare il suo interesse ad agire in determinato ambito.

1797 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 819 del 24/07/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Se il ricorso avverso l'avviso di accertamento, atto presupposto dell'ingiunzione, è stato definitivamente rigettato, tale pronuncia preclude l'esame dell'appello in relazione all'ingiunzione impugnata.

1798 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 990 del 23/09/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

"L'art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, avente come rubrica ""Atti impugnabili e oggetti del ricorso"", elenca tassativamente quali siano gli atti impugnabili, rafforza tale tesi il comma terzo del citatio art. 19, il quale stabilisce che ""Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente""."

1799 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1035 del 25/09/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

E' principio pacifico e basilare dell'Ordinamento che la sopravvenienza di norme, vuoi per fatto del legislatore, vuoi per fatto di una qualsivoglia Corte che, deputata all'applicazione di una norma di rango superiore, abbia sindacato sulle stesse leggi e ne possa così modificare il portato precettivo, incide, salvo specifiche previsioni in proposito, solo e solamente su quei rapporti intersoggettivi che devono ancora sorgere e/o che non siano esauriti, ed un rapporto deve ritenersi esaurito quando, con riferimento ad esso, risultano spirati i termini decadenziali e/o prescrizionali afferenti ai relativi diritti.

1800 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1035 del 25/09/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Anche in caso di pronuncia della Corte di Giustizia, il termine decadenziale per il diritto al rimborso deve farsi decorrere comunque dal giorno successivo al versamento rivelatosi indebito, e ciò a motivo del fatto che la presenza nell'Ordinamento di una norma contraria ai principi fondamentali dello stesso o ai principi di un Ordinamento (CE) al primo sovraordinato non comporta un impedimento legale all'esercizio del proprio diritto, stante appunto la possibilità di poter comunque intentare un giudizio nel cui ambito utilmente eccepire una tale contrarietà.

1801 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 808 del 23/07/2014

PROCESSO - ricorsi - atti impugnabili

Il contribuente, in caso di una modificazione del classamento o dell'entità delle quote, è legittimata ad impugnare l'atto di rettifica catastale dei terreni sia nel caso di aumento della pretesa tributaria, che in quello di diminuzione in quanto trattasi comunque di attività accertativa.

1802 C.T.P. Chieti Sentenza: 974 del 01/12/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile trattandosi di atto funzionalmente idoneo a portare a conoscenza dell' obbligato una determinata pretesa dell' Amministrazione.

1803 C.T.P. Chieti Sentenza: 974 del 01/12/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Il fermo amministrativo può essere impugnato, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 19 del D. Lgs. 546/1992, solo per vizi propri e non per vizi degli atti precedenti, quali il preavviso di fermo e le cartelle di pagamento.

1804 C.T.P. Chieti Sentenza: 1027 del 24/12/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Il fermo amministrativo può essere impugnato, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 19 del D. Lgs. 546/1992, solo per vizi propri e non per vizi degli atti precedenti, quali il preavviso di fermo e le cartelle di pagamento.

1805 C.T.P. Teramo Sentenza: 458 del 05/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Non è autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo in quanto non ricompreso tra gli atti di cui all'art. 19 del D.Lgs. N. 546/92.

1806 C.T.P. Teramo Sentenza: 481 del 11/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

E' inammissibile il ricorso avverso una intimazione di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione a seguito di cartelle di pagamento definitive per mancata impugnazione.

1807 C.T.P. Teramo Sentenza: 484 del 21/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Non è autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo in quanto non ricompreso tra gli atti di cui all'art. 19 del D.Lgs. N. 546/92.

1808 C.T.P. Teramo Sentenza: 494 del 25/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

E' inammissibile il ricorso avverso una intimazione di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione a seguito di cartelle di pagamento definitive per mancata impugnazione.

1809 C.T.P. Teramo Sentenza: 520 del 05/12/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

E' inammissibile il ricorso avverso una intimazione di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione a seguito di cartelle di pagamento definitive per mancata impugnazione.

1810 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1093 del 13/10/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Ammesso che gli atti prodromici non siano stati notificati, o correttamente notificati, questo non determinerebbe la nullità né degli atti conseguenti né degli atti prodromici stessi, ma solo la possibilità di una loro impugnativa con l'ultimo atto della procedura di cui il contribuente sia venuto a conoscenza.

1811 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1097 del 15/10/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

La richiesta di rateizzazione ed il pagamento delle rate del debito erariale e contributivo, rendono implicitamente il ricorso infondato, in quanto la società ricorrente riconosceva mediante comportamento concludente l'esistenza del credito e la correlata azione cautelare.

1812 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1109 del 17/10/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

"Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia nell'ordinamento Italiano dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione mentre la più autorevole giurisprudenza di legittimità sorta in materia ha stabilito ""le pronunce della Corte Costituzionale con le quali viene dichiarata la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che, a tale data, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione definitiva con sentenza passata in giudicato, ma altresì quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi. Il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalità, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso è imputabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione. o lo spostamento del ""dies a quo"" del relativo termine della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale."

1813 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1109 del 17/10/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

L'eventuale vizio di illegittimità costituzionale, non ancora dichiarato, della norma su cui si fonda l'istanza di rimborso costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del relativo diritto, poi assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità, con la conseguenza che tale vizio non impedisce, di per sé, il decorso del predetto termine decadenziale, restando esclusa la possibilità che questo possa, invece, decorrere dalla pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale.

1814 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1109 del 17/10/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

1815 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1109 del 17/10/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

"La Cassazione a Sezioni unite, n. 13676 del 16-06-2014, rv 631442, ha negato l'applicazione dell'istituto dell""overruling"" in presenza di declaratoria di illegittimità di una norma da parte della Corte di Giustizia Europea e quindi l'impossibilità di rimettere in termini il contribuente poiché non si è alla presenza di un mutamento di giurisprudenza in materia di determinazione del termine di decadenza."

1816 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1275 del 18/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

E' definibile la cartella di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, in quanto, laddove questo sia l'unico atto portato a sua conoscenza con cui si rende nota la pretesa fiscale, e non essendo preceduta da avviso di accertamento, essa sarebbe stata impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo.

1817 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1348 del 04/12/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

Non è possibile impugnare direttamente ed autonomamente l'iscrizione ipotecaria, e come, dall'altro, essendo una comunicazione avente scopi di semplice pubblicità-notizia che non assume quindi alcun rilievo sostanziale o processuale e comunque non essendo la mera iscrizione ipotecaria idonea ad assumere, di per sé, una funzione direttamente lesiva del patrimonio, essa ha esclusivamente natura cautelare.

1818 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1394 del 15/12/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili

"L'art. 39 comma 12 del DL 98/2011 concerne la definizione delle liti fiscali minori pendenti alla data del 1° maggio 2011; la Corte di Cassazione, intervenendo sull'argomento, ha chiarito che la diposizione può riguardare le controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche quelle nelle quali l'unico rimedio esperibile sia la revocazione. In tali casi, il procedimento di condono non può più essere invocato. Inoltre l'art. 39 citato si riferisce agli ""atti impositivi"" e la cartella di pagamento, per sua natura è un atto meramente liquidatorio e non può quindi considerarsi atto impositivo, suscettibile quindi di condono."

1819 C.T.P. Chieti Sentenza: 120 del 17/02/2014

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

L'opposizione avverso l'estratto del ruolo deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

1820 C.T.P. Pescara Sentenza: 4 del 12/12/2013

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

La comunicazione di irregolarità, poiché non si limita solo ad indurre il contribuente al versamento spontaneo delle maggiori imposte a fronte di uno sconto della sanzione di omesso versamento, ma ha come scopo ulteriore quello di portare a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario..

1821 C.T.P. Chieti Sentenza: 346 del 15/04/2014

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

Ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992 gli atti impositivi sono impugnabili solo per vizi propri e solo nell'eventualità di omessa notifica dell'atto presupposto è consentita l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

1822 C.T.P. Teramo Sentenza: 190

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

L'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, che contenga la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 543, comma 2, n.4 c.p.c., in luogo dell'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario fino a concorrenza del credito per cui si procede, è atto di esecuzione forzata tributaria la cui impugnazione, dunque, è sottratta alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 546/1992

1823 C.T.P. Teramo Sentenza: 249

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

E' inammissibile iI ricorso proposto contro la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e non avverso l'iscrizione di ipotecaria sugli immobili, di cui all'art 77 del D.P.R. n.602/73 e successive modifiche, oltre che privo di fondamento alcuno per avere ad oggetto una pretesa tributaria fondata su avvisi di accertamento che si sono resi definitivi per mancata impugnazione, mentre la relativa cartella di pagamento, cui si riferisce la comunicazione impugnata, è stata già oggetto di giudizio.

1824 C.T.P. Teramo Sentenza: 255

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

E' inammissibile il ricorso con il quale il contribuente abbia impugnato "estratti di ruolo" trattandosi di atti pacificamente non impugnabili poiché (come ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione sent n. 6610/2013, n.2248/14; 6395/) l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione e non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo (di regola la cartella di pagamento); in mancanza non sussiste un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. ad instaurare la lite, atteso che le controversie tributarie non ammettono azioni di accertamento negativo del tributo.

1825 C.T.P. Teramo Sentenza: 258

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

Conformemente a quanto ritenuto dalla stessa Corte di Cassazione, si rammenta (anche se il caso non ricorre nella fattispecie in contestazione avendo l'agente della riscossione dato la prova dell'avvenuta e regolare comunicazione degli avvisi bonari al contribuente) che l'omessa comunicazione dell'avviso bonario non costituisce vizio che importi la nullità della cartella qualora dal contenuto della stessa possa evincersi con chiarezza la pretesa tributaria.

1826 C.T.P. Teramo Sentenza: 276

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

E' inammissibile il ricorso avverso gli "estratti di ruolo" trattandosi di atti pacificamente non impugnabili poiché (come ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione sent n. 6610/2013, n.2248/14; 6395/) l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione e non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo (di regola la cartella di pagamento) ovvero se ne può ammettere l'autonoma impugnazione in difetto di notifica dei previ atti impositivi ove rappresenti l'atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria.

1827 C.T.P. Teramo Sentenza: 277

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

E' inammissibile il ricorso avverso le intimazioni di pagamento dato che non si tratta di atti autonomamente impugnabili, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 19 del d. Ivo n. 546 del 1992, salvo che non siano state precedute dalla notifica di cartelle di pagamento, nel qual caso rappresenterebbero l'unico strumento di conoscenza della pretesa tributaria avverso il quale il ricorrente avrebbe dovuto legittimamente difendersi.

1828 C.T.P. Teramo Sentenza: 278 del 24/06/2014

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

E' illegittima e per l'effetto va annullata l'ingiunzione di pagamento Ici emanata sulla base di avvisi di accertamento che risultano impugnati ed annullati da questo stesso collegio con sentenza che ha trovato accoglimento anche in secondo grado.

1829 C.T.P. Chieti Sentenza: 574 del 14/07/2014

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

La possibilità di impugnare l'atto autonomamente impugnabile che si assume non notificato, insieme all' atto successivo notificato è espressamente consentita dal comma 3 dell' art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 ed è una facoltà concessa al contribuente, il quale può scegliere se limitarsi a chiedere l'annullamento dell' atto successivo, in mancanza di notifica dell' atto presupposto, ovvero impugnare anche l'atto presupposto non notificato insieme all'atto successivo, per contestare anche nel merito la pretesa tributaria.

1830 C.T.P. Pescara Sentenza: 362 del 01/09/2014

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell' art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 ove il contribuente proponga ricorso solo avverso le cartelle di pagamento non impugnando gli avvisi di accertamento regolarmente notificati.

1831 C.T.P. Pescara Sentenza: 364 del 01/09/2014

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

L' avviso di scadenza non è un atto impugnabile ai sensi dell' art. 19 del D. Lgs. 546/1992 e pertanto non opponibile con ricorso.

1832 C.T.P. Chieti Sentenza: 889 del 12/11/2014

processo - Ricorsi – Atti impugnabili

L' atto di definizione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell' ufficio e non rileva a fini extra tributari.

1833 C.T.P. Chieti Sentenza: 975 del 01/12/2014

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

Una questione deducibile e non dedotta con lo strumento processuale proprio ed entro il termine perentoriamente stabilito è poi preclusa. Nell' impugnare un atto possono, dunque, essere dedotti solo vizi 'propri' dell' atto che si censura.

1834 C.T.P. Chieti Sentenza: 977 del 01/12/2014

PROCESSO - Ricorsi – Atti impugnabili

Il ricorso deve ritenersi inammissibile ove contenga censure riferite esclusivamente ad un atto prodromico definitivo, rispetto a quello formalmente impugnato.

1835 C.T.P. Pescara Sentenza: 260 del 12/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - atti impugnabili - invito al pagamento

L'invito al pagamento, recante una pretesa di pagamento di crediti analiticamente specificati, con minaccia che "in caso di mancato adempimento sarà promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo", reca una ben individuata pretesa tributaria ed è suscettibile di incidere sulla posizione patrimoniale del contribuente e quindi va certamente considerato atto autonomamente impugnabile.

1836 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 125 del 30/01/2014

PROCESSO - Ricorsi - Atti impugnabili - Mancata previa impugnazione dell'atto presupposto

Il contribuente può impugnare il ruolo solo per vizi propri e non per vizi dell'atto di accertamento divenuto ormai definitivo. Ne consegue che è impugnabile l'atto presupposto unitamente al ruolo solo se il contribuente prova di non aver ricevuto la notifica dell'accertamento e di averlo conosciuto esclusivamente in occasione della notifica del ruolo.

1837 C.T.P. Chieti Sentenza: 864 del 27/10/2014

PROCESSO - ricorsi e atti di costituzione

L' agente della riscossione è legittimato passivo nel contenzioso avente ad oggetto la prescrizione della pretesa tributaria per tardiva notifica dell' intimazione di pagamento.

1838 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1178 del 06/11/2014

PROCESSO - ricorsi e atti di costituzione

Il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto. Ne consegue che essa nella sua dimensione dichiarativa non può rappresentare la “lex temporis acti”, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità si giustifica una scissione tra il fatto e l'effetto di preclusione o decadenza che ne dovrebbe derivare con la conseguenza che deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale aveva creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.

1839 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 52 del 28/01/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Il termine di impugnazione previsto dal comma 1 dell'art. 327 c.p.c. codifica una regola del sistema delle impugnazioni che corrisponde ad un'esigenza di immutabilità delle pronunce giudiziali e, impedendone il perpetuarsi indefinito nel tempo della potenziale pendenza dei processi si pone a garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici sui quali le pronunce stesse incidono (Cass. 668/92).

1840 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 202 del 19/02/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

La possibilità di illustrare nuovi elementi di prova dipende dalla avvenuta dimostrazione dell'impossibilità di averle potute produrre nel primo grado di giudizio.

1841 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 233 del 05/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello … prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 6978/13).

1842 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 262 del 10/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

La disposizione dell'art. 330 comma 3 c.p.c. si applica alla impugnazione tardiva ancorché per qualche ragione ancora ammissibile, e non a quella proposta nel termine annuale (ora semestrale) non ancora scaduto per effetto della sospensione feriale dei termini.

1843 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 262 del 10/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'interruzione dei termini, ai sensi dell'art. 39 d.l. 98/11, opera quando, emessa la decisione di primo grado, siano aperti i termini di impugnazione, perché conta la astratta definibilità della lite..

1844 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 286 del 17/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

La notifica dell'atto di appello si perfeziona se fatta: all'indirizzo indicato quale residenza del contribuente nel giudizio di primo grado o all'indirizzo dello studio del ricorrente, come indicato nella carta intestata prodotta con ricorso nel giudizio di primo grado.

1845 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 291 del 17/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'appello è ammissibile quando il ricorrente non abbia introdotto eccezioni nuove, avendo riformulato e rinnovato le lamentele già avanzate nel giudizio di primo grado.

1846 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 384 del 28/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Quanto al vizio di omessa pronuncia, tale censura può essere utilmente sollevata solo nel caso in cui l'esame delle eccezioni che si afferma non essere state oggetto di giudizio da parte del primo giudice possa portare ad una decisione diversa da quella implicita di rigetto delle stesse.

1847 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 56 del 28/01/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

La revocazione delle sentenze emesse dal Giudice Tributario è disciplinata, come previsto dall'art 64 I co d. lgs. 546/92, ai sensi dell'art 395 cpc. Mentre la sentenza non ancora appellabile non è suscettibile di revocazione in quanto i relativi motivi possono essere fatti valere con l'appello, per contro può accadere che la stessa sentenza venga impugnata sia per revocazione che in sede di legittimità, con ricorso per cassazione. Ne consegue che la pendenza del giudizio per Cassazione non preclude l'esercizio dell'azione revocatoria e la contestuale pendenza dei due giudizi.

1848 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 56 del 28/01/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Affinché sia configurabile l'errore di fatto di cui al n. 4 art 395 cpc è necessario che la decisione impugnata sia fondata sulla supposizione di un fatto il cui accadimento sia incontrastabilmente escluso, oppure sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. Inoltre il fatto non deve aver costituito un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato e che l'esame dell'eccezione non comporti alcun elemento di valutazione ma abbia dirette conseguenze sulla decisione.

1849 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 431 del 10/04/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'ufficio impositore non può evocare in giudizio una società (di persone o di capitali) cancellata dal registro delle imprese. In particolare, l'impugnazione della sentenza emessa nei confronti di una società che si è estinta è ammissibile solamente quando è rivolta ai soci.

1850 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 458 del 06/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Il principio devolutivo dell'impugnazione attiene alla difesa della parte appellata e non già all'appellante, e il giudice d'appello ove ritenesse superata la questione di procedibilità affrontata dal giudice di primo grado ben potrebbe esaminare le questioni di merito da questi ritenute implicitamente assorbite.

1851 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 502 del 12/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

E' rilevabile il profilo di inammissibilità dell'appello, quando riproduce sostanzialmente le stesse argomentazioni avanzate in prima istanza senza evidenziare motivi che abbiano il requisito della “specificità”, contemplato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.

1852 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 502 del 12/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'indicazione di specifici motivi di impugnazione rappresenta un requisito essenziale dell'atto di appello, posto che la relativa funzione è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, così consentendo non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame, richiesti al giudice di secondo grado ma, altresì, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato, e, quindi identificare le ragioni per cui se ne invoca la riforma.

1853 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 502 del 12/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

La cognizione del Giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazione che la sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

1854 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 509 del 12/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

In relazione all'atto di appello, non essendo stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario, doveva essere depositata copia presso l'ufficio della segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, in conformità all'art. 53, n. 2, legge 546/92.

1855 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 534 del 13/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'omessa notifica dell'appello al difensore, domiciliatario, scaduti i termini per l'impugnazione, comporta il passaggio in giudicato delle situazioni che lo riguardano.

1856 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 563 del 19/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Nessun rilievo può avere la deduzione dell'appellante di non aver avuto alcuna comunicazione del deposito della sentenza di primo grado, non essendo previsto alcun obbligo di comunicazione e potendo la decadenza esser superata solo dalla dimostrazione che la parte contumace fornisca in ordine alla non conoscenza della pendenza del processo.

1857 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 588 del 26/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'art. 53 del D.Lgs 546/92 enuncia che l'obbligo della norma deve ritenersi assolto allorquando viene confutato l'iter logico seguito dal primo giudice per addivenire alla sua decisione su un aspetto comunque rilevante per la soluzione della controversia; l'appellante non si limita a un mero rinvio “per relationem” alle eccezioni di prime cure ma le ribadisce specificamente confutando quindi le conclusioni della decisione impugnata.

1858 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 614 del 03/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'attività del giudice d'appello, è relativa esclusivamente all'esame della coerenza logica delle sentenza impugnata con riferimento alle doglianza prospettate.

1859 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 657 del 13/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

1860 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 660 del 16/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'istituto della “revocazione” in sede di contenzioso tributario ha recepito totalmente la disciplina processualcivilistica e dunque, trova applicazione per intero l'indicazione dei “motivi”, idonei a legittimare l'instaurazione di tale speciale mezzo d'impugnazione, contenuta nell'art. 395 cod. proc. civ.

1861 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 660 del 16/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'istituto della revocazione può essere prescelto, quale mezzo di gravame, nonostante la proponibilità, in astratto, del ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia definito la pregressa fase della lite.

1862 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 660 del 16/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Il giudizio per revocazione per errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, è ammesso non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia il frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era incontroverso, ma neanche era controvertibile, e non poteva quindi dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere.

1863 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 661 del 16/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

"La ""riassunzione"" è inammissibile qualora il ricorrente-appellante in riassunzione si sia limitato a depositare il proprio ricorso innanzi alla segreteria di questa Commissione senza procedere alla necessaria notificazione del ricorso riassuntivo all'avente diritto ad interloquire e controdedurre."

1864 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 688 del 23/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Nel giudizio promosso avverso l'atto di accertamento emesso nei confronti della società di persone, ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario. Tuttavia, motivi di ragionevole durata del processo impongono sia il rispetto delle norme processuali, che obbligano il giudice a porre rimedio, sia l'osservanza dell'esigenza che impone di evitare “un inutile dispendio di energie processuali” al fine di attuare una “ragionevole durata del processo e conciliare le diverse esigenze, le eccezioni di litisconsorzio non vanno pertanto risolte con la nullità degli atti e ripristino della causa in 1° grado” ma con la semplice riunione dei processi, che garantirebbe comunque il rispetto dei principi e dei diritti dei soggetti coinvolti nella controversia, evitando,

“ un inutile dispendio di energie processuali”.

1865 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 417 del 08/04/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Qualora l'ufficio sia soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell'atto, dalla circostanza che l'appello proposto dall'ufficio abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria.

1866 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 418 del 08/04/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

La decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili, perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dall'art 38 dpr 602/73, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.

1867 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 453 del 05/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa pretendi quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia in modo da porre in essere una diversa pretesa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Non ricorre il citato vizio per il sol fatto che il comune resistente, non essendosi costituito in primo grado, non avrebbe sollevato in quello stesso grado le proprie contestazioni, considerato che esse sono comunque contenute nell’atto impositivo impugnato.

1868 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 457 del 05/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Ai fini della tempestività dell’appello notificato con raccomandata a/r ciò che fa fede è il timbro del Centro Postale che attesta che la data di spedizione della raccomandata.

1869 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 538 del 15/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

E' inammissibile l'atto di appello che non censura alcuna carenza o difetto della decisione impugnata, ma nel quale ci si limita a ribadire pedissequamente le doglianze avverso il provvedimento di revoca del credito di imposta emesso dal centro operativo già formulate in primo grado.

1870 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 540 del 15/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Se l'Ufficio finanziario competente (nel caso di specie il COP di Pescara) non è stato parte del giudizio di primo grado, in omaggio al disposto dell'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992, la causa deve essere rimessa alla Commissione provinciale perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

1871 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 541 del 15/05/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

L'atto di appello è ammissibile perché rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 53 d.lgs. n. 546/92 nel caso in cui, sebbene le conclusioni siano formalmente carenti, la richiesta di riforma della sentenza impugnata sia implicitamente e chiaramente desumibile dal contenuto complessivo dell'atto stesso.

1872 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 630 del 10/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

E' inammissibile il ricorso per revocazione ordinaria allorquando con esso si censuri non già un errore sul fatto, bensì un errore di valutazione e interpretazione del fatto, vizio che, essendo qualificabile come vizio di giudizio, è denunciabile con ricorso per cassazione nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c. e non con azione di revocazione.

1873 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 951 del 16/09/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Non proseguire nei termini il giudizio, volto appunto alla pretesa rimozione dell'atto sanzionatorio, legittimamente emanato dall'odierno appellante, ha comportato la definitività dello stesso e la legittima emanazione dei conseguenti avvisi di pagamento, oggetto del presente giudizio.

1874 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 951 del 16/09/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Se l'atto presupposto (irrogazione di sanzione) si è reso definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio già promosso per la sua rimozione, gli avvisi di pagamento, che a detto atto sono conseguiti devono ritenersi del tutto legittimi.

1875 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 809 del 23/07/2014

PROCESSO - Ricorsi - impugnazioni delle sentenze

2. La cumulatività tra il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 e il termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 co 3 D. Lgs. 218/97 con il periodo feriale di quarantasei giorni i cui all'art. 1 co 1 L. 742/69, non contrasta con alcuna norma di legge che peraltro non prevede in nessun caso il divieto di cumulo tra di loro.

1876 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 930 del 09/09/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

1. Il Giudice di appello, che non ha potere sostitutivo della attività processuale devoluta alle parti, non può sopperire alle carenze della parte rilevando un difetto di motivazione del provvedimento emesso dall'ufficio che il contribuente non aveva tempestivamente eccepito.

1877 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 933 del 09/09/2014

PROCESSO - Ricorsi - impugnazioni delle sentenze

La mancata costituzione nel giudizio d'appello da parte del contribuente appellato, comporta l'applicabilità del principio di non contestazione delle argomentazioni prospettate dall'appellante.

1878 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 859 del 29/07/2014

PROCESSO - Ricorsi - impugnazioni delle sentenze

L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, ben potendo i motivi di gravame essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'interno atti di impugnazione considerato nel suo complesso.

1879 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 877 del 08/08/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Nel giudizio di appello le parti hanno facoltà ai sensi dell'art. 58 II c. d. lg.s 546/92, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.

1880 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1158 del 24/10/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

"Nei procedimenti avanti le Commissioni Tributarie il riferimento fatto dall'art. 49 del D. Lgs: n. 546 del 1992 alle disposizioni del Titolo III Capo I Libro II del codice di procedura civile, che sancisce il principio generale di applicabilità, alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, delle norme ordinarie del rito civile nei casi di omessa espressa disciplina del Decreto istitutivo della nuova disciplina del diritto processuale tributario, esclude specificamente la possibile applicazione dell'art. 337 c.p.c. attinente proprio alla sospensione dell'esecuzione della sentenza: né è normativamente considerata proponibile alcuna ""sospensione"" dell'efficacia dei provvedimenti in corso."

1881 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1158 del 24/10/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

"E' ritenuta percorribile dalla S.C., l'ipotesi di ""sospensione"" dell'esecuzione della sentenza di appello, da adottare, nella eventuale ricorrenza dei necessari rigorosi presupposti previsti, ex art. 373 cod. proc. Civ., ad opera del ""giudice a quo"", quindi dal giudice dell'appello, dopo però l'emanazione del proprio decisum ed in costanza dell'impugnazione al giudice delle leggi: sul punto, però, la stessa C. S. ha chiarito che siffatta ""sospensiva"" è un eccezione specifica, propria del ricorso per cassazione."

1882 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1226 del 06/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Se con l'atto di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello sono stati riportati gli stessi motivi di censura dedotti con il precedente atto del quale è stata dichiarata la nullità della notificazione e, soprattutto, sono state confermate le precedenti conclusioni. Il fatto che nell'atto rinnovato risultino espunte alcune parti di quello precedente perché collazionate per evidente mero errore, risulta del tutto irrilevante.

1883 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1261 del 10/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Ai sensi degli artt. 64 d.l.vo n. 546/92 e 395 c.p.c., la revocazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie che involgono accertamenti di fatto, è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 395 c.p.c. citato e che - pertanto - quando la sentenza oggetto di revocazione è passata in giudicato, la revocazione è ammessa nei soli casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) (dolo di una delle parti, prove riconosciute false, ritrovamento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore, dolo del giudice) dell'art. 395 citato.

1884 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1300 del 18/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

"E' principio consolidato, ripetutamente riaffermato dal S.C., quello secondo cui l'indicazione di specifici motivi d'impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello, posto che la loro funzione consiste esattamente nell'indicare i limiti della devoluzione, cosi consentendo al giudice di secondo grado di individuare l'oggetto e l'ambito del ""riesame"", ponendo in evidenza gli errori asseritamente commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale col provvedimento impugnato, di cui si pretenderebbe la modifica, o ancor più, l'annullamento. L'inosservanza di tale complessivo onere per l'appellante, determina l'inammissibilità del relativo atto o delle porzioni di esso che rivesta tali caratteristiche, non sanabile per effetto né della costituzione dell'appellato né per effetto della successiva attività difensiva. "

1885 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1337 del 02/12/2014

PROCESSO - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppur in forma succinte, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

1886 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1288 del 19/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - impugnazioni delle sentenze

Il ricorso cumulativo contro una pluralità di sentenze tributarie, anche se formalmente distinte perché relative a differenti annualità, è ammissibile quando la soluzione, per tutte, dipenda da identiche questioni di diritto comuni a varie cause. È tuttavia necessario che l'appellante proponga distinte censure nei confronti delle diverse sentenze impugnate.

1887 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1306 del 21/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - impugnazioni delle sentenze

È inammissibile l'atto di appello quando manchino o siano assolutamente incerti i motivi di censura rivolti alla sentenza impugnata, né l'indicazione dei motivi può dirsi sussistente allorché l'atto di appello faccia rinvio alle doglianze contenute in altri atti di un precedente grado del medesimo processo.

1888 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1451 del 23/12/2014

Processo - Ricorsi - Impugnazioni delle sentenze

E' inammissibile l'appello notificato presso il difensore nominato solo per il primo grado, diverso da quello indicato come domiciliatario nella relata di notifica della sentenza.

1889 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 23 del 10/01/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Nel caso in cui sia comminata la inammissibilità del ricorso per revocazione, si applica l'art. 60 d.lgs.vo 546/92, che prevede espressamente il divieto di riproporre l'appello dichiarato inammissibile.

1890 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 23 del 10/01/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

Non può essere proposto un unico ricorso avverso più sentenze, l'ordinamento processual-civilistico non ammette siffatta forma di impugnazione cumulativa.

1891 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 24 del 14/01/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

1. L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi solo un'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria sia della domanda sia delle ragioni della doglianza

1892 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 29 del 14/01/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

1. Dal computo dei termini di cui all'art. 51 D. Lgs. 546/92 (proponibilità appello), deve essere estromesso il periodo di sospensione previsto dall'Art. 1 L. 743/69 (sospensione feriale) e dall'Art. 39 c. 12 lett. c D. L. 98/11 convertito in L. 111/11 (sospensione dal 07/07/11 al 30/06/12)

1893 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 417 del 08/04/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

Si ha domanda nuova inammissibile in appello per modificazione della causa pretendi quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado essendo impostato su presupposti di fatto su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.

1894 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 529 del 13/05/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

Sebbene sia pacificamente riconosciuto che l'indicazione dei motivi non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, è tuttavia necessaria una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, della ragioni della doglianza. Ne consegue che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione dei motivi specifici di doglianza.

1895 C.T.P. Pescara Sentenza: 312 del 29/07/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

La revocazione cd. Straordinaria è un rimedio di carattere assolutamente eccezionale e proponibile, nel caso di sentenza passate in giudicato, ai sensi dell'art. 64 D.l.gs 546192, con riferimento solo alle ipotesi di cui all'art. 395 cpc nnr.1,2,3 e 6, con i limiti ivi indicati. Tra queste ipotesi certamente non vi è la omissione di pronuncia su una eccezione o su un motivo di ricorso, che è tipicamente oggetto degli ordinari mezzi di impugnazione.

1896 C.T.P. Pescara Sentenza: 313 del 29/07/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

La revocazione cd. Straordinaria è un rimedio di carattere assolutamente eccezionale e proponibile, nel caso di sentenza passate in giudicato, ai sensi dell'art. 64 D.l.gs 546192, con riferimento solo alle ipotesi di cui all'art. 395 cpc nnr.1,2,3 e 6, con i limiti ivi indicati. Tra queste ipotesi certamente non vi è la mancata regolarità della notifica di qualsiasi atto processuale, che è tipicamente oggetto degli ordinari mezzi di impugnazione.

1897 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 727 del 02/07/2014

PROCESSO - Ricorsi – Impugnazioni delle sentenze

Ogni doglianza formulata in appello dalla parte rimasta contumace in primo grado costituisce domanda nuova. Ne consegue che sarà dichiarata inammissibile.

1898 C.T.P. Chieti Sentenza: 8 del 07/01/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

Ove si impugni una cartella di pagamento, sollevando vizi riconducibili esclusivamente all'attività dell'Agenzia delle Entrate, e la relativa controversia abbia una valore non superiore a 20.000 euro il contribuente deve preventivamente esperire il procedimento di mediazione.

1899 C.T.P. Chieti Sentenza: 214 del 18/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

L' impugnazione di un atto, al fine di far rilevare l' illegittimità di un atto presupposto, non esime il contribuente dalla proposizione del reclamo-mediazione quando il valore di quest'ultimo sia comunque inferiore a 20.000 euro.

1900 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 32 del 20/01/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

La proposizione del reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/92 deve avvenire nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

1901 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 160 del 12/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

Il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92 è condizione di inammissibilità del ricorso.

1902 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 353 del 24/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

L'art. 17 bis d. lgs.vo 546/92, così come introdotto dall'art. 39 comma 9 d.l. 98/11 conv. dalla l. 111/11, ha imposto a far data dal 1/4/2012, a scopo deflattivo - a pena d'ammissibilità del ricorso tributario eventualmente proposto derogando alla condizione - l'obbligo del preventivo espletamento del reclamo con la procedura di mediazione ivi individuata che non può essere considerata limitata solo a talune delle possibili controversie ma estesa a qualsivoglia possibile contenzioso.

1903 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 353 del 24/03/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

"Non è condivisibile far discendere dalla dicitura normativa ""atti emessi dall'Agenzia delle Entrate"" l'esclusione del silenzio-rifuto dal novero degli atti dell'Amministrazione assoggettabili alla speciale procedura sopra indicata."

1904 C.T.P. Teramo Sentenza: 304 del 21/07/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

La Corte costituzionale con sentenza n.98/2014 ha affermato l'illegittimità della mediazione obbligatoria con riguardo al comma 2 dell'art.17-bis D.lvo 546/92, nel testo anteriore alle modifiche del 2013, rilevando che la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo, nonché la rilevabilità d'ufficio di tale inammissibilità in ogni stato e grado di giudizio, è incostituzionale.

1905 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 907 del 22/08/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

"L'obbligo del preventivo espletamento del ""reclamo"" con la procedura di ""mediazione"" non può essere considerata limitata solo a talune delle possibili controversie ma estesa a qualsivoglia possibile contenzioso e, com'è naturale, dev'essere considerata prodromica, per la futura, eventuale instaurazione del contenzioso, nel rispetto dei termini minimi previsti per il suo concreto espletamento."

1906 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 907 del 22/08/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

"Sarebbe un non senso ipotizzare l'indispensabilità della preventiva instaurazione della procedura di ""reclamo - mediazione"" ma, poi, prescindere dall'esaurimento di tale fase prodromica e dei tempi minimi per essa individuati dal legislatore. "

1907 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1032 del 25/09/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

La procedura della mediazione, ai sensi dell'art. 17 - bis del D. Lgs. 546/92 costituisce condizione di ammissibilità del ricorso rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'Ufficio.

1908 C.T.P. Teramo Sentenza: 451 del 05/11/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

La presentazione del ricorso in costanza del termine di 90 giorni per esperire il tentativo di mediazione non può essere dichiarato inammissibile alla luce della novella portata dalla legge 27/12/2013, n. 147. L'eventuale omissione della previa presentazione del reclamo in costanza della precedente formulazione dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/97 è priva di conseguenze.

1909 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 392

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

La presentazione del ricorso deve rispettare il disposto normativo dell'art 17 bis d.lgs 546/92, relativo al reclamo ed alla mediazione, secondo cui qualora il valore della pratica risulti inferiore ai 20.000 euro chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo, da notificare all'ente impositore.

1910 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 412 del 30/06/2014

PROCESSO - Ricorsi - Reclamo e mediazione

Non è accoglibile il ricorso presentato in violazione dei termini dell'art. 17 bis, comma 2 del d.lgs 446/92 (il quale disciplina il reclamo e la mediazione). Non è possibile costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi i 90 giorni utili per la mediazione.

1911 C.T.P. Chieti Sentenza: 470 del 10/06/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

Il deposito del ricorso prima dello spirare dei termini previsti nell'art. 17 bis commi 2 e 9 D.Lgs. 546/1992 non comporta l'inammissibilità dello stesso in quanto tale sanzione non è prevista dalla norma in esame. Inoltre il presidente della Commissione tributaria, in tali ipotesi, può rinviare la trattazione per consentire la mediazione.

1912 C.T.P. Chieti Sentenza: 47 del 17/01/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

Il deposito del ricorso, presso la C.T.P., prima del ricevimento della comunicazione del diniego che conclude il procedimento di mediazione, previsto nell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, rende l'atto introduttivo inammissibile per violazione dei termini previsti nei commi 2 e 9 dello stesso articolo.

1913 C.T.P. Chieti Sentenza: 113 del 12/02/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

Il diniego di chiusura delle liti fiscali minori pendenti, di cui all'art.39, comma 12, del D.L. n.98/2011, non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art.17 bis del D.Lgs. 546/1992 in quanto la richiesta di condono, relativa ad una lite pendente, si inserisce nella controversia come fatto estintivo, per cui è logico che il giudice della lite sia anche giudice del condono. Sulla base di questo principio nessuna mediazione può essere intrapresa con l'Agenzia delle Entrate e pertanto avverso il diniego va proposto immediatamente ricorso al giudice a cui pende la lite. L'improponibilità dell'istanza di mediazione fa considerare lo stesso come ricorso, per cui la costituzione in giudizio, a pena di nullità, deve esser fatta entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'istanza ricorso.

1914 C.T.P. Chieti Sentenza: 182 del 12/03/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

L'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 non riguarda il rispetto del termine per la costituzione in giudizio ma si limita a comminare la sanzione della inammissibilità nella sola ipotesi di mancata presentazione del reclamo. L'inammissibilità e l'improcedibilità, infatti, sono sanzioni eccezionali da comminare esclusivamente in ipotesi tassativamente previste, costituendo deroga al diritto d'agire in giudizio, garantito dall'art.24 Cost. e che non possono, per questo, essere interpretate in senso estensivo.

1915 C.T.P. Chieti Sentenza: 182 del 12/03/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

L'anticipata costituzione in giudizio del ricorrente non comporta un'ingiusta compressione del diritto di difesa dell'amministrazione ove quest' ultima sia in possesso di documenti comprovanti le ragioni del contribuente e quindi idonei a definire il giudizio.

1916 C.T.P. Teramo Sentenza: 98 del 21/03/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

La mediazione obbligatoria, di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 646/92, nasce con la funzione di consentire alle parti reciproche rinunce in relazione al quantum in contestazione, cercando una soluzione equilibrata per entrambi. Per tale ragione, la sola proposta dell'Ufficio di ridurre le sanzioni applicate al 40%, mantenendo fermo il quantum accertato, essendo un beneficio previsto ex lege, non risponde alle finalità dell'istituto della mediazione, non costituendo tale riduzione una forma di mediazione.

1917 C.T.P. Chieti Sentenza: 350 del 15/04/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

La proposizione del ricorso-reclamo determina la sospensione dei termini di cui all'art. 22 D. Lgs. 546/1992 per novanta giorni, trascorsi i quali, nell'insuccesso della procedura, la parte deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, decorrenti da tale momento.

1918 C.T.P. Teramo Sentenza: 254

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

In omaggio a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale che ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 – bis del D.leg.vo n. 546 del 1992 nella parte in cui, comminando la sanzione della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza del mancato esperimento di un rimedio di carattere amministrativo, comportava la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l'esclusione della tutela giurisdizionale, ponendosi in contrasto con l'art. 24 Cost., non può dichiararsi l'inammissibilità del ricorso che sia stato presentato senza aver esperito la procedura di reclamo – mediazione.

1919 C.T.P. Chieti Sentenza: 987 del 05/12/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

La tutela giurisdizionale non implica necessariamente una relazione di immediatezza tra il sorgere del diritto e tale tutela, essendo consentito al legislatore di imporre l' adempimento di oneri che, condizionando la proponibilità dell' azione ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. Pertanto la previsione dell' obbligo della preliminare presentazione del reclamo non viola nessun parametro costituzionale.

1920 C.T.P. Chieti Sentenza: 987 del 05/12/2014

PROCESSO - Ricorsi – Reclamo e mediazione

Il ricorrente che iscriva a ruolo il ricorso senza attendere la maturazione dei termini previsti dall' art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 non viola la suddetta norma in quanto l' istanza di mediazione, perfezionata dopo l' iscrizione a ruolo del ricorso, è idonea a rimuovere la condizione di procedibilità dell' atto introduttivo.

1921 C.T.P. Chieti Sentenza: 238 del 26/03/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il ricorso-reclamo proposto oltre i 60 giorni, decorrenti dalla notifica dell'avviso d'accertamento, deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 17-bis e 21 del D.Lgs. 546/1992.

1922 C.T.P. Chieti Sentenza: 256 del 28/03/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

L'art. 18, D.Lgs. 546/1992, prescrive, pena l' inammissibilità dell'atto, che il ricorso, tanto in originale che in copia, debba essere firmato dal difensore abilitato o dalla parte nei casi in cui è ammessa la difesa personale.

1923 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 189 del 17/02/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

E' inammissibile il ricorso per revocazione, quando il ricorrente non ha indicato ex Art. 398 II c. cpc lo specifico motivo di revocazione.

1924 C.T.P. Chieti Sentenza: 701 del 08/09/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La costituzione in giudizio della parte convenuta deve ritenersi inammissibile se avviene prima del termine di dieci giorni liberi fissato dall' art. 32, comma 2, del D. Lgs. 546/1992. In caso contrario si permetterebbe una palese violazione del principio del contraddittorio e ne deriverebbe la nullità dell'emananda sentenza.

1925 C.T.P. Chieti Sentenza: 5 del 07/01/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La mancata produzione del provvedimento impugnato, impedendo il controllo della tempestività dell'opposizione comporta l'inammissibilità del ricorso.

1926 C.T.P. Chieti Sentenza: 5 del 07/01/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

L'onere di allegazione, del provvedimento impugnato, non è previsto a pena di decadenza. La dichiarazione di decadenza, quindi, può intervenire anche successivamente alla fase preliminare, nel contraddittorio delle parti, ed essere dichiarata con sentenza, sia che l'intempestività risulti in seguito al deposito degli atti da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, sia che permanga e diventi definitiva l'impossibilità di verificare la tempestività del ricorso.

1927 C.T.P. Chieti Sentenza: 10 del 13/01/2014

Processo - Ricorsi e atti di costituzione

Il ricorso che reca il mandato in calce e la sottoscrizione solo di quest'ultimo non va ritenuto nullo perché la firma apposta dal difensore assolve una duplice funzione, certificare la genuinità della sottoscrizione del cliente e sottoscrivere l'atto cui la procura inerisce.

1928 C.T.P. Chieti Sentenza: 88 del 29/01/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

"Al fine di costituire il rapporto processuale, ex art. 22 D.Lgs. 546/1992, la parte ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità può alternativamente ""depositare"" o ""trasmettere a mezzo posta"", in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso ovvero la copia in carta semplice, dichiarata conforme all'originale, del ricorso, unitamente alla ricevuta di deposito (ovvero di avvenuta consegna) rilasciato dall'Ufficio qualora il ricorso sia stato consegnato direttamente a mani del personale dell'ufficio destinatario, unitamente alla fotocopia delle ricevuta attestante l'avvenuta spedizione per raccomandata A.R. (con copia dell'avviso di ricevimento ritornato al mittente) in caso di spedizione per raccomandata a mezzo

del servizio postale."

1929 C.T.P. Chieti Sentenza: 88 del 29/01/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il ricorso, privo di sottoscrizione e della copia dell'atto impugnato, deve ritenersi non motivato e quindi inammissibile.

1930 C.T.P. Chieti Sentenza: 90 del 29/01/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Nel processo tributario con la notifica del ricorso viene costituito il contraddittorio ma non viene ancora incardinato il giudizio innanzi al giudice tributario. Al fine di costituire il rapporto processuale, ai sensi dell' art. 22 D.Lgs. 546/1992 il ricorrente deve depositare il ricorso, in originale, presso la segreteria della CTP o inviarlo a mezzo posta, in plico senza busta con avviso di ricevimento, presso quest'ultima. Quindi la costituzione in giudizio non può ritenersi legittimamente instaurata tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata in quanto il ricorrente deve depositare oltre al ricorso anche il proprio fascicolo di parte.

1931 C.T.P. Chieti Sentenza: 92 del 31/01/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Le censure relative all'avviso d'accertamento, ancora sub iudice, se riproposte con autonoma impugnazione avverso l'ingiunzione di pagamento, innanzi a diversa sezione dello stesso giudice, rendono quest'ultima inammissibile.

1932 C.T.P. Chieti Sentenza: 134 del 17/02/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La mancata costituzione in giudizio della parte resistente, se da un lato confortano, seppur indirettamente, la fondatezza dell'assunto prospettato dal ricorrente, dall'altro denotano il completo disinteresse della prima agli esiti del gravame e denotano, inoltre, l'assenza di qualsivoglia contraria argomentazione alle tesi perorate dal ricorrente.

1933 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 65 del 03/02/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Non è causa di inammissibilità del ricorso la mancata indicazione in esso dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate contro cui si ricorre, ciò in quanto da tale omissione non deriva l'assoluta incertezza richiesta dal comma 4 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 546/92 per la sanzione d'inammissibilità.

1934 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 75 del 11/02/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La mancanza di prova dell'avvenuta notificazione del ricorso alla controparte è causa di inammissibilità del medesimo, in quanto viola il principio della regolare costituzione del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte.

1935 C.T.P. Teramo Sentenza: 95 del 11/03/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

L'istituto della riammissione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c., è operante solo qualora si dimostri la ricorrenza di un fattore oggettivo, imprevisto ed imprevedibile, che ha impedito la tempestiva impugnazione dell'atto.

1936 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 377 del 28/03/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Se il ricorso in primo grado è portato per la spedizione tramite RR A.R. è da siffatto termine che si computano i termini decadenziali, non dalla data di ricezione effettiva da parte del destinatario.

1937 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 154 del 11/02/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto ed ha potuto adeguatamente il proprio diritto di difesa, non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della domanda di annullamento.

1938 C.T.P. Chieti Sentenza: 339 del 11/04/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La costituzione della parte resistente, nel processo tributario, può avvenire liberamente sino all'udienza di trattazione. In tale ipotesi, infatti, L'art. 23 del D. Lgs. n. 546/1992, non commina alcuna sanzione ma unicamente preclusioni di natura processuale.

1939 C.T.P. Chieti Sentenza: 342 del 15/04/2014

PROCESSO - RICORSI E ATTI DI COSTITUZIONE

Il ricorso avente ad oggetto un'ingiunzione di pagamento di tasse automobilistiche ha come legittimo contraddittore la Regione Abruzzo, quale soggetto impositore, e non il soggetto incaricato della riscossione.

1940 C.T.P. Chieti Sentenza: 370 del 29/04/2014

PROCESSO - RICORSI E ATTI DI COSTITUZIONE

Nelle liti aventi ad oggetto il procedimento di riscossione tra l'ente impositore e il concessionario è ravvisabile un consorzio facoltativo. Infatti spetta a quest'ultimo, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l'ente creditore interessato ed in mancanza risponde delle conseguenze della lite. Tale onere grava sul concessionario senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.

1941 C.T.P. Chieti Sentenza: 381 del 29/04/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La pretesa impositiva deve ritenersi improcedibile, per mancata integrazione del contraddittorio, nel caso in cui l'ufficio, in seguito all' intimazione del giudice, non sia in grado di produrre alcuna documentazione relativa alla corretta notificazione dell'atto impositivo.

1942 C.T.P. Chieti Sentenza: 426 del 19/05/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il ricorso avverso la cartella di pagamento è inammissibile se illustra le stesse censure già mosse contro l'avviso d accertamento e nell'istanza di sospensione della cartella esattoriale in quanto non contiene, di fatto, nessuna specifica contestazione dell' atto impugnato.

1943 C.T.P. Chieti Sentenza: 455 del 09/06/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La ratio che giustifica la proposizione di un ricorso cumulativo avverso più atti d'accertamento, relativi a diversi tributi, parte dall'assunto che deve ritenersi operante, nel processo tributario, l'art. 104 del c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande, anche non connesse tra loro.

1944 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 267 del 16/05/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

E' orientamento pacifico che il ricorso introduttivo del giudizio (tanto di primo grado che di appello) ove direttamente proposto a mezzo del servizio postale o con consegna all'ufficio resistente è inammissibile tutte le volte in cui manca nella copia depositata con la costituzione in giudizio la sottoscrizione dell'autore dell'atto (e cioè della parte o del suo difensore) a nulla rilevando che controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale.

1945 C.T.P. Teramo Sentenza: 238 del 10/06/2014

PROCESSO - ricorsi e atti di costituzione

E' inammissibile per violazione dell'art. 18, co. 2, lett. a), del D.leg.vo n. 546 del 1992, il ricorso che sia intestato a CTP diversa da quella presso la quale (anche se correttamente) il contribuente ha effettuato il deposito dello stesso.

1946 C.T.P. Teramo Sentenza: 242

PROCESSO - ricorsi e atti di costituzione

E' illegittimo per violazione dell'art. 18, co. 2, lett. e), il ricorso con il quale il contribuente in sede di impugnazione di un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro ne chieda l'annullamento richiamandosi incomprensibilmente ad un'unica disposizione relativa, però, alla diversa imposizione reddituale.

1947 C.T.P. Teramo Sentenza: 261

PROCESSO - ricorsi e atti di costituzione

E' inammissibile perché tardivo il ricorso spedito con busta raccomandata, anziché in piego senza busta, che sia pervenuto all'ufficio resistente oltre il termine di sessanta giorni, a nulla rilevando che la consegna all'Ufficio postale sia avvenuta nei termini di legge.

1948 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 458 del 06/05/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il solo verbale di mancato accordo non può essere equiparato né ad una definitiva rinuncia del contribuente all'istanza né ad altra forma di definitiva conclusione del procedimento (con atto formale di rigetto o declaratoria di inammissibilità da parte dell'ufficio ritualmente notificato alla parte privata), ai fini della interruzione del termine dilatorio dei novanta giorni. Detto termine sospensivo (rispetto al termine ordinario per la proposizione del ricorso) non può essere cumulato con il termine di sospensione feriale ove venga a scadere in detto periodo, perché la sospensione feriale opera solo per i termini processuali e non per i termini di attività nell'ambito di un procedimento amministrativo quale deve ritenersi l'istanza di accertamento con adesione analogamente al termine per la proposizione di istanze di condono.

1949 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 544 del 13/05/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Ai sensi dell'art. 24 D.L.vo n. 546/92 l'integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla parte resistente e fino ad allora non conosciuti, rilevando in particolare – quanto alle copie autenticate degli avvisi di accertamento, degli estratti di ruolo, delle cartelle e delle ingiunzioni fiscali – che l'art. 5 lett. e) comma 5° del D.L. 31/12/1996 n. 669 convertito in Legge 28/1997 n. 30 prevede che sono validi agli effetti della procedura di riscossione gli atti rilasciati al concessionario tramite servizi informatici o telematici qualora contengano apposita asservazione del predetto concessionario della loro provenienza.

1950 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 544 del 13/05/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Ai sensi dell'art. 24 comma secondo D.lgs. 31/12/1996 n. 546, l'integrazione dei motivi del ricorso è ammessa solo ove essa è “resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle parti o per ordine della commissione”, per atti non conosciuti si devono intendere non solo gli atti materialmente “non conosciuti” ma anche quelli “non conoscibili” dalla parte usando l'ordinaria diligenza.

1951 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 611 del 03/06/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il contribuente può liberamente scegliere come tutelare i propri interessi, senza che l'amministrazione possa sindacare tale scelta. Né alcun rilievo possono avere le indicazioni contenute nell'avviso stesso, che hanno lo scopo di orientare il contribuente, ma non di limitare i suoi diritti e le sue possibilità di tutela.

1952 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 690 del 23/06/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

L'istituto del litisconsorzio necessario nulla rileva con il rispetto dei termini processuali per la corretta instaurazione del contraddittorio in sede contenziosa, con la conseguenza che la tardività dei ricorsi stessi non può ritenersi sanata. L'unico effetto in siffatta situazione è che nel merito i motivi proposti dall'unico soggetto che ha tempestivamente impugnato potranno riverberarsi su tutti i partecipanti, qualora la pronuncia di merito non sia specificamente fondata su motivi attinenti solo alla singola posizione del socio che ha tempestivamente impugnato.

1953 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 416 del 08/04/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

E' legittimato a ricorrere il socio qualora resti fiscalmente inciso dal reddito accertato nei confronti della società nella misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria.

1954 C.T.P. Chieti Sentenza: 574 del 14/07/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La mancata notifica del ricorso all' Agenzia delle Entrate o la mancata chiamata in giudizio delle stessa da parte di Equitalia spa non può essere ritenuto un vizio di costituzione del contraddittorio processuale atteso che la Cassazione non ha ritenuto sussistente in siffatti casi l' istituto del litisconsorzio necessario.

1955 C.T.P. Chieti Sentenza: 769 del 29/09/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Si ha carenza di legittimazione passiva quando l'erede rinunci formalmente all'asse ereditario. Infatti in tal caso il rinunciante non vanta alcun titolo di proprietà sui beni oggetto d'accertamento.

1956 C.T.P. Teramo Sentenza: 291 del 11/07/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il D.lgs n.564/1992, artt. 21 e 22, dispone che il ricorso alla Commissione Tributaria deve essere proposto (a pena di inammissibilità) entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e che (sempre a pena di inammissibilità) il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposta del ricorso (id est dalla sua notifica) depositando nella segreteria della commissione tributaria adita (o trasmettendo a mezzo di posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

1957 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 785 del 18/07/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Dalla lettura coordinata degli articoli 10 e 19 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, si deve dedurre che se fra le parti legittimate a stare in giudizio nel processo tributario figura anche il concessionario del servizio di riscossione, tale circostanza non può essere riferita altro che ai casi in cui vengano impugnati atti che riguardino la fase che a tele soggetto compete, che è appunto quella della riscossione.

1958 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 815 del 24/07/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La Commissione Provinciale, una volta divenuto definitivo il decreto di inammissibilità del ricorso, per la mancata tempestiva costituzione in giudizio, non ha più alcun titolo per la prosecuzione del giudizio.

1959 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 815 del 24/07/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Tutta l'attività posta in essere dalla Commissione provinciale, ivi compresa la pronuncia della sentenza appellata, una volta esaurita la propria funzione con il decreto del presidente di inammissibilità del ricorso, deve essere ritenuta e dichiarata radicalmente nulla.

1960 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 861 del 28/07/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Nel processo tributario, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa a pena di decadenza nell'atto di controdeduzioni, da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in un atto successivo, perché, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrativa, e, più in generale, perché il giudizio tributario è improntato a criteri di speditezza e di concentrazione ed esige, quindi, che l'ambito della materia del contendere devoluto al giudice del gravame sia definito da entrambe le parti sin dal primo atti difensivo.

1961 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 861 del 28/07/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Appare inammissibile l'atto che riproponendo istanze di conferma (dell'operato dell'amministrazione) contenga affermazioni contradditorie fra controdeduzioni ed appello incidentale, così rendendo incerto l'ambito della materia del contendere devoluto al giudice del gravame.

1962 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 988 del 23/09/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

"Non è ammissibile contestare nel merito una pretesa impositiva nel caso in cui sia impugnata una ingiunzione di pagamento; infatti il terzo comma dell'art. 19 D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che ""Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri"""

1963 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1023 del 24/09/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il contribuente non può utilizzare in sede giudiziaria notizie e dati non addotti e documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio.

1964 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1030 del 25/09/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La costituzione in giudizio, oltre il termine di trenta giorni (successivi alla data di notifica del ricorso) così come previsto dall'rt. 53, 2° comma, D. lgs. 546/1992 comporta la immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo peraltro rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

1965 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 991 del 23/09/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Qualora l'atto sia privo dell'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria, tale omissione può legittimare la remissione in termini del ricorrente a condizione che invochi tale beneficio. Ne consegue che, in caso contrario il ricorso proposto tardivamente va dichiarato inammissibile.

1966 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 877 del 08/08/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il termine di 60 gg. Per la costituzione in giudizio dell'Ufficio resistente di cui all'art. 23 d. lgs. 546/92, è meramente ordinatorio. Ne consegue che il suo mancato rispetto comporta solo la decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non sia rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova.

1967 C.T.P. Chieti Sentenza: 905 del 19/11/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

La funzione meramente strumentale dell' attività posta in essere dal concessionario rispetto alla titolarità del credito erariale e la sua partecipazione puramente eventuale nel contraddittorio impedisce all' agente della riscossione di dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva.

1968 C.T.P. Chieti Sentenza: 980 del 03/12/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il ricorrente può legittimamente agire nei confronti dell'ente impositore o del concessionario senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.

1969 C.T.P. Teramo Sentenza: 543 del 09/12/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

"Laddove la controparte a cui spetta il compito di contestare in diritto e nel merito quanto riportato in ricorso, non si costituisca, ammette, implicitamente, che le ragioni esposte in ricorso non sono destituite di fondamento. Per cui, per il principio di non contestazione, sancito dall'art.115 del Codice di Procedura Civile il Giudice deve decidere in base agli atti allegati al ricorso ""iuxta alligata et probata"" ed i fatti e le circostanze non contestati, vanno considerati come pacifici, laddove l'altra parte rimanga silente."

1970 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1080 del 08/10/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

"Quanto alla mancanza nel ricorso delle generalità del legale rappresentante della società, per giurisprudenza unanime e costante, non è necessaria l'indicazione precisa della persona fisica del titolare dell'organo. Tale indicazione è considerata sufficiente anche se compiuta in modo generico; altrettanto considerata sufficiente è la formula ""in persona del legale rappresentante pro-tempore""."

1971 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1095 del 13/10/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Nel caso in cui, il ricorrente impugni una cartella di pagamento eccependo anche vizi riconducibili all'attività dell'Agenzia, l'ente concessionario della riscossione, qualora il ricorso sia stato notificato solo a lui, ha l'onere ex art. 39 d.l.vo n. 112/1999 di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate.

1972 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1158 del 24/10/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Incorre il vizio di motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ed il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato.

1973 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1178 del 06/11/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Le sentenze dichiarative di incostituzionalità di leggi ordinarie o del loro contrasto con l'ordinamento comunitario proprio in ragione della natura retroattiva di siffatte pronunce non incidono, spostandolo in avanti, sul momento di decorrenza dei termini di prescrizione o decadenza. L'esigenza di adire le corti deputate a conoscere della conformità delle leggi ai canoni comunitario o costituzionale non costituisce pertanto un ostacolo giuridico ma una mera difficoltà di fatto, connessa alla maggiore complessità del percorso processuale da seguire per far valere i propri diritti

1974 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1377 del 10/12/2014

PROCESSO - Ricorsi e atti di costituzione

Il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente decorre dal momento del perfezionamento della notifica del ricorso, quindi dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione.

1975 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 133 del 30/01/2014

processo - ricorsi-impugnazioni delle sentenze

Risulta inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello quando l'appellante si limita a riprodurre pedissequamente quanto sostenuto in primo grado senza dedurre alcunché in ordine alla motivazione della sentenza sul punto.

1976 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 259 del 12/05/2014

PROCESSO - Ricorso - Inammissibilità per mancata allegazione degli atti impugnati

E' inammissibile il ricorso al quale non sono stati allegati gli atti impugnati (ingiunzioni di pagamento) come previsto dall'art. 22 del D.Leg.vo n. 546 del 1992, ma solo gli estratti di ruolo.

1977 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 645/14 del 27/10/2014

PROCESSO - Ricorso – Motivi

E' inammissibile il ricorso privo dei motivi di doglianza in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art 18 d.lgs 546/92.

1978 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 570 del 22/09/2014

PROCESSO - Ricorso - Motivi

Sebbene l'enunciazione dei motivi possa essere anche sommaria e non richieda un particolare livello di specificità, tuttavia dalla disamina delle argomentazioni prospettate dev'essere sempre possibile individuare con sicurezza il nucleo di una censura rivolta contro un preciso provvedimento. Ne discende l'inammissibilità del ricorso qualora le motivazioni addotte risultino caratterizzate da assoluta incertezza in ordine alla riferibilità ed all'identificazione stessa dell'atto che si intende contrastare.

1979 C.T.P. Pescara Sentenza: 132 del 04/04/2014

PROCESSO - Ricorso - Motivi

E’ inammissibile il ricorso presentato dal contribuente, avverso la cartella di pagamento IRAP, facendo generico riferimento a precedenti giurisprudenziali, in mancanza di concreti elementi di fatto che supportino la domanda stessa, la quale risulta in tal modo carente nella motivazione

1980 C.T.P. Chieti Sentenza: 405 del 13/05/2014

processo - Ricorso diniego di rimborso

L’omessa impugnazione di un provvedimento di diniego di rimborso nel termine di legge rende l’atto inoppugnabile ed il pagamento della somma liquidata non idoneo a riaprire un termine scaduto al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito.

1981 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 879 del 13/08/2014

PROCESSO - Ricorso per cassazione

In tema di presunzioni semplici vige il principio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto. Il relativo accertamento non è censurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici.

1982 C.T.P. Teramo Sentenza: 70/2014 del 25/02/2014

PROCESSO - Ricorso spedito in busta chiusa

È inammissibile il ricorso che, notificato a mezzo posta, sia stato spedito in busta chiusa non rispettando quella rigidità delle forme che il legislatore prevede per questa speciale modalità di notifica. A nulla rileva che l'ufficio non abbia eccepito là difformità dell'atto contenuto nel plico chiuso rispetto a quello depositato in sede di costituzione in giudizio attendendo tale contestazione ad un momento successivo del processo tributario che nulla ha a che vedere con la questione propedeutica della tardività del ricorso.

1983 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 924/14 del 15/12/2014

PROCESSO - Ricorso –Termini di presentazione

La notifica del ricorso avvenuta in busta chiusa, anziché in plico senza busta, fa sì che non essendo il timbro postale apposto sul retro del ricorso ma solo sulla busta, ai fini della verifica della sua tempestività si debba accertare la data della ricezione e non quella dell'invio.

1984 C.T.P. Chieti Sentenza: 320 del 09/04/2014

PROCESSO - sanatoria di vizi della notificazione

La proposizione del ricorso e la rappresentazione puntuale dei motivi d'impugnazione sanano gli eventuali vizi di notifica dell'atto impositivo in quanto le difese del contribuente dimostrano che quest'ultimo ha potuto prendere piena coscienza della pretesa impositiva.

1985 C.T.P. Chieti Sentenza: 439 del 27/05/2014

PROCESSO - Sanatoria ex art. 156 cpc

La sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc è principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali, è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi compresi quelli di imposizione tributaria.

1986 C.T.P. Chieti Sentenza: 26 del 13/01/2014

PROCESSO - sospensione del processo

La sospensione del giudizio tributario, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 546/1992, non è consentita allorquando il socio, di società di persone, abbia già proposto autonoma impugnazione avverso l'avviso d'accertamento relativo al reddito di partecipazione.

1987 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 24 del 14/01/2014

PROCESSO - sospensione del processo

2. Al fine della sospensione del giudizio per effetto dell'Art. 39 D Lgs 546/92, il Giudice deve verificare che l'atto o il documento di cui si chiede l'accertamento della falsità sia rilevante ai fini della definizione della lite. Ne consegue che solo in presenza di questo presupposto il Giudice sarà obbligato a sospendere il processo.

1988 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 723/14 del 29/10/2014

PROCESSO - Sospensione ex art. 295 c.p.c.

Non può essere accolta la richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza di una procedura formale d'indagine ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE; non avendo quest'ultima carattere giurisdizionale non può determinare l'invocata applicazione dell'art. 295 c.p.c., che presuppone la pendenza di altro giudizio la cui decisione possa esplicare efficacia di giudicato.

1989 C.T.P. Chieti Sentenza: 382 del 29/04/2014

PROCESSO - TUTELA CAUTELARE

L'adozione di misure cautelari non può essere giustificata dalla mera entità del credito ma va ricollegata al concreto pericolo, da provare in giudizio, di perdere la garanzia del proprio credito o a fatti riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore, indici oggettivi, o a comportamenti del debitore, indici soggettivi. Occorre quindi prescindere quindi dal 'fumus' perché il suo accertamento implicherebbe un esame sulla fondatezza del diritto reso difficoltoso dall'assenza di sufficienti elementi probatori.

1990 C.T.P. Chieti Sentenza: 445 del 27/05/2014

PROCESSO - TUTELA CAUTELARE

La sospensione del rimborso ha natura cautelare, pertanto ha come presupposti il periculum in mora e il fumus boni iuris. Quest'ultimo, secondo l'art. 69 comma 6 r.d. n. 2440 1923, si sostanzia in un credito certo liquido ed esigibile nei confronti dell'amministrazione che opera la sospensione del pagamento. Infatti solo se il credito è già certo, o quanto meno esistente, oltre che liquido ed esigibile, l'amministrazione può ricorrere all'istituto della compensazione.

1991 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 729 del 07/07/2014

PROCESSO - TUTELA CAUTELARE

"Con riferimento alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, si evidenzia come l'art. 49 del DLgs. N. 546/92, disponendo che alle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni Tributarie "" si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo 1, del Libro II del Codice di Procedura Civile, escluso l'art. 337"", priva il giudice tributario d'appello del potere di sospensione dell'efficacia esecutiva sia della sentenza di primo grado in pendenza dell' appello (art. 283 del C.P.C.) sia della sua stessa sentenza di secondo grado, come confermerebbero tanto l'art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992 (dichiarando "" non impugnabile "" l'ordinanza con cui la Commissione Tributaria Provinciale provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato), quanto l'inapplicabilità al procedimento di appello delle disposizioni relative alla tutela cautelare dettate per il procedimento di primo grado, in quanto non compatibili con la disciplina del gravame (art. 61 del D. Lgs. 546/1992)"

1992 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 15 del 09/01/2014

PROCESSO - Valenza delle autocertificazioni

Le autocertificazioni sono prive di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Art. 7 c 4 D. Lgs. 546/92)

1993 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 136 del 30/01/2014

PROCESSO - Verificazione della firma apposta

Quando il contribuente disconosce la conformità all'originale della fotocopia prodotta dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella posta a base dell'intimazione di pagamento ingiuntivo, disconoscendo le firme e contestando le indicazioni contenute nell'avviso stesso, l'ufficio per potersi avvalere dell'atto contestato deve produrre l'originale. Ne consegue che non è necessaria la querela di falso poiché il disconoscimento della conformità della fotocopia prodotta rispetto all'originale priva la fotocopia di qualsiasi valore probatorio.

1994 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 872/14 del 02/12/2014

PROCESSO - Atti impugnabili – Inviti bonari

Sono definiti impugnabili tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento. Ne discende che anche l'invito bonario è qualificabile come atto impugnabile a prescindere dall'impugnazione della cartella esattoriale, anche se non è preclusa la possibilità al ricorrente di poter impugnare solo la cartella di pagamento.

1995 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 468 del 14/07/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica - Termini

La cartella di pagamento, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

1996 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 484 del 21/07/2014

RISCOSSIONE - Notifica cartella di pagamento - A mezzo posta elettronica

La costante giurisprudenza di Cassazione (che questo Collegio ritiene di dover condividere) a detta della quale la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'Agente della riscossione senza la intermediazione di un ufficiale notificatore può estendersi anche alla notifica a mezzo posta elettronica certificata la quale è equiparata, quanto agli effetti, alla raccomandata postale

1997 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1296 del 19/11/2014

RISCOSSIONE - Ruolo non sottoscritto - Cartella nulla

E' nulla la cartella di pagamento se emessa sulla base del ruolo di cui l'Ufficio non può dare prova di essere sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e cioè da un soggetto munito di rappresentanza sostanziale dell'ente impositore

1998 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 594/14 del 29/09/2014

RISCOSSIONE - Acconti – Misura

A norma dell'art. 13 d. lgs 471/1997, il contribuente ha la facoltà di scegliere di versare gli acconti in misura ridotta, assumendosi il rischio di veder sanzionato il proprio comportamento qualora tale previsione risulti errata.

1999 C.T.P. Teramo Sentenza: 89/2014 del 11/03/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

Sono inammissibili i ricorsi proposti avverso gli atti inviati dall'agente della riscossione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, co. 1, D.L. n. 78/2010, trattandosi di mere comunicazioni che non contengono alcun invito a pagare. Parimenti non può essere accolta la richiesta di remissione in termine che, contenuta all'interno di un gravame inammissibile perché proposto contro semplici informative, rimesse in plichi raccomandati semplici, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29 del D.L n.78/2010, è anch'essa inammissibile Anni d'imposta 2007/2008

2000 C.T.P. Chieti Sentenza: 905 del 19/11/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

Il termine di prescrizione dei tributi erariali iscritti a ruolo, e degli interessi sugli stessi maturati, in quanto obbligazione da estinguere uno actu, quello ordinario decennale previsto dall' art. 2946 c.c.

2001 C.T.P. Teramo Sentenza: 118 del 28/03/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

Non difetta di carenza di forma l'avviso di intimazione redatto dal Concessionario sulla base di un modello conforme a quello approvato con apposito decreto ministeriale

2002 C.T.P. Teramo Sentenza: 127 del 11/04/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

L'agente della riscossione può provvedere alla notifica diretta delle cartelle esattoriali per il tramite del servizio postale, mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del contribuente

2003 C.T.P. Teramo Sentenza: 138 del 15/04/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

La preventiva ed infruttuosa escussione del patrimonio sociale è condizione necessaria per far sorgere la legittimazione passiva in capo al socio di una società personale. Poiché al rispetto di tale condizione soggiace anche l'Agente della riscossione, risulta nulla l'ingiunzione di pagamento notificata al socio, qualora non venga data dimostrazione dell'infruttuoso esercizio dell'azione sul patrimonio sociale, finalizzata ad ottenere il pagamento del tributo.

2004 C.T.P. Chieti Sentenza: 1025 del 24/12/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

La preventiva intimazione di pagamento di cui all' art. 50 D.p.r. 602/1973 è stata prevista dal legislatore per gli atti esecutivi e non per quelli cautelari. Ne discende che è legittima la comunicazione di iscrizione ipotecaria che non sia stata preceduta dalla preventiva intimazione di pagamento atteso che l'ipoteca è atto cautelare e non atto esecutivo.

2005 C.T.P. Teramo Sentenza: 387 del 03/10/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione - Intimazione di pagamento - Contenuto

Non è affetta da nullità l'intimazione di pagamento che ometta di esplicitare le modalità di calcolo degli interessi e degli aggi richiesti al contribuente, nonché non alleghi la cartella di pagamento cui essa è riferita. Difatti, gli interessi e gli aggi dovuti vengono applicati in base alle relative norme di legge che si sono succedute nel tempo. Con riguardo, poi, alla mancata allegazione della cartella di pagamento, esso adempimento risulta superfluo e non necessario, ove risulti che l'atto presupposto sia stato regolarmente notificato al contribuente.

2006 C.T.P. Chieti Sentenza: 220 del 25/03/2014

RISCOSSIONE - Atti della riscossione - Notifica a mezzo posta - Applicabilità art. 156 cpc

In tema di notifica a mezzo posta opera il principio generale di libertà delle forme previsto dall'art. 156, primo comma, c.p.c., secondo cui non può essere pronunciata nullità per inosservanza di forme di alcun atto se la nullità non è comminata dalla legge. Non può ritenersi, pertanto, operante il secondo comma dell'art. 156 c.p.c., in quanto non si è in presenza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo. Anche volendo ritenere quest'ultimo rilievo fallace va sottolineato che la proposizione del ricorso sana la pretesa nullità della notifica se relativa agli atti oggetto di quest'ultima.

2007 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 544 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

L'aver conferito all'agente per la riscossione potestà certificativa ex art. 5 lett. e) legge n. 30/1997 in relazione agli atti ricevuti tramite sistemi informatici o telematici implica necessariamente la medesima potestà certificativa dei propri atti e segnatamente delle relate di notifica.

2008 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 573 del 23/05/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

Considerato che a seguito dei ricorsi proposti dalla contribuente non era stato emesso alcun provvedimento di sospensione delle intimazioni e/o delle cartelle, e che dalla notifica delle prime intimazioni erano trascorsi oltre 180 giorni, la notifica delle nuove intimazioni deve considerarsi legittima.

2009 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 573 del 23/05/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione

Irrilevanti sono le eccezioni circa la mancata sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché la indicazione delle somme da pagare e della causale.

2010 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 936 del 11/09/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Conseguenze

L'indicazione del responsabile del procedimento è prevista a pena di nullità solo per le cartelle esattoriali, mentre per gli altri atti dell'agente della riscossione vale la previsione dell'art. 7 co. 2 lett. A dello Statuto del contribuente, la quale è però norma priva di sanzione poiché, pur prevedendo la tassativa indicazione del responsabile non comporta, nel caso di omissione, la nullità dell'atto non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità.

2011 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1188 del 06/11/2014

RISCOSSIONE - Atti dell'agente della riscossione - Obbligo di motivazione ex art. 7/L. n. 212 del 20000

Gli atti dell'agente della riscossione sono soggetti all'obbligo di motivazione ex art. 7, L. n. 212 del 2000 (dovendosi intendere il termine amministrazione in senso ampio), anche se, trattandosi di atti esecutivi, tale obbligo deve ritenersi assolto con l'indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento degli stessi agenti.

2012 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 423 del 11/04/2014

RISCOSSIONE - Atto impositivo sottostante annullato

E' nulla per la materiale inesistenza della pretesa tributaria l'ingiunzione di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento che risulta annullato con sentenza definitiva del giudice di prime cure.

2013 C.T.P. Chieti Sentenza: 568 del 09/07/2014

RISCOSSIONE - Avvisi di intimazione - Obbligo di allegazione ex art. 7 L. n. 212 del 2000 - Inapplicabilità.

L'obbligo di allegazione, disciplinato dall' art. 7 legge 212/2000, si riferisce agli atti amministrativi e non agli avvisi di intimazione che sono soltanto atti pre-esecutivi. Inoltre detto adempimento deve ritenersi assolto con l' indicazione degli estremi e della modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l' azione esecutiva intrapresa.

2014 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 100 del 30/01/2014

RISCOSSIONE - Avviso di accertamento

Ai fini della tempestività della notifica, sull'ufficio grava esclusivamente l'onere di accendere l'iter notificativo entro il termine concessogli dalla Legge senza che lo stesso possa risentire del successivo decorso del tempo necessario per la concreta conoscenza, sia pure legale, del notificatario.

2015 C.T.P. Teramo Sentenza: 186

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

Nel caso di liquidazione ex art 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (o 54 – bis del D.P.R. n. 633/1972), ai fini della validità della pretesa tributaria l'ufficio deve non solo formare il ruolo, ma anche notificare la cartella di pagamento che quel ruolo incorpora.

2016 C.T.P. Chieti Sentenza: 827 del 15/10/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

La mancata impugnazione della cartella di pagamento comporta l' inammissibilità di ogni questione relativa a tale atto in applicazione del principio dell' autonomia degli atti impugnabili di cui all' art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

2017 C.T.P. Chieti Sentenza: 457 del 09/06/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta l' invalidità dell'atto, la cui esistenza dipende unicamente dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

2018 C.T.P. Chieti Sentenza: 879 del 05/11/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

La cartella di pagamento che contenga la mera liquidazione di imposta, sulla base di dati forniti dallo stesso contribuente nella dichiarazione presentata, deve ritenersi correttamente motivata ove nell'atto l'ente faccia richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente. Infatti, in tale ipotesi, il contribuente deve ritenersi perfettamente consapevole dei presupposti, delle ragioni, delle motivazioni che ineriscono alla pretesa fiscale.

2019 C.T.P. Chieti Sentenza: 77

riscossione - cartella di pagamento

La notifica della cartella, avvenuta oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, comporta, a norma dell'art. 25, del D.P.R. 602/1973, la prescrizione del diritto vantato dall'agente della riscossione.

2020 C.T.P. Chieti Sentenza: 123 del 17/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

La cartella di pagamento, originata da una sentenza, deve rispettare i principi espressi in quest'ultima. Pertanto il criterio di determinazione della sanzione va correlato all'imposta così come determinata nella statuizione del giudice chiamato ad accertare la debenza e l'entità del tributo.

2021 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 121 del 25/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

i tributi locali si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo notificato al contribuente.

2022 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 164 del 17/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

Risulta infondata l'eccezione riguardante la mancata indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso e del relativo termine di impugnativa (violazione dell'art. 7, lett. C, della L. 212/2000), in ragione dell'avvenuta e regolare instaurazione del giudizio.

2023 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 172 del 26/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

In tema di diritti camerali, non è illegittima la cartella di pagamento emessa in seguito all'iscrizione a ruolo del debito, perché non preceduta dall'avviso bonario, previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. L'omessa emissione dell'avviso bonario da parte dell'Ente impositore non è causa di nullità dell'atto di imposizione, ma è esclusivamente fonte di responsabilità per il caso in cui la detta omissione esponga il contribuente ad un'infondata pretesa tributaria.

2024 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 201 del 19/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

La cartella di pagamento quando faccia seguito a un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo. La stessa, pertanto, resta insindicabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento (Cass. 2228/09).

2025 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 58 del 28/01/2014

RISCOSSIONE - cartella di pagamento

Il difetto di motivazione della cartella non può condurre alla dichiarazione di nullità della medesima, allorché la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

2026 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 303 del 21/05/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

E' tardiva la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'ari. 36 bis del D.P.R.n.600/1973 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, notificata oltre i termini prescritti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e, quindi, oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2027 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 664 del 16/06/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

Non si possono più porre in discussione, nella fase di esecuzione del recupero d'imposta, le questioni afferenti la legittimità e fondatezza del recupero stesso, potendo eventualmente far leva sugli eventuali vizi attinenti alla fase di notifica della cartella di pagamento ed eventuali annessi.

2028 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 718 del 30/06/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

La cartella rimane annullata se emessa sul presupposto del regime forfettario, e la nullità è insanabile perché pur volendo rideterminare l'imposta sulla base del regime ordinario si dovrebbe dimostrare che sia stato prodotto imponibile nell'anno accertato.

2029 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 397 del 01/04/2014

RISCOSSIONE - cartella di pagamento

La mancata sottoscrizione della cartella configura una mera irregolarità che non comporta la nullità della cartella stante l'agevole individuabilità dell'amministrazione emittente e poiché trattasi di atto pubblico attaccabile esclusivamente mediante la querela di falso.

2030 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 402 del 01/04/2014

RISCOSSIONE - cartella di pagamento

La mancata sottoscrizione della cartella configura una mera irregolarità che non comporta la nullità della cartella stante l'agevole individuabilità dell'amministrazione emittente grazie all'intestazione ed alla sottoscrizione a stampa o mediante timbratura da cui sono individuabili sia l'ufficio che il funzionario che in concreto ha operato.

2031 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 417 del 08/04/2014

RISCOSSIONE - cartella di pagamento

Per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art 25 dpr 602/73, on è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente d al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

2032 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 452 del 05/05/2014

RISCOSSIONE - cartella di pagamento

La cartella di pagamento, dovendo essere redatta in conformità a modello ministeriale che non contempla la sottoscrizione dell'autore dell'atto, è legittima anche in difetto di tale sottoscrizione, ed è validamente notificata mediante invio diretto a mezzo del servizio postale al domicilio fiscale del debitore.

2033 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 500 del 08/05/2014

RISCOSSIONE - cartella di pagamento

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto l'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti dalla dichiarazione deve essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazioni. Ne consegue che una simile sanzione non può colpire la cartella emanata dall'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione ex art. 36 – bis DPR n. 600/1973 (che peraltro tale nullità non prevede) se non vi sia una qualche incertezza in ordine a un eventuale errore materiale o di calcolo, non risultando dunque necessario instaurare il contraddittorio.

2034 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 568 del 19/05/2014

RISCOSSIONE - cartella di pagamento

la cartella esattoriale quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli dev'essere predisposta secondo il modello approvato dal ministero che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l'indicazione oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.

2035 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 887 del 13/08/2014

RISCOSSIONE - cartella di pagamento

Eventuali nullità o vizi dell'atto vengono sanati dalla tempestiva impugnazione dell'atto stesso da parte del ricorrente ex art 156 cpc.

2036 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1104 del 15/10/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento

La proroga disposta con l'OPCM 3780 deve applicarsi a Equitalia Centro SpA, per avere la stessa sede nella città de L'Aquila, compresa nel cd. Cratere sismico. Né può attribuirsi valenza al fatto che il contribuente fosse residente in una città non ricompresa nel cratere sismico, posto che, in base alla normativa vigente, l'iscrizione a ruolo del debito d'imposta e la notifica della relativa cartella era di competenza dell'ufficio pubblico operante nel cratere.

2037 C.T.P. Chieti Sentenza: 221 del 25/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Difetto di sottoscrizione - Conseguenze

La cartella esattoriale dev'essere redatta secondo lo schema previsto dal decreto del Ministero delle Finanze, il quale non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma semplicemente la sua intestazione al fine di verificarne la provenienza. Il difetto di sottoscrizione non ridonda, quindi, in termini di nullità della cartella

2038 C.T.P. Chieti Sentenza: 221 del 25/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Difetto di sottoscrizione - Conseguenze

La mancanza della sottoscrizione non determina la nullità della cartella di pagamento in quanto l'esistenza dello stesso non dipende dalla presenza di una sottoscrizione leggibile, di un sigillo o di un timbro quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

2039 C.T.P. Teramo Sentenza: 575 del 17/12/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Difetto di sottoscrizione - Conseguenze

Il contenuto dettagliato della cartella è descritto dall'art.6 del Decreto Ministeriale delle Finanze del giorno 28 giugno 1999 n.321 e dal giorno 01 luglio 2001 è obbligatoria anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento non rientra la firma del Concessionario del servizio di riscossione.

2040 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1188 del 06/11/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Estremi identificativi dell'atto presupposto - Non sono indispensabili

Per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, cosicché resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione

2041 C.T.P. Chieti Sentenza: 685 del 04/09/2014

riscossione - Cartella di pagamento - Mancanza della sottoscrizione - Irrilevanza

La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento non può comportare l' invalidità dell' atto, in quanto l' esistenza dello stesso non dipende tanto dall' apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all' organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

2042 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 887 del 13/08/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Mancanza della sottoscrizione - Irrilevanza

La mancanza di sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto la cui esistenza dipende dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

2043 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 106 del 30/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Mancata indicazione del responsabile del procedimento

La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui tale elemento sia previsto dalla Legge

2044 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 164 del 11/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Mancata indicazione del responsabile del procedimento

La mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento è una mera irregolarità insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto

2045 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 44 del 27/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Mancata indicazione del responsabile del procedimento

La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 01/06/08, non è affetta né da nullità né da annullabilità, perché, essendo la disposizione di cui all'art. 7 l. 212/2000 priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione l'art. 21 octies l. 241/90. (Cass. 4516/12)

2046 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 827 del 24/07/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Mancata notifica - Avviso di mora successivamente notificato - Non può avere efficacia sanante.

Il titolo esecutivo su cui fondare la pretesa è la cartella esattoriale, e non il successivo avviso di mora, che da solo non può avere vita propria e valenza autonoma, sganciato appunto da un titolo valido ed autonomo, che abbia validità e forza esecutiva. Ne consegue che la rituale e tempestiva notifica deve riguardare la cartella, e non solo molti anni dopo la notifica dell'avviso di mora la cui successiva e regolare notifica non può avere efficacia sanante.

2047 C.T.P. Chieti Sentenza: 448 del 28/05/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Mancata sottoscrizione - Conseguenze

La cartella di pagamento dev'essere predisposta secondo il modello approvato dal ministero delle finanze il quale non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. Ne discende che La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta l' invalidità dell'atto, la cui esistenza dipende unicamente dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

2048 C.T.P. Chieti Sentenza: 180 del 12/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Mancata sottoscrizione - Conseguenze

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento, da parte del funzionario competente, non comporta la nullità dell'atto quando risulta palese la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge.

2049 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 573 del 23/05/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - motivazione

E' sufficientemente esaustivo il riferimento portato nelle cartelle di pagamento per consentire alla ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa e di conoscere i motivi e la natura delle pretesa azionata, non essendo necessaria l'allegazione dell'atto precedentemente notificato.

2050 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 594/14 del 29/09/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Motivazione

La cartella esattoriale è atto non assimilabile all'atto di accertamento ed è sottratta all'obbligo di motivazione di cui agli art. 42 DPR 600/73, art 3 l. 241/90 ed art 7, comma 1, l. 212/2000. Alla cartella di pagamento è riferibile solo il 2° comma dell'art 7 l. 212/2000, concernente la chiarezza degli atti

2051 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 650/14 del 27/10/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Motivazione

La a cartella di pagamento è un atto il cui contenuto è tassativamente previsto dalla legge e, come tal, deve contenere solo gli elementi indicati dalla stessa (art. 25 c. 2^ DPR 602/73 e dai successivi decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate.). Del resto trattandosi di un atto contenente l'intimazione ad adempiere derivante dal ruolo, deve ritenersi che non può essere assimilato all'atto di accertamento e come tale va sottratto alla disciplina dell'art. 42 del DPR 602/73, dell'art. 3 della Legge 241/90 e dell'art. 7 c. 1 della Legge 212/2000. In ogni caso l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale deve ritenersi assolto quando al contribuente venga fornita una chiara informativa sugli elementi essenziali della pretesa tributaria in modo che sia agevole individuare le ragioni e le entità delle somme di cui si pretende il pagamento. In tale prospettiva si colloca anche la comunicazione di irregolarità cui è tenuto l'Ufficio e che integra e completa la motivazione in ordine al recupero delle imposte.

2052 C.T.P. Chieti Sentenza: 636 del 24/07/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Motivazione - Art. 3 L. n. 212/2000 - Inapplicabilità

La cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né l' art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241(il quale prevede che siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga) né l'art. 25 del D.p.r. 602/1973 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate dalla dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente a quest' ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell' obbligo in questione.

2053 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 352 del 24/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica

A seguito del decorso di 10 giorni dalla data di deposito del piego presso l'ufficio postale, la notifica si intende eseguita per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 l. 890/82.

2054 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 454 del 05/05/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica

E' legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, nel qual caso la cartella va notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritta da una delle altre persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda senza necessità di redigere un apposita relata di notifica

2055 C.T.P. Teramo Sentenza: 453 del 05/11/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica

E' legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante affissione all'Albo Comunale nella ipotesi in cui non sia andato a buon fine il primo tentativo di notifica effettuato presso la sede del contribuente all'indirizzo risultante all'Anagrafe Tributaria, variato ma non comunicato quest'ultima.

2056 C.T.P. Teramo Sentenza: 538 del 09/12/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica

"L'avviso di pagamento va notificato con le modalità previste dall'art.26 d.p.r n.602 e ""affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente"", non essendo, in particolare, richiesto né l'intervento dell'ufficiale giudiziario né la stesura di una relata notifica."

2057 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1094 del 13/10/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica

Le generalità della persona ricevente non sono previste da alcuna norma quale elemento di perfezionamento della notifica e, anche nel caso di firma inintelligibile, l'atto è tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

2058 C.T.P. Chieti Sentenza: 200 del 14/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

In merito alla notifica delle cartelle esattoriali va sempre applicato l'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 602/1973. L'agente notificatore, quindi, preso atto dell'assenza del destinatario alla data della notifica, deve depositare l'atto nella casa comunale. La notifica si perfeziona, quindi dal giorno successivo al deposito da ultimo descritto.

2059 C.T.P. Chieti Sentenza: 320 del 09/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

La cartella esattoriale deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La cartella esattoriale può essere notificata, ex. Art. 26 d.p.r. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata A/R, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senz'altro adempimento dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. La notifica inoltre, può avvenire anche a mezzo di posta elettronica certificata presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge e quando al notificazione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o soggetto legittimato a riceverla non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

2060 C.T.P. Chieti Sentenza: 226 del 25/03/2014

riscossione - Cartella di pagamento – Notifica

La cartella esattoriale deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La cartella esattoriale può essere notificata, ex. Art. 26 d.p.r. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata A/R, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senz'altro adempimento dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. La notifica inoltre, può avvenire anche a mezzo di posta elettronica certificata presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge e quando al notificazione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o soggetto legittimato a riceverla non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

2061 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 215 del 24/02/2014

riscossione - Cartella di pagamento – Notifica

E' valida la notifica effettuata nelle mani di un familiare che il contribuente, in giudizio, assume essere invalido, quando l'incapacità non risulta ictu oculi (cfr. Art. 137 C.p.c.)

2062 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 99 del 17/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

Nell'ambito del comune di residenza è da ritenersi valida la notificazione di un atto impositivo effettuata in favore di un congiunto, non nell'indirizzo anagrafico, ma nell'indirizzo effettivo del contribuente, qualora tale circostanza risulti avvalorata da una serie di elementi di fatto che dimostrino che il ricorrente non ha perduto la relazione con tale dimora.

2063 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 135 del 30/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

Ai fini della tempestività della notifica dell'ingiunzione di pagamento non costituisce prova la copia conforme della raccomandata prodotta dall'ufficio poiché tale documento è privo di timbro postale attestante l'avvenuta spedizione della raccomandata nella stessa data indicata dalla parte.

2064 C.T.P. Chieti Sentenza: 380 del 29/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

L’inesistenza della notifica è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio siccome effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa.

2065 C.T.P. Chieti Sentenza: 380 del 29/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

La proposizione del ricorso e la rappresentazione puntuale dei motivi d’impugnazione sanano gli eventuali vizi di notifica dell’atto impositivo in quanto le difese del contribuente dimostrano che quest’ultimo ha potuto prendere piena coscienza della pretesa impositiva.

2066 C.T.P. Chieti Sentenza: 791 del 29/09/2014

riscossione - Cartella di pagamento – Notifica

L'agente della riscossione, in adempimento all' ordinaria diligenza richiesta dalla legge, è tenuto ad effettuare le necessarie ricerche tramite i servizi anagrafici prima di notificare la cartella di pagamento. Infatti ove quest'ultima fosse notificata all'indirizzo 'non aggiornato' del contribuente diverrebbe nulla per vizio di notifica.

2067 C.T.P. Chieti Sentenza: 105 del 12/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

L'art. 26 D.p.r. 602/1973 prevede, al penultimo comma, che l'esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso di ricevimento in ragione della forma di notificazione prescelta al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

2068 C.T.P. Chieti Sentenza: 220 del 25/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

L'art. 26 D.p.r. 602/1973 prevede, al penultimo comma, che l'esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso di ricevimento in ragione della forma di notificazione prescelta al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

2069 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 5 del 09/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

"Ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, fa fede la copia in possesso del destinatario. Ne consegue che se manca un elemento essenziale nella relata allegata alla copia in possesso del destinatario, la notifica è nulla. Tuttavia se la persona fisica del destinatario è conformemente attestata nelle due relate e la specifica qualità che legittima a ricevere l'atto è attestata solo nella relata apposta all'originale, non consegue alcuna nullità"

2070 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 5 del 09/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

La notifica della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli Artt. 148 e 160 C.p.c.. Ne consegue che la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notifica e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione

2071 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 17 del 09/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

In tema di notifica a mezzo posta trova applicazione l'Art. 26 dpr 602/73 per il quale la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica

2072 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 269 del 11/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

Il deposito della copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, è condizione sufficiente per ritenere eseguita conformemente alla legge la notifica della cartella esattoriale.

2073 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 317 del 18/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

E' valida la notifica effettuata nel domicilio del destinatario a persona diversa dal destinatario se l'avviso è sottoscritto da persona ivi rinvenuta anche se non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la proponibilità della querela di falso.

2074 C.T.P. Chieti Sentenza: 347 del 15/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

La notifica di atti tributari a mezzo posta è oramai un sistema ormai generalizzato che prescinde dall’organo notificatore quindi il secondo periodo del primo comma art. 26 D.p.r. n. 602/1973 deve considerarsi autonomo rispetto al primo periodo dello stesso articolo.

2075 C.T.P. Chieti Sentenza: 347 del 15/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

L'inesistenza della notifica è configurabile solo ove essa manchi totalmente, oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio siccome notificata in modo assolutamente non previsto dalla normativa.

2076 C.T.P. Chieti Sentenza: 347 del 15/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

La natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi e di riscossione, atti questi ultimi amministrativi a tutti gli effetti, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale soprattutto quando vi sia un richiamo espresso di questi nella disciplina tributaria.

2077 C.T.P. Teramo Sentenza: 129 del 11/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

In assenza di querela di falso sporta nei confronti del soggetto che ha ricevuto l'atto e che si è qualificato come titolare, deve ritenersi valida la notifica effettuata a mezzo del servizio postale presso la sede della società.

2078 C.T.P. Teramo Sentenza: 258

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

"E' regolarmente notificata a familiari la cartella di pagamento che sia stata ricevuta presso il domicilio del contribuente dal di lui padre, anche se non convivente, in quanto, come ritenuto da Cassazione costante, la consegna a mani dei familiari del destinatario può prescindere dalla convivenza con quest'ultimo, qualora si sia in presenza di un rapporto di parentela che, come nella specie, fa supporre che i notificatari curino la consegna dell'atto al destinatario effettivo.

2079 C.T.P. Teramo Sentenza: 277 del 24/06/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

E' pienamente legittima, in quanto conforme a legge (art. 26 D.P.R. n. 602/1973), la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, anziché con messo comunale o ufficiale giudiziario.

2080 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 405 del 01/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

A fronte dell'eccezione del contribuente di omessa notifica, è onere dell'ufficio dimostrare documentalmente di aver rispettato la procedura di notifica.

2081 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 414 del 08/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

Il dpr n 602/73 art 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali genti della polizia municipale) ma direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

2082 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 547 del 19/05/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

La proposizione del ricorso avverso un atto non notificato non sana il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto la sanatoria prevista dall'art 156 e ss. cpc vale solo per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali rientra la cartella di pagamento.

2083 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 568 del 19/05/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

L'omessa notifica della cartella di pagamento non invalida la procedura di esazione in quanto il contribuente può ricorrere contro la pretesa tributaria impugnando anche il solo avviso di mora, non soltanto per far valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per recuperare la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della cartella stessa. Ne consegue che il contribuente deve contestare unitamente all'avviso di mora, gli altri atti autonomamente impugnabili adottati in precedenza e che ne sono il presupposto ancorché non recati alla sua conoscenza.

2084 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 568 del 19/05/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

Per il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, l'atto è pur

tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dalla efficacia probatoria di cui all'art 2700 cc e solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

2085 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 568 del 19/05/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

La prova della corretta notifica dell'atto può essere fornita con un estratto del ruolo purché riporti la data della notifica.

2086 C.T.P. Chieti Sentenza: 551 del 01/07/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

La notifica di atti tributari a mezzo posta è oramai un sistema ormai generalizzato che prescinde dall'organo notificatore quindi il secondo periodo del primo comma art. 26 D.p.r. n. 602/1973 deve considerarsi autonomo rispetto al primo periodo dello stesso articolo.

2087 C.T.P. Pescara Sentenza: 320 del 29/07/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

Quando dagli atti processuali non si evincono con chiarezza le modalità con cui la notifica sarebbe avvenuta deve concludersi per l' assoluta incertezza sulla regolarità della stessa. Questa condizione rende la relativa cartella nulla per difetto di notifica e parimenti nullo il consequenziale preavviso di fermo amministrativo perché non preceduto da una cartella validamente notificata.

2088 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1312 del 25/11/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica

Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale. Qualora tale modalità risulti impossibile, la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli Artt. 138, 139 e 141 cpc, alla persona fisica che rappresenta l'ente. Se anche questa seconda modalità risulti impossibile, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'Art. 140 cpc, ma se l'abitazione, l'ufficio, o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'Art. 60 co. 1 lett. E DPR 600/73 e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del comune.

2089 C.T.P. Pescara Sentenza: 36 del 29/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica -

L'Ente preposto alla riscossione delle cartelle di pagamento, nell'ipotesi di notifica a mani di familiari conviventi, deve produrre copia delle stesse in giudizio affinché sia possibile apprezzarne il contenuto. La esibizione del solo estratto di ruolo non è utile al raggiungimento del predetto scopo. Nella ipotesi di notifica a persona diversa dal ricorrente, è importante soprattutto allegare la comunicazione di avvenuta comunicazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata all'originario destinatario. Se manca la seconda raccomandata di avviso di consegna della cartella a mano di familiari del contribuente la cartella non può ritenersi regolarmente notificata e quindi va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione. La constatazione dei predetti vizi procedurali determina l'illegittimità dell'intero processo di determinazione della pretesa tributaria e comporta la nullità degli atti consequenziali.

2090 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1185 del 06/11/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica - Deposito copia dell'avviso di ricevimento

Il deposito della copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, è condizione sufficiente per ritenere eseguita conformemente alla legge la notifica della cartella esattoriale.

2091 C.T.P. Chieti Sentenza: 97 del 31/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica - Mancanza della relata - Conseguenza

La mancata apposizione sull'originale e sulla copia, consegnata al destinatario, della relazione prevista dalla legge 890 del 1982 non comporta inesistenza, e quindi nullità, della notifica ma semplice irregolarità che non può esser fatta valere dal destinatario trattandosi di adempimento non previsto nel suo interesse.

2092 C.T.P. Chieti Sentenza: 104 del 12/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica - Obblighi di conservazione della matrice

L'art. 26 D.p.r. 602/1973 prevede, al penultimo comma, che l'esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso di ricevimento in ragione della forma di notificazione prescelta al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

2093 C.T.P. Chieti Sentenza: 97 del 31/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica - Sottoscrizione dell'avviso di ricevimento - Effetti

La sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, da parte del destinatario, dimostra che la notifica ha raggiunto pienamente il suo scopo, quello di rendere edotto il contribuente del contenuto della cartella, di ciò che gli si chiede, dei suoi diritti, della possibilità di proporre ricorso nei modi e nei tempi previsti.

2094 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 662/14 del 28/10/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica – Termine di decadenza

A norma dell'art 1, c.5bis, d.l. 106/2005 la notifica della cartella di pagamento dev'essere effettuata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2095 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 270 del 14/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta

In caso di notificazione di atti a mezzo posta, ove il destinatario dell'atto non si sia costituito il notificante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento. Ne consegue che l'omesso deposito della ricevuta di ritorno non determina l'invalidità della notifica qualora il destinatario si sia tempestivamente costituito in giudizio.

2096 C.T.P. Chieti Sentenza: 568 del 09/07/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta

La disciplina della raccomandata A/R è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall' ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull' avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico e l' atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest' ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell' impossibilità di prenderne cognizione.

2097 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 352 del 24/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9/4/2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

2098 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1338 del 02/12/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta

La notifica dell'avviso di accertamento può avvenire a mezzo posta, essendo consentito al concessionario della riscossione avvalersi di tale mezzo (articolo 26, D.P.R. n. 602/1973); articolo 14, legge n. 890/1982; articolo 1, comma 161, legge n. 296/2006: con specifico riferimento quest'ultimo ai tributi locali. In merito alla notifica dell'ingiunzione fiscale va anche ribadita la correttezza (una volta divenuto definitivo l'atto principale, ovvero l'avviso di accertamento) dell'esecuzione a mezzo posta, essendo consentito al concessionario della riscossione avvalersi di tale mezzo (articolo 26, D.P.R. n. 602/1973; articolo 14, legge n. 890/1982; articolo 1, comma 161, legge n. 296/2006: con specifico riferimento quest'ultimo al tributi locali.

2099 C.T.P. Pescara Sentenza: 71 del 27/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta

Nell’ipotesi in cui l'Agente della Riscossione notifichi la cartella a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, senza I’intermediazione di alcun messo notificatore, la notifica è da ritenersi a tutti gli effetti regolare anche senza la redazione di alcuna relata.

2100 C.T.P. Teramo Sentenza: 368 del 22/09/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta

E' legittima la notificazione della cartella di pagamento laddove effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73, attraverso l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza che per tale adempimento sia necessaria l'interposizione dell'ufficiale notificatore o di altri soggetti abilitati a tale servizio.

2101 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 531 del 17/09/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta

In relazione alla notifica effettuata a mezzo posta, dalla lettura dell'art 26 DRP 602/73, risulta che l'agente della riscossione può avvalersi del servizio postale tramite invio della cartella in plico chiuso con raccomandata a/r, giusta convenzione con le Poste Italiane, nel qual caso, come chiarito dalla stessa.Corte di Cassazione non è prevista la redazione di alcuna relata di notifica.

2102 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 372 del 31/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Adempimenti dell'ufficiale postale

La notifica della cartella effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione mediante racc A/R è valida qualora la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria sottoscrizione sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che quando manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 cc ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

2103 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 220 del 16/04/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Avviso di ricevimento - Efficacia

Nella notificazione di atti a mezzo posta, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso, godendo della stessa forza certificatoria della relata di notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario. Ne consegue che è onere del destinatario, che intende affermare l'insussistenza della notifica, impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

2104 C.T.P. Chieti Sentenza: 32 del 15/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Data di ricevimento

Le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria deve considerarsi ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, all'atto della consegna al domicilio del destinatario. L'ufficiale postale, infatti, deve unicamente sincerarsi che la persona che egli ha individuato come legittimata a ricevere l'atto apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

2105 C.T.P. Chieti Sentenza: 480 del 09/06/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Data di ricevimento

Le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria deve considerarsi ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, all'atto della consegna al domicilio del destinatario. L'ufficiale postale, infatti, deve unicamente sincerarsi che la persana che egli ha individuato come legittimata a ricevere l'atto apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

2106 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 936 del 11/09/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Data di ricevimento

La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata.

2107 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 975 del 16/09/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Data di ricevimento

La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 art. 26 dpr 602/73 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona al momento della ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento senza necessità di un'apposita relata.

2108 C.T.P. Chieti Sentenza: 32 del 15/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Dati del soggetto cui è effettuata la consegna

Ove nell'avviso di ricevimento non siano riportate le generalità della persona cui l'atto è consegnato e la relativa sottoscrizione sia ritenuta inintelligibile l'atto è comunque valido perché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.

2109 C.T.P. Chieti Sentenza: 120 del 17/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Legittima anche la posta elettronica certificata

La cartella esattoriale può essere notificata, ex. Art. 26 d.p.r. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata A/R, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senz'altro adempimento dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. E' legittima anche la notifica a mezzo di posta elettronica certificata presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti a tal fine dalla legge.

2110 C.T.P. Chieti Sentenza: 104 del 12/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Legittima se effettuata dal concessionario

La cartella esattoriale può essere notificata, ex. Art. 26 d.p.r. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata A/R, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell' avviso di ricevimento, sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica

2111 C.T.P. Chieti Sentenza: 105 del 12/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Legittima se effettuata dal concessionario

La cartella esattoriale può essere notificata, ex. Art. 26 d.p.r. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata A/R, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell' avviso di ricevimento, sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica

2112 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 222 del 16/04/2014

Riscossione - Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta - Legittima se effettuata dal concessionario

In conformità alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'Agente della Riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prescindendo dalla intermediazione di un ufficiale notificatore. Come chiarito con l'interpretazione autentica dell'art. 12, commi 1, e dell'art. 4 DPR 602/1973 ad opera dell'art. 1, co. 5, del DL n. 165/2005, i ruoli si intendono formati e resi esecutivi mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. A seguito del sisma del 6 aprile 2009 i termini di prescrizione, di decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali sono stati sospesi dall'art. 5 del D.L. 28.4.2009 n. 39, fino al 31 luglio 2009, sospensione prorogata, poi, dall'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza 6.8.2009, n. 3799, fino al 31 dicembre 2009 per complessivi giorni 269. Per effetto di tale sospensione, i termini scadenti il 31 dicembre 2012 devono ritenersi prorogati al 26 settembre 2013 (nel caso di specie la notifica della cartella avvenuta l' I settembre 2013 è stata ritenuta legittima).

2113 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 215 del 24/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a persona di famiglia

La consegna del plico a persona di famiglia convivente fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto. Ne consegue che ove quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere una dichiarazione di nullità o di inesistenza della notifica è onerato della prova contraria. Tale prova nell'ipotesi in cui il contribuente produca una certificazione da cui emerga una risultanza anagrafica che indichi una residenza in luogo diverso da quello in cui è stata effettuata la notifica, non è esaustiva in quanto le attestazioni certificative della residenza hanno un mero valore dichiarativo che si concreta in una presunzione superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare una diversa ubicazione della residenza effettiva.

2114 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1312 del 25/11/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notifica a persona giuridica - Consegna a impiegato

Deve considerarsi valida la notifica della cartella esattoriale a persona giuridica effettuata nelle mani di un impiegata della società e quindi addetta alla sede in quanto è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che può risultare anche dall'incarico – eventualmente provvisorio o precario – di ricevere la corrispondenza.

2115 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 914/14 del 15/12/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Predisposizione in conformità del modello ministeriale

Conformemente alla prevalente giurisprudenza di cassazione, la cartella esattoriale, quale documento preordinato alla riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.

2116 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 121 del 25/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Predisposizione secondo il modello ministeriale

E' infondata la doglianza sollevata dal ricorrente in relazione alla motivazione della cartella di pagamento impugnata, dal momento che essa risulta predisposta secondo il modello standard ministeriale e che gli elementi formali e sostanziali in essa contenuti sono rigidamente prefissati dal legislatore e non possono quindi essere derogati motu proprio dall'Agente della Riscossione. Ad ogni buon conto, l'atto impugnato indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto posti a base della pretesa, consentendo così al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa (come in effetti avvenuto) attraverso la tempestiva e motivata impugnazione giurisdizionale dell'atto medesimo.

2117 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 878 del 13/08/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Predisposizione secondo il modello ministeriale

La cartella esattoriale prevista dall'art 25 dpr 602/73, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l'indicazione oltre della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.

2118 C.T.P. Chieti Sentenza: 32 del 15/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Sottoscrizione

La mancata sottoscrizione della cartella, da parte del funzionario competente, non è causa di nullità dell'atto, infatti l'esistenza della cartella è legata al fatto che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo Cass. 19700/2012.

2119 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 613/14 del 06/10/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Termini

La notifica della cartella di pagamento relativa alla liquidazione ex art 36 bis DPR 600/73 deve avvenire entro i termini di cui all'art 25, lett a), DPR 602/73.

2120 C.T.P. Chieti Sentenza: 898 del 19/11/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Titolo esecutivo che interrompe il termine di prescrizione

Le cartelle di pagamento, quando validamente notificate, costituiscono titolo esecutivo valido per l' agente della riscossione e, come atti che costituiscono in mora il debitore, interrompono la prescrizione dei tributi contenuti nelle stesse, come dettato dall' art. 2943 c.c.

2121 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1006 del 24/09/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Vizio di motivazione - Non sussiste

Premesso che è onere della parte che solleva l'eccezione di difetto di motivazione allegare e provare quale sia stato il pregiudizio che un simile vizio abbia arrecato in concreto al suo diritto di difesa, il citato vizio non ricorre nel caso di specie atteso che la cartella impugnata contiene tutti gli elementi previsti dalla legge, compreso il nominativo del responsabile del procedimento nonché la specifica delle somme dovute con l'analitica descrizione delle stesse.

2122 C.T.P. Teramo Sentenza: 123 del 28/03/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento- Motivazione

La cartella esattoriale non necessita dell'indicazione di una specifica motivazione, essendo questa rinvenibile negli atti impositivi presupposti. Tale principio torna applicabile anche qualora la cartella risulti essere stata preceduta soltanto da un atto di contestazione dell'illecito.

2123 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 326 del 21/05/2014

Riscossione - Cartella di pagamento- Motivazione

Costituendo la cartella un atto contenente l'intimazione ad adempiere derivante dal ruolo, deve ritenersi che non può essere assimilata all'atto di accertamento e come tale va sottratta alla disciplina dell'art. 42 del DPR 600/73, dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'ari. 7, comma 1, della Legge 212/2000. Per quanto concerne quest'ultima norma, si rileva che soltanto il secondo comma del citato art. 7 è riferito all'Agente della Riscossione e limitatamente alla chiarezza degli atti, ma non anche relativamente alla motivazione, restando questa a carico della sola Amministrazione Finanziaria. In ogni caso l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale deve ritenersi assolto quando al contribuente venga fornita una chiara informativa sugli elementi

2124 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 208 del 21/02/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento

Le cartelle esattoriali emesse in assenza dell'avviso di accertamento sono nulle non contenendo le motivazioni poste a base dell'accertamento. A nulla rileva che il contribuente fosse a conoscenza del PVC posto a base dell'accertamento poiché ignorava se ed in quale misura fosse stato recepito nell'avviso di accertamento stesso.

2125 C.T.P. Teramo Sentenza: 235

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento

Constata nella debita sede la nullità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento degli avvisi di accertamento all'epoca inviati che, quindi, sono risultati mai notificati, ne consegue la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per essere priva di ogni motivazione, non avendo permesso al ricorrente di potersi adeguatamente difendere.

2126 C.T.P. Chieti Sentenza: 690 del 08/09/2014

riscossione - Cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento - Conseguenze

In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l' omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

2127 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 93 del 30/01/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento-notifica

E' valida la notifica effettuata nelle mani di persona in età avanzata dichiaratasi idonea a ricevere, qualora l'incapacità non appaia evidente all'ufficiale notificatore.

2128 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1363 del 04/12/2014

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento-Notifica a mezzo posta

"A norma del DPR 602/73, art.lo 26, la notificazione può essere eseguita ""anche mediante invio"" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata, difatti, di competenza esclusiva dell'Ufficio postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art.lo 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico."

2129 C.T.P. Chieti Sentenza: 766 del 24/09/2014

RISCOSSIONE - Cartella esattoriale - notificazione

La cartella esattoriale deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La cartella esattoriale può essere notificata, ex. Art. 26 d.p.r. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata A/R, senza affidamento a soggetti abilitati, e perciò, senza che debba formarsi alcuna relata di notifica. Al concessionario viene fatto obbligo di conservare per cinque anni l'avviso di ricevimento per cui lo stesso costituisce l'unica prova richiesta dell'avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale.

2130 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 887/14 del 16/12/2014

RISCOSSIONE - Cartelle di pagamento – Termini prorogati per il sisma di L'Aquila

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 il termine perentorio per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a tributi dovuti per l'anno 2006 da soggetti residenti nell'area del sisma del 6 aprile 2009, originariamente scadente il 31 dicembre 2010, è stato prorogato di un anno ed è, quindi, scaduto il 31 dicembre 2011. La cartella di pagamento qui impugnata è stata, perciò, tardivamente notificata il 25 settembre 2013, con conseguente decadenza dell'Agenzia dal diritto di esigere i tributi in esame.

2131 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 455 del 09/07/2014

RISCOSSIONE - Comuni - Possibilità di procedervi direttamente

Il comune ha il potere di procedere direttamente agli atti della del procedimento di riscossione, esercitando la facoltà concessagli dal d.l. n. 70/11., senza la necessità di ricorrere al concessionario della riscossione utilizzando a tal fine l'ingiunzione di cui al R.d. n. 639/1910.

2132 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 729/14 del 27/10/2014

RISCOSSIONE - Comunicazione preventiva di ipoteca – Vizi di notifica – sanatoria ex art. 156 c.p.c.

"La tempestiva proposizione del ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca produce l'effetto di sanare ""ex tunc"" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ."

2133 C.T.P. Chieti Sentenza: 636 del 24/07/2014

RISCOSSIONE - Contraddittorio preventivo - Obbligo generalizzato - Non sussiste

In tema di riscossione delle imposte, l' art. 6, comma 5, l. 212/2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell' art. 36- bis del D.p.r. 600/1973 ma soltanto 'qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione', situazione quest' ultima che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l' ipotesi tipica disciplinata dall' art. 36 bis citato, poiché in tal caso non v'è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l'incertezza riguardante 'aspetti rilevanti della dichiarazione'.

2134 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 129 del 30/01/2014

RISCOSSIONE - Controllo formale - Omesso invio della comunicazione - Conseguenze

In ambedue le fattispecie del controllo formale (c. 3 art. 36 bis e al c. 4 art. 36 ter dpr 600/73) è stabilito che l'esito della liquidazione e del controllo è comunicato al contribuente quando emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione ovvero una imposta o una maggiore imposta, ma l'omesso invio della comunicazione non può comportare la nullità della cartella di pagamento, in specie quando l'iscrizione al ruolo consegua all'omesso versamento del debito d'imposta indicato in dichiarazione.

2135 C.T.P. Chieti Sentenza: 275 del 01/04/2014

RISCOSSIONE - Controllo formale - Presupposti - Non può essere utilizzato per contestare questioni giuridiche

Il potere attribuito agli uffici dall'art. 36 bis, comma 2, lett. e, D.p.r. 600/1973, è esercitabile solo quando l'errore sia rilevabile 'ictu oculi' a seguito di un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge e vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Ove sia necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata l'art. 36 bis D.p.r. 600/1973 non è applicabile, occorrendo un' atto d'accertamento esplicitamente motivato il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall'Amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile e a

metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere.

2136 C.T.P. Pescara Sentenza: 481 del 29/10/2014

riscossione - Decadenza

Decade dal potere di riscossione mediante ruolo il concessionario che abbia notificato la cartella decorso il termine di tre anni dalla presentazione della dichiarazione.

2137 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1 del 08/01/2014

RISCOSSIONE - Decadenza del diritto rilevabile in sede processuale

L'avvenuta decadenza dal diritto di rimborso è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che il rilievo è deducibile per la prima volta anche in appello, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.

2138 C.T.P. Teramo Sentenza: 65 del 25/02/2014

RISCOSSIONE - Dilazioni di pagamento - Provvedimento c.d. Mille Proroghe

Ai sensi del D. L. N. 225/2010 (c.d. Mille proroghe) per le dilazioni concesse sino alla data del 27 febbraio 2011, in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, la società di riscossione poteva concedere una ulteriore proroga di un periodo fino a 72 mesi a condizione che il debitore comprovasse un peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione. Ne consegue che è legittimo il diniego opposto da Equitalia in mancanza del deposito di idonea documentazione tendente a dimostrare l'aggravamento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione.

2139 C.T.P. Teramo Sentenza: 530 del 05/12/2014

RISCOSSIONE - Diritto camerale

"L'obbligo di pagamento del diritto camerale si correla all'iscrizione nel registro dell'impresa e la sua cessazione consegue, quanto alle società, proprio dalla cancellazione da quel registro. Infatti, è espressamente previsto - art.3, c.5 D.P.R. 23/07/2204, n.247 - che dopo la cancellazione della società l'ufficio del registro possa valutare (""in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione"") l'opportunità di procedere (o meno) alla riscossione del diritto annuale maturato "" a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione"" (determinazione che, peraltro va comunicata al collegio dei revisori dei conti)."

2140 C.T.P. Chieti Sentenza: 858 del 28/10/2014

RISCOSSIONE - espropriazione forzata

L' Ufficio non può legittimamente provvedere al pignoramento dei beni appartenenti ai soci senza aver prima tentato l' escussione del patrimonio sociale e senza tener conto della specifica responsabilità dei soci nell' accomandita semplice.

2141 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 544 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Espropriazione forzata

L'iscrizione di ipoteca è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata ma non è essa stessa atto di esecuzione forzata, che inizia e si esegue con la trascrizione dell'avviso di vendita di cui all'art. 78 d.p.r. 602/73.

2142 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 544 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Espropriazione forzata

Titolo esecutivo, sia per iniziare l'esecuzione che per iscrivere ipoteca, come enunciano chiaramente gli artt. 49 e 77, è il ruolo, dal cui contenuto vengono estrapolate le partite relative ad ogni singolo contribuente – denominato in gergo "estratto di ruolo", il quale costituisce un atto interno non autonomamente impugnabile – partite trasfuse poi nella cartella di pagamento da notificare al contribuente.

2143 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 684 del 19/05/2014

RISCOSSIONE - Espropriazione forzata

Al pari delle controversie in tema di fermo amministrativo di beni mobili di cui all'art. 86 del DPR 602/73, che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario se il fermo è stato eseguito a garanzia di soddisfacimento di crediti di natura tributaria, anche le controversie in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie nel caso in cui, come la presente fattispecie, siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse.

2144 C.T.P. Chieti Sentenza: 700 del 08/09/2014

RISCOSSIONE - Espropriazione forzata - Iscrizione ipotecaria è misura cautelare

In tema di riscossione coattiva delle imposte l'ipoteca prevista dall' art. 77 D.p.r. 602/1973 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell' intimazione ad adempiere di cui all' art. 50, secondo comma, del medesimo D.p.r., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all' espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell' art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che 'prima di procedere all' esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca' e, al primo

comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell' art. 50 del D.p.r. 602/1973.

2145 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1097 del 15/10/2014

RISCOSSIONE - Espropriazione forzata - Iscrizione ipotecaria è misura cautelare

L'iscrizione ipotecaria si configura come una misura cautelare conservativa posta a garanzia del credito, ma non va confusa con la espropriazione forzata in senso stretto che attiene alla fase esecutiva, sebbene sia a questa collegata da un rapporto funzionale. Le disposizioni normative contenute nel DPR n. 602/1973 stabiliscono i termini perentori per l'attivazione della complessa fase della espropriazione, nel senso che, una volta trascorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario per la riscossione può iscrivere ipoteca per la cui scadenza non è previsto un termine ad quem, mentre per la fase esecutiva della espropriazione il legislatore pone una ulteriore condizione per la prosecuzione della esecuzione medesima consistente nel notificare una intimazione di pagamento, sempre che sia trascorso un anno dalla notificazione della cartella di pagamento senza che sia stato dato inizio alla procedura.

2146 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 288 del 16/05/2014

Riscossione - Fermo amministrativo - Termini

Il fermo amministrativo impugnato va ritenuto tempestivo, tenuto conto che per le iscrizioni relative ai crediti erariali ovvero per i titoli esecutivi, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 del Codice Civile.

2147 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 560 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Fermo amministrativo dei pagamenti

Il "preavviso di fermo amministrativo", quale "atto formale di intimazione di pagamento", va necessariamente sussunto nel novero degli "atti impugnabili" previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 456 del 1992 (e la cui elencazione nella norma non può che essere considerata "esemplificativa" come lascia indubitabilmente dedurre la stessa ultima formulazione del punto "i" della detta disposizione: "... ogni altro atto per il quale la legge ne preveda....").

2148 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 454 del 05/05/2014

RISCOSSIONE - Fermo amministrativo dei veicoli e natanti

Nessuna norma prevede direttamente o indirettamente che l'agente della riscossione possa procedere al fermo soltanto nei casi di accertata proporzione tra l'ammontare del credito vantato e il valore commerciale del bene mobile registrato da sottoporre a fermo; del resto, quando il legislatore ha voluto imporre delle soglie di valore a cui condizionare l'attivazione delle procedure di espropriazione, lo ha espressamente dichiarato come nel caso dell'articolo 76 d.p.r. 602 del 1973 che espressamente subordina l'espropriazione immobiliare alla circostanza che il credito per cui si procede superi complessivamente l'importo di ottomila euro.

2149 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 72 del 30/01/2014

RISCOSSIONE - Fermo amministrativo dei veicoli e natanti - Previa notifica di avviso ex art. 50, co. 2, DPR n. 602/1973 - Non necessita.

Il preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Ufficio, ma non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata. Ne consegue che il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art 50 co 2 dpr 602/73. Inoltre, trattandosi di atto cautelare, non trova applicazione l'obbligo dell'indicazione del responsabile del procedimento.

2150 C.T.P. Chieti Sentenza: 101 del 31/01/2014

RISCOSSIONE - Ingiunzione di pagamento

L'ente impositore non può 'duplicare' la propria pretesa creditoria, agendo con due distinte ingiunzioni entrambe relative allo stesso anno d'imposta. Tale pratica deve ritenersi contra legem e fonte di un danno ingiusto per il contribuente.

2151 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 611/14 del 06/10/2014

RISCOSSIONE - Ingiunzione di pagamento – Firma digitale

A norma dell'art. 1, co. 87, L. n. 549/95, la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione è legittimamente sostituita dall'indicazione della firma digitale, quando sul frontespizio dell'atto medesimo risulta apposto a stampa il nominativo del soggetto responsabile

2152 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 611/14 del 06/10/2014

RISCOSSIONE - Ingiunzione di pagamento – Motivazione

Sono prive di fondamento, in fatto e sotto il profilo del diritto, le eccezioni relative al difetto di motivazione dell'impugnato atto, alla carenza di chiarezza dell'importo dovuto e all'indicazione del termine per la proposizione del relativo ricorso, atteso che l'impugnata ingiunzione contiene in sé tali elementi essenziali e costitutivi che hanno consentito al ricorrente di avere la piena conoscenza dell'ammontare della pretesa tributaria, dei relativi presupposti di fatto e ragioni giuridiche nonché delle modalità e termine per la proposizione ricorso.

2153 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 611/14 del 06/10/2014

RISCOSSIONE - Ingiunzione di pagamento – Notifica a mezzo posta

A norma dell'art 26, c.1, del DPR 602/73, la notifica dell'ingiunzione di pagamento può essere effettuata tramite il servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, senza l'intervento del messo notificatore. La notificazione s'intende avvenuta qualora l'avviso di ricevimento risulti sottoscritto da persona idonea, non essendo necessaria, in tal caso, alcuna relata di notifica.

2154 C.T.P. Pescara Sentenza: 84 del 13/03/2014

RISCOSSIONE - Ingiunzione di pagamento - Notifica a mezzo posta

E' nulla l'eccezione di inesistenza della notifica avanzata dal contribuente nell'ipotesi di ricezione di ingiunzione di pagamento avvenuta tramite raccomandata, in assenza di relata di notifica. L'agente della riscossione, infatti, ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973, può notificare i propri atti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza dover rispettare tutte le formalità previste dal codice di procedura civile. (Conforme a Cass. Civ., Sez. Trib. 27/05/2011, n. 11708; 19/06/2009, n. 14327.)

2155 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 456 del 09/07/2014

RISCOSSIONE - Ingiunzione di pagamento - Requisiti

Le vigenti disposizioni in tema di firma digitale, invocate dal ricorrente, non sembrano attagliarsi alla specie. La SO.G.E.T. S.p.A., infatti, non ha fatto uso della firma digitale: l'ingiunzione di pagamento, così come è consentito per tutti gli atti della Amministrazione, formati mediante lo strumento informatico, reca in calce la indicazione a stampa dell'emittente e, per esso, del soggetto legittimato a rappresentarlo; né vi è incertezza alcuna in ordine alla sua provenienza dalla SO.G.E.T. S.p.A. ed alla sua imputabilità alla SO.G.E.T. S.p.A. e, soltanto alla SO.G.E.T. S.p.A.. Ne discende che l'atto è legittimo in quanto completo di tutte le indicazioni utili per la conoscenza da parte del destinatario della pretesa azionata, delle sue ragioni e degli strumenti per contestarla, avendo proposto al riguardo ricorso.

2156 C.T.P. Pescara Sentenza: 553 del 11/12/2014

RISCOSSIONE - Ingiunzione fiscale - Previa notifica dell'avviso bonario - Non necessita

E' infondata e, quindi, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato perché non sarebbe stato preceduto dalla notifica dell'avviso bonario, trattandosi di ingiunzione di pagamento e non di una cartella non vi è l'obbligo della previa notifica dell'avviso bonario.

2157 C.T.P. Pescara Sentenza: 278 del 23/06/2014

RISCOSSIONE - Interessi su pretesa fiscale - Termine di prescrizione lungo

In tema di riscossione dell'Irpeg e con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, non trova applicazione la prescrizione quinquennale, prevista per le obbligazioni periodiche e di durata, ma bensì l'ordinaria prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., in quanto tali interessi sono da ritenersi privi del connotato della periodicità in quanto dovuti per l'inadempimento di una obbligazione unitaria. (Conforme a Cass. Sez. V, sent. n. 18432 del 16/09/2005)

2158 C.T.P. Chieti Sentenza: 220 del 25/03/2014

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Motivazione - Contenuto

L'obbligo motivazionale gravante sull'agente della riscossione è assolto ove lo stesso, pur non indicando gli estremi identificativi o la data di notifica dell'avviso d'accertamento precedentemente emesso, indichi circostanze univoche ai fini dell'individuazione dell'atto così che resti soddisfatta l'esigenza, del contribuente, di controllare la procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

2159 C.T.P. Chieti Sentenza: 402 del 12/05/2014

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Motivazione

L'intimazione di pagamento deve ritenersi legittimamente motivata ove la stessa riporti gli estremi identificativi dell'atto su cui si fonda l'azione esecutiva.

2160 C.T.P. Chieti Sentenza: 827 del 15/10/2014

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - motivazione per relationem

L' intimazione di pagamento, essendo atto derivato, deve ritenersi adeguatamente motivata ove indichi l'atto prodromico da cui possono trarsi tutti gli elementi utili per un' idonea difesa.

2161 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 666/14 del 28/10/2014

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento – Motivazione per relationem

Ai sensi dell'art 7, c.1. l.212/2000, l'allegazione dell'atto richiamato nella motivazione per relationem non può riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ne consegue che è correttamente motivata l'intimazione di pagamento che fa riferimento a cartelle di pagamento regolarmente notificate.

2162 C.T.P. Chieti Sentenza: 220 del 25/03/2014

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Motivazione per relationem - Limiti di applicabilità

L'obbligo di allegazione disciplinato nell' art. 7 comma 1 legge 212/2000 si riferisce unicamente agli atti di imposizione tributaria e non alle intimazioni di pagamento in quanto prodromiche all'esecuzione e relative ad atti d'accertamento già notificati al contribuente e divenuti definitivi.

2163 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 423 del 07/07/2014

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Notifica a familiare

In tema di notificazione a mezzo posta, la consegna dell'intimazione di pagamento può essere fatta al famigliare del contribuente che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario. Il rapporto di convivenza almeno temporanea può essere presunto, qualora il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare La prova che non si tratti di persona convivente grava sulla parte ricorrente.

2164 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 35 del 20/01/2014

RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Unica per più cartelle

L'Agente della riscossione può procedere all'intimazione di pagamento di più cartelle di pagamento mediante la notifica di un unico atto, a condizione che il ricorrente in esso atto notificato vi possa apprezzare adeguatamente le specifiche cause ed i relativi importi riferiti alle singole somme dovute all'Erario.

2165 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 936 del 11/09/2014

RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria - Mancato invio dell'avviso ex art. 50/DPR 602 - Legittimità

E' legittima l'iscrizione ipotecaria che non sia stata preceduta dall'invio dell'avviso in quanto nei confronti della stessa non trova applicazione la previsione di cui all'art. 50 dpr 602/73, non potendo essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata.

2166 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1439 del 23/12/2014

RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria - Notifica intimazione ad adempiere

L'ipoteca prevista dal DPR n. 602 del 1973, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, c. 2 del medesimo DPR prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria (così come il fermo amministrativo n.d.r.) non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata.

2167 C.T.P. Teramo Sentenza: 109 del 24/03/2014

RISCOSSIONE - Iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Ricorrendo l'ipotesi di sospensione cautelare dell'esecutività della cartella di pagamento, la misura degli interessi maturati su tale dilazione è quella prevista dall'art. 20 del DPR 602/73 e non già quella dell'art. 39 del medesimo decreto.

2168 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 394 del 30/06/2014

RISCOSSIONE - Istanza di rateazione - Mancata presentazione dei documenti idonei a provare la situazione di temporanea difficoltà economica

"E' legittimo il rigetto dell'istanza di rateizzazione qualora la parte non abbia presentato alcun documento idoneo alla valutazione della ""temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica"" e laddove essa, nonostante gi inviti, non si sia presentata presso l'agente della riscossione al fine di fornire i necessari chiarimenti."

2169 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 699/14

RISCOSSIONE - Liquidazione della dichiarazione – Decadenza

A norma dell'art 25 DPR 602/73, il ruolo formato ai sensi dell'art 36-bis dev'essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La decadenza si verifica indipendentemente dall'imputabilità del ritardo all'Agenzia, ovvero all'Agente della Riscossione, salvi gli effetti di tale imputabilità nel rapporto tra Agenzia delle Entrate ed Agenzia della Riscossione.

2170 C.T.P. Pescara Sentenza: 295 del 09/07/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

Sussiste un grave ed attuale periculum in mora, ex art. 22 D.Lgs. 472/1997, quando si hanno elementi concreti da cui desumere l'esistenza di un' accordo fraudolento avente ad oggetto lo svuotamento del patrimonio e la distrazione dei ricavi da una società a vantaggio di un' altra società avente la stessa attività della prima e gli stessi dipendenti.

2171 C.T.P. Pescara Sentenza: 296 del 09/07/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

Il periculum in mora, ex art. 22 D. Lgs. 472/1997, deve ritenersi sussistenti in presenza di una serie continua di atti tesi alla spoliazione del patrimonio societario e concretizzatesi nella creazione fittizia di plurime società.

2172 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 157 del 10/03/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

La mera iscrizione di ipoteca a presidio della pretesa tributaria non costituisce valido mezzo di interruzione della prescrizione, in quanto tale gravame potrebbe non essere partecipato al debitore.

2173 C.T.P. Teramo Sentenza: 109 del 24/03/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

Risulta legittimo il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che, dopo la pubblicazione della sentenza di appello, provvede ad iscrivere a ruolo le somme portate dall'avviso di accertamento. Ciò, in quanto, nella fase di sospensione cautelare si determina uno stato di temporanea inefficacia del ruolo già formato. Essendo tale stato precario e rivedibile, alla cessazione dell'efficacia dell'ordinanza di sospensione (per accoglimento del ricorso, ovvero per rigetto) vi è ripresa dell'efficacia del titolo.

2174 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 535 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

Consistenti volumi di imposte evase e di omissioni nei bilanci e nelle denunce fiscali, fanno ritenere, di per sé, la sussistenza dell'evasione ed il pericolo di dispersione di garanzie reali a fronte di comportamenti reiterati diretti a sottrarre il reddito d'impresa a tassazione.

2175 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 544 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

Per iscrivere ipoteca è necessario solo che sia decorso inutilmente il termine di giorni sessanta dalla notificazione della cartella di pagamento.

2176 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 544 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

Essendo l'iscrizione di ipoteca un atto preordinato all'espropriazione, essa deve soggiacere necessariamente agli stessi limiti stabiliti dal precedente art.76, onde è illegittima e va annullata l'iscrizione per un credito inferiore a ventimila euro.

2177 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 544 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il limite di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.

2178 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 424 del 11/04/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

Ai sensi della normativa vigente ratione temporis - art. 77, D.P.R. n. 602/1973 che non contiene alcun rinvio al secondo comma dell'art. 50 -, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce valido titolo per iscrivere ipoteca sull'immobile del debitore. Ne discende che è corretta la procedura di iscrizione di ipoteca che non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al contribuente di cui al secondo comma dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973.

2179 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 454 del 05/05/2014

RISCOSSIONE - Misure cautelari

L'iscrizione ipotecaria assolve ad una funzione di conservazione del cespite patrimoniale del debitore in vista della espropriazione forzata e, perciò, non può essere collocata nella fase dell'esecuzione trattandosi di un mero atto cautelare. Ne discende che l'iscrizione di ipoteca legale non è sottoposta al vincolo di cui all'articolo 50 comma secondo D.P.R. n. 602/1973, ma solo all'inutile decorso dei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento previsto dall'articolo 77 del medesimo D. P. R.n. 602.

2180 C.T.P. Teramo Sentenza: 150 del 28/04/2014

RISCOSSIONE - Motivazione

"Non sussiste un difetto di motivazione nella cartella esattoriale che rechi l'indicazione ""revoca agevolazioni 1° casa - mancata opposizione"". Tale locuzione assolve l'obbligo di motivazione poiché consente al contribuente di comprendere la pretesa vantata nei suoi confronti."

2181 C.T.P. Chieti Sentenza: 79 del 28/01/2014

RISCOSSIONE - Notifica - Prova della regolarità

La regolarità della notifica degli atti impositivi può essere provata, dalla parte resistente, anche mediante la produzione in giudizio di copia degli avvisi postali di invio e di ricevimento attinenti a questi ultimi.

2182 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1440 del 23/12/2014

RISCOSSIONE - Notifica cartella di pagamento

La notifica delle cartelle di pagamento può avvenire anche via posta, anche se la consegna all'ufficiale postale sia effettuata da parte dell'agente della riscossione, in quanto essa è una alternativa alla consegna a mani ad opera di uno dei soggetti espressamente abilitati di cui al c. 1 dell'art. 26 del DPR n. 602/73.

2183 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 355 del 25/06/2014

Riscossione - Notifica cartella di pagamento

La notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell' art. 140 e.p.c. con l'affissione di un solo giorno all' albo pretorio senza poter evincere dagli atti di aver provveduto ad inviare la successiva comunicazione al contribuente tramite raccomandata A/R della dovuta affissione, è illegittima in quanto in contrasto con la sentenza n. 258 del 22/11/2012 della Corte Costituzionale.

2184 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 121 del 25/02/2014

RISCOSSIONE - Notifica cartella di pagamento - A mezzo posta

"E' legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo posta in quanto a norma dell'ari. 26 del d.p.r. n. 602 del 29/9/1973, gli Enti concessionari del servizio di riscossione sono abilitati ad effettuare la c.d. ""notifica diretta"" a mezzo del servizio postale, senza che sia necessario l'intervento dell'Ufficiale della Riscossione e senza che sia necessaria la stesura di una relata di notificazione."

2185 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 695/14 del 28/10/2014

RISCOSSIONE - Notifica cartella di pagamento – Art. 140 c.p.c.

Anche in materia di notificazione della cartella di pagamento trova applicazione l'art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell'atto; ad ogni modo, qualsiasi vizio di notificazione viene sanato laddove sia raggiunto lo scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. come dimostra la proposizione dell'impugnazione avverso lo stesso

2186 C.T.P. Chieti Sentenza: 636 del 24/07/2014

RISCOSSIONE - Notifica della cartella di pagamento - Mancanza della relata di notifica - Conseguenze

La mancata apposizione sull' originale e sulla copia consegnata al destinatario della relazione di notifica prevista ai sensi dell' art. 3 Legge 890 del 20 novembre 1982 non comporta l' inesistenza della notifica ma una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

2187 C.T.P. Chieti Sentenza: 100 del 31/01/2014

RISCOSSIONE - Notificazioni

E' onere dell'ente impositore dar prova che gli avvisi di accertamento, indicati nell'ingiunzione, sono stati correttamente notificati. Ove manchi la prova dell'avvenuta notifica l'ente impositore non può legittimamente vantare un credito nei confronti del contribuente per carenza dei presupposti legali dell'ingiunzione impugnata.

2188 C.T.P. Chieti Sentenza: 470 del 10/06/2014

RISCOSSIONE - Notificazioni

La tempestiva proposizione del ricorso, all'organo competente, sana, per raggiungimento dello scopo, l'eventuale nullità della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c., applicabile nel processo tributario ad opera dell'art. 1 del D. Lgs. 546/1992.

2189 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 573 del 23/05/2014

riscossione - Notificazioni

E' infondata l'eccezione concernente la nullità delle notifiche perché eseguite a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, su tale notifica la giurisprudenza è concorde nel ritenere che trovi applicazione l'art. 26 DPR N. 603/73.

2190 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 424 del 11/04/2014

riscossione - Notificazioni

L’esibizione dei soli estratti di ruolo, nonché delle cartoline di spedizione postale, allegate in copia e non in originale, non consente di verificare l’effettivo contenuto e la regolarità delle cartelle di pagamento né i tempi e le modalità con cui sono state effettuate le corrispondenti notifiche.

2191 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1093 del 13/10/2014

riscossione - Notificazioni

Il richiamo dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 è esplicitamente contenuto nell'art. 49, comma 2, del detto DPR, il quale prevede appunto che gli atti relativi al procedimento di espropriazione sono notificati con le modalità previste dall'art. 26; tale interpretazione è peraltro rafforzata dall'art. 77 per quanto riguarda le modalità di comunicazione dell'iscrizione d'ipoteca. Il concessionario alla riscossione può esso stesso procedere direttamente alla notifica di atti ex art. 26 mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2192 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 641 del 11/06/2014

RISCOSSIONE - Notificazioni

Ai fini della valida notifica del diniego verso un'istanza di rimborso, formulata da parte di un contribuente che abbia radicato il proprio domicilio presso un difensore tecnico, questa deve avvenire nel domicilio così eletto dal contribuente.

2193 C.T.P. Chieti Sentenza: 551 del 01/07/2014

RISCOSSIONE - Notificazioni

La regolare notifica della cartella esattoriale spiega gli effetti interruttivi della eventuale prescrizione dei tributi ex art. 2943 c.c. nei confronti del contribuente.

2194 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1340 del 01/12/2014

RISCOSSIONE - Notificazioni - Irreperibilità del contribuente - Condizioni

La notifica dell'avviso di accertamento deve essere effettuata secondo il disposto di cui all'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti indirizzo e residenza del destinatario che non risulti trasferito, ma non si sia potuto procedere perché il destinatario o altro possibile consegnatario non si trovava sul posto al momento della notifica. Diversamente, si procede alla notifica dell'atto secondo il disposto dell'art. 60 lett. e) D.P.R. 600/73, quando il messo notificatore non abbia reperito il destinatario sul posto, a seguito di un suo precedente trasferimento. E' quindi legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata nel caso di specie ai sensi e per gli effetti del citato disposto dell'art. 60 emergendo dalla relata di notifica che il messo notificatore ha attestato il trasferimento del notifcatario per ignota destinazione.

2195 C.T.P. Chieti Sentenza: 462 del 09/06/2014

RISCOSSIONE - Preavviso di fermo - Contenuto

Il preavviso di fermo amministrativo è illegittimo, in quanto sproporzionato rispetto al credito vantato dall'Amministrazione, quando non indichi adeguatamente le esigenze concrete che ne hanno giustificato l'adozione (in relazione all'entità del credito vantato), le condizioni soggettive del debitore, il rischio di compromettere la garanzia del credito.

2196 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 659/14 del 28/10/2014

RISCOSSIONE - Preavviso di fermo – Notifica

A norma dell'art 26, c. 1, D.P.R. 602/1973, risulta correttamente notificato il preavviso di fermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2197 C.T.P. Chieti Sentenza: 166 del 03/03/2014

riscossione - prescrizione

Il diritto a richiedere il pagamento del debito tributario può ritenersi prescritto quando il contribuente venga a conoscenza del proprio debito solo in seguito alla notifica delle intimazioni di pagamento.

2198 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 602/14 del 29/09/2014

RISCOSSIONE - Prescrizione – Interruzione

La comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca manifesta in modo indiscutibile la volontà di perseguire il proprio credito da parte dell'erario, determinando così l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c..

2199 C.T.P. Chieti Sentenza: 351 del 15/04/2014

RISCOSSIONE - Rateazione - Mancato pagamento di una rata - Conseguenze

Nel caso di pagamento rateale, il mancato versamento della prima rata, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità, comporta la decadenza dal beneficio ex art. 2 e 3 bis D. Lgs. 462/1997.

2200 C.T.P. Teramo Sentenza: 486 del 21/11/2014

RISCOSSIONE - Rateazione - Mancato pagamento di una rata - Conseguenze

In ipotesi di rateazione, il mancato versamento di una rata successiva alla prima fa decadere l'intero piano di ammortamento e legittima l'Agenzia delle Entrate ad iscrivere a ruolo le restanti rate.

2201 C.T.P. Pescara Sentenza: 182 del 17/04/2014

RISCOSSIONE - Recupero di somme ex art. 43, DPR n. 602/73 - Previa comunicazione - Non è prevista

L'emissione da parte dell'Ufficio della cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero di somme erroneamente rimborsate, ivi compresi gli interessi sulle suddette somme, è legittima, anche se non preceduta de nessun avviso bonario, in quanto l'Ufficio Finanziario con tale modus operandi applica correttamente l'art. 43 del DPR 602/73, il quale non prevede alcuna la preventiva comunicazione bonaria.

2202 C.T.P. Teramo Sentenza: 135 del 11/04/2014

RISCOSSIONE - Ricorsi – Atti impugnabili

Gli estratti di ruolo costituiscono atti non autonomamente impugnabili, non essendo ricompresi nell'elenco di cui all'art. 19 del D.Lvo n. 546 del 1992.

2203 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 158 del 12/03/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Il termine decadenziale entro cui è possibile formulare domanda di rimborso è di 48 mesi dalla data dell'avvenuto pagamento/trattenuta. Tale termine decadenziale ha natura perentoria, non risultando inficiato da eventuali decisioni giurisprudenziali successive che accertino come definitivamente non dovute le imposte assolte.

2204 C.T.P. Pescara Sentenza: 326 del 30/07/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Il termine di 48 mesi, previsto dall' art. 38 del D.p.r. 602/1973, decorre dal momento in cui il contribuente è stato posto in condizione di far valere il proprio diritto.

2205 C.T.P. Pescara Sentenza: 366 del 01/09/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

In materia di richiesta di rimborso della maggiore IRPEF versata in Italia, per avere il contribuente inserito erroneamente in dichiarazione somme, percepite a titolo pensionistico da ente previdenziale del Lussemburgo e considerate imponibili solo all'estero, secondo la previsione dell'art. I8 della legge I4 agosto 1982, n. 747, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare doppie imposizioni, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che l'onere della prova del preteso versamento indebito dell'imposta ricade sullo stesso contribuente e concerne, innanzitutto, il fatto storico della duplicazione del pagamento di cui si chiede la restituzione.

2206 C.T.P. Pescara Sentenza: 380 del 24/09/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

In materia di richiesta di rimborso della maggiore IRPEF versata in Italia, per avere il contribuente inserito erroneamente in dichiarazione somme, percepite a titolo pensionistico da ente previdenziale del Lussemburgo e considerate imponibili solo all'estero, secondo la previsione dell'art. I8 della legge I4 agosto 1982, n. 747, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare doppie imposizioni, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che l'onere della prova del preteso versamento indebito dell'imposta ricade sullo stesso contribuente e concerne, innanzitutto, il fatto storico della duplicazione del pagamento di cui si chiede la restituzione.

2207 C.T.P. Chieti Sentenza: 1012 del 16/12/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

L' istanza di rimborso, relativa alla spettanza del trattamento agevolato connesso con l'incentivo all'esodo lavorativo, deve essere presentata, a pena di decadenza entro 48 mesi dalla data di effettuazione della ritenuta ex art. 37 e 38 del D.p.r. 602/1973.

2208 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 117 del 30/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Ai provvedimenti di diniego di agevolazione tributaria si applica la regola generale della decennalità prevista dall'Art. 2946 c.c., atteso che il provvedimento di diniego di agevolazione tributaria è equiparato all'atto di accertamento ai fini dell'impugnabilità senza che allo stesso possano essere considerate applicabili le ulteriori disposizioni riguardanti il regime della decadenza previste dall'Art. 43 dpr 600/73

2209 C.T.P. Pescara Sentenza: 48 del 16/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Nell'ipotesi in cui l'Ufficio emetta un provvedimento di diniego di rimborso IVA motivando tale diniego come inerzia della Società alla richiesta di informazioni aggiuntive, la controversia deve ritenersi superata se in sede contenziosa parte istante fornisce la documentazione richiesta e nessun riscontro viene fornito dall'Ufficio in ordine alla stessa.

2210 C.T.P. Pescara Sentenza: 48 del 16/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Nell'ipotesi in cui l'Ufficio non rispetti i termini di emanazione del provvedimento di diniego di rimborso IVA e/o di richiesta di informazioni aggiuntive, le motivazioni espresse nella non perentorietà dei termini o nella necessità di tutelare l'interesse della Amministrazione rispetto a quello subordinato del privato, non potranno essere prese in considerazione.

2211 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 245 del 06/03/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

"Il termine di decadenza di 48 mesi decorrenti dalla data di versamento del tributo non appare applicabile al caso de quo stante il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che statuisce che il termine di cui all'art. 38 d.p.r. 602/73 trova corretta applicazione solo nei casi di ""errore materiale, duplicazione e inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento"". "

2212 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 350 del 24/03/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

La sopravvenienza di norme, vuoi per fatto del legislatore, vuoi per fatto di una qualsivoglia Corte che, deputata all'applicazione di una norma di rango superiore, abbia sindacato sulle stesse leggi e ne possa così modificare il portato precettivo, indice, salvo specifiche previsioni in proposito, solo e solamente su quei rapporti intersoggettivi che devo ancora sorgere e/o che non siano esauriti; un rapporto deve ritenersi esaurito, quando, con riferimento ad esso, risultano spirati i termini decadenziali o prescrizionali afferenti ai relativi diritti.

2213 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 353 del 24/03/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Per la fruizione degli incentivi all'esodo, illegittimamente discriminata per uomini e donne dalla legislazione italiana, si sarebbe potuto e dovuto far luogo alla iniziativa di rimborso già all'epoca alla quale risale l'indebita trattenuta IRPEF sull'indennità per l'incentivo all'esodo.

2214 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 9 del 09/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Il dies a quo per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data in cui è stata operata la ritenuta e non dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato l'illegittimità della norma discriminatoria poiché la pronuncia della Corte non può incidere sui rapporti ormai esauriti, come avviene nei casi in cui si sia verificata la decadenza.

2215 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 25 del 14/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso inizia a decorrere dalla data del pagamento dell'imposta che il contribuente assume indebita e non già dalla data della pronuncia di incostituzionalità o dalla data dell'ordinanza della Corte di Giustizia, configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità o da incompatibilità con i principi comunitari, non ancora dichiarate, come una mera difficoltà di fatto non impeditiva della possibilità di far valere la pretesa risarcitoria

2216 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 41 del 24/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

La prescrizione e la decadenza del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto di una norma successivamente dichiarata incostituzionale - ovvero nella specie dichiarata incompatibile con i principi che regolano il diritto comunitario - decorre dal giorno del pagamento stesso e non già dalla data della pronuncia di incostituzionalità - ovvero nel caso dalla data della ordinanza della Corte di Giustizia UÈ - configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità o da incompatibilità con i principi comunitari non ancora dichiarate, come una mera difficoltà di fatto non impeditiva della possibilità di far valere la pretesa restitutoria

2217 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 49 del 28/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

La decadenza dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di cui all'art. 38 D.P.R. 602/73, dal versamento dell'imposta indebitamente corrisposta, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che, qualora sia trascorso il termine di legge per la presentazione dell'istanza di rimborso questa deve essere dichiarata inammissibile.

2218 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 310 del 18/03/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi o in contrasto con l'ordinamento comunitario, il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento e non da quella della pronuncia di illegittimità o della contrarietà all'ordinamento comunitario, in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato rappresenta una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto e quindi non impedisce il decorso della prescrizione dovendosi escludere la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità.

2219 C.T.P. Teramo Sentenza: 156

RISCOSSIONE - Rimborsi

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte i canoni di locazione corrisposti dal conduttore moroso sono comunque rilevanti ai fini del computo della base imponibile e quindi assoggettabili ad imposta a carico del proprietario fino a quando non sia intervenuta la risoluzione del contratto. Ne consegue che essendo intervenuta nel caso in esame la convalida dello sfratto, che costituisce causa di estinzione e scioglimento del contratto, il contratto di locazione va ritenuto estinto e conseguente, per detta annualità, il ricorrente doveva dichiarare i soli canoni di locazione effettivamente percepiti relativi al nuovo contratto nel frattempo intervenuto.

2220 C.T.P. Teramo Sentenza: 202

RISCOSSIONE - Rimborsi

E' inammissibile il ricorso avverso il silenzio/rifiuto dell'Amministrazione finanziaria se l'istanza di rimborso, per IRAP indebitamente versata, è stata presentata una volta decorsi i termini decadenziali dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 (Cass. 17918/2004).

2221 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 418 del 08/04/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Ai fini del rimborso delle ritenute Irpef sull'incentivo all'esodo in base ad un'aliquota discriminatoria dei soli lavoratori di sesso maschile dichiarata comunitariamente illegittima dalla Corte i Giustizia Europea, il dies a quo dal quale conteggiare il termine di decadenza entro il quale l'istanza di rimborso va proposta è quello del versamento/ritenuta dell'imposta.

2222 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 548 del 19/05/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Quando non c'è coincidenza tra il soggetto che ha versato le imposte e quello che ha diritto alla parziale restituzione della somma versata, gli interessi sono dovuti dal dì della domanda di rimborso.

2223 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 549 del 19/05/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Il termine decadenziale per la presentazione dell'istanza di rimborso e per la proposizione del ricorso avverso il rigetto dell'istanza medesima, rimane fissato in 48 mesi e decorre non dalla data di corresponsione dell'incentivo all'esodo per l'anticipata cessazione del rapporto di lavoro, ma da quando il diritto al rimborso diventa esercitabile.

2224 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 587 del 26/05/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

In conformità a quanto stabilito dalla stessa Corte di Giustizia il termine entro il quale i soggetti non residenti possono presentare la richiesta di rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati in uno Stato membro diverso è stabilito a pena di decadenza. Ne discende che è legittimo il diniego dell'Ufficio avverso una richiesta di rimborso presentate oltre il citato termine sei mesi successivi alla scadenza dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.

2225 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 649 del 12/06/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Non ricorre una fattispecie di abuso del diritto in capo ad una società estera, richiedente il rimborso di ritenute su dividenti distribuiti da società residente, che abbia regolarmente attestato la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per accedere al riconoscimento del diritto. Qualora l'Ufficio neghi tale diritto sulla base di una diversa interpretazione della norma tributaria, ovvero di una prospettazione di fatti e circostanze che ne escludano il diritto, l'onere di fornire la prova dell'assunto che nega il diritto si ribalta sull'Amministrazione finanziaria.

2226 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 869 del 31/07/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

Nonostante l'obbligo per il giudice italiano di disapplicare la norma ritenuta contraria ai principi dell'ordinamento comunitario, il diritto al rimborso di imposte o tasse dichiarate illegittime non può essere azionato per i casi in cui sia trascorso il termine di prescrizione o decadenza.

2227 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1051 del 29/09/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi

E' deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dall'art. 38 dpr 602/73 salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.

2228 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 881 del 13/08/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Interessi - Decorrenza semestrale

Gli interessi per ritardato rimborso, a differenza degli interessi ordinari che maturano giornalmente, maturano con decadenza semestrale (semestre intero) con esclusione del primo, con decorrenza dalla data di versamento sino alla data dell'ordinativo di pagamento.

2229 C.T.P. Chieti Sentenza: 74 del 27/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Crediti che emergono dalla dichiarazione - Decorrenza del termine decennale.

Il termine a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i controlli 'automatizzati' delle dichiarazioni è irrilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale per il rimborso del credito d'imposta che emerge dalla dichiarazione. Ne consegue che è tardiva la richiesta che sia stata presentata dal ricorrente dopo che siano trascorsi dieci anni dalla data di presentazione della dichiarazione.

2230 C.T.P. Chieti Sentenza: 747 del 22/09/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - decadenza

Il termine di decadenza del diritto al rimborso, statuito con ordinanza dalla Corte di Giustizia U.E. decorre dalla data di pubblicazione del menzionato provvedimento.

2231 C.T.P. Pescara Sentenza: 516 del 06/11/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - delega nella sottoscrizione del provvedimento di diniego

Il provvedimento di diniego circa la definizione di una lite fiscale rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Legale dell'Agenzia delle entrate è legittimo, ove espressamente delegato dal Direttore provinciale.

2232 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 928 del 09/09/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Esibizione della documentazione - Anche successivamente alla presentazione dell'istanza

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per il rimborso delle imposte versate può essere esibita anche successivamente alla presentazione dell'istanza di rimborso, ad esempio nel corso del giudizio di primo grado e, in presenza di particolari condizioni (ad es. nel caso di impossibilità di procurarsi il documento), persino nel corso del giudizio di appello.

2233 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 869 del 31/07/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Incentivo all'esodo - Decorrenza del termine quadriennale

Pur di fronte al riconoscimento del contrasto della norma interna con il diritto restano salve le situazioni definite per giudicato o per inutile decorso dei termini di prescrizione o decadenza, dovendosi ritenere prevalente l'esigenza di garantire la stabilità dei rapporti. Ne discende che non può essere accolta l'istanza di rimborso dell'incentivo all'esodo che sia stata presentata oltre il termine dell'art. 38 DPR n. 602/1973.

2234 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1046 del 29/09/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Incentivo all'esodo - Decorrenza del termine quadriennale

Il giorno di decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso qualora, successivamente al versamento del tributo, intervenga una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari la disciplina impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario è da individuare nel giorno successivo al versamento poi rilevatosi indebito.

2235 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1389 del 15/12/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Incentivo all'esodo - Decorrenza del termine quadriennale

In applicazione del prevalente orientamento della Cassazione, il giorno di decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso qualora, successivamente al versamento del tributo, intervenga una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari la disciplina impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario, va individuato in quello successivo al versamento poi rivelatosi indebito.

2236 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1060 del 02/10/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Incentivo all'esodo - Decorrenza del termine quadriennale

Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia C-207/04 sulla illegittimità della tassazione degli incentivi all'esodo ex art. 19 del TUIR non può operare sul rapporti esauriti. Ne consegue che è tardiva e va quindi rigettata la istanza di rimborso avanzata dal contribuente solo dopo la pronunzia di illegittimità e ben oltre il termine decadenziale di legge.

2237 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1130 del 27/10/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Incentivo all'esodo - Decorrenza del termine quadriennale

Il termine di decadenza di 48 mesi per il rimborso delle somme indebitamente versate decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata illegittima perché in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Ne discende che nel caso di specie è tardiva la richiesta di rimborso della ritenuta IRPEF effettuata dall'ex datore di lavoro sulla somma erogata come incentivo all'esodo ex art. 19 bis, co. 4, TUIR, in quanto il dies a quo del termine decadenziale va individuato nel giorno in cui è stata operata la ritenuta e non in quello successivo della data di pubblicazione della sentenza C- 207/04 della Corte di Giustizia.

2238 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 750 del 16/07/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Norma dichiarata illegittima - Decorrenza dei termini per la proposizione dell'istanza

La prescrizione e la decadenza del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto di una norma dichiarata successivamente incostituzionale, ovvero dichiarata incompatibile con i principi che regolano il diritto comunitario, decorre dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della pronuncia di incostituzionalità o dalla data dell'ordinanza della Corte di Giustizia Europea, configurandosi la vigenza della norma viziata come una mera difficoltà di fatto non impeditiva della possibilità di far valere la pretesa restitutoria.

2239 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 772 del 21/07/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Norma dichiarata illegittima - Decorrenza dei termini per la proposizione dell'istanza .

Il giorno di decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso, qualora, successivamente al versamento del tributo, intervenga una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari la disciplina impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario, conformemente all'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, è da individuarsi in quello successivo al versamento poi rilevatosi indebito.

2240 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 763 del 17/07/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Onere della prova - Ricade sul contribuente che avanza l'istanza

Atteso che l'art 2697 cc, in quanto norma generale, si applica anche al contenzioso tributario, nelle azioni di rimborso l'onere della prova del preteso pagamento indebito di imposte ricade sul contribuente e concerne innanzitutto il fatto storico della duplicazione del pagamento di cui si chiede la restituzione. Ne discende che è il contribuente che chiede la restituzione di quanto versato nel Paese di residenza a dover provare di aver pagato l'imposta anche lì e deve farlo con la presentazione dell'attestato rilasciato dallo Stato di residenza. In mancanza l'istanza di rimborso è incompleta è non può essere accolta.

2241 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 802 del 23/07/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Termine di decadenza - Decorrenza .

Il termine di decadenza di cui all'art. 38 DPR 602773 nell'ipotesi di versamenti in acconto decorre dalla data di versamento del saldo quando si rilevi una eccedenza rispetto al dovuto ovvero in caso di modificazione successiva dell'an e del quantum dell'imposta dovuta; viceversa tale termine non può non decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto quando questi risultino sin dal momento della loro effettuazione non dovuti poiché in tale ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.

2242 C.T.P. Pescara Sentenza: 22 del 30/01/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - Tributo dichiarato contrario al diritto europeo - Vanno attivate le procedure di diritto interno

Anche nel caso di dichiarata illegittimità di un tributo da parte della Corte di Giustizia Europea, per la disciplina delle modalità di restituzione dello stesso trova applicazione il diritto interno. Ne discende che il ricorrente deve produrre la domanda di rimborso nel termine quadriennale di cui all'art. 38 del DPR n. 602/1973, che inizia a decorrere dal momento dell'esecuzione della ritenuta poi risultata illegittima.

2243 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1446 del 23/12/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi - versamento diretto e ritenuta diretta

Il prelievo tributario operato da un ente pubblico diverso dallo Stato su indennità corrisposte ai propri dipendenti, essendo effettuato in veste di sostituto d'imposta nel rapporto tra il Fisco ed il lavoratore, obbligato al versamento del tributo sull'indennità erogatagli, deve essere inquadrato tra le ipotesi di "versamento diretto" di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 e non tra quelle di "ritenuta diretta" di cui al precedente articolo 37, con le conseguenti applicazioni, in tema di domanda di rimborso, non della prescrizione decennale, ma dello speciale regime decadenziale previsto dal citato articolo 38 per i versamenti diretti (di 48 mesi).

2244 C.T.P. Pescara Sentenza: 1 del 05/12/2013

RISCOSSIONE - Rimborsi di imposte pagate all'estero

Il solo fatto che l'imponibilità sia prevista nella stato di residenza estero non è sufficiente per chiedere ed ottenere il rimborso delle imposte pagate nello stato erogatore ma è necessario che la tassazione sia stata effettivamente eseguita in tutti e due gli stati. Per il contribuente sarà pertanto necessario presentare a supporto della propria richiesta di rimborso atti rilasciati dall'autorità tributaria estera comprovanti l'assolvimento dell'obbligo tributario (onere della prova ex art. 2697 c.c.).

2245 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1377 del 10/12/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi di versamenti diretti - Il termine di decadenza decorre dal pagamento

In tema di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte ad esempio perché incostituzionali o in contrasto con l'ordinamento europeo, il termine per la ripetizione decorre dal versamento e non dalla sentenza dichiarativa della illegittimità, in quanto il vizio di illegittimità non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso del termine di prescrizione, dovendosi escludere la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità.

2246 C.T.P. Chieti Sentenza: 169 del 03/03/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi di versamenti diretti - termine

Non è applicabile la disciplina dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973, che riguarda i versamenti diretti, fin dall'origine non dovuti, in quanto il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti al percipiente, e quindi il relativo diritto al rimborso, ha trovato definitiva soluzione solo in un momento successivo al pagamento dell'imposta. Pertanto il termine decadenziale di 48 mesi, per la proposizione dell'istanza di rimborso, decorre dalla data in cui il presupposto per la restituzione, cioè il trattamento fiscale del credito, ha avuto definitiva soluzione.

2247 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 881/14 del 16/12/2014

RISCOSSIONE - Rimborsi di versamenti diretti – Termine di decadenza di 48 mesi

La domanda di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento a pena di decadenza. A nulla rileva la sentenza della Corte di Giustizia Europea che nel frattempo sia intervenuta, in quanto la stessa produce i suoi effetti solo sui rapporti pendenti alla data della pronuncia, mentre non spiega alcun effetto rispetto a quelli esauriti (la fattispecie era relativa alla tassazione degli incentivi all'esodo)

2248 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 480 del 08/05/2014

RISCOSSIONE - Rimborso di somme risultanti in annualità fatte oggetto di condono

La libera scelta fatta dal contribuente di aderire alla sanatoria fiscale (nel caso di specie ex art. 15 L. 27 dicembre 2002, n. 289) non gli consente di ottenere il rimborso dei crediti esposti nella dichiarazione relativa all'annualità d'imposta oggetto di definizione agevolata, trattandosi di procedure distinte e alternative, che non si intersecano fra di loro.

2249 C.T.P. Chieti Sentenza: 955 del 02/12/2014

RISCOSSIONE - Riscossione coattiva

L'omessa sottoscrizione dell' ingiunzione non è prevista dalla legge a pena di nullità laddove risulta ben indicato il responsabile dell' emissione.

2250 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1355 del 23/06/2014

RISCOSSIONE - Riscossione coattiva

1.L'ingiunzione fiscale rappresenta uno speciale strumento che consente una sollecita riscossione delle entrate da parte dello Stato e degli enti pubblici, che cumula le caratteristiche e gli effetti del decreto ingiuntivo e del precetto, secondo uno schema derogatorio dell'ordinario procedimento, che, diversamente, necessita della previa iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento. Il giudizio che s'incardina a seguito di opposizione all'ingiunzione fiscale, è un giudizio di cognizione, nel quale la legittimazione passiva spetta all'amministrazione finanziaria. 2. In tema di notifica dell'atto impositivo, grava sul concessionario l'onere di prova la notifica della cartella di pagamento. l'Ente incaricato di incassare il tributo deve dimostrare sia che il procedimento sia andato a buon fine, sia che il contribuente ne abbia preso correttamente visione.

2251 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 61 del 27/01/2014

RISCOSSIONE - Riscossione coattiva

L'impugnazione dell'atto prodromico all'esecuzione forzata, introduce una controversia di carattere tributario devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; sarà cura del contribuente adire, dopo o contemporaneamente, il giudice ordinario per le eccezioni che riguardano gli atti propri della fase dell'esecuzione forzata.

2252 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 5 del 09/01/2014

RISCOSSIONE - Riscossione coattiva

"La Srl unipersonale è soggetto autonomo che in quanto tale risponde con i propri beni dei debiti. L'amministratore unico nonché socio è responsabile per i debiti che ha contratto nel corso del suo mandato solo per il valore delle quote della società da lui possedute e non anche con i beni personali. Tuttavia, i beni personali sono aggredibili dai creditori a seguito di un'azione di responsabilità. Ne consegue che ai fini della responsabilità concorrente del socio unico a quella della società, non è sufficiente il semplice inadempimento della società, ma è necessaria la sua insolvenza"

2253 C.T.P. Teramo Sentenza: 130 del 11/04/2014

RISCOSSIONE - Riscossione coattiva

In tema di pagamento di contributi obbligatori ai consorzi di bonifica, non risulta affetta da nullità l'ingiunzione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione, qualora preceduta da un avviso di accertamento non impugnato e resosi definitivo.

2254 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1236 del 06/11/2014

RISCOSSIONE - Riscossione frazionata - Applicabilità - Limiti

La possibilità di chiedere il pagamento solo per i due terzi, dopo le sentenza di primo grado che respinge il ricorso, sancita dall'art. 68 del d.l.gs. 546/1992, vale solo nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo. Ne discende che è legittima l'ingiunzione di pagamento per l'intero carico tributario trattandosi di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per le quali, cioè, non si verte in una ipotesi in cui sia prevista la riscossione frazionata ex art 15 del D.P.R. 602/1973 che si applica esclusivamente alle imposte sui redditi.

2255 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 248 del 06/03/2014

RISCOSSIONE - Ruoli

I contenuti del ruolo, stante la sua natura di atto pubblico, sono validi e fanno piena prova fino a querela di falso, anche con riguardo a eventuali vizi presunti e presunte inadempienza.

2256 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1414 del 18/12/2014

RISCOSSIONE - Ruoli

In assenza della espressa previsione di elementi formali dell'atto amministrativo, la cui carenza comporti la nullità dell'atto stesso, è sufficiente che l'atto sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; in tal senso non è qualificabile come elemento essenziale del ruolo la sottoscrizione dello stesso, essendo prevista la formazione automatica del ruolo in via centralizzata dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.

2257 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 372 del 31/03/2014

RISCOSSIONE - Ruolo e cartella di pagamento - Contenuto

Per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto di modo che sia soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

2258 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 66 del 27/01/2014

RISCOSSIONE - Sanatorie

L'art. 1 comma 2 l. 212/2003 è da riferire alla salvezza dei rapporti giuridici e agli effetti prodottisi sulla base del d.l. 59/2003 non convertito in legge, il quale aveva prorogato il termine per i versamenti per il concordato degli anni pregressi

2259 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 66 del 27/01/2014

RISCOSSIONE - Sanatorie

"I ruoli relativi all'anno di imposta 1997 non rientrano pacificamente tra quelli per i quali è prevista la c.d. ""rottamazione"""

2260 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 560 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Sanatorie

L'anticipazione, ad opera del contribuente, nell'adesione al “condono” - normativamente delineato, quanto alle precise scansioni della consegna dei ruoli al concessionario, nelle possibili decorrenze utili alla definizione agevolata delle obbligazioni tributarie – non può, quand'anche facilitata, nella sua verificazione, dalla confusione regolamentare intervenuta e dalle ambigue iniziative del concessionario, equivalere ad un rispetto delle condizioni prescritte per la fruizione della definizione in parola.

2261 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 560 del 13/05/2014

RISCOSSIONE - Sanatorie

"In relazione all'assenza di un espresso “diniego” alla definizione del ""condono""– è bastevole, ad avviso di questo giudice, rilevarne la non indispensabilità (men che meno la necessarietà a pena di “validità” della già menzionata “anticipazione”) posto che, è il caso di ribadirlo, ciò che è dirimente nella specie è il mancato rispetto, dei termini utili per una valida richiesta e fruizione del “condono”, a nulla potendo aver rilievo il ricordato principio del “legittimo affidamento del contribuente”."

2262 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 705 del 24/06/2014

RISCOSSIONE - Sanatorie

Il profilo relativo alle somme dovute per la non efficacia del condono, presuppone in maniera inequivoca la decisione sulla validità del condono, e sulla ritualità del provvedimento di diniego della validità dello stesso.

2263 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 17 del 09/01/2014

RISCOSSIONE - Sanzioni

Sono illegittime le sanzioni nei confronti del contribuente che ha omesso il versamento dell'imposta per causa di forza maggiore consistente in un impedimento oggettivo imprevedibile ed inevitabile che ha impedito il tempestivo adempimento dell'obbligo di Legge (cfr. Comm. Trib. Reg. Avellino n. 69/86). peraltro, nessuna rilevanza ha l'omessa comunicazione all'Ufficio dell'esistenza di una causa di forza maggiore

2264 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 529 del 05/07/2014

RISCOSSIONE - Sanzioni - Termine di prescrizione

Ricorrendo nella specie una sanzione tributaria non può trovare applicazione il disposto dell'art. 2948 c.c., dovendosi fare invece riferimento al disposto dell’art. 20, e. 3°, d. Igs. N. 472/1997, secondo cui “II diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. La prescrizione deve ritenersi maturata col decorso del quinto anno successivo alla notificazione della cartella esattoriale, che ha interrotto detto termine.

2265 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 586 del 26/05/2014

RISCOSSIONE - Statuto dei diritti del contribuente

Ai sensi dell'articolo 6, co. 5 dello statuto dei diritti del contribuente prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte pretese l'ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e a produrre la documentazione di supporto, ma questo obbligo sussiste esclusivamente allorquando il risultato dell'accertamento sia diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.

2266 C.T.P. Chieti Sentenza: 551 del 01/07/2014

RISCOSSIONE - Statuto dei diritti del contribuente

L' art. 7 legge 212/200 fa riferimento agli atti amministrativi impositivi e non agli atti pre-esecutivi come gli avvisi di intimazione, per cui non sussiste alcun obbligo di allegazione.

2267 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 335 del 22/05/2014

Riscossione - Termini di decadenza

Secondo il dettato normativo dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la notifica della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di specie l'accertamento, notificato l'8 aprile 2008, si è reso definitivo il 7 giugno 2008 con la conseguenza che la cartella di pagamento doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno 2010 o al massimo entro il 26 settembre 2011 in considerazione della sospensione dei termini recata dall'ari. 5 del D.L. 28.4.2009 n. 39, prorogata dall'ari. 2 comma 2 dell'Ordinanza 6.8.2009, n. 3799, per complessivi giorni 269.

2268 C.T.P. Chieti Sentenza: 858 del 28/10/2014

RISCOSSIONE - tutela cautelare

Il periculum in mora non può essere giustificato soltanto dall' entità del credito tributario e dall' assoluta mancanza di indici rilevatori di dispersione patrimoniale.

2269 C.T.P. Chieti Sentenza: 858 del 28/10/2014

RISCOSSIONE - tutela cautelare

Il fumus non può essere basato unicamente su un p.v.c. emesso senza il doveroso filtro dell' esame critico in sede di redazione dell' avviso d' accertamento.

2270 C.T.P. Pescara Sentenza: 146 del 16/04/2014

RISCOSSIONE - Versamento tardivo senza maggiorazione - Sanzione

Nel caso di versamento del primo acconto IRES nei trenta giorni dalla scadenza del 16 giugno senza aver versato la maggiorazione di legge, la sanzione del 30%, dovuta ex art.13 del D.Lgs. 471/97, si applica solo sull'ammontare della maggiorazione e non sull'intero importo del tributo, dovendosi assimilare ad un omesso versamento e non ad un ritardato versamento

2271 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1136 del 27/10/2014

TARSU - Complessi alberghieri - Previsione di tariffe diverse - Legittimità

Gli alberghi e le abitazioni vanno inseriti in categorie diverse, stante la differente potenzialità di rifiuti prodotti poiché la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione è un fatto incontestabile e un dato di comune esperienza. Ne consegue che è legittima la delibera comunale di approvazione delle tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri viene distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quelle applicabili a queste ultime.

2272 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 185 del 27/03/2014

TARSU - Accertamento

Poiché sino all'anno 2012 è stato possibile mantenere in vigore, sia il regime della TARSU, che quello della TIA, i Comuni potevano continuare ad applicare la TARSU ed il relativo regolamento in relazione agli accertamenti di anni precedenti.

2273 C.T.P. Pescara Sentenza: 8 del 27/11/2013

TARSU - Accertamento

In tema di TARSU, qualora l'Ente Comunale non fornisca elementi certi che possano giustificare l'applicazione di una diversa tariffa, la tassa applicabile ad un esercizio alberghiero è la medesima prevista per le abitazioni, poiché, sotto il profilo qualitativo, i rifiuti prodotti dall'albergo non si differenziano da quelli di un'abitazione.

2274 C.T.P. Chieti Sentenza: 1010 del 16/12/2014

TARSU - Accertamento - Mancato rispetto dell'art. 12, co. 7 L. 212 del 2000 - Conseguenze

L' accertamento notificato prima del termine di 60 giorni, previsto dall' art. 12, comma 7, della legge 212/2000 non ne determina in assoluto la nullità.

2275 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 846 del 29/07/2014

TARSU - Accertamento - Modalità

Il D. lgs. 507/93 art. 71 prevede l'emissione dell'avviso di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani soltanto quando il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal precedente art. 70 oppure nel caso in cui l'ufficio comunale ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta. Ne consegue che qualora la denuncia sia stata presentata, legittimamente l'ente che ritenga di non contestarla procede, attraverso la notifica della cartella, senza previa emissione di avviso di accertamento, alla liquidazione del tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, o a seguito di denuncia di variazione. Inoltre il Comune può procedere direttamente alla liquidazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alla conseguente iscrizione ruolo quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente dei dati in essi contenuti.

2276 C.T.P. Teramo Sentenza: 246

TARSU - Accertamento - Motivazione

E' adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che contenga l'esplicito riferimento all'art. 70 del D. leg.vo n. 507 del 1993, l'indicazione del foglio e della particella sui cui insistono le unità immobiliari, nonché l'indicazione delle relative superfici. Il contribuente, infatti, è stato messo nella condizione di conoscere la pretesa dell'Amministrazione comunale e il motivo posto alla base della pretesa (violazione dell'obbligo di presentare la dichiarazione desumibile grazie all'espresso riferimento all'art. 70), offrendo la possibilità di segnalare eventuali difformità rispetto ai dati in proprio possesso e, quindi, di instaurare un possibile contraddittorio.

2277 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 266 del 10/03/2014

TARSU - Aree autostradali - Escluse dalla tassazione -

L'attività di raccolta e di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze compete al concessionario dell'autostrada che per legge è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che tale attività deve ritenersi esclusa dalla competenza dei comuni che quindi sono privi anche di ogni potere impositivo.

2278 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1353 del 24/11/2014

TARSU - Aree che producono rifiuti speciali.

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani risiede nella occupazione o nella detenzione dei locali ed aree a qualsiasi uso adibiti. Per superare tale presunzione legale, e dunque beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 62 del d.Lgs. n. 507/93, il contribuente deve fornire la prova che, presso le aree in questione, avviene la produzione di rifiuti speciale e che al loro smaltimento provvede autonomamente il produttore. Tale affermazione si giustifica in virtù del fatto che l'esenzione rappresenta un'eccezione al principio della generale debenza della tassa di cui si discute, e del suo consequenziale obbligo di pagamento da parte di tutti coloro che detengono immobile nelle zone del territorio comunale.

2279 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 609/14 del 06/10/2014

TARSU - Aree destinate alla produzione di rifiuti speciali

In tema di Tares, l'allegazione del sostenimento dei costi per lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali e la produzione del contratto d'affitto d'azienda con cui si è ottenuta la disponibilità dell'immobile e delle aree su cui si svolge l'attività produttiva non è di per sé idonea ad individuare le aree in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali, essendo necessaria a tal fine la delimitazione degli spazi ed una adeguata documentazione.

2280 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 915/14 del 15/12/2014

TARSU - Aree escluse da tassazione – Aree scoperte

"Ai fini dell'esclusione dalla tassazione, le aree scoperte ex art. 62, co. 1°, D.L.vo 507/93 devono trovarsi in un rapporto di pertinenzialità o di accessorietà, rispetto alle civili abitazioni, diretto e specifico e non indiretto e diffuso. Trattandosi di una deroga al principio per cui tutti gli immobili utilizzati e produttivi di rifiuti sono soggetti a tassazione, il rapporto tra le aree scoperte ""esentate"" e l'immobile principale (soggetto alla TARSU) dev'essere immediato proprio sulla base della presunzione normativa che tale diretta fruibilità da parte del titolare della civile abitazione sia improduttiva di rifiuti."

2281 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 76 del 11/02/2014

TARSU - Aree escluse dalla tassazione

Al fine di poter fruire dell'esenzione dal pagamento della TARSU e della TARES, prevista per chi provvede direttamente allo smaltimento dei rifiuti medesimi, il contribuente deve provare la sussistenza in concreto dei presupposti di legge per ottenere l'esenzione, nonché l'estensione delle superfici in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano i rifiuti speciali.

2282 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 144 del 07/02/2014

TARSU - Aree escluse dalla tassazione

Il d. lgs.vo 507/93 art. 62 comma 2 prevede che non sono soggetti alla Tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Il contribuente che intende far valere il non assoggettamento alla Tarsu ha l'onere di indicare le circostanze esimenti nella denuncia originaria o di variazione e di rendere le stesse debitamente riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

2283 C.T.P. Chieti Sentenza: 267 del 01/04/2014

TARSU - Aree escluse dalla tassazione - Aree autostradali - Non sono tali

A differenza delle aree portuali per le quali è pacifico che non ricorra, in materia di Tarsu, il potere impositivo dei Comuni (essendo previsto l'obbligo dell'istituzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte dell'autorità portuale), nella fattispecie in esame (sede autostradali) non vi è nella normativa accenno alcuno all'attività di raccolta e conferimento dei rifiuti in discarica, ma solo di pulizia delle autostrade (art. 14 Codice della Strada) che, ontologicamente, è attività diversa dalla raccolta dei rifiuti e loro gestione. Ne discende l'applicabilità della tassa anche sulle sedi autostradali.

2284 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1135 del 27/10/2014

TARSU - Aree escluse dalla tassazione - Aree autostradali - Sono tali

L'attività di raccolta e gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze compete al concessionario dell'autostrada il quale, per legge, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica, mentre tale attività deve ritenersi esclusa dalla competenza dei comuni che quindi sono privi anche di ogni potere impositivo, tenuto peraltro anche conto che quella dei rifiuti è una tassa e come tale il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.

2285 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 636 del 10/06/2014

TARSU - Aree escluse dalla tassazione - Aree industriali

Per gli immobili adibiti ad attività industriali, la TARSU non risulta dovuta per le aree adibite a lavorazione, ove si producono rifiuti speciali, essendo questi ultimo direttamente smaltiti dal contribuente.

2286 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 877 del 08/08/2014

TARSU - Aree escluse dalla tassazione - Condizioni

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione, il relativo onere della prova incombe al contribuente.

2287 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1080 del 08/10/2014

TARSU - Aree escluse dalla tassazione - Onere della prova

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 597, art. 62, commi 2 e 3, per aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti).

2288 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 453 del 05/05/2014

TARSU - Aree escluse dalla tassazione -Aree di deposito

Sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile ai fini Tarsu le aree scoperte dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali. In tale categoria non rientrano le aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti così come tutte le aree di uno stabilimento industriale tra cui quelle adibite a parcheggio non assumendo alcun rilievo il collegamento funzionale con l'area produttiva destinata alla lavorazione industriale, fatta salva, comunque, la possibilità di provare il contrario.

2289 C.T.P. Teramo Sentenza: 416 del 30/10/2014

TARSU - Attività alberghiera - Sospensione dell'attività - Mancata imposizione

La sospensione temporanea dell'attività alberghiera può determinare l'esenzione all'assoggettamento alla TARES dei relativi locali ed aree utilizzate, a condizione che l'interessato dimostri documentalmente l'effettiva inattività del complesso alberghiero nel periodo in esame.

2290 C.T.P. Teramo Sentenza: 243

TARSU - Attività alberghiera stagionale - Esonero da imposizione - Non ricorre

Conformemente a quanto già ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, contempla, all'art. 66 dei temperamenti all'imposizione per le situazioni che possono obiettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lettera b) del comma terzo di tale disposizione, con conseguente riduzione percentuale della tariffa applicabile. L'esclusione della tassabilità, invece, è prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 solo nel caso di aree scoperte accessorie o pertinenziali ad abitazioni e per i locali e le aree che, per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, circostanze che debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella di variazione e che sono suscettibili di essere rilevate direttamente o a mezzo di idonea documentazione. Ne consegue che la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno, in quanto determinata dalla volontà o dalle esigenze del tutto soggettive dell'utente, o dal mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dall'art. 62 citato.

2291 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1237 del 06/11/2014

TARSU - Attività stagionali

Ciò che rileva ai fini del regolamento TARSU, secondo cui la tariffa è ridotta per le attività stagionali risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è che l'attività in questione abbia o meno avuto il permesso per l'apertura stagionale od annuale, e che quindi vi fosse tale potenzialità d'uso esercitabile dal contribuente.

2292 C.T.P. Chieti Sentenza: 222 del 25/03/2014

TARSU - Avviso di accertamento – Motivazione

L’obbligo motivazionale degli atti della riscossione anche in materia di TARSU deve ritenersi assolto con l’indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l’intervento del concessionario medesimo o in loro difetto, di circostanze univoche, ai fini di individuazione dell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

2293 C.T.P. Chieti Sentenza: 310 del 10/04/2014

TARSU - Avviso di accertamento - Sottoscrizione

Nel caso in cui l'avviso d'accertamento sia prodotto tramite l'ausilio di sistemi automatizzati la sottoscrizione dell'atto deve ritenersi legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento.

2294 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 318 del 18/03/2014

TARSU - Cartella di pagamento - Motivazione

E' priva di motivazione la cartella tarsu che pur non modificando i dati relativi alla consistenza dell'immobile reclami un maggior tributo in conseguenza della qualificazione di zona esterna al perimetro urbano assegnata alla porzione di territorio comunale nel quale si trova l'immobile del contribuente. La riliquidazione dell'imposta risulta effettuata sulla base di valutazioni giuridiche che devono essere portate a conoscenza del contribuente.

2295 C.T.P. Pescara Sentenza: 40 del 29/01/2014

TARSU - Cartella di pagamento - Notificazioni

Per i crediti relativi ai tributi locali, quale la TARSU, la prescrizione è quinquennale. La notifica della cartella in tale arco temporale non può ritenersi regolare se avvenuta nelle mani di persona estranea alla famiglia del contribuente e non venga fornita dall'Amministrazione finanziaria prova in giudizio della regolarità della notifica.

2296 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 95 del 12/02/2014

TARSU - Cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento

E' nulla la cartella esattoriale emessa senza previa notifica al contribuente del presupposto avviso di accertamento.

2297 C.T.P. Teramo Sentenza: 236

TARSU - Deliberazione di aumento delle tariffe per le attività alberghiere

E' legittimo l'operato del Comune che nell'ambito delle tariffe TARSU ne ha previste di più elevate per le attività alberghiere. In conformità a quanto ritenuto dalla stessa Corte di Cassazione i comuni sono legittimati a fissare tariffe più alte per le attività alberghiere perché potenzialmente producono più rifiuti delle abitazioni.

2298 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1172 del 04/11/2014

TARSU - Dichiarazione

Il contribuente può limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, posto però che ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno. Ne consegue che l'inottemperanza a tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo.

2299 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 597/14 del 29/09/2014

TARSU - Esclusioni

A norma del 2° comma dell'art 62 d.lgs 507/93 non sono soggetti a Tarsu gli immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2300 C.T.P. Chieti Sentenza: 455 del 09/06/2014

TARSU - Esenzione - Immobili inutilizzati - Onere della prova

In virtù dell'art. 62 comma 2 D. Lgs. 507/1993 la presenza di circostanze idonee a dimostrare l'inutilizzabilità dell'immobile deve emergere dalla denuncia originaria o di variazione, che nel caso di specie non risulta neanche presentata, né può sopperire la presentazione ora per allora di certificato di inagibilità. Ne discende la legittimità della pretesa del Comune.

2301 C.T.P. Chieti Sentenza: 466 del 10/06/2014

TARSU - Esenzione - Immobili inutilizzati - Onere della prova

Ai sensi dell'art.62 comma 2 D.Lgs. n.507/1993 l'esenzione dall'imposizione Tarsu spetta solo qualora i locali e le aree de quibus non possano produrre rifiuti per obbiettive condizioni di non utilizzabilità, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

2302 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 749/14 del 10/11/2014

TARSU - Esoneri – Enti proprietari e gestori di strade

L'art 14,c.1 lett a) del d.lgs 285/92 (Codice della Strada) statuisce che la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, è di esclusiva competenza degli enti proprietari, gestori e concessionari. La previsione speciale si inquadra in una delle ipotesi di esonero dalla tassazione codificate nel D.leg.vo n. 507/93, conseguendone l'esonero dalla tassazione comunale sui rifiuti per gli enti proprietari e gestori.

2303 C.T.P. Chieti Sentenza: 313 del 10/04/2014

TARSU - Esonero da imposizione - Fabbricati ed aree non utilizzati - Prova

Non può essere accolta la richiesta di esonero dalla tassazione in mancanza di prova circa le obiettive condizioni di inutilizzabilità degli immobili. Tali circostanze, che devono essere dedotte e dimostrate dal contribuente, devono essere altresì estranee alla volontà ed alle esigenze del tutto soggettive dell' utente, non rilevando il mero mancato utilizzo di fatto dei beni.

2304 C.T.P. Chieti Sentenza: 98 del 31/01/2014

TARSU - Estensione della superficie tassata - Grava sul contribuente

La corretta estensione della superficie, rilevante ai fini della quantificazione della base imponibile TARSU, va provata in giudizio dal contribuente. In caso contrario la determinazione effettuata dall'Ufficio, in base alle risultanze contabili, deve ritenersi legittima.

2305 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1172 del 04/11/2014

TARSU - Immobile inutilizzato - Esclusione da imposizione - Non ricorre

Il tributo è dovuto per la semplice detenzione o occupazione del locale e deve essere pagato indipendentemente dall'uso che ne viene fatto e a prescindere dal fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall'ente. L'immobile che il proprietario lasci inabitato e non arredato, se, però, sia allacciato ai cd. Servizi di rete (elettrico, idrico, ecc), benché si riveli ì inutilizzato, non è però n oggettivamente inutilizzabile e pertanto non può essere sottratto dalla tassazione.

2306 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 141 del 06/03/2014

TARSU - iscrizione a ruolo - Termine

L'iscrizione a ruolo della TARSU deve essere eseguita entro il triennio successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento.

2307 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 306 del 21/05/2014

TARSU - Iscrizione a ruolo - Termine

Ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 l'importo della TARSU con la relativa addizionale ed accessori deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello, nel corso del quale l'accertamento (poi divenuto definitivo per mancata impugnazione) è stato notificato.

2308 C.T.P. Chieti Sentenza: 330 del 14/04/2014

TARSU - Liquidazione del tributo - Procedure

In materia Tarsu l'art.72 del D. Lgs. 507/1993 consente al comune, quando procede alla mera liquidazione del tributo, di evitare la notifica dell'avviso di accertamento e di iscrivere direttamente a ruolo l'importo del tributo e degli accessori i quali, essendo indicati espressamente, non richiedono un' apposita comunicazione.

2309 C.T.P. Chieti Sentenza: 270 del 01/04/2014

TARSU - Locali destinati alla produzione di rifiuti speciali

Il Comune non può imporre un'imposizione determinata in modo forfettario, in percentuale sull'intera superficie con regolamento comunale, laddove la legge statale, l'art. 62 D. Lgs 507/1993, esclude esplicitamente la tassabilità di quelle aree in cui si producono e si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi. Infatti allo smaltimento di questi ultimi sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi.

2310 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 980 del 19/09/2014

TARSU - Mancata attivazione del servizio - Conseguenze

Sull'inesistenza del debito per insussistenza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti si osserva che la circostanza non comporta in nuce l'esenzione dal pagamento della tassa. Semmai, in linea con quanto disposto dall' art. 59, comma 4, del D.Lgs. 507/93, richiamato anche dal regolamento dell'appellato Comune, può ritenersi tutt'al più applicabile una riduzione delle somme dovute.

2311 C.T.P. Teramo Sentenza: 292 del 11/07/2014

TARSU - Presupposti della tassazione

"La Tarsu è dovuta da un lato a condizione che il servizio sia istituito e che sussista la possibilità della sua utilizzazione (sicché rimane indifferente l'utilizzo effettivo del servizio) e, dall'altro, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) così che le deroghe alla tassazione (di cui all'art.62, c.2) e le riduzioni delle tariffe (previste dall'art.66) ""non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione""."

2312 C.T.P. Teramo Sentenza: 529 del 05/12/2014

TARSU - Presupposti della tassazione

"La Tarsu è dovuta a condizione che il servizio sia stato istituito - rilevando la possibilità della sua utilizzazione (sicché rimane indifferente l'utilizzo effettivo del servizio) - e unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), così che le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle tariffe ""non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione""."

2313 C.T.P. Teramo Sentenza: 19/2014 del 15/01/2014

TARSU - Presupposto - Immobili privi di arredi

"In presenza di una deliberazione del Consiglio comunale che ha precisato che non sono soggetti a Tarsu ""le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici", è illegittimo l'accertamento motivato esclusivamente con l'esistenza nell'immobile in contestazione degli allacci di luce e gas in mancanza della prova dell'effettivo utilizzo dell'immobile e della presenza dei relativi arredi."

2314 C.T.P. Pescara Sentenza: 264 del 12/06/2014

TARSU - Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani

Fermo restando che il presupposto impositivo della TARSU/TIA è il solo possesso di aree o fabbricati potenzialmente idonei a produrre rifiuti smaltibili, a nulla valendo l'effettiva produzione degli stessi, una ditta che produce rifiuti consistenti in scatole di cartone, cordame e plastica, è soggetta al pagamento della TARSU/TIA in quanto tali rifiuti, non rientrando nelle eccezioni previste dal terzo comma dell'art. 62 D.L.gs 507/93, rispetto alle quali il produttore provvede allo smaltimento autonomo degli stessi, sono assimilabili per loro natura ai rifiuti urbani.

2315 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 923/14 del 15/12/2014

TARSU - Rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 62 comma 2 del d.lgs. 507/1993, non sono soggetti alla TARSU le aree e i locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sono in uno stato di obiettiva inutilizzabilità. Nel caso di magazzino agricolo adibito allo stazionamento dei mezzi, i rifiuti che eventualmente sono generati, devono essere classificati come rifiuti speciali, smaltiti con apposite procedure, effettuate da aziende specializzate, e le cui spese sono a carico del produttore.

2316 C.T.P. Teramo Sentenza: 107 del 24/03/2014

TARSU - Rifiuti speciali - Prova delle superfici a ciò deputate.

Poiché nella determinazione della superficie tassabile TARSU non si tiene conto di quelle parti ove si formano rifiuti speciali o nocivi, costituisce elemento di prova, atto a suffragare il diritto all'esenzione, la presentazione all'Ente di un elaborato planimetrico da cui di desuma l'esistenza di una parte di superficie produttiva di rifiuti speciali, nonché la concreta dimostrazione dello smaltimento di tali rifiuti speciali mediante il ricorso a terze società specializzate.

2317 C.T.P. Teramo Sentenza: 332 del 29/07/2014

TARSU - Rifiuti speciali - Rifiuti che si formano nelle strutture di vendita

Secondo il D.L. n.152/2006 non sarebbero assimilabili ai rifiuti urbani quelli che si formano nelle strutture di vendita, ma tale norma prevede anche ulteriori requisiti, che la superficie sia due volte superiore ai limiti di cui all'art.4 lett.d) del D.L. n.114 del 1988 (strutture con superficie pari a mq. 450 nei comuni aventi 10.000 abitanti e pari a mq. 750 nei comuni aventi popolazione superiore), ed inoltre, che il comma 184 dell'art. 1 della L. n.296/2006 stabilisce che nelle more della completa attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'ambiente (D.L. 152/2006) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta adottato in ciascun Comune non subisce variazioni, tanto che la lett. b), del suddetto comma 184, in materia di assimilazione, stabilisce la continuità applicativa delle disposizioni degli art. 18 co.2 lett. d) e 57 co.1 del D.Lgs. n.22/1997. Pertanto, la conferma del regime di prelievo vigente impedisce di disattendere la discrezionalità regolamentare degli enti locali di assimilare ai rifiuti urbani quelli prodotti nei negozi confermandone la piena valenza e intangibilità.

2318 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 83 del 11/02/2014

TARSU - Riscossione

Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella-ingiunzione) deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2319 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 168 del 20/03/2014

TARSU - Riscossione

L'iscrizione a ruolo di un tributo in data antecedente al terremoto non può beneficiare della sospensione dei versamenti tributari.

2320 C.T.P. Chieti Sentenza: 758 del 23/09/2014

TARSU - Riscossione - Ingiunzione di pagamento - Legittimità

L'utilizzo dell' ingiunzione di pagamento per la riscossione coattiva della TARSU è legittima atteso che il comune non ha optato per la riscossione diretta, ma si è avvalso di una delle forme di esternalizzazione del servizio prevista dall' art. 52, comma 5, lett. b) n. 3 che prevede l'utilizzo di società a capitale interamente pubblico che, in quanto tali, non possono riscuotere a mezzo ruolo.

2321 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 453 del 05/05/2014

TARSU - Riscossione - Ingiunzione di pagamento non preceduta da avviso di accertamento - legittimità

"E' illegittima l'ingiunzione di pagamento della Tarsu che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento. La Tarsu possiede infatti proprie caratteristiche che la differenziano dagli altri tributi e quando è liquidata in base a denuncia ""ultra attiva"" il Comune non è tenuto a notificare al contribuente nessun avviso, né di liquidazione né di accertamento, prima di iscriverla a ruolo."

2322 C.T.P. Teramo Sentenza: 16/2014 del 15/01/2014

TARSU - Riscossione - Termini

La riscossione della pretesa tributaria consolidatasi con la notifica di un atto non opposto non è condizionata dai brevi termini decadenziali a disposizione dell'ufficio per procedere all'accertamento e alla iscrizione a ruolo, bensì dal più ampio termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. (Anno d'imposta 2006)

2323 C.T.P. Chieti Sentenza: 864 del 30/10/2014

TARSU - Riscossione - Termini - Brevi di prescrizione

Quando la determinazione del credito deriva, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi allora vale la norma specifica della prescrizione breve quinquennale e non quella residuale ordinaria decennale. Ne discende che il termine della prescrizione dopo la notifica della cartella TARSU è quello breve di 5 anni.

2324 C.T.P. Chieti Sentenza: 301 del 10/04/2014

TARSU - SOGGETTI PASSIVI

Il mancato pagamento, da parte del consorzio, non esonera dal pagamento i singoli consorziati ai sensi dell' art 63 D. Lgs. 507/1993. Infatti ogni singolo consorziato è tenuto, in ossequio al principio della responsabilità solidale, a controllare la regolarità del pagamento dell'imposta da parte del consorzio.

2325 C.T.P. Teramo Sentenza: 336 del 29/07/2014

TARSU - Soggetti passivi

Sussistendo un vincolo di solidarietà tra i componenti dello stesso nucleo familiare, o comunque tra coloro che fanno uso comune di locali ed aree, questi risultano obbligati in solido al pagamento della TARSU. Ne consegue che l'adempimento da parte di uno di essi determina l'automatica liberazione degli altri coobbligati solidali.

2326 C.T.P. Chieti Sentenza: 56 del 24/01/2014

TARSU - Soggetti passivi - Comodatario -

Quando un immobile è stato oggetto di comodato, il comodatario può ritenersi soggetto passivo d'imposta, ex art. 64, comma 4, D.Lgs. 507/1993, solo quando il comodante dimostri, all'ente accertatore, la cessazione dell'occupazione o di non aver proseguito nell'occupazione oppure che la tassa richiesta sia stata assolta dal comodatario, cioè dal soggetto subentrato nel possesso dell'immobile.

2327 C.T.P. Chieti Sentenza: 148 del 25/02/2014

TARSU - Soggetti passivi - Consorzio - Responsabile d'imposta - Singola impresa consorziata

Nel caso di mancato versamento della TARSU da parte del Consorzio è legittimo l'invio dell'avviso di accertamento a singolo consorziato atteso che ai sensi dell'art. 64, comma 3, D.P.R. 600/1973, è responsabile d'imposta in chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta, insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, attribuendogli il diritto di rivalsa.

2328 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 846 del 29/07/2014

TARSU - Soggetti passivi - Eredi - Vincolo di solidarietà - Non sussiste

Va esclusa la solidarietà tra coeredi in materia di Tarsu giacché l'art. 63 1 co. D. Lgs. 507/93 prevede il vincolo di solidarietà solo tra i comproprietari del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree sottoposte a tassazione.

2329 C.T.P. Chieti Sentenza: 13 del 13/01/2014

TARSU - Soggettività passiva - Consorzi di imprese

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i centri commerciali integrati soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'alt. 63 del D.Lgs. n. 507/934, il qual contrappone colui dal quale la tassa è dovuta (comma 1) a colui che ne è responsabile (comma 3). Estendendo analogicamente la citata previsione al caso di specie ne discende che il ricorrente, membro di un consorzio d'imprese, conserva la soggettività passiva ai fini della Tarsu.

2330 C.T.P. Teramo Sentenza: 188

TARSU - Tariffa di igiene ambientale - Arenili

Gli arenili degli stabilimenti balneari sono soggetti a tassazione T.I.A. in quanto trattasi di aree idonee alla produzione di rifiuti urbani per le quali deve escludersi il carattere meramente accessorio o pertinenziale rispetto agli edifici in cui hanno sede gli stabilimenti balneari.

2331 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1065 del 02/10/2014

TARSU - Tributi speciali

Il tributo speciale non può essere applicato per gli anni in cui era stata già emanata la legge statale ma non ancora quella regionale destinata a regolarne l'applicazione in concreto. Ne consegue che se pur sussistendo il presupposto impositivo, previsto dalla legge statale, manca il requisito dell'esigibilità del tributo, l'onerato non può essere considerato inadempiente nel versamento del tributo stesso.

2332 C.T.P. Teramo Sentenza: 483 del 21/11/2014

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - Accertamento e riscossione - prova

L'Agenzia delle Entrate ha l'onere di provare in giudizio l'avvenuta conclusione del contratto di telefonia, sulla base del quale ha richiesto il pagamento della prescritta tassa di concessione governativa. Nel caso di mancata esibizione di tale contratto la pretesa erariale erariale.

2333 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 482 del 08/05/2014

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - Base imponibile

Ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, costituisce oggetto di tassazione la licenza o il documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Ne discende che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, che sebbene sia stata qualificata libera dal codice delle comunicazioni elettroniche risulta pur sempre soggetta ad un'autorizzazione generale da parte della P.A. (con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio), è legittimamente soggetta alla tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile.

2334 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 1311 del 25/11/2014

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - Presupposto d'imposta- compatibilità con il diritto comunitario

Deve escludersi ogni forza argomentativa ad una supposta, ma inesistente, incompatibilità tra diritto comunitario e diritto nazionale circa la legittima prevedibilità di una tassa di concessione governativa applicabile ai telefoni cellulari, e ciò potrebbe dirsi, sulle orme della giurisprudenza della Corte Europea, perché la tassa sulle concessioni governative ha per presupposto l'impiego del telefono e non la fornitura del servizio.

2335 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 517 del 28/08/2014

TOSAP - Gradino - Tassabilità

Ai fini della tassazione TOSAP anche il gradino di accesso, in quanto struttura in muratura stabile che sicuramente inibisce o rende più difficoltosa la fruizione pubblica della corrispondente porzione di suolo di proprietà collettiva, giustifica l'imposizione tributaria.

2336 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 778 del 22/07/2014

TOSAP - Occupazioni (sia permanenti che temporanee)

La Tosap è dovuta non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale, di cui esso rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità pubblica. Ne consegue che l'occupazione di un'area pubblica destinata a parcheggio dall'ente proprietario, mediante concessione va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all'area posseduta in forza della concessione stessa, atteso peraltro che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo. Infatti questi, con la gestione del parcheggio, esercita una tipica attività d'impresa alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo.

2337 C.T.P. Teramo Sentenza: 157

TOSAP - Passi carrabili

La carenza dei presupposti minimi per la tassazione ai fini TOSAP di un passo carrabile determina l'inapplicabilità del tributo. Nel caso di specie, trattavasi di vialetto di accesso all'abitazione principale, per il quale la proprietaria non aveva mai effettuato richiesta di passo carrabile, non essendo utilizzabile a tal scopa da automezzi in ragione delle sue ridotte dimensioni.

2338 C.T.P. Teramo Sentenza: 251

TOSAP - Passi carrabili

E' illegittima la tassazione di passi carrabili a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, tanto più che la strada su cui insistono (di proprietà privata) non può essere assoggettata ad uso pubblico non essendo oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse, considerato che il passaggio, in dipendenza della particolare ubicazione, è esercitato unicamente dalla ricorrente e dal condominio, proprietario, mancando quindi l'utilità dell'uso da parte di una collettività generica e soprattutto la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generali interesse di pubblica utilità.

2339 C.T.P. Chieti Sentenza: 743 del 22/09/2014

TOSAP - PASSI CARRABILI

Ai fini della tassazione la specifica occupazione deve concretizzarsi in un' opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile. Va, altresì, precisato che l'occupazione deve avere come sua caratteristica essenziale l'attitudine di agevolare l' accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ciò significa che non sussista il presupposto impositivo ove non sia possibile individuare, da un punto di vista strutturale, una tale occupazione.

2340 C.T.P. Chieti Sentenza: 743 del 22/09/2014

TOSAP - PASSI CARRABILI

Ai fini della tassazione per manufatto deve intendersi un'opera costruita con la specifica finalità di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Detto manufatto, la cui finalità, peraltro, deve essere oggettivamente individuabile, deve insistere su suolo pubblico o su suolo privato, soggetto a servitù di pubblico passaggio. Da quanto innanzi esposto, discende che non danno luogo ad applicazione della tassa le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito.

2341 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 778 del 22/07/2014

TOSAP - Soggetti passivi

Non esclude la natura imprenditoriale del servizio dato in appalto, la circostanza che il Comune si sia riservato la facoltà di determinare le tariffe, gli orari ed i giorni del servizio, né il fatto che l'Ente possa unilateralmente chiudere strade al traffico o inibire la sosta in giornate particolari rientrando tali limitazioni nell'ordinario rischio di impresa.

2342 C.T.P. Teramo Sentenza: 115 del 25/03/2014

TRIBUTI LOCALI - Accertamento e riscossione - legittimazione in giudizio

E' legittimata a resistere in giudizio la società, partecipata dall'Ente comunale, affidataria in convenzione della gestione dei servizi pubblici locali, a condizione che gli effetti del giudicato si riverberino anche nei suoi confronti.

2343 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 580 del 22/09/2014

TRIBUTI LOCALI - Contributi consortili - Insussistenza dell'obbligo contributivo

"In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano e segnatamente la mancata esecuzione delle opere di manutenzione in esso previste e ciò perché l'approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento fanno presum ersi il prodursi di un vantaggio diretto ed im m ediato per il fondo che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10 RD n. 215 del 1933."

2344 C.T.P. Chieti Sentenza: 439 del 27/05/2014

TRIBUTI LOCALI - Contributi consortili - Soggettività passiva

La corresponsione degli oneri consortili spetta, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti dell'effettivo utilizzatore dei terreni, ai proprietari e di conseguenza è di questi ultimi l'obbligazione tributaria.

2345 C.T.P. Chieti Sentenza: 391 del 12/05/2014

TRIBUTI LOCALI - Contributi di bonifica - Carenza del potere impositivo

La pretesa impositiva del consorzio di bonifica deve ritenersi insussistente ove lo stesso non realizzi alcuna opera che fornisca, anche indirettamente, alcuna utilità ai fondi del contribuente.

2346 C.T.P. Chieti Sentenza: 10 del 13/01/2014

TRIBUTI LOCALI - Contributi di bonifica - cartella di pagamento -

La cartella esattoriale emessa per riscuotere contributi consortili, motivata con riferimento ad un piano di classifica, impone al contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, in difetto di tali censure il consorzio è esonerato da ulteriori incombenze probatorie.

2347 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 277 del 14/03/2014

TRIBUTI LOCALI - Contributi obbligatori ai Consorzi di Bonifica - soggetti passivi

L'esercizio del potere impositivo attribuito dalla legge ai Consorzi di bonifica richiede, da un lato che il soggetto passivo del contributo sia il proprietario degli immobili ricompresi nel piano di classifica e di contribuenza, dall'altro che i terreni così individuati traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere consortili.

2348 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 681/14

TRIBUTI LOCALI - Contributi obbligatoria ai Consorzi di Bonifica - presupposto dell'imposizione

I terreni ricadenti nel comprensorio consortile sono tenuti al versamento dei contributi di bonifica a nulla rilevando che essi non abbiano fruito dei corrispondenti servizi.

2349 C.T.P. Chieti Sentenza: 193 del 14/03/2014

TRIBUTI LOCALI - Diritti camerali - Presupposto

A norma dell'art. 4, co. 2, del DM n. 359/2011, le imprese individuali cessano di esser soggette al pagamento del diritto camerale a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione. Nel caso di presentazione tardiva della predetta istanza la pretesa dell'ente è legittima.

2350 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 359 del 25/06/2014

TRIBUTI LOCALI - Diritti camerali - Termini di prescrizione

Il diritto camerale annuale è soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni, atteso che la normativa di riferimento non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'art. 2946 c.c.. Per le relative sanzioni vale invece il termine quinquennale di cui all'art. 20, co. 3, del Decreto leg.vo n. 472/1997.

2351 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 913 del 26/08/2014

TRIBUTI LOCALI - Diritti camerali - Ingiunzione di pagamento - Mancata previa notifica di sollecito - legittimità

L'ingiunzione di pagamento emessa dalla Camera di Commercio per la riscossione dei diritti camerali è legittima anche se non preceduta da un sollecito di pagamento, in quanto la normativa di riferimento (r.d. 14 aprile 1910, n. 639) non la prevede.

2352 C.T.R. L'Aquila sez. stacc. Pescara Sentenza: 913 del 26/08/2014

TRIBUTI LOCALI - Diritti camerali - Ingiunzione di pagamento - Termini di prescrizione

E' legittima la notifica dell'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto il diritto camerale nel termine prescrizionale lungo in quanto il termine breve è previsto per le sole sanzioni e, in mancanza di una specifica previsione che preveda un termine diverso, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.

2353 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 665/14 del 28/10/2014

TRIBUTI LOCALI - Diritto annuale Camera di Commercio – Prescrizione

Il diritto annuale spettante alla Camera di Commercio è soggetto alla prescrizione decennale ex art 2946 c.c.

2354 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 549 del 18/09/2014

TRIBUTI LOCALI - Diritto annuale Camere di Commercio - Prescrizione decennale

ll diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni. Atteso che la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ., il citato tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità.

2355 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 140 del 06/03/2014

TRIBUTI LOCALI - Diritto CCIAA - Termine di prescrizione

"Il diritto di iscrizione alla C.C.I.A.A, trattandosi di tributo ""che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"", è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'ari. 2948 co. 1 n. 4) c.c.."

2356 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 307 del 21/05/2014

TRIBUTI LOCALI - Iscrizione a ruolo - Termine

L'art. 1, comma 163 della legge n. 296/2006 dispone che "nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo". La disposizione rappresenta, in materia di tributi locali, disposizione di carattere generale corrispondente a quella contenuta nell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e quindi risulta applicabile anche nel caso in cui la riscossione coattiva non sia stata preceduta da formale avviso di accertamento.

2357 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 294 del 21/05/2014

TRIBUTI LOCALI - Riscossione - Termini di prescrizione

I tributi locali si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto, secondo la disposizione recata dall'alt. 2948 comma 4 del codice civile mentre per gli altri tributi vige il termine di prescrizione decennale o il più breve termine triennale.

2358 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 909/14 del 15/12/2014

TRIBUTI LOCALI - Tassa automobilistiche – Rivenditori di autoveicoli

"Ai sensi dell'art. 1, L. n. 53/83 i soggetti che svolgono attività di rivendita di autoveicoli possono ""congelare"" il pagamento della tassa automobilistica per i veicoli acquistati per la rivendita. La disposizione, però, non prevede espressamente per essi una carenza di soggettività passiva, per cui non debbano essere considerati soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica, se ne ricorrano i presupposti."

2359 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 697/14 del 28/10/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche

A norma dell'art 1193 c.c., i pagamenti eseguiti dal debitore vanno imputati secondo la causale da lui indicata e solamente in assenza di tale indicazione, l'imputazione può essere fatta dal creditore sul suo credito più remoto. Ne discende che è illegittima l'imputazione operata dalla Regione che per ovviare al suo ritardo nella riscossione delle tasse automobilistiche ha imputato il versamento effettuato dalla ricorrente ad annate oramai prescritte.

2360 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 784 del 18/07/2014

tributi locali - tasse automobilistiche

Per il recupero delle tasse dovute a seguito di iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità il termine di prescrizione è triennale e dalla data della notifica dell'accertamento (più 60 giorni) decorre il nuovo termine (sempre triennale) per la procedura di recupero coattivo (articolo 5 D.L. n. 953/1982 e successive modifiche).

2361 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 11 del 02/01/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche

A meno che la Regione non dimostri di aver notificato al contribuente un atto interrutivo della prescrizione, il diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche dovute per un dato anno si prescrive per decorrenza del termine triennale, di cui all'ari 5 del D.L. n. 953/1982

2362 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 70 del 04/02/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche

La prescrizione del diritto ad esigere il pagamento del bollo automobilistico si prescrive soltanto successivamente al decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

2363 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 379 del 25/06/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - Agevolazioni per portatori di handicap - Condizioni -

Le agevolazioni di cui all'art. 8 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, sono estese sia ai soggetti con gravi handicap che ne hanno determinato il diritto all'indennità di accompagnamento che agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, o afflitti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

2364 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1107 del 15/10/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - Esenzioni

L'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, di cui all'articolo 63 della Legge 342/2000, fissa criteri oggettivi e non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio o certificativo riguardante il singolo veicolo, né è prevista alcuna domanda o richiesta di usufruire del suddetto beneficio. Il contribuente dovrà verificare solo se il proprio veicolo rientri o meno nelle categorie individuate.

2365 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 607/ del 06/10/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche – Prescrizione

In conformità all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione il credito erariale relativo alla riscossione della tassa automobilistica, divenuto definitivo è soggetto al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. non potendosi considerare alla stregua di una prestazione periodica.

2366 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 689/14 del 28/10/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche – Prescrizione

"L'azione della Regione per il recupero delle tasse automobilistiche e relative penalità si prescrive con il decorso del 3° anno successivo a quello del pagamento del tributo, ex art 5, c. 51, d.l. 953/1982. Il riferimento espresso della norma non già al solo accertamento, ma al ""recupero"" delle tasse e delle relative penalità, evidenzia una volontà dell'ordinamento nel senso di applicare alla tassa automobilistica la disciplina della prevista prescrizione triennale anche nella successiva fase di attuazione della pretesa fiscale, fino, appunto, al ""recupero"" di quanto dovuto dal contribuente. Ne discende che in materia di tasse automobilistiche la

definitività degli accertamenti non è idonea a mutare il regime della prescrizione, che resta quella triennale, anche in fase di riscossione, soggetta ad interruzione e sospensione secondo le norme comuni in materia di prescrizione."

2367 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 388

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - soggetti passivi

A norma dell'art. 1 della l. 296/2006, i veicoli immatricolati come autocarri, se presentano caratteristiche che li rendono simili ad autovetture, vanno tassati in base alla potenza del veicolo, prescindendo dalla portata.

2368 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 784 del 18/07/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - Termine di prescrizione

Per il recupero delle tasse dovute a seguito di iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità, il termine di prescrizione è triennale e dalla data della notifica dell'accertamento (più 60 giorni) decorre il nuovo termine (sempre triennale) per la procedura di recupero coattivo (articolo 5, D.L. n. 953/1982).

2369 C.T.P. Teramo Sentenza: 442 del 04/11/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - Termine di prescrizione

Il credito erariale per la riscossione della tassa automobilistica, seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto, trattandosi di credito fiscale consolidatosi a seguito dell'omessa impugnazione degli atti impositivi, la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

2370 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 496 del 21/07/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - Termine di prescrizione - Interruzione

La notificazione dell'avviso di accertamento interrompe il termine prescrizionale del diritto di recupero della tassa automobilistica (termine triennale valido sia per l'attività di accertamento, sia per l'attività di riscossione, ex art 5 d.l. 953/82). Dalla notificazione dell'avviso, quindi, decorre un nuovo termine di prescrizione triennale.

2371 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 448 del 09/07/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - Termine di prescrizione breve

"L'azione della Regione per il ""recupero"" delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello del pagamento del tributo, come risulta dall'art 5, co. 51 del d.l. n 953/82. Il riferimento espresso della norma al ""recupero"" e non al solo accertamento fa sì che la definitività degli accertamenti non sia idonea a mutare il regime della prescrizione, che resta quindi quella triennale, soggetta ad interruzione e sospensione secondo le norme comuni in materia di prescrizione."

2372 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 437 del 09/07/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - Termine di prescrizione lungo

Considerato che la tassa automobilistica, come ritenuto dalla Corte Costituzionale, ancorché affidata per la riscossione alle Regioni, è un tributo erariale di competenza statale, trova applicazione il principio che per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali, e dunque per le ingiunzioni come quella che occupa, in mancanza di altra diversa disposizione, vale il termine di prescrizione di dieci anni.

2373 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 282 del 17/03/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - termini di decadenza

I termini di decadenza, conferiti dalla legge all'ente impositore per l'esercizio del diritto-dovere di riscossione coattiva della tassa automobilistica omessa e dei relativi oneri accessori, devono essere conteggiati a decorrere non dall'originario termine di pagamento, ma dalla data di notificazione dell'atto presupposto.

2374 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 1105 del 15/10/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche - termini di prescrizione

Il termine di prescrizione dell'azione accertatrice per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983, per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, è triennale e gli atti di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento.

2375 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 734/14 del 10/11/2014

TRIBUTI LOCALI - Tasse automobilistiche – Termini di prescrizione

Il credito erariale per la riscossione della tassa automobilistica, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o per sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale, ex art 2946 c.c. L'art 5, c. 51, d.l. 953/82, che dispone un termine speciale triennale, è riferito al solo accertamento.

2376 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 215 del 16/04/2014

TRIBUTI LOCALI - Termine di prescrizione breve

A differenza dei tributi erariali per (la cui riscossione opera il più ampio termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.) i tributi locali, essendo prestazioni periodiche, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c.. Ne discende che con riferimento a questi ultimi, l'azione esecutiva volta al recupero del credito tributario divenuto definitivo è soggetta al più breve termine quinquennale.

2377 C.T.P. L'Aquila Sentenza: 475 del 21/07/2014

TRIBUTI LOCALI - Termini di prescrizione - Interruzione

La notificazione dell'avviso di accertamento entro il termine triennale per il recupero delle tasse automobilistiche, stabilito dall'art. 5 d.l. 953/82, interrompe il decorso della prescrizione e il diritto alla riscossione.

2378 C.T.R. L'Aquila Sentenza: 67 del 27/01/2014

TRIBUTI LOCALI - Tributo regionale sulle concessioni statali

L'art. 2 della l. Regione Abruzzo n. 11/02, stabilisce che l'imposta sulle concessioni statali si applica sul canone statale con le aliquote previste dalle rispettive leggi di riferimento, ed elenca tra queste, le concessioni per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive e per concessioni minerarie, a significare che il tributo regionale proprio è dovuto per tutte le concessioni statali per servizi e attività portuali e produttive rilasciate dallo Stato nella regione tramite un suo organo, senza che la questione della territorialità del mare antistante la regione rilevi in alcun modo.

Composizione e grafica: Maurizio Mancuso, Alida Rapini, www.sukiya.it

Stampa: EditPress srl, Castellato (TE), 0861.230092